Senato della Repubblica XV LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 187
Resoconti
Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 18 settembre 2007

INDICE

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali . . . . . *Pag.* 15
2ª - Giustizia . . . . . » 17
3ª - Affari esteri . . . . . » 64
5ª - Bilancio . . . . . » 73
7ª - Istruzione . . . . . » 74
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . . » 80
10ª - Industria, commercio, turismo . . . . . » 83
12ª - Igiene e sanità . . . . . » 301
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . . » 305

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari . . . . . *Pag.* 3

Commissioni bicamerali

Inchiesta sulla criminalità organizzata mafiosa o similare *Pag.* 310
Vigilanza sull'anagrafe tributaria . . . . . » 311

Sottocommissioni permanenti

5ª - Bilancio - Pareri . . . . . *Pag.* 312
14ª - Politiche dell'Unione europea - Pareri . . . . . » 320

CONVOCAZIONI . . . . . *Pag.* 321

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Costituente Socialista: Misto-CS; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 18 settembre 2007

57ª Seduta

Presidenza del Presidente
NANIA

La seduta inizia alle ore 11,15.

VERIFICA DEI POTERI

Conclusione dei lavori del Comitato per la revisione delle schede della regione Campania

Conclusione dei lavori del Comitato per la revisione delle schede della regione Calabria

Conclusione dei lavori del Comitato per la revisione delle schede della regione Lazio

Conclusione dei lavori del Comitato per la revisione delle schede della regione Lombardia

Conclusione dei lavori del Comitato per la revisione delle schede della regione Puglia

Conclusione dei lavori del Comitato per la revisione delle schede della regione Toscana

(Esame congiunto e conclusione)

Il PRESIDENTE – premesso che sulla regione Sicilia la Giunta è già addivenuta ad una deliberazione di conclusione della revisione schede, su conforme richiesta della relatrice – ricorda che la delibera assunta dalla Giunta il 6 dicembre 2006 partiva dalla richiesta di «formulazione di un piano di controlli generalizzato che vada ad indagare a fondo sulla correttezza delle scorse elezioni», che diede origine alla delibera della Giunta del 6 dicembre 2006: essa faceva seguito alla divulgazione – mediante un filmato (sotto il titolo di «*Uccidete la democrazia!*», distribuito a titolo oneroso in DVD nelle edicole in allegato al periodico «Diario»), un libro

(anch'esso in allegato al predetto periodico, pubblicato sotto pseudonimo) ed alcune iniziative di «lancio» pubblicitario (segnatamente un'intervista alla trasmissione «In mezz'ora», mandata in onda il 19 novembre sulla terza rete della Radiotelevisione italiana) – della tesi avanzata dal giornalista Enrico Deaglio, secondo cui «presunti brogli sarebbero stati perpetrati nelle scorse elezioni politiche a favore della Casa delle Libertà e di Forza Italia in particolare» (così la lettera del senatore Malan al presidente Nania).

Va anzitutto segnalato che la tesi del Deaglio verte sul calo delle schede bianche e nulle verificatosi nelle elezioni del 2006, in comparazione con quanto avvenuto nel 2001; elemento di sospetto viene anche ascritto al fatto che il Ministero dell'interno, nel comunicato dell'11 aprile 2006, ha indicato i totali complessivi delle schede bianche (per il Senato 488.403) e delle schede nulle (per il Senato 565.052 schede considerate nulle, oltre a 3.135 schede contestate come da comunicato del 14 aprile), senza specificare la loro distribuzione territoriale. Quest'ultima è rivelata dall'allegato «contenuti speciali» del citato DVD: essa è effettuata per provincia ed è aggregata per regione.

La regolarità statistica – che in nessun caso vede un superamento del 2 per cento, e che è di tutta evidenza ricavata sui dati delle elezioni alla Camera – è addotta dal Deaglio come indizio di una manipolazione dei dati elettorali, che avrebbe avuto corso alternativamente mediante lo strumento informatico (tesi del DVD) ovvero mediante falsificazioni cartacee (tesi del libro); il Deaglio indica insistentemente un'unica misura idonea a dissipare i sospetti da lui agitati: il conteggio delle schede bianche e delle nulle, che andrebbe fatto con gli originali cartacei, ovunque essi siano custoditi. Analoga misura indica per dissipare gli ulteriori dubbi da lui avanzati nel secondo DVD pubblicato (sotto il nome *«Gli imbroglioni»)* in allegato al numero di maggio 2007 del Diario mensile.

Pur non essendone minimamente tenuta, la Giunta ha scelto – con la costituzione dei Comitati di revisione delle schede in un gruppo di regioni-campione – di accogliere la sfida così lanciata sugli organi di stampa, per dissipare qualsiasi dubbio sul processo costitutivo del massimo organo a legittimazione popolare.

Il senatore ADDUCE *(Ulivo)*, in sostituzione del senatore Berselli relatore per la regione Campania, illustra i lavori del Comitato per la revisione delle schede composto dagli stessi e dal senatore D'Onofrio; esso ha proceduto alla revisione delle schede non valide di 1.468 sezioni, pari al 25,59% del totale delle sezioni della regione, rivedendo 29.205 schede non valide, pari al 26,68% del totale delle schede non valide della regione. Il Comitato ha quindi riesaminato le schede valide di un campione di 16 sezioni, in tali casi non rilevando – nelle relative 8.360 schede – alcuna variazione rispetto al dato di proclamazione, e decidendo di soprassedere allo scrutinio delle restanti 13 sezioni originariamente campionate (stante il *trend* di assenza di scostamenti rispetto ai dati desunti dai verbali sezionali).

Almeno per quanto riguarda la regione Campania, oggetto della revisione schede condotta dal Comitato, sia la tesi contenuta nelle citate pubblicazioni che altre ipotesi di irregolarità delle operazioni di voto sono risultate totalmente infondate.

Gli scostamenti riscontrati sono assolutamente fisiologici e non si discostano dalla normale percentuale di errore nel conteggio effettuato da organi provvisori, dotati di personale onorario che ha espletato mediamente con coscienziosità e scrupolo le funzioni attribuitegli dalla legge.

Pertanto all'opinione pubblica va offerta – con piena sicurezza – la confutazione più decisa delle tesi esposte, ed alla Giunta viene presentata la proposta di conclusione dei lavori del Comitato per la revisione delle schede della regione di competenza.

Il senatore DI LELLO FINUOLI *(RC-SE)*, relatore per la regione Calabria, illustra i lavori del Comitato per la revisione delle schede composto dallo stesso e dai senatori Izzo e Barbato; esso ha proceduto alla revisione delle schede non valide di 607 sezioni, pari al 25,4% del totale delle sezioni della regione, rivedendo 12.289 schede non valide, pari al 23,28% del totale delle schede non valide della regione. Il Comitato ha quindi riesaminato le schede valide di un campione di 14 sezioni, in tali casi non rilevando – nelle relative 5.225 schede – alcuna variazione rispetto al dato di proclamazione.

Almeno per quanto riguarda la regione Calabria, oggetto della revisione schede condotta dal Comitato, sia la tesi contenuta nelle citate pubblicazioni che altre ipotesi di irregolarità delle operazioni di voto – segnatamente quelle avanzate più volte dal deputato Silvio Berlusconi – sono risultate totalmente infondate.

Gli scostamenti riscontrati sono assolutamente fisiologici e non si discostano dalla normale percentuale di errore nel conteggio effettuato da organi provvisori, dotati di personale onorario che ha espletato mediamente con coscienziosità e scrupolo le funzioni attribuitegli dalla legge.

Pertanto all'opinione pubblica va offerta – con piena sicurezza – la confutazione più decisa delle tesi esposte, ed alla Giunta viene presentata la proposta di conclusione dei lavori del Comitato per la revisione delle schede della regione di competenza.

Il senatore MALAN *(FI)*, in sostituzione del senatore Pirovano relatore per la regione Lazio, illustra i lavori del Comitato per la revisione delle schede composto dagli stessi e dal senatore Boccia Antonio; esso ha proceduto alla revisione delle schede non valide di 1.305 sezioni, pari al 25,03% del totale delle sezioni della regione, rivedendo 25.620 schede non valide, pari al 31,71% del totale delle schede non valide della regione. Il Comitato ha quindi riesaminato le schede valide di un campione di tre sezioni, in tali casi non rilevando – nelle relative 989 schede – alcuna variazione rispetto al dato di proclamazione, e decidendo di soprassedere allo scrutinio delle restanti 19 sezioni originariamente campio-

nate (stante il *trend* di assenza di scostamenti rispetto ai dati desunti dai verbali sezionali).

Almeno per quanto riguarda la regione Lazio, oggetto della revisione schede condotta dal Comitato, sia la tesi contenuta nelle citate pubblicazioni che altre ipotesi di irregolarità delle operazioni di voto sono risultate totalmente infondate.

Gli scostamenti riscontrati sono assolutamente fisiologici e non si discostano dalla normale percentuale di errore nel conteggio effettuato da organi provvisori, dotati di personale onorario che ha espletato mediamente con coscienziosità e scrupolo le funzioni attribuitegli dalla legge.

Pertanto all'opinione pubblica va offerta – con piena sicurezza – la confutazione più decisa delle tesi esposte, ed alla Giunta viene presentata la proposta di conclusione dei lavori del Comitato per la revisione delle schede della regione di competenza.

Il senatore LEGNINI *(Ulivo)*, relatore per la regione Toscana, illustra i lavori del Comitato per la revisione delle schede composto dallo stesso e dai senatori Ripamonti e Stracquadanio; esso ha proceduto alla revisione delle schede non valide di 994 sezioni, pari al 25,16% del totale delle sezioni della regione, rivedendo 15.873 schede non valide, pari al 25,88% del totale delle schede non valide della regione. Il Comitato ha quindi riesaminato le schede valide di un campione di 27 sezioni, in tali casi non rilevando – nelle relative 14.760 schede – alcuna variazione rispetto al dato di proclamazione, e decidendo di soprassedere allo scrutinio della restante sezione originariamente campionata (stante il *trend* di assenza di scostamenti rispetto ai dati desunti dai verbali sezionali).

Almeno per quanto riguarda la regione Toscana, oggetto della revisione schede condotta dal Comitato, sia la tesi contenuta nelle citate pubblicazioni che altre ipotesi di irregolarità delle operazioni di voto – segnatamente quelle avanzate più volte dal deputato Silvio Berlusconi – sono risultate totalmente infondate.

Gli scostamenti riscontrati sono assolutamente fisiologici e non si discostano dalla normale percentuale di errore nel conteggio effettuato da organi provvisori, dotati di personale onorario che ha espletato mediamente con coscienziosità e scrupolo le funzioni attribuitegli dalla legge.

Pertanto all'opinione pubblica va offerta – con piena sicurezza – la confutazione più decisa delle tesi esposte, ed alla Giunta viene presentata la proposta di conclusione dei lavori del Comitato per la revisione delle schede della regione di competenza.

La senatrice NEGRI *(Aut)*, relatrice per la regione Lombardia, illustra i lavori del Comitato per la revisione delle schede composto dalla stessa, dalla senatrice Alberti Casellati e dal senatore Lusi; esso ha proceduto alla revisione delle schede non valide di 2.267 sezioni, pari al 25% del totale delle sezioni della regione, rivedendo 35.700 schede non valide, pari al 23,5% del totale delle schede non valide della regione. Il Comitato ha quindi riesaminato le schede valide di un campione di 29 sezioni, in

tali casi non rilevando – nelle relative 11.178 schede – alcuna variazione rispetto al dato di proclamazione.

Almeno per quanto riguarda la regione Lombardia, oggetto della revisione schede condotta dal Comitato, sia la tesi contenuta nelle citate pubblicazioni che altre ipotesi di irregolarità delle operazioni di voto – segnatamente quelle avanzate più volte dal deputato Silvio Berlusconi – sono risultate totalmente infondate.

Gli scostamenti riscontrati sono assolutamente fisiologici e non si discostano dalla normale percentuale di errore nel conteggio effettuato da organi provvisori, dotati di personale onorario che ha espletato mediamente con coscienziosità e scrupolo le funzioni attribuitegli dalla legge.

Pertanto all'opinione pubblica va offerta – con piena sicurezza – la confutazione più decisa delle tesi esposte, ed alla Giunta viene presentata la proposta di conclusione dei lavori del Comitato per la revisione delle schede della regione di competenza.

Il senatore ZUCCHERINI *(RC-SE)*, relatore per la regione Puglia, illustra i lavori del Comitato per la revisione delle schede composto dallo stesso e dai senatori Augello e Casson; esso ha proceduto alla revisione delle schede non valide di 997 sezioni, pari al 25,26% del totale delle sezioni della regione, rivedendo 22.200 schede non valide, pari al 24,69% del totale delle schede non valide della regione. Il Comitato ha quindi riesaminato le schede valide di un campione di 11 sezioni, in tali casi non rilevando – nelle relative 4.030 schede – alcuna variazione rispetto al dato di proclamazione.

Almeno per quanto riguarda la regione Puglia, oggetto della revisione schede condotta dal Comitato, sia la tesi contenuta nelle citate pubblicazioni che altre ipotesi di irregolarità delle operazioni di voto – segnatamente quelle avanzate più volte dal deputato Silvio Berlusconi – sono risultate totalmente infondate.

Gli scostamenti riscontrati sono assolutamente fisiologici e non si discostano dalla normale percentuale di errore nel conteggio effettuato da organi provvisori, dotati di personale onorario che ha espletato mediamente con coscienziosità e scrupolo le funzioni attribuitegli dalla legge.

Pertanto all'opinione pubblica va offerta – con piena sicurezza – la confutazione più decisa delle tesi esposte, ed alla Giunta viene presentata la proposta di conclusione dei lavori del Comitato per la revisione delle schede della regione di competenza.

Si apre la discussione generale congiunta.

Il senatore MANZIONE *(Ulivo)* dichiara che la delibera del 6 dicembre 2006 incontrò il suo voto contrario perché le illazioni di Deaglio già *ictu oculi* erano destituite di qualsiasi fondamento: eppure furono pretestuosamente addotte per ritardare l'esame di ricorsi ritualmente presentati, per i quali da oltre un anno si attende una pronuncia della Giunta. Il fatto che 9 mesi siano stati perduti in un'impegnativa attività di revisione –

nella quale ogni componente della Giunta si è fatto onore, lavorando intensamente con il supporto degli Uffici, ma anche con un costo per l'Amministrazione che dovrebbe rapidamente essere quantificato – dimostra come le intese trasversali tra maggioranza ed opposizione siano andate a discapito della legittima pretesa dei ricorrenti ad ottenere giustizia in tempi rapidi.

Il senatore PASTORE *(FI)* giudica spurio l'inserimento, nelle relazioni di componenti della maggioranza, del riferimento al capo dell'opposizione: è falso, con riferimento alla Calabria, che Silvio Berlusconi abbia denunciato brogli al Senato; introdurre una tale affermazione in una relazione destinata a concludere un lavoro ampiamente consensuale significa alterare la serenità dei rapporti tra i Gruppi.

Il senatore DI LELLO FINUOLI *(RC-SE)* replica ricordando che ancora al convegno di Gubbio il capo dell'opposizione non fece distinzioni tra Camera e Senato, nella denuncia di brogli che si sarebbero verificati nella competizione elettorale del 9 e 10 aprile 2006.

La senatrice NEGRI *(Aut)* rivendica di aver già denunciato in Giunta la pressione mediatica proveniente dal capo dell'opposizione e dalle sue ripetute esternazioni in ordine alla legittimità dei risultati elettorali dell'anno scorso: auspica pertanto che l'unitaria conclusione alla quale i relatori sono giunti – dopo un proficuo ed intenso lavoro, nel quale i recuperi non hanno sostanzialmente alterato il saldo complessivo tra le due coalizioni – plachi sia le preoccupazioni del giornalista Deaglio sia quelle del deputato Berlusconi.

Il senatore ZUCCHERINI *(RC-SE)* dichiara che l'amplificazione data da Deaglio al tema della validità del voto non può far dimenticare che il capo dell'opposizione vi ha fatto riferimento da ben prima ed ha proseguito su questo tema anche dopo, costeggiando i perigliosi lidi dell'antipolitica: la scelta responsabile e coscienziosa della Giunta, di rispondere con il proprio lavoro al rischio di delegittimazione proveniente da tali fonti, è ora premiata dal generale consenso in ordine ai risultati. Chiudere le polemiche aperte su questo punto è la premessa per un recupero del rapporto tra la politica ed il Paese, essenza della vera democrazia.

Il senatore MALAN *(FI)* – precisato di parlare a titolo personale e non come facente funzione di relatore – ribadisce le riserve più volte espresse sulla coscienziosità del personale onorario adibito ai seggi elettorali: la riga continua che nella grande maggioranza delle tabelle di scrutinio si rinviene dimostra che non sono state rispettate le modalità di spoglio previste dalla legge, procedendo almeno per questo documento *ex post*. L'anomalia dell'elevato numero di sezioni con zero schede bianche o zero schede nulle (ancora più evidente alla Camera), nel Comune di Roma, conforta l'impressione quanto meno di un mancato rispetto delle

forme; poiché però anche in tale ipotesi non si può prefigurare alcuna ipotesi su chi se ne sia giovato, è impensabile che i risultati della revisione schede effettuata possano influenzare l'attribuzione dei seggi.

Il senatore ADDUCE *(Ulivo)* dichiara che anche la sua relazione è stata astretta ad un vincolo di mandato che gli ha impedito di esprimere la sua opinione appieno: eppure la polemica tambureggiante del candidato *premier* della coalizione perdente è stata apertamente sconfessata e ciò va sottolineato, visto che ancora al convegno di Telese di inizio settembre Silvio Berlusconi indicava due regioni meridionali nelle quali si sarebbero verificati brogli anche in Senato.

Il senatore LEGNINI *(Ulivo)* dichiara che le considerazioni testé espresse dal senatore Malan, se inserite in relazione, avrebbero legittimato il suo Gruppo ad un voto contrario: opportunamente sono state presentate come opinioni personali, perché gettano un consistente dubbio sulla legittimità delle operazioni di voto senza indicare chi siano stati i malfattori e fuoriuscendo dalle funzioni proprie della Giunta, per arrogarsi valutazioni che competerebbero solo alla magistratura penale.

Il Presidente NANIA ricorda che il voto si riferisce alla proposta conclusiva e non già alla parte motiva di ciascuna relazione, per la quale ogni relatore ha diritto ad esprimere i convincimenti nei quali crede. Nel testo proposto a nome del senatore Berselli, poi, si leggeva un riferimento alla scansione delle relazioni per le regioni aventi medesime tematiche di ricorso elettorale («In ossequio alle determinazioni dell'Ufficio di Presidenza integrato, con questa relazione – che richiede di dichiarare conclusa la revisione delle schede per la regione Campania – non si procede oltre nella trattazione delle procedure di convalida dei seggi dei senatori eletti nella Regione: sarà proposta apposita relazione conclusiva unitamente ai relatori delle altre Regioni interessate dalle medesime problematiche, dopo che sarà stata dichiarata conclusa l'attività di revisione delle schede in tutte le sette Regioni di cui alla delibera del 6 dicembre 2006»). Si tratta di un testo che traduce le determinazioni assunte in Ufficio di Presidenza integrato; va valutata l'opportunità di richiamarle in questa sede.

Il senatore MANZIONE *(Ulivo)* si oppone decisamente alla formula conclusiva prefigurata, che precostituisce un percorso successivo la cui legittimità è tutta da dimostrare: la funzione propria di ciascun relatore non può essere coartata né cronologicamente né tanto meno contenutisticamente. Laddove rimanesse tale formula, richiederà la sua votazione per parti separate.

Il senatore ZUCCHERINI *(RC-SE)* dichiara che la formula è il frutto delle determinazioni assunte più volte in Ufficio di Presidenza integrato.

Il senatore ADDUCE *(Ulivo)*, il senatore Antonio BOCCIA *(Ulivo)* ed il senatore CASSON *(Ulivo)* propongono formulazioni intermedie, che si limitano al primo periodo della formula letta dal Presidente.

Il Presidente NANIA conclude, non facendosi osservazioni, nel senso di porre ai voti – per ciascuna relazione – la seguente proposta: «In ossequio alle determinazioni dell'Ufficio di Presidenza integrato, si dichiara conclusa la revisione delle schede per la regione».

Si passa alla votazione della proposta di conclusione della revisione schede per la regione Campania.

Il senatore MANZIONE *(Ulivo)* dichiara che, in coerenza con il voto contrario dato il 6 dicembre scorso, non prenderà parte alla votazione.

La proposta è accolta all'unanimità dalla Giunta.

Si passa alla votazione della proposta di conclusione della revisione schede per la regione Calabria.

Il senatore MANZIONE *(Ulivo)* dichiara che, in coerenza con il voto contrario dato il 6 dicembre scorso, non prenderà parte alla votazione.

Il senatore MALAN *(FI)* dichiara voto favorevole sul dispositivo, rimarcando però di non condividere le considerazioni espresse dal relatore in ordine al capo dell'opposizione.

La proposta è accolta all'unanimità dalla Giunta.

Si passa alla votazione della proposta di conclusione della revisione schede per la regione Lazio.

Il senatore MANZIONE *(Ulivo)* dichiara che, in coerenza con il voto contrario dato il 6 dicembre scorso, non prenderà parte alla votazione.

La proposta è accolta all'unanimità dalla Giunta.

Si passa alla votazione della proposta di conclusione della revisione schede per la regione Lombardia.

Il senatore MANZIONE *(Ulivo)* dichiara che, in coerenza con il voto contrario dato il 6 dicembre scorso, non prenderà parte alla votazione.

Il senatore MALAN *(FI)* dichiara voto favorevole sul dispositivo, rimarcando però di non condividere le considerazioni espresse dal relatore in ordine al capo dell'opposizione.

La proposta è accolta all'unanimità dalla Giunta.

Si passa alla votazione della proposta di conclusione della revisione schede per la regione Puglia.

Il senatore MANZIONE *(Ulivo)* dichiara che, in coerenza con il voto contrario dato il 6 dicembre scorso, non prenderà parte alla votazione.

Il senatore MALAN *(FI)* dichiara voto favorevole sul dispositivo, rimarcando però di non condividere le considerazioni espresse dal relatore in ordine al capo dell'opposizione.

La proposta è accolta all'unanimità dalla Giunta.

Si passa alla votazione della proposta di conclusione della revisione schede per la regione Toscana.

Il senatore MANZIONE *(Ulivo)* dichiara che, in coerenza con il voto contrario dato il 6 dicembre scorso, non prenderà parte alla votazione.

Il senatore MALAN *(FI)* dichiara voto favorevole sul dispositivo, rimarcando però di non condividere le considerazioni espresse dal relatore in ordine al capo dell'opposizione.

La proposta è accolta all'unanimità dalla Giunta.

Il Presidente NANIA esprime vivo compiacimento per il risultato conseguito, che torna a favore della correttezza istituzionale del Senato offrendo all'opinione pubblica certezze a lungo richieste e – per il massimo organo di legittimazione popolare – del tutto dovute. Ringrazia i componenti della Giunta per aver focalizzato la discussione su tale problematica, offrendo un contributo di chiarezza che prescindesse da specificazioni tali da alterare l'amplissimo consenso ottenuto: le opinioni personali sono state espresse, ma è giusto che nel votare ci si sia soffermati sul dispositivo, nel quale sono confluite unitariamente le posizioni di ciascuno.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il Presidente NANIA avverte che, con le votazioni testé rese, si è conclusa l'attività di revisione delle schede in tutte le sette Regioni di cui alla delibera del 6 dicembre 2006.

Viene quindi rimosso l'ostacolo – sin qui esistente – al prosieguo della verifica dei poteri dei componenti del Senato, che a termini di Regolamento deve concludersi di norma entro 18 mesi dalla prima seduta della Giunta (cioè il 6 dicembre 2007).

Pertanto, la settimana prossima riferiranno i due correlatori per la circoscrizione Estero: in ossequio alle determinazioni dell'Ufficio di Presi-

denza integrato, la Giunta delibererà sulla loro proposta di istituzione di un Comitato per la revisione delle schede nell'ambito di loro competenza.

La settimana successiva avrà inizio in Giunta la discussione sulle proposte di convalida o contestazione delle elezioni dei senatori per le regioni del territorio nazionale: essa avrà luogo per tutte le settimane successive, in modo di addivenire ad un voto entro la fine di ottobre, dopo di che la Giunta dovrà tornare ad occuparsi a tempo pieno delle questioni di immunità.

La scansione delle relazioni regionali sarà dettata dall'esigenza, sulla quale l'Ufficio di Presidenza integrato ha convenuto, di esaminare prima le regioni nelle quali i ricorsi sollevino questioni identiche o similari: si tratta di quelle attinenti alla soglia di sbarramento e che sono firmati Ugo Intini (Piemonte), Gabriella Badano (Liguria), Tarcisio Zobbi (Emilia Romagna), Dante Merlonghi (Lazio), Ugo Intini (Lazio), Ugo Intini (Campania), Francesco Pionati e poi Antonio Marotta (Campania), Carmelo Conte (Campania), Ugo Intini (Puglia) e Giovanni Valente (Puglia).

In proposito, è già depositata una relazione che, all'esito di un Comitato inquirente, ha presentato la proposta del relatore per la regione Piemonte. Si sollecitano pertanto i relatori per le regioni sopra menzionate a depositare le loro relazioni affinché la relativa discussione possa essere calendarizzata a partire dal 2 ottobre 2007.

Solo dopo le decisioni sui ricorsi, si procederà alla deliberazione sulle relazioni conclusive per le regioni in questione e per le rimanenti regioni.

Il senatore MANZIONE *(Ulivo)* contesta le determinazioni dell'Ufficio di Presidenza integrato di cui il Presidente ha dato notizia. Vi si legge un surrettizio intendimento dilatorio nei confronti delle scottanti problematiche immunitarie all'ordine del giorno, preannunciato da dichiarazioni stampa attribuite al Presidente.

Appare particolarmente disdicevole che, per conseguire tale obiettivo, si utilizzino proprio quei ricorsi sulla clausola del 3 per cento che furono vittime del precedente artificio defatigatorio, cioè la delibera cosiddetta della Cariatide. Su tutto, viene riconfermato l'asse trasversale che unisce maggioranza ed opposizione: paiono destinati a pagarne le conseguenze anche i ricorsi della circoscrizione Estero, per i quali si prefigura un Comitato di revisione schede che ritarderà ulteriormente il soddisfacimento di legittime pretese in America meridionale. Tutto ciò disattende la natura giurisdizionale delle attività della Giunta, assoggettandole ad una tempistica decisa in sede ristretta e destinata ad incidere sulle decisioni in modo virtualmente contrario alle procedure regolamentari.

Il senatore CASSON *(Ulivo)* segnala che i compiti della Giunta del Senato cumulano quelli di due diverse Giunte della Camera, per cui le determinazioni dell'Ufficio di Presidenza integrato non potevano non risentirne: con tutto ciò, si è stabilita una programmazione nella quale sono maturate le condizioni per l'esame dei ricorsi sul 3 per cento.

Il senatore PASTORE *(FI)* giudica erroneo ricercare intenti dilatori nelle decisioni dell'Ufficio di Presidenza integrato, visto che proprio lo sblocco della delibera della Cariatide consente ora di calendarizzare i ricorsi sul 3 per cento; quanto alla circoscrizione Estero, i due correlatori individueranno una proposta da portare al più presto alla Giunta, impegnandosi a creare un meccanismo credibile di revisione schede, che aiuti nella risoluzione delle problematiche avanzate anche con i ricorsi.

Il Presidente NANIA nega che sia stata assunta una determinazione formale volta a ritardare le deliberazioni sulle questioni immunitarie fino all'udienza della Corte costituzionale sulla questione sollevata in ordine all'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, pur essendo emerso da parte di diversi Gruppi un orientamento in tal senso, nel corso dell'Ufficio di Presidenza integrato del 12 settembre scorso. Dichiara poi che le posizioni politiche da lui espresse sugli organi di stampa, in tema di verifica dei poteri, erano funzionali al riconoscimento della massima visibilità per il lavoro svolto con scrupolo dalla Giunta negli ultimi nove mesi; chiudere la revisione delle schede offrendo una conclusione certa rappresenta un servigio alla Nazione. Non vi sono intese trasversali sui contenuti delle decisioni da assumere, ma una calendarizzazione oculata di problematiche complesse, che sarebbe improprio lasciare all'improvvisazione e per le quali più volte l'Ufficio di Presidenza integrato ha sottolineato l'esigenza di una trattazione congiunta, fermo il rispetto delle prerogative di ciascun relatore che nessuno ha mai inteso coartare.

Il senatore Antonio BOCCIA *(Ulivo)* concorda con il Presidente, richiedendogli di sottoporre preventivamente un *modus procedendi* che eviti esiti distonici in questioni serie e delicate come quelle oggetto di ricorsi identici od analoghi.

Controbatte il senatore MANZIONE *(Ulivo)*, ravvisando in tale invito alchimie procedurali inammissibili: le buone intenzioni testé dichiarate lastricano un percorso pericolosamente in contrasto con le procedure dettate dal Regolamento per la verifica dei poteri.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(*Doc.* IV, n. 2) *Domanda di autorizzazione di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, all'utilizzazione di intercettazioni telefoniche del senatore Paolo Guzzanti nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti di terzi (n. 10824/06 RGNR, n. 27082/06 RG GIP)*

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 15 marzo e proseguito nelle sedute del 27 e 28 marzo, del 17 aprile, dell'8, 16 e 29 maggio, del 19 e 26 giugno e del 31 luglio 2007.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione e dichiara chiusa la discussione generale.

Rinvia infine il seguito dell'esame.

(*Doc.* IV, n. 3) ***Domanda di autorizzazione di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Luigi Grillo nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti anche di terzi (n. 4390/07 RGNR – n. 844/07 RG GIP)***

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 31 luglio e proseguito nella seduta del 1° agosto 2007.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione e comunica che il senatore Grillo ha fatto pervenire alla Presidenza della Giunta una memoria relativa alla vicenda oggetto del documento in titolo.

Il Presidente rinvia poi il seguito dell'esame.

(*Doc.* IV, n. 4) ***Domanda di autorizzazione di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche dei senatori Romano Comincioli e Nicola Latorre, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di terzi (n. 19195/05 RGNR – n. 3686/05 RG GIP)***

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 31 luglio e proseguito nella seduta del 1° agosto 2007.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione e comunica che ciascuno dei senatori interessati ha fatto pervenire alla Presidenza della Giunta una memoria relativa alla vicenda oggetto del documento in titolo.

Il Presidente rinvia poi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 12,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedì 18 settembre 2007

152ª Seduta

Presidenza del Presidente
BIANCO

Intervengono i ministri dei trasporti Bianchi, e per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Chiti, nonché il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Naccarato.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1772) ***Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione***

(Parere alla 8ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 settembre.

Il PRESIDENTE informa che il Governo, a seguito della richiesta avanzata nella seduta precedente dal senatore Pastore, ha inoltrato alla Commissione una tabella riguardante gli incidenti stradali rilevati dalla Polizia stradale e dai Carabinieri nel periodo luglio-agosto 2007 e le variazioni in termini assoluti e percentuali rispetto allo stesso periodo del 2006. Tale documentazione è resa disponibile per la consultazione.

La Commissione prende atto.

Il senatore PASTORE *(FI)* osserva che i dati forniti dal Ministero dei trasporti, che indicano una diminuzione degli incidenti nel periodo estivo rispetto all'anno scorso, dovrebbero essere completati dai dati comparativi sul volume di traffico. Infatti, eventuali variazioni conferirebbero un significato diverso alla diminuzione degli incidenti.

Il ministro BIANCHI ritiene che i dati riferiti agli incidenti nel periodo luglio-agosto 2007 siano comparabili con quelli relativi agli stessi mesi del 2006, non essendo stata segnalata alcuna anomala variazione dei volumi di traffico. Sottolinea che la lieve flessione del numero degli infortuni riguarda, per una quota particolarmente significativa, la rete autostradale, in particolare quella gestita dalla Società Autostrade, presumibilmente grazie alle tecnologie adottate per controllare le velocità medie di percorrenza.

Il relatore VILLONE *(SDSE)* conferma la proposta di esprimere un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE comunica che la Sottocommissione per i pareri è convocata domani, mercoledì 19 settembre, alle ore 14.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il PRESIDENTE informa che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari è convocato per un'ulteriore riunione domani, mercoledì 19 settembre, alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI CONVOCAZIONE DEL COMITATO RISTRETTO SUL CODICE DELLE AUTONOMIE (A.S. 1464)

Il PRESIDENTE comunica che il comitato ristretto incaricato di esaminare gli emendamenti al disegno di legge n. 1464 si riunirà domani, mercoledì 19 settembre, alle ore 15, anziché alle 14,30.

La Commissione prende atto.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, mercoledì 19 settembre, già convocata alle ore 15, avrà inizio alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2ª)

Martedì 18 settembre 2007

107ª Seduta

Presidenza del Presidente
SALVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(19) ***Vittoria FRANCO ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli***

(26) ***MANZIONE. – Modifiche al codice civile in materia di cognome della moglie***

(580) ***CAPRILI. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli***
(Rinviati dall'Assemblea in Commissione, nella seduta antimeridiana del 30 maggio 2007)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 luglio scorso.

Il relatore, presidente SALVI *(SDSE)*, nel ricordare che nell'ultima seduta aveva avuto luogo l'illustrazione degli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 25 luglio scorso), fa presente che esprimerà il suo parere in qualità di relatore, soffermandosi sulle proposte che a suo parere dovrebbero essere accolte.

Per quanto riguarda l'articolo 1, egli ha presentato un emendamento, identico del resto ad un emendamento del senatore Castelli e che accoglie un suggerimento formulato dal senatore Centaro in discussione generale, nel senso di sopprimere il comma 4, che prevede un'applicazione in via transitoria dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 5 della legge 898 del 1970 – relativi all'uso del cognome del marito da parte della moglie divorziata – applicazione che non ha ragion d'essere alla luce della nuova disciplina del cognome dei coniugi.

Quanto agli emendamenti all'articolo 2, che introduce un articolo aggiuntivo all'articolo 143-*bis* del codice civile in materia di cognome dei figli di genitori coniugati, il relatore si sofferma sull'emendamento 2.5, presentato dal senatore Valditara, il quale è volto ad escludere la possibilità, per i coniugi, di stabilire un ordine diverso rispetto a quello determinato dalla legge, non solo al momento del matrimonio, ma anche all'atto della registrazione della nascita del primo figlio. In proposito il relatore esprime parere contrario, ritenendo più adeguato, in una logica di ampliamento dei diritti, consentire ai coniugi ambedue le possibilità.

Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 2.9 del senatore Livi Bacci, il quale esplicita un principio già contenuto sostanzialmente nel primo comma del nuovo articolo 143-*bis*.1. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 2.11 del senatore Castelli, rilevando che la disciplina novellata all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 esclude la possibilità che sia un terzo a sostituirsi alla scelta dei genitori. Il comma 3 appare quindi superfluo. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 2.

Quanto all'articolo 3, il relatore osserva che esso è volto a sostituire, alla terminologia finora utilizzata di «figlio legittimo» e «figlio naturale», l'altra più opportuna «figlio nato nel matrimonio» e «figlio nato fuori dal matrimonio». Ritenendo fondamentale tale modificazione della terminologia giuridica in materia, il relatore esprime parere contrario sull'emendamento 3.1 del senatore Centaro.

Quanto all'emendamento 3.2, presentato dalle senatrici Alberti Casellati e Bonfrisco, egli esprime parere contrario, ritenendo che parte della delega al Governo proposta dai presentatori sia contenuta nell'articolo 8 del disegno di legge in titolo.

Il relatore, dopo aver rilevato che l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Castelli, introduce una modifica già presente nel testo da lui proposto, esprime parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 3.

Il relatore passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 4, soffermandosi in particolare sugli emendamenti 4.6 e 4.7, presentati dal senatore Centaro, che intervengono sulla disciplina dell'attribuzione del cognome al figlio nato fuori dal matrimonio, in particolare sulla parte in cui si prevede, al momento dell'attribuzione del cognome, il necessario consenso del minore che abbia compiuto i 14 anni. Condividendo le perplessità del senatore Centaro in ordine al coinvolgimento di un soggetto minorenne in tale procedimento, il relatore esprime parere contrario sull'emendamento 4.6 e parere favorevole sull'emendamento 4.7, il quale modifica il testo nel senso di attenuare la responsabilità decisionale del minore.

Esprime quindi parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 4, ad eccezione dell'emendamento 4.11, presentato dal senatore Centaro, sul quale egli esprime parere favorevole.

Quanto agli emendamenti all'articolo 5, che modifica l'articolo 237 del codice civile, il relatore esprime parere favorevole sull'emendamento 5.1, presentato dal senatore Centaro, il quale esclude dai fatti costitutivi del possesso di stato il fatto di aver portato sempre il cognome attribuito

ai fratelli nati nel matrimonio. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 5.2, presentato dai senatori Caruso, Valentino, Buccico e Mugnai, nonché sull'emendamento 5.3, presentato dal senatore Centaro.

Il relatore passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6, soffermandosi in particolare sugli emendamenti 6.2 del senatore Centaro e 6.3 delle senatrici Alberti Casellati e Bonfrisco. Al riguardo egli ritiene opportuno che tali proposte emendative si coordinino con quanto previsto all'articolo 1. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 6.4 dei senatori Caruso, Valentino, Buccico e Mugnai, sul quale esprime parere favorevole.

Il relatore passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 7, formulando un parere favorevole sull'emendamento 7.4, presentato dal senatore Centaro, e parere contrario sull'emendamento 7.3, presentato dalle senatrici De Petris e Donati, nonché sull'emendamento 7.5, presentato dal senatore Centaro.

Quanto agli emendamenti all'articolo 8, il senatore esprime parere contrario sull'emendamento 8.2, presentato dai senatori De Petris, Donati e Bulgarelli, nonché sull'emendamento 8.0.1, presentato dal senatore Caruso, che contiene un'ampia delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi attuativi ed integrativi delle norme dell'ordinamento civile. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 8.0.2 e parere contrario sull'emendamento 8.0.3.

Il relatore esprime infine parere favorevole sugli emendamenti 9.1 e 9.2 nonché sull'ordine del giorno G/19/1/2 (pubblicato in allegato al resoconto del 25 luglio scorso).

Il sottosegretario SCOTTI nel concordare con i pareri espressi dal relatore, sottolinea però l'esigenza di un coordinamento tra il lavoro della Commissione e quello in corso alla Camera dei deputati sullo *status* dei figli, che potrebbe sovrapporsi con diverse disposizioni oggetto del provvedimento in titolo, ed in particolare con quelle sulla denominazione dei figli nati nel matrimonio o fuori del matrimonio e sui fatti costitutivi del possesso di stato.

Il senatore CARUSO *(AN)* chiede al relatore e al rappresentante del Governo di riconsiderare la loro posizione sul suo emendamento 8.0.1, rilevando che l'attribuzione al Governo di una delega legislativa costituisce uno strumento in più per coordinare la normativa civilistica coinvolta, libero il Governo medesimo – qualora lo ritenesse opportuno – di non esercitare la delega.

Ritiene inoltre condivisibile l'emendamento 7.2, presentato dai senatori De Petris, Donati e Bulgarelli, dal momento che semplificano una procedura che oggi, pur consentita e largamente utilizzata, appare oltremodo farraginosa. Meno convincente si configura, a suo avviso, la proposta speculare presentata, sempre dai senatori De Petris, Donati e Bulgarelli, con l'emendamento 8.2. Al riguardo egli ritiene opportuno che i presentatori procedano ad una riformulazione.

Il RELATORE, riconsiderando la propria posizione in merito, esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.3 e 8.2.

Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

Il PRESIDENTE, in assenza dei pareri della 5ª Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1512) ***Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine***, approvato dalla Camera dei deputati

(95) ***VALENTINO. – Nuove disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e di pubblicazione di atti del procedimento penale***

(366) ***COSSIGA. – Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni***

(510) ***CALVI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni e introduzione dell'articolo 617-*septies *del codice penale concernente la rivelazione del contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale***

(664) ***CASTELLI. – Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti del fascicolo del pubblico ministero e del difensore***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 31 luglio scorso.

Il PRESIDENTE comunica che si passerà all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore CASTELLI *(LNP)* riservandosi di intervenire più puntualmente in sede di dichiarazione di voto, illustra brevemente l'emendamento 01.1, volto a responsabilizzare in modo più pieno i soggetti istituzionali tenuti ad un dovere di riservatezza per quanto attiene alle notizie acquisite in fasi processuali riservate. In particolare l'emendamento prevede che al magistrato indagato per il reato, previsto dall'articolo 326 del codice penale, di rilevazione dell'utilizzazione di segreti d'ufficio, sia sottratto il procedimento. Egli ricorda che tale proposta era già contenuta in un disegno di legge di iniziativa governativa presentato, al termine della XIV legislatura e mai giunto all'esame delle Camere.

Il relatore si sofferma quindi sull'emendamento 1.1 che, al fine di tutelare sia soggetti indagati sia soggetti comunque coinvolti in un'indagine, attraverso il divieto assoluto di pubblicazione degli atti.

Il senatore MANZIONE *(Ulivo)* si sofferma preliminarmente sull'opportunità di riconsiderare l'eventuale convocazione di un Comitato ristretto in ragione sia della complessità tecnica della materia sia della de-

licatezza dei molteplici interessi coinvolti. Al riguardo egli osserva che una preliminare considerazione degli aspetti più delicati del disegno di legge in titolo debba aver luogo in una sede più informale quale è quella del Comitato ristretto. L'oratore passa quindi all'esame dell'emendamento 1.3, volto in primo luogo a prevedere per tutti gli atti di indagine un divieto di pubblicazione esteso anche al contenuto, eliminando il regime differenziato proposto sul punto dal disegno di legge. Al riguardo egli osserva che tale regime differenziato implica non trascurabili difficoltà applicative con una distinzione che non appare netta sul piano concettuale e che in concreto rischia di determinare inopportune disparità di trattamento di situazioni identiche sul piano applicativo.

Sotto un diverso profilo all'oratore non sembra poi che le considerazioni contenute nell'originario Atto Camera n. 1638, presentato dal Governo, possano giustificare un regime differenziato delle intercettazioni rispetto agli altri atti di indagine quanto al regime della pubblicazione. Che esse siano la «fonte principale di propalazione di notizie e circostanze afferenti la vita privata di soggetti spesso accidentalmente coinvolti» nelle indagini è un dato che, a suo avviso, corrisponde al vero oggi, ma che non è stato così in passato e che potrebbe non essere così in futuro ove le attività di indagine valorizzassero l'uso di strumenti diversi o tornassero a concentrarsi su quelli già prevalentemente utilizzati in passato. Trattandosi poi esclusivamente di un dato quantitativo, ritiene non potersi giustificare la maggiore facilità di pubblicazione di una notizia riservata contenuta in altro tipo di atto di indagine rispetto ad una notizia di analoga riservatezza contenuta in un'intercettazione. L'oratore ritiene quindi preferibile unificare il regime di pubblicità di tutti gli atti di indagine.

Oltre ad alcuni interventi di coordinamento, il senatore osserva che gli ulteriori aspetti innovativi della proposta in questione sono rappresentati dall'ultimo periodo del capoverso 2-*bis*, dove viene previsto un divieto di pubblicazione avente specifico riguardo alle intercettazioni di cui è stata ordinata la distruzione, nonché dal capoverso 2-*quater*, che introduce una sorta di norma di chiusura volta ad evitare che siano aggirati i divieti di pubblicazione previsti dai capoversi precedenti, stabilendo che anche gli atti processuali diversi da quelli già specificamente considerati non siano pubblicabili nella parte in cui fanno riferimento al contenuto di intercettazioni ovvero al contenuto di altri atti di indagine.

L'oratore si sofferma quindi brevemente sull'emendamento 1.21, volto a prevedere, in aggiunta a quanto previsto in via generale dal comma 5 dell'articolo 114 per i casi in cui non si è proceduto a dibattimento, un divieto di pubblicazione specifico per le ipotesi in cui il procedimento si è concluso con un decreto di archiviazione o con una sentenza di non luogo a procedere.

Quanto infine all'emendamento 1.0.1, il senatore osserva che la proposta intende introdurre una previsione *ad hoc* contenente uno specifico obbligo di immediata attivazione del procedimento disciplinare nei confronti di pubblici impiegati ed esercenti una professione per la quale è ri-

chiesta una speciale abilitazione dello Stato, anche ai fini di un'eventuale sospensione cautelativa dei medesimi.

Interviene il senatore VALENTINO *(AN)*, il quale comunica che il Gruppo di Alleanza Nazionale non ha presentato emendamenti avendo ritenuto opportuno procedere celermente all'approvazione di un disegno di legge che, per quanto migliorabile nelle sue puntuali formulazioni, appariva come un adeguato punto di equilibrio tra la tutela dei numerosi interessi coinvolti e le esigenze di riduzione dei rischi che un'eventuale ritardata sua approvazione avrebbe potuto determinare.

Tuttavia egli non può negare che le considerazioni del senatore Manzione facciano riflettere sulla possibilità di miglioramenti sostanziali di un articolato così complesso sotto il profilo tecnico. Ritiene perciò di condividere le osservazioni del senatore Manzione sull'opportunità di riconsiderare l'ipotesi della convocazione di un Comitato ristretto che, in tempi rapidi, possa procedere ad un esame del merito delle questioni. Il senatore non esclude che al termine dei lavori del Comitato, qualora dovessero maturarne le condizioni, il disegno di legge possa essere approvato in sede deliberante.

Il relatore, senatore CASSON *(Ulivo)*, ritiene che l'eventuale convocazione di un Comitato ristretto possa determinare un possibile ritardo all'esame del disegno di legge, anche in considerazione del fatto che si è ormai giunti alla fase di illustrazione degli emendamenti, nella quale ciascun membro della Commissione può palesare il suo orientamento sulle singole questioni di carattere tecnico giuridico che progressivamente emergono. Egli osserva al riguardo che l'assenza della verbalizzazione delle attività del Comitato non consente a ciascun Gruppo di poter rendere pubblica la propria posizione sulle diverse questioni in esame. Ritiene pertanto utile procedere all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore CARUSO *(AN)* condivide quanto affermato dal senatore Manzione sulla possibilità di convocare, anche in questa sede avanzata dell'*iter* in Commissione, un Comitato ristretto, al fine di poter individuare una posizione il più ampiamente condivisa sulla funzione complessiva che il disegno di legge in titolo è chiamato a svolgere. In proposito egli osserva che gli interessi ritenuti giuridicamente meritevoli di tutela giuridica da parte dell'ordinamento e coinvolti in tale materia sono molteplici, dal diritto alla riservatezza e di segretezza dell'indagine al diritto alla speditezza del processo, al diritto di informazione.

Quanto all'assenza di pubblicità dei lavori, l'oratore si interroga sulla possibilità di prevedere una qualche forma di verbalizzazione, ad esclusivo uso interno dei commissari, dei lavori del Comitato ristretto.

Interviene nuovamente il senatore MANZIONE *(Ulivo)*, il quale insiste sulla opportunità della convocazione del Comitato, al fine di garantire in una materia politicamente e giuridicamente sensibile, quale quella delle

intercettazioni telefoniche, il raggiungimento di un più stabile equilibrio tra le forze politiche.

Il senatore CENTARO *(FI)* condivide il favore di molti senatori intervenuti per la convocazione di un Comitato ristretto, ritenendo non decisivo il problema della verbalizzazione dei suoi lavori. Al riguardo egli osserva che, se da una parte l'assenza di resoconto sommario può rendere più libera e tecnicamente più proficua la discussione sul disegno di legge in titolo, dall'altra resta impregiudicata, al momento della ripresa dell'attività della Commissione, in esito ai lavori del Comitato, la possibilità di dar voce alle diverse posizioni emerse su specifici aspetti della disciplina.

Il senatore Massimo BRUTTI *(Ulivo)* ritiene che la convocazione di un Comitato può essere accolta solo se tale scelta garantirà effettivamente la speditezza dei lavori, occorre infatti evitare il rischio di rallentare l'*iter* parlamentare di un disegno di legge che, pur presentando evidenti caratteri di urgenza anche alla luce delle recenti vicende politico-giudiziarie, ha già subito notevoli ritardi. Ritiene comunque opportuno proseguire nella illustrazione degli emendamenti, rinviando una decisione sulla costituzione del Comitato.

La senatrice Maria Luisa BOCCIA *(RC-SE)* condivide le preoccupazioni del senatore Massimo Brutti e suggerisce di riprendere l'illustrazione degli emendamenti, eventualmente nella forma di discussione sul complesso delle proposte emendative, al fine di consentire alle diverse forze politiche di palesare le proprie posizioni in merito alle molteplici questioni tecnico-giuridiche interessate dal disegno di legge in titolo. Solo al termine di tale fase, ad avviso della relatrice, può configurarsi con maggiore nitore l'opportunità di convocare un Comitato ristretto.

Dopo un breve intervento del RELATORE, il quale ritiene che le esigenze emerse nascono probabilmente dall'assenza di un'ampia discussione generale sul disegno di legge in titolo, il presidente SALVI propone di procedere con l'illustrazione degli emendamenti, consentendo ai commissari di intervenire sul complesso degli emendamenti presentati.

Invita i senatori già intervenuti in sede di illustrazione a svolgere le opportune integrazioni.

Il senatore CASTELLI *(LNP)* ribadisce il suo desiderio di intervenire in sede di dichiarazione di voto sui singoli emendamenti e, quanto alla proposta di convocazione di un Comitato ristretto, ritiene più opportuno esaminare il disegno di legge in Commissione.

Il senatore MANZIONE *(Ulivo)*, ad integrazione di quanto già precedentemente esposto, si sofferma in particolare su due emendamenti, rispettivamente presentati all'articolo 7 e all'articolo 10, osservando preliminarmente che il fenomeno delle intercettazioni e della loro pubblicazione de-

termina effetti analoghi a quelli prodotti dalla applicazione di misure cautelari, dal momento che, in ambedue i casi, si determina un sostanziale e irreversibile danno morale per i soggetti coinvolti.

Quanto all'emendamento 7.2, il senatore afferma che la proposta è volta ad attribuire le funzioni di giudice per le indagini preliminari al tribunale del luogo nel quale ha sede la Corte d'appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del pubblico ministero che ha richiesto l'autorizzazione a disporre le operazioni, prevedendo altresì che esso decide in composizione collegiale. L'emendamento, che interviene anche sull'articolo 279 del codice di procedura penale, provvede ad introdurre un controllo prodromico all'esercizio dell'azione penale, da parte di un organismo collegiale il quale ha competenza non solo sul regime delle intercettazioni ma anche su tutte le misure cautelari, rendendo in questo modo effettiva tale forma di controllo che invece, nel sistema attualmente vigente, rischia di essere scarsamente efficace.

L'oratore illustra quindi brevemente l'emendamento 10.9, il quale modifica l'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n.140, nel senso di offrire adeguate garanzie anche a soggetti terzi coinvolti nelle indagini al fine di evitare un sostanziale aggiramento della normativa a tutela della funzione parlamentare garantita dall'articolo 68 della Costituzione e dalla legislazione ordinaria di attuazione. A conferma della urgenza di un intervento in materia, egli ricorda alcune recenti vicende giudiziarie dalle quali emergono chiaramente i rischi di degenerazione del sistema.

Il senatore CENTARO *(FI)* illustra le proposte emendative da lui presentate, soffermandosi in primo luogo su quelle all'articolo 1, ed in particolare sono proposte dirette a rendere più stringenti i limiti alla pubblicazione degli atti di indagine, attraverso la modifica del comma 2-*bis* che il disegno di legge propone di aggiungere nell'articolo 114 del codice di procedura penale, nel senso di consentire la pubblicazione della documentazione degli atti relativi ad intercettazioni o afflussi di comunicazione solo al termine dell'udienza preliminare, nonché del comma 2-*ter*, nel senso di evitare in qualsiasi caso la pubblicazione delle richieste o delle ordinanze richieste in materia di misure cautelari, e ciò per evitare eccezioni che introdurrebbero elementi di incertezza e di eccessiva discrezionalità.

L'oratore si sofferma poi sull'emendamento 3.6 all'articolo 3, che propone di sopprimere l'inopportuna previsione di inserimento nel fascicolo del dibattimento del verbale di consistenza – in caso di utilizzazione di intercettazioni illegali quale corpo del reato – nonché sugli emendamenti 6.2 e 6.3, con i quali si intende ricondurre a disciplina unitaria e più razionale l'esecuzione di operazioni di ripresa visiva a contenuto captativi di conversazioni di iniziativa della polizia giudiziaria.

Il senatore Centaro, dopo aver rilevato che con l'emendamento 7.5 ha inteso correggere una formulazione francamente ridicola, si sofferma sull'emendamento 10.8, ritenendo contraddittoria la formulazione della lettera c) del comma 3 dell'articolo 268-*sexies* del codice di procedura pe-

nale, riprodotto dall'articolo 11, in quanto esclude dall'obbligo di comunicare l'avvenuta intercettazione ai soggetti intercettati che non siano indagati o imputati, proprio nei casi in cui l'intercettazione è poi acquisita al provvedimento.

Dopo essersi brevemente soffermato sull'emendamento 15.1, conseguente alla proposta di rendere pubblicabili gli atti relativi ad intercettazioni solo successivamente al termine dell'udienza preliminare, e sull'emendamento 17.1, anche questo conseguente all'emendamento da lui proposto all'articolo 3, illustra l'emendamento 18.2 diretto ad introdurre anche in Italia, analogamente a quanto avviene in Germania, l'obbligo per gli operatori telefonici – che, egli ricorda, sono società che operano in regime di concessione pubblica – di effettuare gratuitamente le prestazioni loro richieste a fini di giustizia in tema di intercettazioni telefoniche o di acquisizioni di dati relativi al traffico telefonico, una disposizione che si tradurrebbe in un notevolissimo risparmio per l'Erario.

La senatrice Maria Luisa BOCCIA *(RC-SE)* osserva come il complesso degli emendamenti, presentati congiuntamente da senatori di Rifondazione comunista e del Gruppo Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani, sono nel loro complesso intesi a realizzare un bilanciamento tra i diversi diritti ed interessi che sono toccati dalla materia delle intercettazioni e della pubblicità degli atti di indagine e che sono da un lato il diritto alla riservatezza, e dall'altro il diritto all'accertamento della verità, il diritto alla difesa ed anche il diritto della collettività all'informazione e alla trasparenza dei procedimenti giudiziari. In questo senso devono essere intesi sia gli emendamenti all'articolo 1, che rendono al tempo stesso meno stringenti ma più sostanziali le limitazioni alle pubblicazioni di intercettazioni telefoniche, nonché il complesso degli emendamenti riferiti agli articoli dal 3 al 10, in particolare nella parte in cui sono specificamente diretti a tutelare il diritto alla difesa, tramite disposizioni come quella di cui all'emendamento 3.5 – che consente agli avvocati di estrarre copia dei documenti, costituenti corpo di reato, relativi a intercettazioni e raccolte di dati illecite, qualora ritenuti necessari alla difesa dei propri assistiti – ovvero l'emendamento 6.1 sull'obbligo di decreto motivato del pubblico ministero per l'autorizzazione delle riprese televisive.

La senatrice si sofferma quindi sugli emendamenti all'articolo 21, relativi alle disposizioni penali, che da un lato sono diretti a definire in maniera più tassativa l'ipotesi di rivelazione illecita di segreti inerenti al procedimento penale, nonché a configurare come fattispecie a dolo specifico l'accesso abusivo ad atti del procedimento penale, e dall'altro ad introdurre per il reato di rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, l'esimente, o in subordine l'attenuante, del particolare valore sociale della notizia pubblicata.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1512

Art. 1.

01.1

CASTELLI

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifiche agli articoli 36 e 53 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera *h)* è aggiunta la seguente:

"*h-bis*) se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento uffidatogli".

2. All'articolo 53, Comma 2, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) dopo le parole: "lettere *a), b), d), e)"* sono inserite le seguenti: "ed *h-bis)*, nonché se il magistrato risulta iscritto al registro degli indagati per il reato previsto dall'articolo 326 del codice Penale, in relazione ad atti del procedimento assegnatogli, sentito in tale caso il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo Il in merito alla rilevanza, serietà e gravità dei fatti";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il procuratore generale procede allo stesso modo, sentito il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11 e del comma 1 del presente articolo, se il capo dell'ufficio ed il magistrato assegnatario dell'affare risultano indagati per il reato previsto dall'articolo 326 del codice penale, avvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito ad un procedimento pendente presso il loro ufficio"».

1.1

CASTELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifiche agli articoli 114 e 115 del codice di procedura penale).* – 1. All'articolo 114 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare";

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 268, 269, e 271.".

2. L'articolo 115, comma 2, del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

"2. Di ogni iscrizione neì registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare che, nei successivi trenta giorni, ove sia stata verificata la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, può disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi."».

1.2

FORMISANO

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

«0*a)*. All'articolo 114 del codice di procedura penale, al comma l sono aggiunte in fine le parole: "fino a che l'imputato o il suo difensore non ne abbiano potuto avere conoscenza"».

1.3

MANZIONE

Al comma, 1 sostituire le lettere a) *e* b) *con le seguenti:*

«*a)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.";

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-*bis*. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. In ogni caso è vietata la pubblicazione anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione, degli atti di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271.

2-*ter*. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza in materia di misure cautelari, fatta eccezione per le parti che riproducono gli atti di cui ai commi 2 e 2-*bis.*

2-*quater*. È vietata altresì la pubblicazione anche parziale, per riassunto o nel contenuto, degli atti diversi da quelli indicati nei commi 2, 2-*bis* e 2-*ter* nella parte in cui fanno riferimento al contenuto degli atti indicati nei commi 2 e 2-*bis*."».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, alla lettera d), *dopo la parola:* «2-*ter,*» *inserire l'altra:* «2-*quater*».

1.4

FORMISANO

Al comma 1, lettera a), *comma 2, sono soppresse le parole:* «anche se non più coperti dal segreto».

1.5

CENTARO

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* «fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero».

1.6

BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA, BULGARELLI, PALERMI

Al comma 1, lettera b), *al comma 2*-bis *dell'art. 114, ivi richiamato, le parole:* «per riassunto o nel contenuto», *sono sostituite dalle seguenti:* «o per riassunto».

1.7

FORMISANO

Al comma 1, lettera b), *comma 2*-bis *sono soppresse le parole:* «anche se non più coperti dal segreto».

1.8

CENTARO

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2*-bis*, sopprimere le parole:* «fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero».

1.9

BULGARELLI, PALERMI, BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera b), *al comma 2*-bis *dell'art. 114, ivi richiamato, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il divieto di pubblicazione nel contenuto cessa comunque, per i soli atti di cui al presente comma non coperti da segreto, quando degli stessi abbia avuto cognizione il difensore ai sensi dell'articolo 268-*bis*».

1.10

CENTARO

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere il capoverso 2*-ter.

1.11

CENTARO

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il capoverso 2*-ter *con il seguente:*

«2-*ter*. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di rltisure cautelari fino al termine dell'udienza preliminare».

1.12

FORMISANO

Al comma 1, lettera b)*, comma 2*-ter*, sono soppresse le parole:* «anche parziale, per riassunto o nel contenuto».

1.13

BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA, BULGARELLI, PALERMI

Al comma 1, lettera b)*, al comma 2*-ter *dell'art. 114, ivi richiamato, le parole:* «per riassunto o nel contenuto», *sono sostituite dalle seguenti:* «o per riassunto».

1.14

CENTARO

Al comma 1, lettera b)*, capoverso 2*-ter*, sopprimere il secondo periodo.*

1.15

FORMISANO

Al comma 1, lettera b)*, comma 2*-ter*, dopo le parole:* «di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione» *sono soppresse le parole:* «nel contenuto».

1.16

FORMISANO

Al comma 1, lettera b)*, comma 2*-ter*, le parole:* «abbiano avuto» sono sostituite con le parole: «abbiano potuto avere».

1.17

FORMISANO

Al comma 1, lettera b)*, comma 2*-ter*, sono soppresse le parole:* «fatta eccezione per le parti che riproducono gli atti di cui al comma 2-*bis*».

1.18

FORMISANO

«Al comma 1 sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) il comma 3 è soppresso».

1.19

CENTARO

Al comma 1, lettera c)*, capoverso 3, dopo le parole:* «Se si procede al dibattimento» *aggiungere le seguenti:* «non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e».

1.20

D'AMBROSIO

Al comma 1, capoverso 3, lettera c), *le parole:* «se non dopo la pronuncia della sentenza d'appello» *sono sostituite dalle seguenti:* «se non dopo la dichiarazione di chiusura del dibattimento di primo grado».

1.21

MANZIONE

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere le seguenti:*

«c-*bis)* al comma 5, le parole: «Se non» *sono sostituite dalle seguenti:* «Salvo quanto previsto dal comma 5-*bis*, se non»;

c-*ter)* dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-*bis* È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, qualora venga disposta l'archiviazione del procedimento o venga emessa sentenza di non luogo a procedere. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di stato».

1.22

FORMISANO

All'articolo 1, comma 1, lettera d), *capoverso 7, sono soppresse le parole:* «salvo quanto è previsto dai commi 2, 2-*bis* e 2-*ter*».

1.23

FORMISANO

Al comma 1, lettera d), *al comma 7 ivi richiamato, dopo le parole:* «non coperti dal segreto» *sono aggiunte le parole:* «e di quelli dei quali la persona sottoposta ad indagini o imputata ed il loro difensore abbiano potuto avere conoscenza».

1.0.1

MANZIONE

*Dopo l'***articolo 1,** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 115 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito da seguente:

"*2.* Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate nel comma 1, il pubblico ministero informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare che, nei successivi trenta giorni, verificata la gravità del fatto e la sussistenza degli elementi di responsabilità, sentito il presunto autore del fatto, può disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi"».

Art. 3.

3.1

MANZIONE

*Al comma 1, all'articolo 240-*bis *ivi richiamato, sostituire al comma 1 le parole:* «tranne che come corpo del reato» *con le altre:* «salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato»; *all'articolo 240-*ter *ivi richiamato, sopprimere al comma 1 le parole:* «costituenti corpo del reato» *e aggiungere infine il seguente periodo:* «Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 359 e 360, commi 1, 2 e 3.».

3.7

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 240-bis del codice di procedura penale, comma 1, ivi richiamato, sostituire le parole: «tranne che come corpo del reato» *con le seguenti:* «salvo che costituiscano corpo del reato ai sensi dell'articolo 253, n. 2 del codice di procedura penale o che provengano comunque dall'imputato».

3.2

FORMISANO

Al comma 1, al comma articolo 240-bis comma 2 ivi richiamato, dopo le parole: «alla procura della Repubblica» *sono aggiunte le parole:* «salvo che costituiscano corpo di reato».

3.3

BULGARELLI, PALERMI, BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA

Al comma 1, all'articolo 240-*ter*, comma 1, ivi richiamato, dopo le parole: «accertamenti tecnici», *aggiungere le seguenti:* «di cui agli articoli 359 e 360».

3.4

BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA, BULGARELLI, PALERMI

*Al comma 1, all'articolo 240-*ter*, comma 1, ivi richiamato, le parole:* «novanta», sono sostituite dalle seguenti: «sessanta».

3.8

IL RELATORE

*Al comma 1, all'articolo 240-*ter del codice di procedura penale, *al comma 3, ivi richiamato aggiungere dopo le parole:* «altri soggetti interessati», *le seguenti parole:* «che risultino immediatamente individuabili dai documenti di cui al comma 1».

3.5

BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA, BULGARELLI, PALERMI

Al comma 1, all'articolo 240-ter*, al comma 3, ivi richiamato, aggiungere, dopo le parole:* «di esaminarli», *aggiungere le seguenti:* «e di estrarre copia di quelli ritenuti necessari ai fini della difesa dei propri assistiti».

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.

3.6

CENTARO

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 5.

Art. 4.

4.1

CASTELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Modifiche all'articolo 266 del codice di procedura penale). – 1.* L'articolo 266, comma 2, del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

"*2.* Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo in qualunque modo l'attività criminosa. Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata o di terrorismo ovvero per i reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, nonché 600-*ter*, commi secondo e terzo, e 600-*quinquies* del codice penale, e da eseguire anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo, l'attività criminosa"».

Art. 6.

6.1

BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA, BULGARELLI, PALERMI

*Al comma 1, all'articolo 266-*quater*», ivi richiamato, il comma 2, è sostituito dal seguente:*

«2. Fuori dei casi di cui al comma 1, ogni tipo di ripresa visiva è autorizzata dal pubblico ministero con decreto motivato».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3 del medesimo articolo 266-*quater.

6.2

CENTARO

Al comma 1, all'articolo 266-*quater ivi richiamato, sopprimere il comma 3.*

6.3

CENTARO

Al comma 1, all'articolo 266-quater*, al comma 3, ivi richiamato, aggiungere in fine le parole:* «ma devono essere convalidate con decreto motivato del pubblico ministero nelle 48 ore successive».

Art. 7.

7.1

CASTELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - *(Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale). – 1.* All'articolo 267 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"*1.* Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato, quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistano specifiche ed inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente ed analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento".

2. All'articolo 267 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

"1-*ter*. Le intercettazioni possono essere disposte solo nei confronti di persona sottoposta alle indagini, purchè a suo carico sussistano indizi di colpevolezza valutati ai sensi del comma 1-*bis.* Le intercettazioni possono essere disposte anche nei confronti di soggetti non indagati, ove si proceda per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 407, comma 2, lettera *a)*, nonché 600-*ter* e 600-*quinquies* del codice penale, nonché per reati di ingiuria, minaccia, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono".

3. Il comma 3 dell'articolo 267 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"*3.* Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi. Nei casi di cui al comma 3-*bis*, la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero secondo le previsioni del comma 2".

4. All'articolo 267 dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"*3-bis.* Se l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata, di terrorismo o di minaccia col mezzo del telefono, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data in base alla sussistenza di sufficienti indizi, valutati ai sensi dell'articolo 273".

5. All'articolo 267, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudizi aria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria".

6. All'articolo 267, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"*5.* In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni".

7. L'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è abrogato».

7.2

MANZIONE

Al comma 1 anteporre alla lettera a) *la seguente:*

«*0a)* al comma 1 è anteposto il seguente:

"01. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono svolte dal tribunale del luogo nel quale ha sede la Corte di Appello o la Sezione distaccata di Corte di Appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del pubblico ministero che ha richiesto l'autorizzazione a disporre le operazioni, che decide in composizione collegiale"».

*Conseguentemente dopo l'***articolo 11,** *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Modifiche all'articolo 279 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 279 del codice di procedura penale, al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice delle indagini preliminari, fatta eccezione per l'applicazione e la revoca delle misure di cui agli articoli 285 e 286 sulle quali decide in composizione collegiale il tribunale del luogo nel quale ha sede la Corte di Appello o la Sezione distaccata di Corte di Appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura. Tuttavia sull'applicazione e sulla revoca delle misure di cui agli articoli 285 e 286 provvede il giudice per le indagini preliminari qualora le stesse siano disposte ai sensi dell'articolo 280, comma 3, ovvero ai sensi dell'articolo 391, comma 5"».

7.3

D'AMBROSIO

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera a).

7.4

MANZIONE

Al comma 1, alla lettera a), *al capoverso, sopprimere le parole:* «a pena di inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione ai sensi dell'articolo 271, comma 1».

7.5

CENTARO

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «l'autonoma» *con l'altra:* «la».

7.6

FORMISANO

Al comma 1, lettera a)*, al capoverso, sostituire le parole:* «l'autonomia» *con la seguente:* «la».

7.7

BULGARELLI, PALERMI, BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera a)*, al comma 1 ivi richiamato, sopprimere la parola:* «assolutamente».

7.8

D'AMBROSIO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.9

FORMISANO

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «tre mesi» *con le seguenti:* «sei mesi».

7.10

FORMISANO

Al comma 1, lettera c)*, dopo le parole:* «qualora siano emersi» *inserire le seguenti:* «, anche dal contenuto delle intercettazioni già eseguite,».

7.11

BULGARELLI, PALERMI, BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera c)*, al comma 3 ivi richiamato, dopo le parole:* «elementi investigativi» *aggiungere le seguenti.* «ritenuti non manifestamente irrilevanti, anche».

7.12

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera c)*, sopprimere il quarto periodo.*

7.13

FORMISANO

Al comma 1, lettera d)*, al comma 3-*bis *ivi richiamato, le parole:* «due volte» *sono sostituite con le seguenti:* «tre volte».

7.14

FORMISANO

Al comma 1, lettera d)*, al comma* 3-*bis ivi richiamato, dopo le parole:* «salvo che siano emersi» *inserire le seguenti:* «, anche dal contenuto delle intercettazioni già eseguite,».

7.17

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 267 del codice di procedura penale, ivi richiamato, alla lettera d), *comma 3-*ter, *sostituire la parola:* «Resta» *con le seguenti:* «Per quanto concerne la sussistenza di sufficienti indizi, la durata delle intercettazioni e il numero delle proroghe, le intercettazioni di comunicazioni tra presenti nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale, resta».

7.15

MANZIONE

Al comma 1, alla lettera d)*, al comma* 3-*ter ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e dall'articolo 9 della legge 11 agosto 2003, n. 228».

7.16

BULGARELLI, PALERMI, BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera d), *al comma 3-*ter *ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «anche con riferimento al regime e al numero delle proroghe per le attività di intercettazione di cui al comma 3».

7.18

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 267 del codice di procedura penale, ivi richiamato, nel comma 5, alla lettera e), *aggiungere in fine*, *le seguenti parole:* «, nonché i nominativi del personale intervenuto, compreso quello della polizia giudiziaria».

Art. 8.

8.2

IL RELATORE

*Al comma 1, all'articolo 267-*bis *del codice di procedura penale, ivi inserito, al comma 2, sostituire le parole:* «sottoposta alle indagini può» *con le seguenti:* «e quello della persona offesa possono».

8.1

BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA, BULGARELLI, PALERMI

Al comma 1, all'articolo 267 *ivi richiamato, al comma 2, dopo le parole:* «sottoposta alle indagini», *inserire le seguenti:* «ovvero della persona offesa, costituitasi parte civile, possono», *e, conseguentemente, eliminare la parola:* «può».

Art. 9.

9.1

CASTELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 9. - *(Modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale).* – 1. L'articolo 268 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Art. 268. - *(Esecuzione delle operazioni). – 1.* Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali ed i supporti delle registrazioni sono custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 269.

2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione dell'intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all'ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.

3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei, come da attestazione del funzionario responsabile del servizio di intercettazione, ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria. Quando si procede a intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati.

4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendo vi per il tempo fissato dal pubblico ministero salvo che il giudice, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.

5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione di avviso della conclusione delle indagini preliminari.

6. Ai difensori delle parti, è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cogni-

zione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti.

7. È vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali prima del deposito previsto dal comma 4.

8. Scaduto il termine di cui ai commi 4 e 5, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al giudice, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.

9. Il giudice, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.

10. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 9».

9.2

MANZIONE

Al comma 1, alla lettera a) *al comma 3 ivi richiamato, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute mediante impianti installati nei punti di ascolto istituiti presso la competente Procura della Repubblica; tuttavia, qualora tali impianti risultino insufficienti o inidonei ed esistano eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero con decreto motivato disporre che tali operazioni abbiano luogo presso servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini.».

9.5

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 268 del codice di procedura penale, ivi richiamato, lettera a), *al comma 3, sostituire le parole da:* «ovvero» *fino alla fine con le seguenti.* «Quando tali impianti o punti di ascolto risultano

insufficienti o inidonei ovvero esistono particolari ragioni di urgenza o di coordinamento celere delle indagini, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria»

Conseguentemente al comma 3-ter, *parte finale, aggiungere dopo le parole:* «archivio riservato» *le parole:* «e secondo le modalità e le procedure previste dagli articoli 89 e 89-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

Al comma 3-quater *sopprimere la parola:* «, rispettivamente,»

9.3

MANZIONE

Al comma 1, alla lettera b), *sostituire il comma 3*-ter *ivi richiamato con il seguente:*

«3-*ter*. I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente, e comunque non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione, al pubblico ministero, il quale è responsabile della relativa custodia fino alloro conferimento nell'apposito archivio riservato».

Conseguentemente, all'articolo 19, al comma 1, all'articolo 89-bis *ivi richiamato, sostituire il comma 2 ivi richiamato con il seguente:*

«2. L'archivio è tenuto sotto la responsabilità, direzione e sorveglianza di un funzionario responsabile nominato dal Procuratore della Repubblica, con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione in esso contenuta.».

9.6

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «novanta giorni» *con le seguenti:* «trenta giorni».

9.4

BULGARELLI, PALERMI, BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA

Al comma 2, sostituire la parola: «novanta», *con la seguente:* «sessanta».

Art. 10.

10.1

CASTELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 10. - *(Avviso a persone non indagate).* – 1. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 268-*bis*. - *(Avviso a persone non indagate). – 1.* Il pubblico ministero, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, nonché 600-*ter* e 600-*quinquies* del codice penale, dà avviso con piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno dell'avvenuto deposito di cui all'articolo 268, comma 4, nonché di ogni eventuale provvedimento di stralcio delle registrazioni e dei verbali per le parti che li riguardano, ai soggetti diversi da quelli nei confronti dei quali si procede, che non risultino essere indagati in procedimenti connessi o collegati, sottoposti alle intercettazioni delle comunicazioni telefoniche o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.

2. L'avviso contiene la mera notizia dell'avvenuta intercettazione, la durata e il numero della utenza intercettata.

3. I soggetti di cui al comma l possono richiedere l'eventuale distruzione delle intercettazioni delle comunicazioni telefoniche, o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, stralciate in quanto manifestamente irrilevanti ai fini investigativi».

10.2

BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA, BULGARELLI, PALERMI

*Al comma 1, al comma 2 dell'articolo 268-*bis *ivi richiamato, dopo la parola:* «giudice», *inserire le seguenti:* «con decreto motivato».

10.10

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 268-bis del codice di procedura penale, *ivi richiamato, nel comma 3, dopo le parole:* «il giudice può autorizzare» *inserire le seguenti:* «con decreto motivato».

10.3

MANZIONE

Al comma 1, all'articolo 268-bis ivi richiamato, al comma 4, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«*a)* di esaminare ed estrarre copia degli atti depositati;

a-*bis)* di esaminare gli atti custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-*ter* dell'articolo 268;».

10.4

BULGARELLI, PALERMI, BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA

Al comma 1, all'articolo 268-*bis*», *al comma 8, ivi richiamato, dopo le parole: «estrarre copia delle», aggiungere la seguente:* «sole».

10.11

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 268-bis del codice di procedura penale, *ivi richiamato, nel comma 8, dopo la parola:* «copia» *inserire la seguente:* «soltanto».

10.12

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 268-quater del codice di procedura penale, *ivi richiamato, nel comma 3, sostituire le parole:* «nel fascicolo» *con le seguenti:* «nel proprio fascicolo» *e sostituire la parola:* «Esse» *con le parole:* «Queste ultime».

10.13

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 268-quater del codice di procedura penale, *ivi richiamato, nel comma 4, aggiungere, in fine le parole:* «Per ogni consegna di copia di documenti viene redatto specifico e dettagliato verbale».

10.6

BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA, BULGARELLI, PALERMI

Al comma 1, all'articolo 268-sexies, ivi richiamato, al comma 3, sopprimere la lettera a).

10.7

FORMISANO

Al comma 1, all'articolo 268-sexies, al comma 3, alla lettera a), *dopo le parole:* «nonché per i reati di cui» *inserire le seguenti:* «ai Capi I e II del Titolo I del Libro II, al Capo I del Titolo II dello stesso Libro II punibili con pena detentiva minima non inferiore a tre anni di reclusione ed».

10.8

CENTARO

Al comma 1, all'articolo 268-sexies, al comma 3 ivi richiamato, sopprimere la lettera c).

10.9

MANZIONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "riguardanti terzi" sono sostituite dalle seguenti: "riguardanti anche terzi" e le parole: "sentite le parti" sono sostituite con le seguenti: "sentite le parti e comunque il parlamentare";

b) al comma 2, le parole: "di cui all'articolo 268, comma 6," sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 268-*bis* e seguenti";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"*3.* La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa il giudice per le indagini preliminari enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indicando le parti nei confronti delle quali le intercettazioni e i tabulati devono essere utilizzati, le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda. Alla richiesta è altresì allegata copia integrale dei verbali, delle registrazioni e dei tabulati di comunicazioni".

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"*3*-bis. Salvo quanto previsto dai commi 1, 2, e 3, l'autorizzazione è concessa se la Camera competente ritiene che l'utilizzazione della conversazione o del tabulato non è suscettibile di interferire con l'esercizio delle funzioni parlamentari di cui agli articolo 67 e 68, primo comma, della Costituzione";

e) il comma 5 è abrogato;

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"*6.* Tutti i verbali, le registrazioni e i tabulati di comunicazioni acquisiti in violazione del disposto del presente articolo, ovvero relativamente ai quali sia stata negata l'autorizzazione richiesta ai sensi dei commi 2 e 3, sono inutilizzabili ai sensi dell'articolo 271 del codice di procedura penale"».

10.14

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 6 della legge 20 giugno 2003 n.140 è modificato come segue:

a) al comma 1 dopo le parole: "sentite le parti" inserire le seguenti: "e comunque il membro del Parlamento";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa il giudice per le indagini preliminari enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda, specifica i nominativi delle persone indagate, precisando l'epoca della loro rispettiva iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 codice di procedura penale, illustra dettagliatamente la rilevanza di ogni dato richiesto rispetto

alle accuse formulate. Alla richiesta è allegata copia integrale dei decreti autorizzativi, dei verbali, delle registrazioni e dei tabulati di comunicazioni".

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis.* La Camera competente a decidere, su istanza della Giunta per le autorizzazioni, può richiedere al giudice notizie o integrazioni, relativamente ai requisiti della richiesta di autorizzazione di cui al comma 3 del presente articolo".

d) dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

"3-*ter.* L'autorizzazione viene negata, anche parzialmente, nei casi di mancato rispetto dei requisiti di cui al comma 3, nonché qualora appaia evidente la volontà di interferire con l'esercizio delle funzioni parlamentari".

e) dopo il comma 3-*ter* è inserito il seguente:

"3-*quater.* L'autorizzazione concessa attiene al fatto enunciato dal giudice. Se l'utilizzazione autorizzata delle intercettazioni o dei tabulati di cui al comma 1 conduce alla iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale di nuovi indagati, anche se membri del Parlamento, non è necessaria una nuova richiesta del giudice ai sensi del comma 2"».

Art. 11.

11.1
CASTELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Modifiche all'articolo 269 del codice di procedura penale e alla legge 8 febbraio 1948, n. 47).* – 1. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"*1.* I verbali ed i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in apposito archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo";

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: 'non più soggetta a impugnazione' sono inserite le seguenti: 'e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3"'.

2. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo le parole: "sono pubblicate," sono inserite le seguenti: "senza commento,";

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono";

c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a propria cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica è effettuata entro sette giorni dalla richiesta con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata";

d) al quinto comma, le parole: "trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma" e le parole: "in violazione di quanto disposto al secondo, terzo e quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: "in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma";

e) dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti:

"Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta.

Dell'avvenuta violazione dell'obbligo di pubblicazione l'offeso dà notizia al titolare del potere disciplinare che, verificata la violazione e sentito il responsabile, ne ordina la sospensione dall'attività fino a tre mesi"».

Art. 12.

12.0.1
MANZIONE

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Modifica all'articolo 271 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 271 del codice di procedura penale, al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I risultati delle intercettazioni non possono altresì essere utilizzati per reati diversi da quelli per cui le stesse furono autorizzate e non rientranti nei casi consentiti dalla legge"».

Art. 13.

13.1
CASTELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - *(Avviso dell 'avvenuta intercettazione nel caso di richiesta di archiviazione della notizia di reato).* – 1. All'articolo 408 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"*3*-bis. Il pubblico ministero, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a),* ed agli articoli 600-*ter* e 600-*quinquies* del codice penale, all'atto della richiesta di archiviazione, dà avviso, ove non vi abbia provveduto precedentemente, con piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno alle parti ed ai soggetti diversi da quelli nei confronti dei quali si procede, che non risultino essere indagati in procedimenti connessi o collegati, dell'avvenuta intercettazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche, o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche concernenti apparecchi o utenze ad essi intestati. L'avviso contiene la mera notizia dell'avvenuta intercettazione, la durata e il numero della utenza intercettata.

3-ter. Del materiale raccolto non può, nel caso previsto al comma 3-bis, essere presa visione o rilasciata copia"».

Art. 14.

14.1

CASTELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - *(Modifiche al codice penale).* – 1. All'articolo 326 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Se la rivelazione o la utilizzazione riguarda intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni o il contenuto di queste, la pena è da uno a quattro anni di reclusione";

b) dopo il terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

"Se il fatto di cui al terzo comma riguarda le ipotesi di cui al secondo comma, si applica la reclusione fino a due anni".

2. All'articolo 684 del codice penale, le parole: "o con l'ammenda da euro 51 a euro 258" sono sostituite dalle seguenti: "o con l'ammenda da euro 250 a euro 750"».

Art. 15.

15.1

CENTARO

Al comma 1, all'articolo 329-bis ivi richiamato, sopprimere le parole: «fino alla chiusura delle indagini preliminari ovvero».

Art. 16.

16.1
CASTELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16

(Responsabilià degli enti)

1. Dopo l'articolo 25-*sexies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

"Art. 25-*septies. – (Responsabilità per il reato dil cui all 'articolo 684 del codice penale). – 1.* In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote».

Art. 17.

17.1
CENTARO

Sopprimere l'articolo.

17.2
CASTELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17

(Disposizioni sul contenimento della spesa per le intercettazioni)

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 ogni Procura della Repubblica può disporre intercettazioni telefoniche entro un limite di spesa che non può essere superiore al corrispondente ammontare di spesa dell'anno precedente. In via eccezionale, qualora sia necessario procedere ad indagini particolarmente complesse, il Procuratorci generale presso la Corte d'Appello autorizza l'intercettazione.

2. Il Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto i limiti di spesa entro cui ogni Procura della Repubblica può disporre le intercettazioni telefoniche in coerenza con gli obiettivi di cui al precedente comma».

Art. 18.

18.1

CASTELLI

Sopprimere l'articolo

18.2

CENTARO

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni ovvero di richieste di acquisizioni di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie sono effettuate dagli operatori a titolo gratuito.

3. Le previsioni relative ai costi delle prestazioni di cui al comma 2 si applicano alle prestazioni relative alle richieste da parte delle competenti autorità giudiziarie formulate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge».

18.3

IL RELATORE

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «in forma di canone annuo» *con le seguenti:* «in forma di rimborso forfettario».

Art. 19.

19.1

CASTELLI

Sopprimere l'articolo

19.2

IL RELATORE

*Al comma 1, all'articolo 89-*bis *delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, ivi inserito, nel comma 3, dopo le parole:* «Ogni accesso» *inserire le seguenti:* «anche dei magistrati della procura».

Art. 21.

21.1

BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA, BULGARELLI, PALERMI

Al comma 1, lettera a), *l'articolo 379-bisivi richiamato, è sostituito dal seguente:*

«Art. 379-*bis*. - *(Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale).* – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque indebitamente rivela notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto, apprese per avere partecipato o assistito ad uno o più atti del procedimento stesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.

Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, relativamente a notizie apprese in ragione del proprio ufficio o servizio, la pena è della reclusione, rispettivamente, da uno a cinque anni e da sei mesi a due anni.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-*quinquies* del codice di procedura penale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

21.2

CASTELLI

Al comma 1, lettera a), *all'articolo 379-bis ivi richiamato, dopo il primo comma inserire il seguente:*

Se la rivelazione o la utilizzazione riguarda intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni o il contenuto di queste, la pena è da uno a quattro anni di reclusione».

Conseguentemente al medesimo capoverso, dopo il secondo comma ivi richiamato, aggiungere il seguente:

«Se la rivelazione o la utilizzazione riguarda intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni o il contenuto di queste, nell'ipotesi di cui al terzo comma si applica la reclusione fino a due anni».

alla lettera c), aggiungere, infine, le parole: «sostituire le parole: "o con l'ammenda da euro 51 a euro 258" con le altre: "o con l'ammenda da euro 250 a euro 750"».

21.3

BULGARELLI, PALERMI, BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera a), *all'articolo* 379-*bis ivi richiamato, sopprimere il secondo comma.*

21.4

CENTARO

*Al comma 1, all'articolo 379-*bis *ivi richiamato, al comma 3 sopprimere le parole:* «rispettivamente» *e:* «da sei mesi a due anni».

21.5

FORMISANO

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere gli articoli 617-*septies*, e 617-*octies *ivi richiamati.*

21.6

BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA, BULGARELLI, PALERMI

Al comma 1, lettera b)*, all'articolo 617-*septies *ivi richiamato, è sostituito dal seguente:*

«Art. 617-*septies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale)* – 1. Chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, illecitamente prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso da un pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a quattro anni».

21.7

BULGARELLI, PALERMI, BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera b)*, all'articolo 617-*septies *ivi richiamato, dopo le parole:* «coperti dal segreto» *aggiungere le seguenti:* «mediante l'accesso ai luoghi ove gli stessi vengono custoditi».

21.8

BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA, BULGARELLI, PALERMI

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere l'articolo 617-*octies *ivi richiamato.*

*Conseguentemente, all'articolo 617-*octies *di seguito richiamato, le parole:* «da sei mesi a quattro anni», *sono sostituite dalle seguenti:* «fino a tre anni», *e al secondo comma, le parole:* «da uno a cinque anni», *sono sostituite dalle seguenti:* «da uno a quattro anni».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4 dell'articolo 24.

21.9

BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA, BULGARELLI, PALERMI

*Al comma 1, all'articolo 617-*octies *ivi richiamato, primo comma, le parole:* «illecitamente detiene», *sono sostituite dalle seguenti:* «occulta o illecitamente detiene, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di re-

carne ad altri un danno» *e le parole:* «da sei mesi a quattro anni», *sono sostituite dalle seguenti:* «da sei mesi a tre anni».

21.10

BULGARELLI, PALERMI, BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera b)*, all'articolo 617-*octies *ivi richiamato, prima della parola:* «detiene» *inserire le seguenti:* «si procura e».

21.11

BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA, BULGARELLI, PALERMI

*Al comma 1, all'articolo 617-*octies *ivi richiamato, aggiungere, dopo il comma 1, il seguente:*

«2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso da un pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico sevizio, la pena è della reclusione da uno a quattro anni».

21.12

BULGARELLI, PALERMI

Al comma 1, lettera b)*, sostituire l'articolo 617-*novies *ivi richiamato, con il seguente:*

«Art. 617-nonies.(*Rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni).* Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che rivela, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni è punito con la reclusione da uno a cinque».

21.13

CASTELLI

Al comma 1, lettera b)*, all'articolo 617-*novies *ivi richiamato, dopo le parole:* «chiunque rivela», *inserire le seguenti:* «riguardo persone che non hanno notorietà pubblica».

21.14

BULGARELLI, PALERMI, BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera b) *nel primo comma, all'articolo 617*-novies *ivi richiamato, dopo le parole:* «raccolta illecita di informazioni» *inserire le seguenti:* «, avendo consapevolezza dell'illecita formazione o raccolta,».

21.15

BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA, BULGARELLI, PALERMI

Al comma 1, all'articolo 617-novies *ivi richiamato, aggiungere in fine, il seguente comma:* «Non è punibile chi ha commesso il fatto di cui ai commi precedenti nell'esercizio del diritto di informazione, quando la notizia rivelata presenta eccezionale rilevanza sociale».

21.16

BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA, BULGARELLI, PALERMI

Al comma 1, all'articolo 617-novies *ivi richiamato, aggiungere in fine, il seguente comma:* «3. Se il fatto di cui ai commi precedenti è stato commesso nell'esercizio del diritto di informazione, quando la notizia rivelata presenta eccezionale rilevanza sociale, la pena rispettivamente prevista è diminuita da un terzo alla metà».

21.17

BULGARELLI, PALERMI, BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* l'articolo 684 è sostituito dal seguente:

"Art. 684. Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o nel contenuto, atti o documenti di un procedimento penale coperti da segreto di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 2.500 a euro 50.000.

Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto, atti o documenti di un procedimento penale non coperti da segreto di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36».

21.18

BULGARELLI, PALERMI, BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera c) *sopprimere il punto 1).*

21.19

CASTELLI

Al comma 1, lettera c), *sostituire il n. 1) con il seguente:*

«1) al primo comma, le parole: «o a guisa d'informazione» sono sostituite dalle seguenti: «o nel contenuto» e le parole da: «con l'arresto fino a 30 giorni», fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000».

21.20

BULGARELLI, PALERMI

Al comma 1, lettera c), *sostituire il punto 1) con il seguente:*

«1) al primo comma, le parole da: «con l'ammenda» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con l'ammenda da euro 1.000 a euro 50.000».

21.21

D'AMBROSIO

Al comma 1, lettera c), *numero 1, sostituire le parole:* «con l'ammenda da euro 10.000 a euro 100.000» *con le altre:* «con l'ammenda fino a euro 5.000»:

21.22

FORMISANO

Al comma 1, lettera c), *le parole:* «con l'ammenda da curo 10.000 a euro 100.000» *sono sostituite con le seguenti:* «con l'ammenda da euro 5.000 a euro 30.000».

21.23

BULGARELLI, PALERMI

Al comma 1, lettera c) *nel punto 1) sostituire le parole:* «da euro 10.000 a euro 100.000» *con le seguenti:* «da euro 1.000 a euro 25.000».

21.0.1

CASTELLI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis.*

(Responsabilità degli enti)

1. Dopo l'articolo 25-*sexies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente:

«Art. 25-*septies*. - *(Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale). – 1.* In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote».

21.0.2

MANZIONE

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis.*

(Responsabilità degli enti)

1. Dopo l'articolo 25-*septies* del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, è inserito il seguente:

"Art. 25-*octies*. - *(Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale) – 1.* In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote"».

Art. 22.

22.1

MANZIONE

Al comma 1, alla lettera c), *all'articolo 164-*bis *ivi richiamato sostituire le parole:* «è applicata la sanzione amministrativa» *con le altre:* «all'autore della violazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila a diciottomila euro o, se si tratta di dati sensibili o riguardanti minori o se la violazione è reiterata o comunque di particolare gravità, da diecimila a sessantamila euro. Fuori dalle ipotesi di concorso, il direttore o vicedirettore responsabile risponde della violazione nei casi in cui omette di esercitare il controllo necessario a impedirla. Si applica altresì la sanzione amministrativa».

Art. 23.

23.0.1
IL RELATORE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 23-*bis*.

(Disposizioni in materia di illeciti disciplinari dei magistrati)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 febbraio 2006, n. 109, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 ottobre 2006, n. 269, dopo la lettera *h)* sono inserite le seguenti:

i) l'inserimento nella motivazione di un provvedimento giudiziario di circostanze relative a fatti personali di terzi estranei, che non rilevano a fini processuali e che ledono l'onere o la riservatezza dei predetti;

l) la mancata osservanza delle norme di cui agli articoli 268-*bis* comma 1, 268-*ter* comma 1 ultima parte, 268-*quater* commi 1 e 2;

m) il mancato rispetto delle norme di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 19 della presente legge».

Art. 25.

25.1
IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «procedimenti pendenti» *con le seguenti:* «ai procedimenti già trasmessi al giudice dell'udienza preliminare».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedì 18 settembre 2007

70ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
TONINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Crucianelli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1681) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana fatto a New Delhi il 12 luglio 2004***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 31 luglio scorso.

Il sottosegretario CRUCIANELLI, in replica ai quesiti emersi nell'ambito della scorsa seduta, fa presente che, quanto all'Accordo di cooperazione concluso in materia nucleare tra Stati Uniti e India, il 27 luglio scorso, sono state avviate le consultazioni tra i paesi dell'Unione europea al fine di verificare la possibilità di pervenire, ove possibile, ad una posizione comune, anche tenendo conto del preannunciato negoziato tra l'India e l'AIEA in tema, nonché dell'esito del dibattito parlamentare in India in vista della ratifica dell'Accordo medesimo.

Il senatore FRUSCIO *(LNP)*, nel manifestare forti preoccupazioni circa l'evoluzione del quadro internazionale, sottolinea l'esigenza di una maggiore chiarezza da parte del Governo circa le finalità dell'Accordo sottoscritto dall'India con gli Stati Uniti, chiedendo che siano precisasti gli ambiti di applicazione nel settore della ricerca.

Il senatore MELE *(SDSE)* propone l'avvio di una riflessione specifica sulla materia, con particolare riferimento allo stato del Trattato di non proliferazione nucleare sollecitando una procedura informativa volta a chia-

rire la situazione che concerne i singoli aderenti e non aderenti paesi significativi, sottolineandone l'urgenza.

Il senatore FRUSCIO *(LNP)* si associa alla proposta formulata dal senatore Mele.

Il senatore MARTONE *(RC-SE)* interviene sull'argomento e avverte che è stata presentata una interrogazione a risposta orale in Commissione al riguardo.

Il presidente TONINI, posto che l'Accordo all'esame della Commissione concerne la cooperazione tra l'Italia e l'India in materia culturale, ritiene prioritario procedere ad una sollecita conclusione dell'*iter* parlamentare di ratifica, rinviando ad altra seduta lo svolgimento di opportuni approfondimenti sul tema sollevato, di cui non manca tuttavia di sottolineare l'estrema rilevanza nell'ambito degli equilibri internazionali.

Non essendovi altri iscritti a parlare, propone quindi di rinviare l'esame al fine di acquisire i pareri delle Commissioni consultate.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1730) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, con Annesso, fatto a Islamabad il 10 novembre 2005***, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore MANTICA *(AN)* riferisce sull'Accordo in titolo destinato a sostituire, ai sensi dell'articolo 22, l'Accordo culturale del 17 marzo 1975 e l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnica del 20 agosto 1975, entrambi ormai superati e privi di copertura finanziaria. In particolare, per tale Accordo il disegno di legge in titolo stanzia per le relazioni culturali e scientifiche italo-pakistane fondi, pari, a regime, a circa 372.000 euro annui, risorse che la relazione governativa che accompagna il provvedimento giudica adeguate, unite a quelle mobilitabili con le iniziative previste dal provvedimento, alle esigenze dei due paesi, tenuto conto dell'attuale fase di rilancio delle relazioni bilaterali. Inoltre, adeguando il contenuto delle precedenti intese a una realtà che è profondamente mutata negli ultimi trent'anni, l'Accordo apre nuovi orizzonti di cooperazione in settori che meritano oggi un'attenzione particolare, come quelli dell'informazione, delle telecomunicazioni, delle biotecnologie e del restauro.

Nel merito, quanto alle disposizioni di maggiore rilievo, il relatore segnala gli articoli 1, che enuncia il comune desiderio di sviluppare attività che favoriscano una migliore conoscenza reciproca attraverso il rafforzamento dei rapporti culturali e scientifici, e 2, che impegna l'Italia

e il Pakistan a promuovere progetti multilaterali che potrebbero essere inseriti nei programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali che si riferiscono ai campi della cultura, della scienza e della tecnologia. In questo quadro il nuovo Accordo dispone inoltre che ciascuna Parte contraente favorisca le iniziative che sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della rispettiva lingua nel territorio dell'altro contraente, nonché i contatti e le collaborazioni tra università e istituti di formazione superiore, anche attraverso la mobilità di docenti, ricercatori e studenti, nonché promuova la cooperazione nei settori delle arti visive, dello spettacolo, della letteratura, dell'architettura e delle arti decorative, attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a festival, spettacoli e mostre. Oltre alla reciproca traduzione e pubblicazione di saggi, testi letterari e scientifici, nonché alle attività volte alla conservazione, valorizzazione e promozione dei rispettivi patrimoni culturali, artistici e scientifici, l'Accordo pone l'accento sulla collaborazione scientifica e tecnologica, invitando le Parti ad individuare periodicamente settori prioritari di cooperazione, sia nelle scienze di base sia in quelle applicate allo sviluppo delle tecnologie. Esso è volto inoltre a promuovere la collaborazione diretta tra musei, archivi e biblioteche dei rispettivi paesi.

Evidenzia poi che, con l'articolo 16, l'Italia e il Pakistan si impegnano altresì a favorire, da un lato, lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché in quello delle pari opportunità tra i sessi, e, dall'altro, ogni iniziativa volta a sostenere programmi di sviluppo sociale. La collaborazione italo-pakistana viene estesa anche, dall'articolo 18, alle azioni volte a contrastare il traffico illecito di opere d'arte, nonché allo scambio di informazioni tecnologiche e scientifiche, nel rispetto delle disposizioni delle pertinenti convenzioni dell'UNESCO e UNIDROIT e dei princìpi enunciati nell'Annesso relativo alla tutela della proprietà intellettuale, che costituisce parte integrante dell'Accordo.

Per quanto riguarda l'attuazione dell'Accordo il relatore rileva che l'articolo 19 prevede l'istituzione di una Commissione mista alla quale viene affidato il compito di rendere operativo lo stesso e di verificarne lo stato di applicazione approvando anche programmi esecutivi pluriennali. Mediante le vie diplomatiche verranno risolte anche le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione o relative all'interpretazione dell'Accordo (articolo 20). Gli articoli 21 e 22 disciplinano infine le modalità per eventuali modifiche, l'entrata in vigore e la durata, che è illimitata salvo denuncia. Inoltre, l'Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento con il consenso delle Parti.

In conclusione, propone pertanto di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Il presidente TONINI dopo aver reso noto che sono pervenuti i pareri delle Commissioni consultate, non essendovi altri iscritti a parlare, propone di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta del Presidente.

(1726) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Guatemala sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Città del Guatemala l'8 settembre 2003***, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore POLLASTRI *(Ulivo)* riferisce sull'Accordo in esame, volto a realizzare un quadro giuridico di riferimento diretto a favorire e conferire garanzie agli investimenti allo scopo di contribuire allo sviluppo delle relazioni economiche e dell'interscambio commerciale con la Repubblica del Guatemala. In particolare, sottolinea che l'Accordo in esame si colloca nell'ambito degli Accordi in materia che l'Italia e gli altri paesi dell'Unione europea hanno, negli ultimi anni, firmato con vari paesi dell'area al fine di incoraggiare, in un quadro di maggiori certezze e più precise garanzie, ulteriori iniziative imprenditoriali ed un incremento del volume complessivo degli investimenti.

Passando ad esaminare l'articolato, il relatore si sofferma sull'articolo 2, che nell'ambito dell'obiettivo di promozione e protezione degli investimenti, stabilisce, in capo alle Parti, l'obbligo di garantire un diritto di accesso alle attività di investimento non meno favorevole di quello assicurato ai propri cittadini, nonché di assicurare un trattamento giusto ed equo agli investimenti di ciascuna nei loro reciproci territori. Al riguardo, il successivo articolo 3, nel prevedere l'applicazione di un trattamento giuridico pari a quello concesso agli investimenti e ai redditi ricavati da propri cittadini o da cittadini di Stati terzi, contempla altresì la clausola della nazione più favorita. All'articolo 4 è prevista la corresponsione di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da eventi esogeni sopravvenuti sul territorio dell'altra Parte contraente.

Sottolinea poi l'articolo 5, che interviene in tema di nazionalizzazioni, espropriazioni o misure analoghe, le quali non potranno avvenire direttamente o indirettamente se non per motivi di ordine pubblico o per interesse nazionale. Al riguardo è prevista la corresponsione immediata, totale ed effettiva di una somma a titolo di risarcimento, equivalente al valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata resa pubblica. Quanto ai capitali e agli utili relativi agli investimenti, l'articolo 6 stabilisce che ciascuna Parte garantirà la possibilità di trasferirli all'estero liberamente e senza indebito ritardo, una volta assolti tutti gli obblighi fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento.

Rileva altresì che l'articolo 7, volto a tutelare gli organismi di assicurazione degli investimenti, prevede il diritto di surroga di tali organismi nell'esercizio dei diritti e nelle pretese dell'investitore nei casi di risarcimento per danni o perdite di cui al citato articolo 4, per nazionalizzazione

o esproprio ex articolo 5 nonché per le operazioni di rimpatrio di capitale, utili o redditi di cui all'articolo 6. L'articolo 9 interviene in tema di controversie tra una Parte contraente e gli investitori dell'altra Parte contraente, ovvero tra le Parti contraenti in merito all'applicazione o interpretazione dell'Accordo. All'articolo 11, si stabilisce che l'esecuzione dell'Accordo sia assicurata a prescindere dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra le due Parti. Tra le altre norme suscettibili di applicazione, figurano – ai sensi dell'articolo 12 – quelle derivanti da altri Accordi internazionali che abbiano sottoscritto entrambe le Parti e le norme del diritto internazionale generale, con particolare riferimento alle disposizioni più favorevoli per le Parti medesime e i loro investitori.

Segnala infine l'articolo 13, il quale dispone l'applicazione delle norme dell'Accordo agli investimenti effettuati prima e dopo la sua entrata in vigore, salvo che per le controversie già sorte.

In conclusione, propone pertanto di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Il senatore DEL ROIO *(RC-SE)*, nell'evidenziare le sue perplessità in ordine alla prassi di applicare clausole sostanzialmente analoghe tra paesi relativamente avanzati e paesi economicamente più arretrati, posta la difficile situazione derivante da anni di guerra civile che ne hanno impedito lo sviluppo economico e sociale, in vista del ballottaggio elettorale per la Presidenza che si terrà il prossimo 4 novembre, invita ad attendere gli esiti della consultazione elettorale prima di procedere alla ratifica dell'Accordo in esame al fine di verificare se il nuovo Governo condivida l'impianto dell'Accordo medesimo.

Il senatore MARTONE *(RC-SE)* si sofferma, in primo luogo, sulla scarsa tutela connessa all'esercizio dei diritti sindacali in Guatemala, chiedendo di sapere in che misura la promozione degli investimenti italiani possa essere coerente con le linee di politica estera del nostro Paese finalizzata alla tutela dei diritti umani. Al riguardo sottolinea i rischi derivanti dagli investimenti speculativi in settori, quali l'agricoltura, l'industria farmaceutica e i servizi, settori in cui i costi sociali e ambientali sono ridotti al minimo. In questo quadro, unendosi pertanto alla richiesta del senatore Del Roio di attendere l'insediamento del nuovo Governo per procedere all'esame dell'Accordo in titolo, sottolinea l'esigenza di conoscere se nell'ambito della trattativa siano stati tenuti in considerazioni tali profili.

Il senatore FRUSCIO *(LNP)*, pur lamentando l'eccessiva lentezza della definizione del procedimento volto alla presentazione del disegno di legge in esame, sottoscritto nel 2003, si associa alle considerazioni espresse dal senatore Martone.

Il senatore MELE *(SDSE)* conviene con la richiesta di attendere la conclusione del processo elettorale in Guatemala ai fini della conclusione dell'*iter* di approvazione.

Il relatore POLLASTRI *(Ulivo)*, dichiarando di condividere quanto testé espresso dai senatori Del Roio e Martone sul rilevante problema relativo alla tutela dei diritti umani, si sofferma sulle finalità dell'Accordo in oggetto precisando che esso è volto in larga misura ad assicurare una protezione più efficace degli investimenti già in atto in Guatemala. Una forte spinta agli investimenti e alla loro relativa garanzia costituisce un presupposto indispensabile per la crescita economica e per lo sviluppo sociale della popolazione.

Il sottosegretario CRUCIANELLI, nel convenire sull'esigenza di porre particolare attenzione ai diritti umani, ritiene tuttavia che contribuisca alla soluzione di tali problemi il sostegno allo sviluppo economico. Sottolinea quindi la necessità di proseguire l'esame del disegno di legge in titolo, posto che l'Accordo è volto alla tutela non solo degli investimenti esistenti ma anche di quelli futuri. Caldeggia pertanto una sollecita e positiva definizione dell'*iter* parlamentare.

Il presidente TONINI non essendovi ulteriori iscritti a parlare, stante l'esigenza di acquisire i pareri delle Commissioni consultate, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione conviene ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1728) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN), fatto a Ginevra il 18 marzo 2004***, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore PIANETTA *(DCA-PRI-MPA)* riferisce sul disegno di legge in titolo, ricordando che il CERN – importante laboratorio di fisica con sede al confine franco-svizzero dedicato allo studio delle particelle elementari e delle loro interazioni – è stato costituito con una Convenzione internazionale firmata a Parigi il 1º luglio 1953, cui aderiscono, attualmente, venti paesi europei. In proposito segnala che il CERN gode di *status* internazionale presso i due paesi che lo ospitano, Svizzera (dal 1955) e Francia (dal 1965, quando l'area del laboratorio si è estesa oltre il confine svizzero includendo il territorio francese). L'Accordo in esame pertanto è volto a estendere il riconoscimento della personalità giuridica internazionale anche presso gli altri Stati membri, conferendo all'organizzazione condizioni analoghe a quelle garantite al CERN dai paesi che lo ospitano, Svizzera e Francia. In questo modo l'istituzione citata viene posta nella stessa posizione, quanto a privilegi ed immunità, di altre organizzazioni internazionali, quali l'Agenzia spaziale europea e la *European Southern Observatory*.

Passa quindi ad esaminare l'articolato, soffermandosi sull'articolo 5, che prevede l'immunità dell'organizzazione da ogni azione legale, in particolare nell'esercizio delle sue attività di ricerca, disponendo l'esonero

dalle imposte (articolo 6) e l'autonomia di gestire fondi e donazioni (articolo 7), nonché l'assoluta libertà di rendere comunicazioni ufficiali sia in entrata che in uscita senza limitazioni (articolo 8). Dall'articolo 9 all'articolo 13 si dispone in tema di privilegi ed immunità dei rappresentanti di Stato, dei funzionari e del Direttore generale, dettando al riguardo specifiche limitazioni (articoli 14 e 15).

In conclusione il relatore propone di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Su proposta del presidente TONINI, non essendovi iscritti a parlare, la Commissione conviene di rinviare l'esame ad altra seduta stante l'esigenza di acquisire i pareri delle Commissioni consultate.

(1729) ***Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada, fatto a Roma il 13 gennaio 2005***, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore MELE *(SDSE)*, riferendo sull'Accordo in titolo, segnala che esso è volto a sostituire il primo Trattato bilaterale tra Italia e Canada in materia di estradizione, firmato a Roma il 6 maggio 1981, alla luce dei mutamenti intervenuti sia nell'ordinamento canadese – quali l'abolizione della pena di morte, nonché una nuova legge organica sulla cooperazione giudiziaria penale – sia nella legislazione italiana, con la riforma del Codice di procedura penale del 1989, nonché nell'ambito degli strumenti giuridici internazionali multilaterali.

Passa quindi ad esaminare l'articolato evidenziando che, oltre alla generale distinzione tra l'estradizione processuale, fondata sulle misure cautelari, e l'estradizione esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato (articolo I), all'articolo II si innova rispetto al precedente Trattato passando dal tradizionale metodo, cosiddetto «enumerativo» dei reati, al più efficace metodo cosiddetto «eliminativo», consistente nel fissare un limite di pena comminata o concretamente inflitta, al di sotto del quale il Trattato non prevede l'obbligo di consegna del reo. L'articolo III enumera i casi in cui l'estradizione non è concessa, mentre l'articolo IV regola espressamente, a differenza del precedente Trattato, il rifiuto facoltativo dell'estradizione, dettando princìpi e criteri nell'uso della facoltà discrezionale. Tra questi, l'osservanza dei princìpi fondamentali in materia di minori, l'eventuale instaurazione di procedimento penale nello Stato richiesto e la sussistenza di ragioni umanitarie. Il successivo articolo V prevede inoltre l'impossibilità di rifiutare l'estradizione sulla base del possesso della cittadinanza dello Stato richiesto.

Illustrando le disposizioni a carattere procedurale, sottolinea che l'articolo VI, innovando rispetto alla disciplina precedente, prevede la trasmissione delle domande per via diretta tra Ministeri della giustizia, anziché attraverso le rappresentanze diplomatiche. I successivi articoli VII e

VIII disciplina invece la documentazione accompagnatoria delle domande di estradizione. L'articolo IX disciplina la possibilità dell'arresto provvisorio, che in casi di urgenza può essere richiesto – anche tramite l'INTERPOL – in attesa di presentazione della domanda di estradizione. Nel concorso di diverse domande di estradizione (articolo XI), avanzate nei confronti della stessa persona da uno o più Stati, la Parte richiesta darà la precedenza in ragione di alcuni criteri, tra i quali quello della nazionalità e dell'ordinaria residenza della persona, nonché, in caso di domande di estradizione per la stessa persona e diversi reati, la maggiore gravità di uno dei reati rispetto agli altri.

Tra le altre disposizioni meritevoli di attenzione innovative rispetto al precedente Trattato, il relatore segnala l'articolo XII che, oltre a precisare la necessaria motivazione del rigetto totale o parziale della domanda di estradizione, ne disciplina la fase esecutiva, disponendo in tema di luogo e termini di consegna, nonché circa le circostanze indipendenti di impedimento della stessa. L'articolo XIV disciplina il regime applicabile agli oggetti connessi all'estradizione, prevedendo in particolare la sequestrabilità di beni utilizzabili nel procedimento relativo al reato di cui all'estradizione.

Evidenzia inoltre l'articolo XV, a norma del quale viene evocato il principio di specialità, consolidato in materia, che limita l'estradizione al titolo specifico per il quale è concessa, attribuendo all'estradato l'immunità nel Paese richiedente per fatti diversi, mentre gli articoli XVI e XVII disciplinano, rispettivamente, il caso della riestradizione da parte dello Stato richiedente nei confronti di uno Stato terzo e il transito attraverso il territorio di uno degli Stati contraenti.

Quanto alla normativa applicabile, l'articolo XVIII conferma il precedente Trattato, con riferimento alla legge vigente dello Stato richiesto, salvo disposizioni contrarie al Trattato in esame.

In conclusione, il relatore propone di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Il presidente TONINI non essendovi iscritti a parlare propone di rinviare l'esame ad altra seduta al fine di acquisire i pareri delle Commissioni consultate.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente TONINI ricorda che domani, mercoledì 19 settembre, alle ore 14,30, avrà luogo l'audizione dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentati dei Gruppi di rappresentanti di organismi per i diritti umani dell'Honduras, mentre alle ore 15,30 il Governo svolgerà co-

municazioni sulla vicenda del fermo dell'onorevole Borghezio in Belgio e di turisti italiani in Croazia.

Ricorda altresì che giovedì 20 settembre, alle ore 8,30, si terrà una seduta congiunta delle Commissioni affari esteri e politiche dell'Unione europea di Camera e Senato, per lo svolgimento dell'audizione del Vice Presidente della Commissione europea, responsabile per le relazioni istituzionali e la strategia di comunicazione, Margot Wallström, su attualità e prospettive del ruolo dei Parlamenti nell'Unione europea.

La Commissione prende atto.

Il senatore DEL ROIO *(RC-SE)* chiede di sapere quando verrà ripreso l'esame del documento XXII, n. 14, relativo all'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hovratin.

Il senatore Furio COLOMBO *(Ulivo)*, in vista dello svolgimento della procedura informativa circa la vicenda del fermo dell'onorevole Borghezio in Belgio, sottolinea l'esigenza che siano opportunamente precisate le circostanze nonché i caratteri della manifestazione nel corso della quale ha avuto luogo il fermo.

Il presidente TONINI, ricorda che il documento XXII, n. 14, è iscritto all'ordine del giorno delle sedute della Commissione previste per la settimana in corso, riservandosi di rappresentare la richiesta del senatore Colombo alle autorità di Governo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

B I L A N C I O (5ª)

Martedì 18 settembre 2007

120ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

La seduta inizia alle ore 16,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori in Assemblea, propone di rinviare l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna, alla seduta già convocata per domani, alle ore 15,30.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7ª)

Martedì 18 settembre 2007

114ª Seduta

Presidenza della Presidente
Vittoria FRANCO

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Elena Montecchi.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore VALDITARA *(AN)* chiede che il ministro Mussi riferisca sulla mancata pubblicazione dei bandi per i progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN), senza i quali la ricerca italiana risulta bloccata. Deplora infatti che, nonostante le affermazioni del Governo circa i presunti significativi finanziamenti per la ricerca, quest'ultima versi in una situazione assai grave. Ritiene quindi scandalosa la sostanziale paralisi del settore e ricorda le lamentele dei ricercatori e delle università.

Il senatore ASCIUTTI *(FI)*, associandosi alle affermazioni del senatore Valditara, domanda altresì se corrisponde a verità l'affermazione per cui il ministro Mussi avrebbe consentito agli atenei di aumentare le tasse al di sopra del limite già fissato dalla legislazione vigente. Se così fosse, nel manifestare stupore per il passivo atteggiamento della Sinistra, ritiene imprescindibile una discussione in Parlamento.

Chiede altresì che il ministro Fioroni riferisca in merito alle recenti circolari amministrative sull'organizzazione della scuola, atteso che modifiche sostanziali dell'assetto scolastico necessitano di una corretta informazione a beneficio dell'organo parlamentare.

La PRESIDENTE assicura che si farà portavoce presso i Ministri delle esigenze avanzate.

La senatrice SOLIANI *(Ulivo)* concorda sulla necessità che il ministro Fioroni fornisca maggiori informazioni sull'attuale situazione della scuola in coincidenza con l'apertura dell'anno scolastico.

Coglie poi l'occasione per svolgere alcune considerazioni circa il ruolo e le funzioni degli istituti italiani di cultura all'estero, suggerendo l'audizione dei rispettivi vertici sulle materie di competenza della Commissione. In particolare reputa assai utile ed interessante disporre di un quadro di insieme della presenza italiana all'estero.

In una breve interruzione, il senatore AMATO *(FI)* chiede se la proposta della senatrice Soliani riguardi alcune zone in particolare ovvero abbia carattere globale.

La senatrice SOLIANI *(Ulivo)* ritiene preferibile svolgere un monitoraggio ad ampio spettro, anche al fine di conoscere le attuali collaborazioni culturali dell'Italia con altri Paesi, nel rispetto delle competenze del Ministero degli affari esteri.

La PRESIDENTE rammenta le iniziative intraprese durante la scorsa legislatura nella prospettiva di riformare gli istituti italiani di cultura all'estero, di colmarne l'insufficienza finanziaria e di ridefinirne le funzioni. Dopo aver puntualizzato l'esigenza di rispettare le competenze attribuite in merito alla Commissione affari esteri, concorda sull'opportunità di avviare gli opportuni contatti.

Il senatore FONTANA *(Ulivo)*, dopo aver ribadito il ruolo che il Dicastero degli affari esteri riveste nel settore, esprime viva condivisione rispetto alla proposta avanzata dalla senatrice Soliani, atteso che gli istituti di cultura, pur essendo avamposti fondamentali per lo sviluppo e la promozione dell'immagine italiana all'estero, svolgono attualmente una funzione poco influente. Condivide pertanto la necessità di audire i rispettivi direttori.

Il sottosegretario Elena MONTECCHI giudica interessante e proficua una iniziativa in tal senso e suggerisce di esaminare anche i *memorandum* siglati dal Ministero per i beni e le attività culturali con altri Paesi, al fine di avviare collaborazioni internazionali, come ad esempio per ciò che concerne i beni archeologici e la diffusione della musica.

Nel manifestare la piena disponibilità del Ministero, ferme restando le competenze del Dicastero degli affari esteri, condivide l'esigenza di monitorare l'attività degli operatori, che giudica decisivi per la promozione della cooperazione.

Reputa infine indispensabile l'elaborazione di una strategia di politica estera tale da promuovere specifiche sinergie nel settore dei beni culturali.

IN SEDE REFERENTE

(1120) ***Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni generali in materia di promozione delle attività cinematografiche e audiovisive, nonché deleghe al Governo in materia di agevolazioni fiscali relative al settore cinematografico ed audiovisivo***

(1559) ***PELLEGATTA ed altri. – Norme in materia di ordinamento e sostegno dell'arte e dell' attività cinematografica***

(1646) ***RUSSO SPENA ed altri. – Disposizioni in materia di cinematografia***

(1747) ***MARCONI. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per il cinema***

(Esame del disegno di legge n. 1747, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1120, 1559 e 1646 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1120, 1559 e 1646, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1747 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso – per quanto riguarda i disegni di legge nn. 1120, 1559 e 1646 – nella seduta del 25 luglio 2007, nel corso della quale, ricorda la PRESIDENTE era stata svolta la relazione introduttiva. La Presidente comunica inoltre che è stato assegnato il disegno di legge n. 1747, del quale propone la congiunzione all'esame dei disegni di legge n. 1120, 1559 e 1646, in considerazione dell'identità della materia.

Conviene la Commissione.

La presidente relatrice Vittoria FRANCO *(Ulivo)* illustra indi il disegno di legge n. 1747 che affronta le principali criticità del settore cinematografico, emerse anche in occasione delle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva ancora in corso sul tema.

L'elemento distintivo del provvedimento in esame rispetto agli altri disegni di legge consiste nella istituzione di un'Agenzia nazionale per il cinema, alla quale è sottesa una *governance* diversa rispetto a quella facente capo al Centro nazionale di cinematografia. L'Agenzia, infatti, costituisce un supporto tecnico al Ministero per i beni e le attività culturali orientato anche al sostegno, alla promozione e alla formazione professionale degli operatori del settore.

In merito alle modalità di finanziamento, rileva la convergenza del provvedimento rispetto a quelli già illustrati circa la necessità di reperire ulteriori risorse rispetto al Fondo unico per lo spettacolo (FUS); in particolare è prevista l'imposizione di scopo su alcuni soggetti della filiera.

A differenza degli altri disegni di legge, il testo in esame stabilisce peraltro già in legge la destinazione degli introiti derivanti dalla tassa di scopo, in relazione ai diversi soggetti gravati.

Dopo aver dato conto delle ulteriori competenze di carattere regolamentare attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze in ordine agli incentivi fiscali, rimarca che gli elementi peculiari del disegno di legge sono basati sull'azione dell'Agenzia nazionale e sulla particolare tipologia di prelievo.

Il senatore ASCIUTTI *(FI)* chiede che siano svolte delle audizioni preliminarmente alla fase della discussione generale, allo scopo di acquisire l'orientamento degli operatori del settore sui disegni di legge presentati.

Si associa il senatore VALDITARA *(AN)*, che giudica le audizioni utili per arricchire il lavoro della Commissione.

Il senatore MARCONI *(UDC)* si interroga sulla concreta utilità di procedere alle audizioni anteriormente rispetto alla elaborazione di un testo unificato, giudicando preferibile che la Commissione proceda anzitutto ad una sintesi delle proposte avanzate, su cui potranno poi confrontarsi gli operatori interessati.

Il senatore ASCIUTTI *(FI)* paventa il rischio che le audizioni successive all'elaborazione di un testo, poiché suscettibili di apportare nuove modifiche, possano vanificare il lavoro di sintesi già svolto.

Il senatore FONTANA *(Ulivo)* concorda invece con le osservazioni del senatore Marconi negando che il confronto con gli operatori successivo rispetto alla predisposizione di un testo possa pregiudicare il proficuo lavoro svolto.

La senatrice SOLIANI *(Ulivo)* reputa preferibile proseguire nella fase istruttoria tanto più che le audizioni potrebbero svolgersi anche durante la discussione generale, in modo da affrontare le questioni cardine su cui è incentrato il dibattito. Invita dunque ad individuare i nodi fondamentali dei disegni di legge, tenendo conto degli obiettivi della riforma e dei tempi d'esame.

La PRESIDENTE condivide la proposta di audire gli operatori del settore, che potrà adeguatamente essere concordata in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Dichiara indi aperta la discussione generale.

Il senatore FONTANA *(Ulivo)* osserva preliminarmente che, nonostante una decisione di carattere amministrativo o legislativo non possa da sola determinare la crescita di nuovi talenti, il settore cinematografico ha urgente bisogno di una legge di sistema.

Soffermandosi sul disegno di legge n. 1120 ne evidenzia l'impostazione di fondo secondo cui il cinema è un settore strategico di crescita civile, culturale ed economica dell'Italia, come peraltro dichiarato nello statuto dell'Alleanza mondiale del cinema, recentemente approvato in occasione della Mostra del cinema di Venezia. Tale approccio concepisce il cinema come fattore di sviluppo ed è a suo avviso idoneo per contrastare la globalizzazione e le logiche economicistiche.

Il provvedimento – prosegue il senatore – ha quindi lo scopo di superare la crisi del settore limitando la patologica frammentazione di funzioni e competenze onde sostenere la concorrenza del mercato internazionale e dei nuovi *media*.

Gli aspetti rilevanti del disegno di legge risultano a suo giudizio: la riorganizzazione delle funzioni in un unico organismo, il Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo in grado di agire in maniera flessibile ed efficace; gli sgravi fiscali in grado di attirare maggiori capitali nel comparto; l'attenzione alla distribuzione anche attraverso norme *antitrust*; la promozione, la conservazione ed il restauro dei prodotti filmici; l'attivazione di significativi progetti relativi alla formazione professionale.

Quanto alle funzioni del Centro, pur ammettendo che la costituzione di organismi siffatti possa dar adito a preoccupazioni e sospetti di carattere clientelare, ritiene che la prestigiosa composizione con esperti di chiara fama possa validamente fugare qualsiasi perplessità, come già è stato positivamente sperimentato ad esempio in Francia.

In merito agli sgravi fiscali, reputa che il meccanismo del *tax shelter* possa rappresentare un elemento propulsivo di sviluppo e si rammarica della sua mancata introduzione nell'ordinamento vigente.

Con riferimento alla distribuzione, rileva il paradosso di un mercato ampiamente diversificato sul piano dell'offerta ma eccessivamente ristretto sul fronte distributivo al punto da riscontrare una situazione di duopolio sostanziale.

Soffermandosi sulla promozione, giudica prioritario intervenire affinché sia incentivata la diffusione nazionale ed internazionale dei prodotti filmici, tanto più che alcuni di essi rappresentano talvolta veri e propri eventi.

Tiene altresì a sottolineare la necessità di dedicare particolare attenzione al restauro e alla conservazione, che costituiscono il presidio della memoria e dell'identità collettiva, atteso che il cinema trasmette valori e comportamenti utili anche alle generazioni future. In particolare propone di integrare il testo del disegno di legge con una norma finalizzata a costituire un Istituto del restauro, separato rispetto alla Cineteca nazionale.

Con riferimento alla formazione professionale, evidenzia come la crescita del settore sia determinata dall'investimento nella formazione dei nuovi quadri tecnici e artistici nella prospettiva di affermare il cinema italiano a livello mondiale.

Avviandosi alla conclusione, giudica le finalità del provvedimento ambiziose ma al contempo doverose e necessarie, suscettibili di integrazioni e miglioramenti che possano dare risposte chiare ed efficienti anche alla questione del rapporto tra cinema e televisione e tra cinema e nuovi *media*, arginando altresì il fenomeno della pirateria.

Il senatore MARCONI *(UDC)* illustra le ragioni che hanno indotto la sua parte politica a sostenere l'istituzione di una Agenzia per il cinema, rilevando la necessità che i compiti di indirizzo politico restino in capo

al Ministero, mentre le attività di carattere tecnico-operativo siano affidate ad un organismo diverso.

Nel convenire indi che il cinema italiano non possa essere paragonato a quello anglosassone, ribadisce l'esigenza di aiutare solo le pellicole di qualità, eventualmente attraverso sgravi fiscali che premino i profitti. Occorre tuttavia anche un meccanismo di sostegno che prescinda dai risultati di mercato e in questo senso ritiene che l'Agenzia possa svolgere un ruolo importante.

Dopo aver sottolineato la rilevanza della formazione delle professionalità cinematografiche, ricorda che nel corso delle numerose audizioni svoltesi nell'indagine conoscitiva sul cinema è emersa con chiarezza l'importanza di promuovere la cinematografia italiana nel mondo, superando in primo luogo l'ostacolo della lingua. A tal fine, sollecita l'incentivazione delle scuole di doppiaggio, in un'ottica di diversificazione dei mercati.

Egli si interroga indi sulle ragioni dell'attuale condizione di crisi, mentre solo qualche decennio fa, sia pure senza grandi mezzi, il cinema italiano riscuoteva ampio successo. La differenza risiede, a suo avviso, oltre che in una questione di linguaggio anche e soprattutto in un problema di contenuti. Negli ultimi anni, infatti, è prevalsa a suo giudizio una visione eccessivamente parziale che ha favorito un'unica tendenza culturale, assicurandole l'incondizionato sostegno pubblico. Al contrario, occorre garantire assoluta libertà di espressione culturale ed in tal senso sollecita l'istituzione di una Agenzia indipendente.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedì 18 settembre 2007

106ª Seduta

Presidenza del Presidente
CUSUMANO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Mongiello.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CUSUMANO informa la Commissione che, nel corso della riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è svolto il seguito dell'audizione informale di rappresentanti del Corpo forestale dello Stato sulle problematiche del settore della castanicoltura in alcune regioni italiane.

La Commissione prende atto.

SUL RECENTE AUMENTO DEI PREZZI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Il presidente CUSUMANO richiama l'attenzione della Commissione sul recente aumento dei prezzi dei prodotti agroalimentari, sul quale erano già intervenuti alcuni senatori nel corso della scorsa seduta, evidenziato anche recentemente dalle organizzazioni professionali agricole. Sottolineato, quindi, che alcuni generi di consumo, come la pasta e il pane hanno subito dei rincari sproporzionati rispetto all'aumento del prezzo delle relative materie prime agricole, ritiene si debbano individuare una serie di misure per tutelare il cittadino-consumatore su cui grava anche il recente aumento del prezzo di alcuni servizi.

Il senatore LOSURDO *(Misto-LD)* dichiara di condividere le considerazioni svolte dai senatori intervenuti nel corso della scorsa seduta e rileva che il considerevole aumento dei prezzi di alcune materie prime, come il

grano, è dovuto alla diminuzione complessiva delle superfici coltivate. Evidenziato, quindi, che non vi è una proporzione tra l'aumento del prezzo delle materie prime e quello di alcuni generi alimentari come la pasta e il pane, auspica che la Commissione possa svolgere una indagine conoscitiva che consenta di individuare la presenza di fenomeni speculativi in alcuni segmenti della filiera.

Interviene, quindi, la senatrice ALLEGRINI *(AN)* che sottolinea l'importanza di focalizzare l'attenzione della Commissione, in particolare, sui costi di produzione che gravano sugli imprenditori agricoli e che finiscono con l'incidere sul prezzo dei prodotti agricoli. A tale proposito richiama il progressivo aumento del costo della manodopera, dei carburanti e delle spese relative ai contributi previdenziali e rileva che alcuni imprenditori agricoli versano in condizioni di notevole difficoltà e che tale situazione rischia di aggravarsi ulteriormente per effetto della prevista abolizione, come evidenziato anche dalla Commissaria europea all'agricoltura, del sistema delle quote latte. Sottolineato, infine, che gli aiuti comunitari sono spesso percepiti dagli agricoltori, con notevole ritardo, a seguito delle numerose difficoltà burocratiche e della mancata attuazione dei piani di sviluppo rurale, richiama l'opportunità di procedere all'audizione dei responsabili dell'AGEA per un approfondimento di tali importanti tematiche.

La senatrice PIGNEDOLI *(Ulivo)* dichiara di condividere le osservazioni dei senatori Losurdo e Allegrini, sottolineando l'opportunità di procedere ad un'attenta analisi dei costi che gravano sulle singole parti della filiera agroalimentare.

La senatrice NARDINI *(RC-SE)* ritiene che si debba fare maggiore chiarezza sui costi che incidono sui diversi segmenti della filiera agroalimentare anche in considerazione delle numerose difficoltà che alcuni settori del comparto primario stanno attraversando. Auspica pertanto che la Commissione possa svolgere i necessari approfondimenti, eventualmente, nell'ambito di un'apposita indagine conoscitiva, sottolineando l'opportunità di pervenire agli approfondimenti conclusivi delle procedure informative in corso.

Il presidente CUSUMANO ricorda che, nel corso degli ultimi anni, l'attività legislativa del Parlamento ha subito un progressivo processo di erosione in conseguenza delle scelte a favore della delegificazione. Rileva che, in tale contesto, la Commissione agricoltura del Senato ha promosso alcune indagini conoscitive su tematiche di particolare interesse per il comparto, come nel caso dell'indagine conoscitiva sulla promozione e lo sviluppo delle biomasse, nell'ambito della quale è prevista una specifica missione in Germania, con l'obiettivo di svolgere un ruolo attivo e propositivo. Ritiene, inoltre, che nel corso delle prossime settimane possano essere presentati dei disegni di legge su alcune tematiche particolarmente rilevanti per il comparto ed evidenzia che le questioni richiamate

dai senatori intervenuti potranno essere approfondite anche nel corso delle audizioni informali, già programmate per la prossima settimana, dei rappresentanti dell'INEA, dell'ISMEA, delle organizzazioni professionali agricole e di Federalimentare sul recente aumento dei prezzi dei prodotti agroalimentari. Richiama, infine, l'opportunità che il Governo informi la Commissione sulle iniziative che intende adottare per fronteggiare l'aumento del prezzo dei prodotti agroalimentari.

Il senatore MASSA *(Ulivo)* interviene brevemente dichiarando di condividere le considerazioni svolte dal presidente Cusumano.

Il senatore LOSURDO *(Misto-LD)* richiama l'opportunità di procedere anche all'audizione dei rappresentanti della filiera ortofrutticola e cerealicola, mentre il senatore MARCORA *(Ulivo)* richiede l'audizione di rappresentanti del settore lattiero-caseario.

Il sottosegretario MONGIELLO ricorda il recente allarme diffuso dalle associazioni dei consumatori, prima dell'estate, sull'imminente aumento del prezzo dei prodotti agroalimentari che il Governo intende affrontare. Rileva, infatti, che il rincaro di alcuni prodotti risulta ingiustificato e ricorda che il ministro De Castro ha assicurato la prossima istituzione di un apposito Tavolo tecnico. Giudica opportuna, inoltre, la serie di audizioni che la Commissione agricoltura intende svolgere su tali tematiche e assicura la disponibilità del Governo, con l'intervento, ove possibile, dello stesso ministro De Castro, cui riferirà i termini dell'odierno dibattito, per informare la Commissione sulle misure per affrontare tale fenomeno che colpisce prevalentemente le fasce sociali più deboli.

Il presidente CUSUMANO richiama le audizioni già previste per la prossima settimana sul tema dell'aumento del prezzo dei prodotti agroalimentari, ritenendo che tali audizioni potranno essere integrate, quanto prima, con l'audizione dei rappresentanti della filiera ortofrutticola e cerealicola, del settore lattiero-caseario e dei responsabili dell'AGEA relativamente alle questioni evidenziate dalla senatrice Allegrini, circa i ritardi nell'erogazione degli aiuti comunitari.

La seduta termina alle ore 16.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Martedì 18 settembre 2007

82ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MANINETTI

indi del Presidente
SCARABOSIO

Intervengono i sottosegretari di Stato per lo sviluppo economico Bubbico e per i beni e le attività culturali Elena Montecchi.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

(1644) ***Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale***, approvato dalla Camera dei deputati

(1124) ***CAPRILI e TECCE. – Modifiche al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di tutela della concorrenza delle imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta di giovedì 13 settembre.

Il presidente MANINETTI avverte che in attesa di acquisire i prescritti pareri, si passerà all'illustrazione degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo.

Il relatore BANTI *(Ulivo)* si riserva di dar conto delle sue proposte emendative al termine dell'illustrazione di tutti gli emendamenti presentati dalle altre forze politiche.

Il senatore PARAVIA *(AN)* sottolinea che le proposte emendative presentate dal suo Gruppo all'articolo 1 – che dà per illustrate – scaturiscono dalla considerazione fortemente critica sulla particolare eterogeneità del provvedimento in esame che comprende innumerevoli modifiche di disposizioni legislative diverse. Richiama in particolare l'attenzione della Commissione sugli emendamenti 1.20 e 1.24.

Il senatore BORDON *(Ulivo)* dando conto dell'emendamento 1.2, precisa che la filosofia che sottintende il complesso delle proposte emendative da lui presentate intende evidenziare che il Governo ha intrapreso la strada del taglio delle rendite di posizione, ciò che ha scatenato anche proteste da parte delle diverse categorie colpite. A suo avviso tale indirizzo va senz'altro sostenuto e pertanto occorre ripristinare le proposte originarie contenute nel disegno di legge che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stato in più parti modificato. Dà quindi per illustrati tutti i restanti emendamenti da lui presentati.

Il senatore SANTINI *(DCA-PRI-MPA)* illustra l'emendamento 1.19 al quale aggiungono le proprie firme i senatori Girfatti e Taddei.

Il senatore RUGGERI *(UDC)* illustra l'emendamento 1.21 che è finalizzato a dare attuazione a quanto indicato nelle recenti raccomandazioni dell'Unione Europea in tema di politiche di sostenibilità energetica ed ambientale nei trasporti. Si auspica pertanto che venga disposto che le Regioni debbano garantire, quale criterio necessario per l'installazione di nuove stazioni di servizio di distribuzione carburanti, che queste siano alimentate da fonti rinnovabili (solare, fotovoltaico, microgenerazione, minieolico, etc). Ciò al fine di incentivare gli investimenti in innovazione tecnologica nelle fonti rinnovabili e in combustibili ad alta efficienza energetica, anche in linea con gli interventi di incentivazione individuati nell'ultima legge finanziaria (n. 296 del 2006). Nell'ambito dei poteri di programmazione riconosciuti alle Regioni, l'emendamento si propone, inoltre, di promuovere sia la diffusione di carburanti con bassi livelli di emissione di CO2 sia la diffusione di carburanti a zero emissioni di CO2, quindi a più alta efficienza energetica. Infatti, ad oggi i combustibili a basso impatto ambientale, come il metano per autotrazione, hanno ancora un livello di diffusione limitato e inadeguato rispetto ad uno scenario di ecosostenibilità, anche per la difficoltà di creare sul territorio una rete di distribuzione adeguata e capillare. La disposizione contenuta nell'emendamento è coerente con gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni e di utilizzo più efficiente delle risorse energetiche ed in linea con gli orientamenti contenuti anche in altre proposte legislative attualmente in discussione alle Camere (ad esempio l'articolo 2 dell'atto Senato n. 691). Inoltre è auspicabile incentivare anche l'utilizzo dei combustibili cosiddetti «alternativi», quali le miscele metano-idrogeno, i biocarburanti ed, in prospettiva, l'idrogeno anche al fine di accompagnare l'introduzione graduale nel mercato dei veicoli a ridotta emissione.

Il senatore GALARDI *(SDSE)* dà conto dell'emendamento 2.12 che nel riformulare l'articolo 2 del provvedimento intende pervenire alla definizione di una materia assai delicata, anziché rinviarne la disciplina.

Il senatore ALLOCCA *(RC-SE)* dando conto dell'emendamento 1.13 sottolinea la necessità di garantire parità di condizioni sul territorio in materia di distribuzione dei farmaci, partendo dal presupposto che la farmacia non può essere considerata un esercizio commerciale.

Il senatore GIARETTA *(Ulivo)*, illustrando l'emendamento 2.14, rileva che le proposte emendative da lui presentate potrebbero apparire di carattere contraddittorio ma in realtà intendono stimolare un approfondimento di una tematica particolarmente delicata che ha suscitato notevoli aspettative, specie con il varo del decreto-legge n.223 del 2006, convertito nella legge n. 248 dello stesso anno, le cui disposizioni però non sono state attuate. Ritiene pertanto non più procrastinabili pervenire a soluzioni puntuali sulla tematica della distribuzione dei farmaci e sull'apertura delle farmacie ed a tale proposito auspica che il Ministro della salute possa chiarire la posizione del Governo con un intervento in Commissione.

Il senatore ALLOCCA *(RC-SE)* sottolinea la finalità dell'emendamento 2.0.3 diretto ad imporre precisi obblighi per il personale sanitario, in modo che per i pazienti siano chiari ruoli e professionalità.

Il senatore CASOLI *(FI)* illustra l'emendamento 3.1. La norma in questione risulta senza dubbio positiva in quanto ammette una modalità di organizzazione dell'attività produttiva che risulta mirata a rendere più completa e funzionale l'attività stessa rispetto alle esigenze della clientela senza configurare alcuna forma di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Tuttavia ad un esame attento emerge l'esigenza di una disposizione maggiormente organica che preveda l'introduzione di un sistema di qualificazione professionale al fine di regolare l'accesso delle imprese di produzione e trasformazione alimentare al mercato, in funzione della tutela dei consumatori. In tal senso il comma 1 della proposta di emendamento, integrando l'articolo 3 del disegno di legge, introduce la figura del responsabile tecnico dell'attività produttiva che sia in possesso di appositi requisiti di competenza professionale in materia di igiene, sicurezza e qualità degli alimenti. Il secondo comma della proposta di emendamento intende riformulare l'articolo 3 del disegno di legge in modo da renderlo più rispondente agli obiettivi della nuova disciplina professionale. Inoltre, al fine di rendere maggiormente fruibile la norma sia per le imprese interessate, sia, soprattutto, per la stessa clientela, appare necessario temperare l'indirizzo restrittivo fornito dal Ministero prevedendo un riferimento esplicito nel testo della norma alla possibilità di utilizzare non solo i locali e gli arredi ma anche le attrezzature dell'azienda, in modo da riconoscere alle imprese artigiane ed alle piccole imprese del settore di produzione e trasformazione alimentare la facoltà di predisporre nei lo-

cali adiacenti a quelli di produzione, e nelle eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, semplici arredi ed attrezzature quali mensole, piani di appoggio, sgabelli, sedie, panchine e piccoli tavoli per consentire ai clienti la sosta, la degustazione ed il consumo sul posto dei medesimi prodotti dell'azienda, eventualmente comprendendovi altri alimenti e bevande in via meramente complementare rispetto ai prodotti alimentari dell'impresa, senza tuttavia effettuare la somministrazione assistita tradizionalmente intesa con servizio al tavolo.

Considerato che la modifica prevista con il secondo comma della proposta di emendamento viene ad applicarsi a tutto il macrosettore della produzione e trasformazione alimentare, ivi compresa la panificazione, si propone, altresì, di abrogare una specifica disposizione già introdotta dal comma 2-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la quale aveva applicato agli impianti di panificio la facoltà di vendita per il consumo immediato dei propri prodotti, utilizzando i locali e gli arredi aziendali con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. Tale abrogazione si rende necessaria al fine di applicare le nuove disposizioni previste dal secondo comma della proposta di emendamento in modo omogeneo rispetto a tutto il comparto della produzione e trasformazione alimentare. Da ultimo, il terzo comma intende risolvere una situazione che, soprattutto nei centri storici e di interesse artistico si verifica di frequente. Spesso le imprese artigiane e le piccole imprese di produzione e trasformazione alimentare, si trovano ad operare in piccoli locali che per propria struttura non possono essere resi conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di somministrazione degli alimenti e delle bevande (come gli spazi minimi ed i servizi igienici per la clientela), e, pertanto, si trovano precluse la possibilità di svolgere servizi di somministrazione integrativi della vendita dei loro prodotti. Al fine di ampliare le opportunità di offerta alla clientela il terzo comma della proposta di emendamento intende riconoscere a tale tipologia di imprese la possibilità di svolgere l'attività di somministrazione in deroga ad alcuni requisiti strutturali richiesti dalle norme in materia di somministrazione, purché l'attività abbia ad oggetto alimentari prodotti prevalentemente dall'impresa stessa e sia effettuata utilizzando arredi ed attrezzature di dimensioni congrue all'ampiezza ed alla capacità ricettiva dei medesimi locali, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, ferma restando l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza.

Il senatore GIARETTA *(Ulivo)* dando conto dell'emendamento 3.4 sottolinea a sua volta la necessità di definire chiaramente la normativa in materia di liberalizzazioni delle attività di produzione e trasformazione alimentare, soprattutto alla luce del già citato decreto-legge n. 223 del 2006.

Il senatore EUFEMI *(UDC)*, dopo aver dichiarato di voler aggiungere la propria firma all'emendamento 1.0.4, dà conto degli emendamenti 3.9 e 3.0.2, premettendo la considerazione di carattere generale che le cosiddette liberalizzazioni avviate dall'attuale Governo presentano, a suo avviso, il vizio di fondo di minare alla base il principio di uguaglianza, poichè introducono vistose disparità di trattamento nelle categorie interessate. Le sue proposte emendative tentano quindi di correggere alcune di quelle asimmetrie, secondo un autentico spirito liberale. Richiama altresì l'attenzione sul parere emesso dalla Commissione finanze e tesoro, nel quale l'estensore, senatore Pegorer, ha efficacemente sottolineato i gravosi oneri a carico della piccola distribuzione che andrebbe adeguatamente sostenuta con misure appropriate, anzichè essere sottoposta ad ulteriori penalizzazioni. Sottolinea altresì una evidente anomalia del decreto-legge n. 223 del 2006 concernente in particolare il fatto che le norme per la rinegoziazione dei mutui stanno mettendo a grave rischio le misure fiscali agevolate per l'acquisto della prima casa. Si sofferma poi diffusamente sull'emendamento 3.9, diretto anche questo a ristabilire condizioni paritarie di trattamento, atteso che in materia di superfici pertinenti la disciplina attualmente in vigore stabilisce obblighi per la tutela sanitaria e di pubblica sicurezza solo a carico di determinate situazioni e non anche per altre analoghe, evidenziando le già sottolineate disparità.

Dopo che il senatore SANTINI *(DCA-PRI-MPA)* ha dato conto in particolare degli emendamenti 6.6 e 8.5, il senatore ALLOCCA *(RC-SE)* richiama l'attenzione sull'emendamento 13.1 diretto a sopprimere l'intero articolo, per pervenire ad una definizione organica della materia del trasporto ferroviario, mentre i successivi emendamenti riferiti allo stesso articolo costituiscono proposte alternative nell'intento di pervenire comunque ad un miglioramento del testo in esame.

Il senatore GALARDI *(SDSE)* illustrando congiuntamente gli emendamenti 13.6, 13.10, 13.15, 13.18 e 13.19, auspica un intervento in Commissione del Ministro competente in modo da acquisire elementi conoscitivi più puntuali sulla tematica dei trasporti, specie dopo le recenti novità emerse in seguito alla sottoscrizione del Protocollo tra Governo e sindacati.

Dopo che il senatore STEFANI *(LNP)* ha ritirato l'emendamento 16.8, il senatore MANINETTI *(UDC)* illustra analiticamente l'emendamento 16.10.

Rilevato che il nuovo sistema di risarcimento introdotto dagli articoli 149 e 150 del decreto legislativo n. 209 del 2005 recante il «Codice delle assicurazioni private», risulta ormai entrato in vigore, ribadisce forti perplessità sul meccanismo di risarcimento in questione che, in via generale, non offre alcuna garanzia riguardo all'obiettivo di diminuzione dei costi di assicurazione, né rispetto ai tempi di risarcimento che potrebbero addirittura, in certe condizioni, dilatarsi. In particolare ritiene che tale sistema,

nella gestione delle riparazioni, offra alle compagnie di assicurazioni strumenti penetranti che potrebbero anche tradursi in gravi turbative nel mercato dell'autoriparazione, fornendo loro la possibilità di incidere in modo artificioso sulla dinamica di formazione dei prezzi dei servizi di autoriparazione, con inevitabili conseguenti difficoltà per gli operatori del settore. In tal senso la norma vigente – benché modificata dall'articolo 16 approvato dalla Camera dei deputati – potrebbe favorire, nei fatti, un comportamento palesemente vessatorio da carrozzerie fiduciarie – o addirittura di crearne di proprie – con la definizione di tariffe massime o di sconti di convenzione, in aperta violazione del principio di libero mercato e determinando distorsioni nelle dinamiche della concorrenza tra le imprese di autoriparazione. Tale sistema, nell'intento di perseguire un contenimento dei costi di risarcimento, costringerebbe le aziende ad operare in economia, provocando il rischio concreto di riduzione della qualità e dell'affidabilità degli interventi di ripristino dei mezzi incidentati e pregiudicando, quindi, la tutela del danneggiato. Pertanto, si propone di inserire una specifica integrazione al testo dell'articolo 150 del decreto legislativo n. 209 del 2005, come approvato dalla Camera dei deputati, nel senso che, ferma restando in capo al danneggiato la libertà di scegliere l'impresa di autoriparazione alla quale rivolgersi, venga precisato che i rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate ai sensi di legge siano disciplinati secondo parità di condizioni di concorrenza precludendo ogni forma di predeterminazione, anche indiretta, da parte delle compagnie di assicurazione, di tariffe massime o di sconti che siano suscettibili di tradursi nell'imposizione a carico delle stesse imprese di autoriparazione di un mercato vincolato diverso da quello proprio, di fatto «sottomesso» alle medesime compagnie. Il mantenimento della norma approvata dalla Camera e la sua integrazione nel senso indicato rappresentano un ineludibile strumento di tutela, non solo della libertà di mercato nel settore delle riparazioni auto ma di doverosa salvaguardia degli interessi dei consumatori.

Il senatore ALLOCCA *(RC-SE)* dà quindi conto dell'emendamento 17.0.2 diretto ad introdurre una semplificazione ed agevolazione per i campeggiatori e i camperisti, senza pregiudicare con oneri impropri l'attività delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta.

Il senatore GIARETTA *(Ulivo)* illustra l'emendamento 17.0.7 diretto anch'esso a specificare le disposizioni in materia di allestimenti mobili di pernottamento che a causa del susseguirsi di diverse normative hanno provocato dubbi interpretativi con pregiudizio dell'attività delle strutture turistico-ricettive.

Il senatore GALARDI *(SDSE)*, dopo aver ritirato l'emendamento 22.0.6, illustra il successivo 22.0.7, al quale il senatore ALLOCCA *(RC-SE)* dichiara di voler apporre la propria firma.

Il senatore GALARDI *(SDSE)* dà conto poi dell'emendamento 25.4 (al quale dichiarano di apporre la propria firma i senatori MERCATALI

(Ulivo) e ALLOCCA *(RC-SE)*) che ripristina il testo soppresso dall'altro ramo del Parlamento a causa di un equivoco interpretativo sul fatto che la normativa sembrava volesse agevolare le cooperative implicate nella vicenda Unipol. In realtà, le disposizioni proposte recepiscono l'esigenza di uno sgravio di carattere contabile per le piccolissime cooperative che non rientrano nel novero di quelle a prevalente mutualità, ma svolgono un importante ruolo in ambito culturale, librario e nel settore del consumo, specie per le zone montane.

I senatori MANINETTI *(UDC)* e RUGGERI *(UDC)* aggiungono la propria firma all'emendamento 25.5, mentre il senatore MERCATALI *(Ulivo)* sottoscrive a sua volta l'emendamento 25.9.

Il senatore MANINETTI *(UDC)* dà quindi conto dell'emendamento 25.10 mirato a coordinare ed a rendere applicabili le norme vigenti in materia di inquadramento ai fini contributivi dei soci di cooperative con qualifica artigiana, componendo l'attuale situazione di contenzioso contributivo. Come noto, la legge n. 142 del 2001, recante «Revisione della legislazione cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore» ha previsto che il socio lavoratore di cooperativa stabilisce, con il rapporto associativo, un rapporto di lavoro che può assumere la forma subordinata ovvero quella del lavoro in forma autonoma. Dall'instaurazione del tipo di rapporto di lavoro fra il socio e la cooperativa – che deve essere disciplinato da apposito regolamento interno – derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici previsti dalle norme vigenti. Pertanto, nel caso in cui venga instaurato un rapporto di lavoro in forma autonoma in qualità di socio artigiano, ai sensi della disciplina in esame, dal rapporto così stipulato dovrebbe discendere di diritto l'applicazione delle norme speciali concernenti l'inquadramento previdenziale ed assicurativo obbligatorio per gli artigiani, previsto ai sensi della legge n. 1533 del 1956 ed alla legge n. 463 del 1959 e successive modificazioni ed integrazioni. In sostanza, in virtù della proposta di modifica si dovrebbero comporre definitivamente le pesanti situazioni di contenzioso insorte fino ad oggi, concernenti la posizione contributiva dei soci di società cooperativa con qualifica artigiana, i quali, sulla base delle istituzioni dell'INPS, corroborate da alcuni orientamenti contrastanti della Cassazione antecedente alla legge n. 142 del 2001, sono stati sempre inquadrati come soci lavoratori dipendenti anziché come soci artigiani in quanto , in forza di una generale *fictio iuris,* ai fini contributivi la cooperativa artigiana dovrebbe comunque essere considerata come datrice di lavoro dei propri soci. Tale orientamento è stato mantenuto sia dall'INPS, sia da alcune pronunce della Cassazione e della Magistratura di merito che non tengono conto delle innovazioni di principio introdotte dalla stessa legge n. 142 del 2001 e che continuano a costringere gli stessi soci artigiani di cooperativa ad essere inquadrati come lavoratori dipendenti con il conseguente obbligo ad effettuare i versamenti contributivi nella gestione dei lavoratori dipendenti anziché in quella dell'artigianato,

anche per periodi pregressi fino ai termini di prescrizione (con interessi e sanzioni) con il connesso annullamento delle posizioni previdenziali invalidità, vecchiaia e superstiti come artigiani. Ciò sta comportando conseguenze traumatiche sul comparto, che, nella maggior parte dei casi, provoca la crisi economica delle cooperative interessate e la loro chiusura. Pertanto, allo stato attuale risulta ancora preclusa la possibilità di avvalersi del diritto di opzione riconosciuto dalla legge n. 142 del 2001 e le società cooperative artigiane esistenti o neo-costituite non hanno ancora potuto scegliere di definire con regolamento interno la tipologia di rapporto di lavoro in forma autonoma da attuare rispetto ai propri soci artigiani. In realtà, si ritiene che la situazione debba essere risolta in modo positivo tenendo conto di alcuni indirizzi più recenti già fissati dalla stessa Cassazione la quale, in senso favorevole a quanto rappresentato nel presente emendamento, ha espressamente affermato che le leggi sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie e sulla tutela contro la invalidità, la vecchiaia e per i superstiti, per gli artigiani, hanno parzialmente derogato in quanto leggi speciali posteriori, alle norme sulla cooperazione (regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422), nel senso che, ferma la responsabilità della cooperativa artigiana nei confronti dell'INPS per il pagamento dei contributi previdenziali, la loro misura e regime giuridico devono essere conformati a quella prevista per gli artigiani, i quali hanno una tutela previdenziale specifica propria che esclude quella precedente modellata sul criterio dell'assimilazione al rapporto di lavoro subordinato. Tale indirizzo trova conforto, in modo specifico, in una sentenza della Cassazione a sezioni unite (n. 13967 del 26 luglio 2004) la quale ha chiaramente stabilito il principio di diritto in base al quale, sulla base della stessa legge n. 142 del 2001, essendo intervenuta in modo sistematico modificando ed integrando la precedente legislazione in materia di cooperazione, si deve attribuire a ciascun socio lavoratore la tutela previdenziale, e la contribuzione, propria del tipo di lavoro effettivamente prestato, ivi compreso quello in forma autonoma. A tale sentenza hanno già fatto seguito anche alcune prime sentenze della magistratura in merito, applicando il principio di diritto stabilito dalla Cassazione alle società cooperative artigiane (decreto n. 624 del 16 giugno 2006, del Tribunale di Torino). In sostanza, in virtù del presente emendamento sarebbe possibile superare le incongruenze degli orientamenti della magistratura e le rigidità ingiustificate dell'azione della pubblica amministrazione, razionalizzando e coordinando le disposizioni vigenti e realizzando migliori condizioni per il rafforzamento economico delle società cooperative operanti nel settore artigiano. Infine, l'oratore precisa che l'emendamento proposto non comporta alcuna esigenza di copertura finanziaria proprio per effetto del sistema vigente di contribuzione dei soci lavoratori di cooperativa, che viene calcolata su retribuzioni convenzionali di importo generalmente inferiore ai minimi contributivi previsti per i lavoratori dipendenti del settore degli artigiani, ed il cui gettito risulta sostanzialmente equivalente a quello che potrebbe derivare dalle aliquote contributive degli artigiani applicate sull'imponibile previdenziale medio di tale categoria. In definitiva, qualora venisse riconosciuta

con certezza agli artigiani soci di cooperativa la facoltà di esercitare il diritto di opzione, attribuito in via di principio astratto dalla legge n. 142 del 2001, il relativo gettito contributivo ai fini previdenziali rimarrebbe sostanzialmente invariato rispetto alla situazione attuale.

Il senatore ALLOCCA *(RC-SE)* illustra quindi l'emendamento 26.3 diretto a chiarire le disposizioni in materia di attività di spettacoli viaggianti e circhi in attesa di un riordino complessivo della materia.

Il senatore MANINETTI *(UDC)* illustra poi l'emendamento 28.3 tendente a semplificare ed accelerare l'attuale regime delle verifiche di prima installazione e delle verifiche periodiche che, attualmente, sono di competenza rispettivamente dell'ISPESL e delle USL, in modo da evitare che i ritardi o le mancate verifiche siano motivo di aggravio per le imprese.

Il senatore ALLOCCA *(RC-SE)*, dando conto dell'emendamento 30.0.1, richiama l'attenzione sulla necessità di definire la materia concernente la vendita di *personal computer*, soprattutto alla luce della recentissima pronuncia nei confronti della Microsoft.

Il senatore PARAVIA *(AN)* richiama l'attenzione sull'emendamento 33.0.1 diretto ad evitare che piccoli condomini siano costretti a effettuare i versamenti per le ritenute operate nel corso dell'anno per importi particolarmente irrisori che costituiscono soltanto un inutile aggravio burocratico.

Illustra poi gli emendamenti riferiti al successivo articolo 40 tutti diretti a un'esigenza di maggiore chiarezza della normativa in materia di depositi giacenti.

Il presidente SCARABOSIO e il relatore BANTI *(Ulivo)* esprimono condivisione in merito alla necessità di approfondire tale tematica in modo da pervenire ad una definizione normativa soddisfacente e che attui la certezza del diritto.

Il presidente SCARABOSIO , dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 43, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, raccoglie l'orientamento unanime della Commissione di sconvocare l'odierna seduta notturna e di riprendere nella seduta antimeridiana di domani l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 44 e seguenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna, già convocata per oggi, alle ore 21, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1644

Art. 1.

1.1

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Sopprimere l'articolo.

1.2

BORDON

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Eliminazione di ostacoli alle attività commerciali)

1. Al fine di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale e il corretto e uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti e di servizi sul territorio nazionale e alle attività di distribuzione commerciale e di servizio, non possono essere poste limitazioni alla possibilità di abbinare nello stesso locale o nella stessa area la vendita di prodotti e di servizi complementari e accessori rispetto a quella principale o originaria, fatti salvi il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la distinzione fra settore merceologico alimentare e non alimentare, Tale principio si applica anche alla distribuzione dei carburanti.

2. Al fine di assicurare un corretto funzionamento del mercato secondo i princìpi della concorrenza, nonché una maggiore possibilità di accesso al servizio da parte del consumatore, l'installazione e l'attività di un impianto di distribuzione dei carburanti non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti né alle limitazioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai princìpi di cui ai commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.3

D'AMICO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Eliminazione di ostacoli alle attività commerciali)

1. Al fine di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale e il corretto e uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti e di servizi sul territorio nazionale e alle attività di distribuzione commerciale e di servizio, non possono essere poste limitazioni alla possibilità di abbinare nello stesso locale o nella stessa area la vendita di prodotti e di servizi complementari e accessori rispetto a quella principale o originaria, fatti salvi il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la distinzione fra settore merceologico alimentare e non alimentare. Tale principio si applica anche alla distribuzione dei carburanti.

2. Al fine di assicurare un corretto funzionamento del mercato secondo i princìpi della concorrenza, nonché una maggiore possibilità di accesso al servizio da parte del consumatore, l'installazione e l'attività di un impianto di distribuzione dei carburanti non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti né alle limitazioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai princìpi di cui ai commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.4

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «nella stessa area», *aggiungere le seguenti:* «con qualunque possibile forma di pagamento,».

1.5

POSSA, SCARABOSIO, CASOLI, STANCA

Al comma 1 sopprimere le parole: «Tale principio si applica anche alla distribuzione dei carburanti».

1.6

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Tale principio non si applica alla distribuzione dei carburanti».

1.7

SCARABOSIO, POSSA, CASOLI, STANCA

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: «dai commi 1 e 2» *con le parole:* «dal comma 1», *e al comma 4 sostituire le parole:* «ai commi 1, 2 e 3» *con le parole:* «al comma 1».

1.8

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Sopprimere il comma 2.

1.9

STEFANI

Al comma 2, dopo la parola: «consumatore» *aggiungere le seguenti:* «in linea con il processo di valorizzazione di tutte le potenzialità di sviluppo di prodotti eco compatibili ed integrazione tra la distribuzione di carburanti e servizi per i cittadini».

1.10

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, sostituire le parole da: «l'installazione e l'attività» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «all'impresa che assume il carattere di fornitore in esclusiva dei prodotti carburanti per autotrazione, è fatto esplicito divieto di vendere al pubblico tali prodotti, direttamente o attraverso società partecipate o controllate, pur se presso impianti diversi e/o posti in bacini di utenza separati ovvero con modalità di vendita automatizzate».

1.11

STEFANI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «non possono» *sino alla fine del periodo e sostituirle con le seguenti:* «sono disciplinate da regioni ed enti locali, esclusivamente nell'ambito della regolamentazione in materia territoriale, urbanistica, ambientale, di sicurezza stradale e di prevenzione degli incendi, nonché nel rispetto delle norme afferenti alla regolazione della viabilità ed al complesso delle strutture viarie e trasportistiche».

1.12

STEFANI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «non possono» *sino alla fine del periodo e sostituirle con le seguenti:* «non possono essere subordinate a criteri diversi da quelli discendenti dalla regolamentazione in materia territoriale, urbanistica, ambientale, di sicurezza stradale e di prevenzione degli incendi, nonché nel rispetto delle norme afferenti alla regolazione della viabilità ed al complesso delle infrastrutture viarie e trasportistiche».

1.13

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, sostituire le parole da: «non possono essere» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «devono essere subordinati esclusivamente ai criteri fissati dalla programmazione regionale nel rispetto di quanto previsto al seguente comma 3.».

1.14

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, sopprimere le parole: «al rispetto del criterio della distanza minima tra impianti o tra impianti ed esercizi né».

1.15

GIARETTA, GALARDI, ALLOCCA, PECORARO SCANIO, PINZGER

Al comma 2, sostituire le parole: «al rispetto del criterio della distanza minima tra impianti o tra impianti ed esercizi né a contingentamenti numerici» *con le seguenti:* «a limiti minimi di superficie o a contingentamenti di ordine numerico o ancora, fatte salve le norme generali di tutela sanitaria o di sicurezza, al rispetto di criteri inerenti la distanza minima fre impianti o fra impianti ed esercizi. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57 e il decreto ministeriale 31 ottobre 2001».

1.16

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, sopprimere le parole: «né a contingentamenti numerici».

1.17

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In considerazione delle particolari caratteristiche possedute da un impianto di rifornimento carburanti, in special modo sotto il profilo della sicurezza, della sa-

lute pubblica e dell'impatto ambientale, le nuove installazioni non possono trovare allocazione nelle adiacenze di esercizi commerciali aperti al pubblico con locali superiori a mq. 500».

1.18

STEFANI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, al fine di garantire la promozione e la concorrenza e la qualificazione della rete di distribuzione dei carburanti, i nuovi impianti dovranno essere dotati di adeguati servizi complementari per l'auto ed il cittadino consumatore, unitamente alla presenza di almeno un prodotto per autotrazione eco-compatibile quali metano, gpl, o idrogeno e loro miscele, ovvero di bio carburanti, oltre a quelli tradizionali».

1.19

SANTINI, GIRFATTI, TADDEI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le regioni, nell'ambito dei propri poteri di programmazione, individuano i criteri finalizzati a garantire la promozione della concorrenza, la riqualificazione e l'ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti e una maggiore possibilità di accesso a prodotti e servizi da parte del consumatore, e a garantire la promozione dell'efficienza energetica e la diffusione di carburanti eco-compatibili a bassa emissione di CO_2 in particolare nei nuovi impianti che dovranno esserne provvisti, nonché i criteri per la regolamentazione degli orari, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2».

1.20

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 3, dopo le parole: «rete di distribuzione dei carburanti», *aggiungere le seguenti:* «, attraverso la previsione di idonee strutture ed adeguati servizi complementari per l'auto e l'automobilista e con autonomi spazi a verde ed a parcheggio,».

1.21

MANINETTI, RUGGERI

Al comma 3 sostituire le parole: «e a promuovere la diffusione di carburanti eco-compatibili e l'efficienza energetica anche nei nuovi impianti» *con le seguenti:* «e a garantire la diffusione di carburanti eco-compatibili a bassa emissione di CO_2 e la promozione di quelli a zero emissioni di CO_2, l'efficienza energetica nei nuovi impianti della rete di distribuzione dei carburanti mediante l'installazione di stazioni di servizio multi-carburante alimentate da fonti rinnovabili».

1.22

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 3, sostituire le parole da: «a promuovere la diffusione» *sino alla fine del comma, con le seguenti:* «ad assicurare la diffusione di carburanti eco compatibili nonché l'efficienza energetica nei nuovi impianti».

1.23

STEFANI, DAVICO

Al comma 3, sostituire le parole: «la diffusione di carburanti eco-compatibili e l'efficienza energetica anche nei nuovi impianti,» *con le seguenti:* «l'efficienza energetica e la diffusione di carburanti eco-compatibili, in particolare nei nuovi impianti che dovranno esserne provvisti,».

1.24

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, nonché i criteri per la regolamentazione degli orari,».

1.25

IL RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*) l'articolo 7 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è abrogato.

1.26

POSSA, CASOLI, SCARABOSIO, STANCA

Al comma 5, sostituire le parole: «l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, con delibera da adottare» *con le seguenti:* «il Ministero dello Sviluppo Economico. e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con decreto ministeriale».

1.27

CASOLI

AI comma 5, ultimo capoverso, dopo le parole: «specifici criteri di indirizzo», *aggiungere le seguenti:* «per il gas metano ed il GPL impiegati come carburanti per l'autotrazione».

1.28

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 5, aggiungere in fine, le seguenti parole: «per il gas metano ed il GPL impiegati come carburanti per l'autotrazione».

1.29

LEGNINI, MERCATALI

Al comma 5, ultimo capoverso, dopo le parole: «specifici criteri di indirizzo» *aggiungere le seguenti:* «per il gas metano ed il GPL impiegati come carburati per l'autotrazione».

1.100

VENTUCCI

Al comma 5, ultimo capoverso, dopo le parole: «specifici criteri di indirizzo», *aggiungere le parole:* «per il gas metano ed il GPL impiegati come carburanti per l'autotrazione».

1.30

STEFANI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis.* All'articolo 14, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, sostituire le parole: "non inferiore al 3 per cento", con le seguenti: "non inferiore al 10 per cento"».

1.0.1

CASOLI

*Dopo l'***articolo 1,** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Eliminazione di vincoli relativi agli orari di apertura e chiusura per le imprese artigiane)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché le imprese artigiane"».

1.0.2

GIARETTA, GALARDI, GARRAFFA

*Dopo l'***articolo 1,** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Eliminazione di vincoli relativi agli orari di apertura e chiusura per le Imprese artigiane)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché le imprese artigiane"».

1.0.3

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

*Dopo l'***articolo 1,** *è inserito il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Eliminazione di vincoli relativi agli orari di apertura e chiusura per le imprese artigiane)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonché le imprese artigiane"».

1.0.4

MANINETTI, RUGGERI, EUFEMI

*Dopo l'***articolo 1,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Eliminazione di vincoli relativi agli orari di apertura e chiusura per le imprese artigiane)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché le imprese artigiane"».

1.0.5

STEFANI

*Dopo l'***articolo 1,** *è inserito il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Eliminazione di vincoli relativi agli orari di apertura e chiusura per le imprese artigiane)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché le imprese artigiane"».

1.0.6

TECCE, CAPRILI, ALLOCCA, BONADONNA

*Dopo l'***articolo 1,** *è inserito il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Eliminazione di vincoli relativi agli orari di apertura e chiusura per le imprese artigiane)

1. AIl'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché le imprese artigiane"».

Art. 2.

2.1

MANZIONE

Stralciare l'articolo.

2.2

POSSA, CASOLI, SCARABOSIO

Sopprimere l'articolo.

2.3

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

2.4

MANINETTI, RUGGERI, FANTOLA

Sopprimere l'articolo.

2.5

BARBATO

Sopprimere l'articolo.

2.6

TOMASSINI, CASOLI, BARBA

Sopprimere l'articolo.

2.7

MOLINARI, PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN, TONINI

Sopprimere l'articolo.

2.8

MANZIONE

Sopprimere l'articolo.

2.9

MATTEOLI, CURSI, PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA, GRAMAZIO, TOTARO

Sopprimere l'articolo.

2.10

PALUMBO

Sopprimere l'articolo.

2.11

SANTINI

Sopprimere l'articolo.

2.12

GALARDI, GIARETTA, PECORARO SCANIO

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.

(Dispensazione dei medicinali esclusi dall'assistenza farmaceutica)

1. La dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati è riservata in via esclusiva al farmacista, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

2. La dispensazione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del Servizio sanitario nazionale (SSN) è effettuabile esclusivamente nell'ambito delle farmacie convenzionate con il SSN, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sono ritenute farmacie convenzionate le sole farmacie autorizzate dall'autorità sanitaria competente per ter-

ritorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dell'articolo 104 del citato testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché degli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

3. Sono definite «farmacie non convenzionate» gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che rispondono ai requisiti dei successivi commi 7, 8, 9 e 10. Nelle farmacie non convenzionate possono essere dispensati i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettere *a), b)* e *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, fatto salvo quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Fermo restando che le farmacie convenzionate sono autorizzate come previsto dall'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 362, le farmacie non convenzionate, di cui al precedente comma, sono autorizzate dall'autorità sanitaria competente per territorio nei comuni in cui sono già presenti farmacie convenzionate. Il numero di farmacie non convenzionate che possono essere autorizzate, nei succitati comuni, è stabilito in misura che vi sia, tra farmacie convenzionate e farmacie non convenzionate, una farmacia ogni 2.850 abitanti nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e una farmacia ogni 2.600 abitanti negli altri comuni. Non sono da considerarsi farmacie ai fini del computo succitato le sedi farmaceutiche autorizzate in quanto succursali o dispensari.

5. Le autorizzazioni per le sedi farmaceutiche non convenzionate sono rilasciate sulla base di un bando di concorso provinciale per soli titoli bandito ogni anno dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. Sono ammessi al concorso i cittadini di uno stato membro della comunità economica europea maggiori di età, in possesso dei diritti civili e politici e iscritti all'albo professionale dei farmacisti, che non abbiano compiuto i sessanta anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

Sono esclusi dal concorso i farmacisti titolari di farmacia convenzionata e i farmacisti soci di società di farmacisti in possesso di farmacia convenzionata. La composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli, per l'attribuzione dei punteggi e le modalità di svolgimento del concorso sono fissati con regolamento emanato dal Ministero della Salute entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna regione provvederà, attraverso l'autorità sanitaria competente per territorio, a rilasciare l'autorizzazione di sede farmaceutica non convenzionata, agli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che rispondono a quanto disposto dalla legge 8 novembre 1991, n. 362 all'articolo 3 e ai commi 1, 2, 3, 4, 4-*bis* dell'art. 7 e che alla data del 30 settembre 2007 risultano essere registrati nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) – Tracciabilità del farmaco. Gli esercizi commerciali di cui sopra, prima della trasformazione in farmacie non convenzionate debbono rispondere ai requisiti previsti ai

successivi commi 7, 8 e 9. Sono esclusi da quanto disposto nel presente comma gli esercizi commerciali la cui proprietà è riconducibile ad un farmacista titolare di farmacia convenzionata ovvero società di farmacisti titolari di farmacia convenzionata.

7. La lettera *n)* dell'articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 è sostituita dalla seguente:

"*n)* all'assistenza farmaceutica, alla vigilanza sulle farmacie ed esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248".

8. Sono estese agli esercizi commerciali di cui al comma 4 del presente articolo, le prescrizioni previste all'art. 45 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e all'art. 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

9. Gli esercizi di cui al comma 4 del presente articolo, sono soggetti alle prescrizioni in materia di vigilanza contenute negli articoli 51 del R.D. n. 1706/38, art. 14, comma 3 legge 833/78, articoli 5, 6, 7, 8 del D.P.R. n. 309/90.

10. Agli esercizi commerciali di cui al comma 4 del presente articolo si applica quanto disposto dalla legge 8 novembre 1991 n. 362 all'articolo 3 e ai commi 1, 2, 3, 4, 4-*bis* dell'art. 7.

11. È abrogata ogni norma incompatibile con quanto disposto dal presente articolo».

2.13

ALLOCCA, TECCE, CAPRILI

Sostituire l'articolo 2, con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 in materia di distribuzione di farmaci)

1. Al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-*bis.* Al fine di eliminare gli ostacoli al processo di liberalizzazione dei farmaci da banco e di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale, lo stesso distributore di farmaci all'ingrosso non può praticare prezzi e condizioni di vendita differenziate in funzione dell'area geografica di residenza, della tipologia di esercizio dei clienti venditori al dettaglio. Fatta salva l'incidenza delle spese di tra-

sporto e di consegna che devono essere chiaramente evidenziate, non possono essere praticati sconti o promozioni in base ai quantitativi di farmaci ordinati, né è consentita l'esclusione di clienti venditori al dettaglio in funzione dell'area geografica di residenza e della tipologia di esercizio.

4-*ter*. L'autorità garante per la concorrenza ed il mercato vigila sull'applicazione delle nonne di cui al comma 7-*bis* e commina le relative sanzioni"».

2.14

GIARETTA

Al comma 1, sostituire le parole: «comunque classificati» *con le seguenti:* «ad eccezione dei farmaci da banco o di automedicazione (OTC) per i quali è consentito il libero accesso da parte del pubblico».

2.100

CASTELLI, POLLEDRI, STIFFONI

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - *(Ulteriori interventi nel campo della distribuzione di farmaci)* – 1. Sono abrogati i commi 1, 2, 3, 3-*bis* e 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

2.15

MANINETTI, RUGGERI, FANTOLA

Sopprimere il comma 3.

2.16

SCARABOSIO, POSSA, CASOLI

Sopprimere il comma 3.

2.17

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO

Sopprimere il comma 3.

2.18

SCARABOSIO, POSSA, CASOLI

Sopprimere il comma 4.

2.19

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO

Sopprimere il comma 4.

2.20

POLLEDRI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. I reparti degli esercizi commerciali di cui al comma 4 destinati alla vendita di farmaci devono possedere tutti i requisiti strutturali, funzionali ed organizzativi previsti dalla normativa vigente per i servizi di farmacia e sono responsabili della corretta conservazione dei medicinali dal momento della consegna da parte del distributore fino all'acquisto da parte dei privati».

2.21

POLLEDRI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis.* Al fine di consentire la completa tracciabilità dei farmaci venduti al di fuori delle farmacie, gli esercizi commerciali di cui al comma 4 provvedono a trasmettere alla Banca dati centrali istituita presso l'Agenzia italiana del farmaco, secondo le procedure e le modalità fissate dal decreto ministeriale 15 luglio 2004, tutti i dati e le informazioni atti a consentire il

monitoraggio delle confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo».

2.22

PECORARO SCANIO, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, DONATI, PALERMI, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Nel quadro della sostenibilità del sistema farmaceutico come presidio sanitario sul territorio, a tutela delle farmacie rurali sussidiate, economicamente meno favorite, si stabilisce sia costituito, nell'ambito di ciascuna Regione, un fondo perequativo a favore delle farmacie rurali sussidiate, alimentato dal SSN e dalle farmacie, secondo un regolamento che verrà emanato dal Ministero della Salute. Con la finalità di estendere i presidi sanitari, rappresentati dalle farmacie, anche nei comuni fino a 3.000 abitanti che ne sono sprovvisti, la Regione competente per territorio, attiverà le procedure per l'apertura di nuove farmacie, ricorrendo all'applicazione del fondo perequativo indicato nel presente comma».

2.23

PECORARO SCANIO, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, DONATI, PALERMI, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. La lettera *n)* dell'articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 è sostituita dalla seguente: "*n)* all'assistenza farmaceutica, alla vigilanza sulle farmacie ed esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248".

4-*ter*. Sono estese agli esercizi commerciali di cui al comma 3 del presente articolo, le prescrizioni previste all'art. 45 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e all'art. 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

4-*quater*. Gli esercizi di cui al comma 3 del presente articolo, sono soggetti alle prescrizioni in materia di vigilanza contenute negli articoli 51 del RD n. 1706/38, art. 14, comma 3, legge 833/78, articoli 5, 6, 7, 8 del DPR n. 309/90».

2.24

SCARABOSIO, POSSA, CASOLI

Sopprimere il comma 5.

2.101

LUSI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro competente saranno individuate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative norme incompatibili».

2.25

SCOTTI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis.* Ciascuna regione provvederà, attraverso l'autorità sanitaria competente per territorio, a rilasciare l'autorizzazione di sede farmaceutica, agli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che rispondono a quanto disposto dalla legge 8 novembre 1991 n. 362 all'articolo 3 e ai commi 1, 2, 3, 4, 4-*bis* dell'articolo 7 e che alla data del 30 settembre 2007 risultano essere registrati nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) – Tracciabilità del farmaco. Agli esercizi commerciali di cui sopra, prima della trasformazione in farmacie si applica quanto previsto dalla legge per le farmacie in materia di controlli e vigilanza farmaceutica».

2.26

POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-*bis.* Per le farmacie rurali, a decorrere dal 1º gennaio 2008 l'IVA su tutti i farmaci vendibili senza obbligo di presentare ricetta medica è ridotta al 4%. Il relativo minor costo va automaticamente a ridurre il prezzo indicato sulla confezione.

5-*ter.* All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-*bis*, valutato in 100.000 euro in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009 nell'ambito dell'unità previsionale di base

di parte corrente denominata "Fondo speciale", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.27

GIARETTA

*Dopo l'***articolo 2,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

1. Le regioni sono autorizzate a rilasciare, attraverso l'autorità sanitaria competente per territorio, agli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3, 4 e 4-*bis*, della legge 8 novembre 1991, n. 362, che alla data del 30 settembre 2007 risultino registrati nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) – Tracciabilità del farmaco, l'autorizzazione di sede farmaceutica.

2. A decorrere dal rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, ai medesimi esercizi si applicano le disposizioni di legge in materia di controlli e vigilanza sulle farmacie».

2.0.1

POLLEDRI, CASTELLI, DAVICO

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

1. Alle farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale non superiore ad Euro 260.000 al netto dell'IVA non si applica la percentuale di sconto prevista dall'articolo 1, comma 40, legge 23 dicembre 1996 n. 662 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

2. Alle farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2, legge 8 marzo 1968, n. 221 con fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale non superiore ad euro 390.000 al netto dell'IVA, non si applica la percentuale di sconto prevista dall'articolo 1 comma 40 legge 23 dicembre 1996 n. 662.

3. Alle farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 legge 8 marzo 1968 n. 221, con fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale compreso tra euro 390.000 al netto dell'IVA e 750.000, si applica la percentuale di sconto *ex* articolo 1 comma 40 legge 23 dicembre 1996 n. 662, pari al 2%.

4. Alle farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 legge 8 marzo 1968 n. 221, con fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale compreso fra euro 750.000 superiore al netto dell'IVA ed euro 1.000.000, si applica la percentuale di sconto *ex* articolo 1 comma 40, legge 23 dicembre 1996 n. 662, pari al 4%.

5. Al comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è abrogato il seguente periodo: "Per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 legge 8 marzo 1968 n. 221 e successive modificazioni, con fatturato non superiore a lire 750.000.000, restano in vigore le quote di sconto di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 28 dicembre 1995 n. 549".

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2008.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente denominata "Fondo speciale", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.2

DAVICO

*Dopo l'***articolo 2,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 104 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. I comuni, al fine di garantire omogeneità nella distribuzione territoriale dell'assistenza farmaceutica, possono concedere, in deroga al criterio della popolazione di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni ed al criterio della distanza di cui al comma 1, sentiti l'azienda sanitaria locale e l'ordine dei farmacisti competenti per territorio, l'apertura e l'esercizio di nuove farmacie nel territorio delle frazioni che presentino una distanza dal comune di ap-

partenenza di almeno 2 km e con un numero di residenti non inferiore a 1.000».

2.0.3

EMPRIN GILARDINI, ALLOCCA, CAPRILI

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Obblighi degli esercenti le professioni sanitarie, le arti ausiliarie delle professioni sanitarie e relative sanzioni)

1. Gli esercenti le professioni sanitarie che esercitano l'attività in forma libero-professionale, devono informare l'utente, in maniera chiara e adeguata, in merito all'iscrizione, all'Ordine o Collegio, ove prevista dalla legge, alle eventuali attività riservate dalla legge agli appartenenti all'Ordine o Collegio, ed alle attività non riservate svolte indicando la relativa qualificazione professionale posseduta.

2. Nel corso della attività professionale i professionisti di cui al comma 1 sono tenuti:

a) indossare in modo visibile un cartellino, munito di fotografia, sul quale siano indicati con caratteri facilmente leggibili le generalità, la professione sanitaria, la data ed il numero di iscrizione all'ordine;

b) esporre in modo tale che sia facilmente visibile da parte di tutti gli utenti, un cartello sul quale è riportata la attività svolta o, per i profili professionali individuati con decreto del Ministro della salute, la relativa declaratoria di competenze.

3. Nel caso di attività svolta presso strutture ospedaliere il sanitario di cui al comma 1 espone il cartellino di cui al comma 2, lettera *a).*

4. Al fine di informare compiutamente gli utenti, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle attività produttive, possono essere introdotti ulteriori obblighi per gli esercenti le professioni sanitarie di cui al comma 1.

5. Gli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie che esercitano l'attività in forma autonoma, devono informare l'utente, in maniera chiara e adeguata, in merito alla attività svolta indicando l'ambito delle competenze e la qualificazione professionale posseduta.

6. Nel corso della attività professionale i professionisti di cui al comma 5 sono tenuti:

a) indossare in modo visibile un cartellino, munito di fotografia, sul quale siano indicati con caratteri facilmente leggibili le generalità, la

tipologia di arte ausiliaria la professione sanitaria esercitata, la data di conseguimento della relativa abilitazione o autorizzazione;

b) esporre in modo tale che sia facilmente visibile da parte di tutti gli utenti, un cartello sul quale è riportata la attività svolta o la declaratorio relativa alle competenze.

7. Nel caso di attività svolta presso strutture ospedaliere l'esercente l'arte ausiliaria della professione sanitaria di cui al comma 5 espone il cartellino di cui al comma 6, lettera *a)*.

8. Al fine di informare compiutamente gli utenti, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle attività produttive, possono essere introdotti ulteriori obblighi per gli esercenti le professioni sanitarie di cui al comma 5.

9. L'esercente le attività di cui ai commi 1 e 5 che non adempie agli obblighi informativi indicati nei commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 o quelli aggiuntivi stabiliti con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle attività produttive previsti dai commi 4 e 8, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 4.000,00.

10. Nel caso di commissione, entro cinque anni, di una ulteriore violazione di quanto disposto nel comma 9, oltre alla sanzione amministrativa prevista per la violazione la competente Azienda sanitaria locale applica la sanzione accessoria della chiusura dell'attività per un periodo compreso tra uno e trenta giorni.

11. Se il fatto non costituisce reato, l'esercizio di una professione sanitaria o di un'arte ausiliaria della professione sanitaria senza la prescritta abilitazione o autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00 ad € 50.000,00 altre alla confisca delle apparecchiature utilizzate.

12. La disposizione di cui al comma 11 si applica anche al professionista abilitato il quale abbia consentita, anche in sua assenza, lo svolgimento, all'interno di locali di cui ha la disponibilità, della prestazione abusiva.

13. Il contratto stipulato tra l'utente ed un esercente la professione sanitaria o un'arte ausiliaria della professione sanitaria, avente ad oggetto una prestazione erogata da un soggetto privo di abilitazione o autorizzazione, è nullo e l'utente ha diritto alla restituzione di quanto pagato salvo il risarcimento del danno eventualmente subito.

14. Nell'articolo 348 del codice penale le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti "ventiquattro mesi" e le parole "o con la multa da € 103 a € 516" sono sostituite dalle seguenti "e con la multa da € 5.000 a € 25.000"».

Art. 3.

3.1
CASOLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Misure per la qualificazione e la liberalizzazione delle attività di produzione e trasformazione alimentare)

1. Al fine di meglio assicurare la tutela dei consumatori, nelle imprese di produzione e trasformazione alimentare è necessaria la nomina, anche in capo all'imprenditore, di un responsabile tecnico dell'attività produttiva in possesso di appositi requisiti di competenza professionale in materia di igiene, sicurezza e qualità degli alimenti, da acquisirsi attraverso titoli, diplomi o attestati, o lo svolgimento di periodi di esperienza professionale, secondo i criteri definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. I predetti requisiti professionali sono validi anche al fine di esercitare una attività di commercio relativa al settore alimentare ed alla somministrazione degli alimenti e bevande.

2. Al fine di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale, nonché di assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti alimentari, è consentita alle imprese artigiane ed alle piccole imprese di produzione e trasformazione alimentare l'attività di vendita per il consumo immediato dei prodotti, purché in misura prevalente di propria produzione, utilizzando i locali, le attrezzature e gli arredi dell'azienda, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e ferma restando l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. Il comma 2-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.

3. Le imprese artigiane e le piccole imprese di produzione e trasformazione alimentare, operanti in locali che per propria struttura non possono essere resi conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di somministrazione degli alimenti e delle bevande, possono svolgere anche l'attività di somministrazione assistita, purché avente ad oggetto alimentari prodotti prevalentemente dall'impresa stessa, utilizzando arredi ed attrezzature di dimensioni congrue all'ampiezza ed alla capacità ricettiva dei medesimi locali, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al

pubblico e ferma restando l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie».

3.2

CASOLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Misure per la qualificazione e la liberalizzazione delle attività di produzione e trasformazione alimentare)

1. Al fine di meglio assicurare la tutela dei consumatori, nelle imprese di produzione e trasformazione alimentare è necessaria la nomina, anche in capo all'imprenditore, di un responsabile tecnico dell'attività produttiva in possesso di appositi requisiti di competenza professionale in materia di igiene, sicurezza e qualità degli alimenti, da acquisirsi attraverso titoli, diplomi o attestati, o lo svolgimento di periodi di esperienza professionale, secondo i criteri definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. I predetti requisiti professionali sono validi anche al fine di esercitare una attività di commercio relativa al settore alimentare ed alla somministrazione degli alimenti e bevande.

2. Al fine di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale, nonché di assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti alimentari, è consentita alle imprese artigiane ed alle piccole imprese di produzione e trasformazione alimentare l'attività di vendita per il consumo immediato dei prodotti, purché in misura prevalente di propria produzione, utilizzando i locali, le attrezzature e gli arredi dell'azienda, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e ferma restando l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. Il comma 2-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato».

3.3

MANINETTI, RUGGERI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Misure per la qualificazione e la liberalizzazione delle attività di produzione e trasformazione alimentare)

1. Al fine di meglio assicurare la tutela dei consumatori, nelle imprese di produzione e trasformazione alimentare è necessaria la nomina, anche in capo all'imprenditore, di un responsabile tecnico dell'attività produttiva in possesso di appositi requisiti di competenza professionale in materia di igiene, sicurezza e qualità degli alimenti, da acquisirsi attraverso titoli, diplomi o attestati, o lo svolgimento di periodi di esperienza professionale, secondo i criteri definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. I predetti requisiti professionali sono validi anche al fine di esercitare una attività di commercio relativa al settore alimentare ed alla somministrazione degli alimenti e bevande.

2. Al fine di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale, nonché di assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti alimentari, è consentita alle imprese artigiane ed alle piccole imprese di produzione e trasformazione alimentare l'attività di vendita per il consumo immediato dei prodotti, purché in misura prevalente di propria produzione, utilizzando i locali, le attrezzature e gli arredi dell'azienda, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e ferma restando l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. Il comma 2-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato».

3.4

GIARETTA, GARRAFFA

Sostituire l'articolo con il seguente.

«Art. 3.

(Misure per la qualificazione e la liberalizzazione delle attività di produzione e trasformazione alimentare)

1. Al fine di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale, nonché di assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti alimentari, è consentita alle imprese artigiane ed alle piccole imprese di produzione e trasformazione alimentare l'attività di vendita per il consumo immediato dei prodotti, purché in misura prevalente di propria produzione, utilizzando i locali, le attrezzature e gli arredi dell'azienda, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e ferma restando l'osservanza prescrizioni igienico-sanitarie. II comma 2-*bis* dell'articolo 4 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato».

3.5

TECCE, CAPRILI, ALLOCCA, GALARDI

Al comma 1, dopo le parole: «è consentita alle imprese» *aggiungere le seguenti:* «artigiane ed alle piccole imprese» *indi, sostituire le parole da:* «e con l'osservanza delle prescrizioni» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «ferma restando l'osservanza dei requisiti e delle prescrizioni igienico-sanitarie già previste per le imprese artigiane di produzione alimentare di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443.».

3.6

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma l, dopo le parole: «dei prodotti» *inserire seguenti:* «purchè in misura prevalente».

3.7

IL RELATORE

Al comma 1, le parole: «i locali e gli arredi dell'azienda» *sono sostituite dalle e seguenti:* «locali, arredi e contenitori nella disponibilità dell'azienda».

3.8

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO

Al comma 1, dopo le parole: «i locali e gli arredi dell'azienda,» *sopprimere le parole:* «comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione».

3.9

EUFEMI

Al comma 1, sopprimere le parole: «comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione».

3.10

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione».

3.11

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «prescrizioni igienico-sanitarie» *con le seguenti:* «prescrizioni generali in materia igienico-sanitaria e di decoro urbano».

3.0.1

DE PETRIS, PECORARO SCANIO, BULGARELLI, COSSUTTA, DONATI, PALERMI, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI

*Dopo l'***articolo 3,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Rapporti contrattuali con le imprese della grande distribuzione)

1. Sono nulle le clausole contrattuali con cui si convenga che il fornitore contraente sia tenuto a corrispondere oneri diretti o indiretti per l'inserimento nella lista dei fornitori o per il solo accesso all'esposizione dei propri prodotti negli spazi commerciali delle grandi strutture di vendita di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, anche in occasione di nuove aperture o ristrutturazioni di punti vendita.

2. Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al comma 1 sono nulle di diritto e non comportano la nullità del contratto.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contratti di fornitura stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4, Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, per far dichiarare la nullità di clausole apposte in violazione del divieto di cui al comma 1. Le stesse associazioni sono altresì legittimate ad agire richiedendo l'inibitoria dei comportamenti ai sensi degli articoli 669-*bis* e seguenti del codice di procedura civile.

3.0.2

EUFEMI

*Dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

1. Sono nulle le clausole contrattuali nelle quali sia previsto che il fornitore contraente corrisponda oneri, diretti o indiretti, per l'inserimento nella lista dei fornitori o per l'accesso dei propri prodotti all'esposizione negli spazi commerciali delle grandi strutture di vendita di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, anche in occasione di nuove aperture o ristrutturazioni di punti vendita.

2. Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al comma 1 sono nulle di diritto e non comportano la nullità del contratto.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, per far dichiarare la nullità di clausole apposte in violazione del divieto di cui al comma 1. Le stesse associazioni sono altresì legittimate ad agire richiedendo l'inibitoria ai comportamenti ai sensi degli articoli 669-*bis* e seguenti del codice di procedura civile».

3.0.3

MARCORA

*Dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, la lettera *b)* è abrogata.».

3.0.4

MARCORA

*Dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, la lettera *c)* è abrogata.».

3.0.5

MARCORA

*Dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109)

1. Il comma 3 dell'articolo 11, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente:

"*3*. Nel caso di impresa che provveda alla distribuzione o alla vendita dei prodotti, la sede dello stabilimento deve essere completata con il nome, la ragione sociale o il marchio depositato del fabbricante o del confezionatore, da apporsi in modo chiaramente visibile e leggibile"».

3.0.6

MARCORA

*Dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Nullità delle clausole contrattuali recanti oneri a carico del fornitore per l'inserimento nella lista di fornitori o per l'accesso all'esposizione nelle grandi strutture commerciali)

1. Le clausole contrattuali recanti oneri, diretti o indiretti, a carico del fornitore contraente per l'inserimento nella lista dei fornitori o per l'accesso dei propri prodotti all'esposizione negli spazi commerciali delle grandi strutture di vendita di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, anche in occasione di nuove aperture o ristrutturazioni di vendita, sono nulle.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 4.

4.1

POSSA, CASOLI, STANCA, SCARABOSIO

Al comma 1, sostituire le parole: «diminuite al fine di compensare le maggiori entrate» *con le seguenti:* «variate in modo da compensare le variazioni di entrata».

4.2

POSSA, CASOLI, STANCA, SCARABOSIO

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

«*a)* è adottato alla fine di ogni bimestre di un dato anno se il prezzo internazionale del petrolio greggio medio nel bimestre aumenta o diminuisce di oltre 2 punti percentuali rispetto al valore di riferimento previsto per quell'anno nell'ultimo documento di Programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento;».

Contestualmente sopprimere la lettera *b)* e rinominare con rispettivamente *b)* e *c)* le attuali lettere *c)* e *d).*

4.3

IL RELATORE

Al comma 2, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «riferito al periodo in corso».

4.0.1

CASOLI

*Dopo l'***articolo 4,** *è aggiunto il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di qualificazione dei restauratori di beni culturali e di contratti pubblici relativi ai beni culturali)

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-*bis* dell'articolo 29 (Conservazione), le parole: "Dalla data di entrata in vigore dei" sono sostituite dalle seguenti: "Dalla data indicata nei", e dopo le parole: "restauratore di beni culturali" sono inserite le seguenti: "e collaboratore restauratore di beni culturali";

b) all'articolo 182 (Disposizioni transitorie), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera *a),* le parole ", purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004" sono soppresse;

2) al comma 1, lettere *b)* e *c),* le parole: ", alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono soppresse;

3) al comma 1-*bis,* lettera *a),* le parole: "alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono soppresse;

4) al comma 1-*bis,* lettere *b), c)* e *d),* le parole: ", purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004" sono soppresse;

5) al comma 1-*ter,* lettera *b),* le parole: "anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse;

6) al comma 1-*quinques,* lettera *c),* le parole: "alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono soppresse.

2. All'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"11-*bis).* Sono esclusi dalle disposizioni del presente articolo i contratti pubblici relativi ai beni culturali di cui alla Parte Il, Titolo IV, Capo Il del presente decreto legislativo."».

4.0.2

GALARDI, ALLOCCA, TECCE

*Dopo l'***articolo 4,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di qualificazione dei restauratori di beni culturali e di contratti pubblici relativi ai beni culturali)

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-*bis* dell'articolo 29 (Conservazione), le parole: "Dalla data di entrata in vigore dei" sono sostituite dalle seguenti: "Dalla data indicata nei", e dopo le parole: "restauratore di beni culturali" sono inserite le seguenti: "e collaboratore restauratore di beni culturali";

b) all'articolo 182 (Disposizioni transitorie), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera *a),* le parole ", purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1º maggio 2004" sono soppresse;

2) al comma 1, lettere *b)* e *c),* le parole: ", alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono soppresse;

3) al comma 1-*bis,* lettera *a),* le parole: "alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono soppresse;

4) al comma 1-*bis,* lettere *b), c)* e *d),* le parole: ", purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1º maggio 2004" sono soppresse;

5) al comma 1-*ter,* lettera *b),* le parole: "anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse;

6) al comma 1-*quinques,* lettera *c),* le parole: "alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono soppresse.

2. All'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"11-*bis).* Sono esclusi dalle disposizioni del presente articolo i contratti pubblici relativi ai beni culturali di cui alla Parte Il, Titolo IV, Capo Il del presente decreto legislativo."».

4.0.3

MANINETTI, RUGGERI

*Dopo l'***articolo 4,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di qualificazione dei restauratori di beni culturali e di contratti pubblici relativi ai beni culturali)

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-*bis* dell'articolo 29 (Conservazione), le parole: "Dalla data di entrata in vigore dei" sono sostituite dalle seguenti: "Dalla data indicata nei", e dopo le parole: "restauratore di beni culturali" sono inserite le seguenti: "e collaboratore restauratore di beni culturali";

b) all'articolo 182 (Disposizioni transitorie), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera *a),* le parole ", purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1º maggio 2004" sono soppresse;

2) al comma 1, lettere *b)* e *c),* le parole: ", alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono soppresse;

3) al comma 1-*bis,* lettera *a),* le parole: "alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono soppresse;

4) al comma 1-*bis,* lettere *b), c)* e *d),* le parole: ", purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1º maggio 2004" sono soppresse;

5) al comma 1-*ter,* lettera *b),* le parole: "anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse;

6) al comma 1-*quinques,* lettera *c),* le parole: "alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono soppresse.

2. All'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"11-*bis).* Sono esclusi dalle disposizioni del presente articolo i contratti pubblici relativi ai beni culturali di cui alla Parte Il, Titolo IV, Capo Il del presente decreto legislativo."».

Art. 6.

6.1

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Attività di intermediazione commerciale e di affari)

1. Sono considerate attività di intermediazione commerciale e di affari le seguenti:

a) agente di affari in mediazione;
b) agente immobiliare;
c) agente d'affari;
d) agente e rappresentante di commercio;
e) mediatore marittimo;
f) raccomandatario marittimo.

2. Le attività di cui al comma 1, salvo quanto previsto dal comma 5, possono essere svolte previa presentazione della dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi, morali, professionali, tecnici e finanziari, ove prescritti dalla legislazione vigente.

3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura verificano il possesso dei requisiti di legge da parte degli esercenti le attività di cui al comma 1 e iscrivono i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8, comma 8, lettera *d),* della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario distintamente per tipologia di attività.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle attività di agente d'affari di cui al comma 1, lettera *c),* con esclusione di quelle relative al recupero di crediti e ai pubblici incanti, per le quali resta ferma l'applicazione dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, salvo che l'attività di recupero crediti stragiudiziale sia svolta dalle banche, dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalle società incluse nell'ambito della vigi-

lanza consolidata ai sensi dell'articolo 65 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni.

5. Per l'attività di agente o rappresentante di commercio, in attuazione della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, è soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204.

6. Per l'attività di mediatore marittimo è soppresso il ruolo di cui agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 478.

7. Per l'attività di spedizioniere è soppresso l'elenco autorizzato di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442.

8. Per l'attività di raccomandatario marittimo è soppresso l'elenco interprovinciale di cui all'articolo 6 della legge 4 aprile 1977, n. 135.

9. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le disposizioni di legge e di regolamento statali incompatibili con le disposizioni del presente articolo. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro cinque mesi dalla suddetta data di entrata in vigore, sono disciplinate le modalità di trascrizione dei soggetti iscritti negli elenchi, albi e ruoli di cui al presente articolo nel registro delle imprese e nel REA, nonché le nuove procedure di iscrizione per i nuovi operatori, in modo da garantire l'invarianza degli oneri complessivi per la finanza pubblica.

10. Le imprese di spedizione non rientrano tra le agenzie di affari di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

11. Al comma 1 dell'art. 18 della legge n. 57 del 5 marzo 2001 sostituire le parole: « ... ed avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l'obbligo di frequenza ad uno specifico corso di formazione professionale. Le modalità e le caratteristiche del titolo di formazione, dell'esame e quelle della tenuta del registro dei praticanti sono determinate con decreto del Ministero dell'industria, del Commercio e dell'artigianato» con le seguenti: «.... ed aver effettuato un periodo di pratica in forma di apprendistato professionalizzante per le cui disposizioni e regolamentazioni si fa rimando ad eventuali accordi tra le associazioni dei datori di lavoro e le associazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul territorio nazionale. Al termine della pratica sotto forma di apprendistato professionalizzante, dovrà essere sostenuto un esame per l'ammissione allo svolgimento dell'attività presso ciascuna Camera di Commercio competente per Territorio. Le modalità e le caratteristiche di formazione della pratica in forma di apprendistato professionalizzante sono determinate con Decreto del Ministro dello sviluppo economico».

6.2
D'AMICO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Attività di intermediazione commerciale e di affari)

1. Sono considerate attività di intermediazione commerciale e di affari le seguenti:

a) agente di affari in mediazione;
b) agente immobiliare;
c) agente d'affari;
d) agente e rappresentante di commercio;
e) mediatore marittimo;
f) raccomandatario marittimo.

2. Le attività di cui al comma 1, salvo quanto previsto dal comma 5, possono essere svolte previa presentazione della dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni atte stanti il possesso dei requisiti soggettivi, morali, professionali, tecnici e finanziari, ove prescritti dalla legislazione vigente.

3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura verificano il possesso dei requisiti di legge da parte degli esercenti le attività di cui al comma 1 e iscrivono i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8, comma 8, lettera *d),* della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario distintamente per tipologia di attività.

4. Per l'attività di agente di affari in mediazione e di agente immobiliare è soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle attività di agente d'affari di cui al comma 1, lettera *c),* con esclusione di quelle relative al recupero di crediti e ai pubblici incanti, per le quali resta ferma l'applicazione dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

6. Per l'attività di agente o rappresentante di commercio, in attuazione della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, è soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 maggio 1985. n. 204.

7. Per l'attività di mediatore marittimo è soppresso il ruolo di cui agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 478.

8. Per l'attività di spedizioniere è soppresso l'elenco autorizzato di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442.

9. Per l'attività di raccomandatario marittimo è soppresso l'elenco interprovinciale di cui all'articolo 6 della legge 4 aprile 1977. n. 135.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le disposizioni di legge e di regolamento statali incompatibili con le disposizioni del presente articolo. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro i due mesi successivi alla suddetta data di entrata in vigore, sono disciplinate le modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi, albi e ruoli di cui al presente articolo, nonché le nuove procedure di iscrizione, in modo da garantire l'invarianza degli oneri complessivi per la finanza pubblica.

6.3

BORDON

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Attività di intermediazione commerciale e di affari)

1. Sono considerate attività di intermediazione commerciale e di affari le seguenti:

a) agente di affari in mediazione;
b) agente immobiliare;
c) agente d'affari;
d) agente e rappresentante di commercio;
e) mediatore marittimo;
f) spedizioniere;
g) raccomandatario marittimo.

2. Le attività di cui al comma 1, salvo quanto previsto dal comma 5, possono essere svolte previa presentazione della dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi, morali, professionali, tecnici e finanziari, ove prescritti dalla legislazione vigente.

3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura verificano il possesso dei requisiti di legge da parte degli esercenti le attività di cui al comma 1 e iscrivono i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie

economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8, comma 8, lettera *d)*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario distintamente per tipologia di attività.

4. Per l'attività di agente di affari in mediazione e di agente immobiliare è soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle attività di agente d'affari di cui al comma 1, lettera *c)*, con esclusione di quelle relative al recupero di crediti e ai pubblici incanti, per le quali resta ferma l'applicazione dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

6. Per l'attività di agente o rappresentante di commercio, in attuazione della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, è soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204.

7. Per l'attività di mediatore marittimo è soppresso il ruolo di cui agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 478.

8. Per l'attività di spedizioniere è soppresso l'elenco autorizzato di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442.

9. Per l'attività di raccomandatario marittimo è soppresso l'elenco interprovinciale di cui all'articolo 6 della legge 4 aprile 1977, n.135.

10. A deconere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le disposizioni di legge e di regolamento statali incompatibili con le disposizioni del presente articolo. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro i due mesi successivi alla suddetta data di entrata in vigore, sono disciplinate le modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi, albi e ruoli di cui al presente articolo, nonché le nuove procedure di iscrizione, in modo da garantire l'invarianza degli oneri complessivi per la finanza pubblica».

6.4

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera e)*, inserire la seguente:*

«e-*bis*) spedizioniere;».

6.5

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Sopprimere il comma 4.

6.6

SANTINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per l'attività di agente di affari in mediazione e di agente immobiliare per quanto previsto dall'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni, si fa riferimento al REA ed al Registro delle Imprese».

6.7

GIARETTA, GALARDI, ALLOCCA, PECORARO SCANIO, PINZGER

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni statali di legge e di regolamento incompatibili con le disposizioni del presente articolo, Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro quattro mesi dalla data suddetta di entrata in vigore, sentite le rappresentanze nazionali delle categorie professionali interessate, sono disciplinate le modalità di trascrizione dei soggetti già iscritti in elenchi, albi e ruoli di cui al presente articolo nel registro delle imprese e nel REA, nonché le procedure di iscrizione per i nuovi operatori, ivi compresa lo scelta per la copertura previdenziale ed assistenziale. Il decreto in questione garantisce l'invarianza degli oneri complessivi di finanza pubblica».

Conseguentemente, sopprimere il comma 11.

6.8

POSSA, CASOLI, SCARABOSIO, STANCA

Al comma 10 sostituire le parole: «entro due mesi» *con le seguenti:* «entro sei mesi».

6.9

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 10, sostituire le parole: «entro due mesi» *con le seguenti:* «entro cinque mesi».

6.10

MANINETTI, RUGGERI

Al comma 10, sostituire le parole: «entro due mesi» *con le seguenti:* «entro cinque mesi».

6.11

SANTINI

Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: «da emanare entro» *sostituire le parole:* «due» *con le altre:* «cinque».

6.12

SCARABOSIO, CASOLI, STANCA

Sopprimere il comma 11.

6.13

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Sopprimere il comma 11.

6.14

SANTINI

Al comma 11, dopo le parole: «al comma 1» *aggiungere le altre:* «lettera d».

6.15

MANINETTI, RUGGERI

Dopo le parole: «comma 1», *aggiungere le seguenti:* «lettera *d)*».

6.16

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 57 del 5 marzo 2001, sostituire le parole: "... ed avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l'obbligo di frequenza ad uno specifico corso di formazione professionale. Le modalità e le caratteristiche del titolo di formazione, dell'esame e quelle della tenuta del registro dei praticanti sono determinate con decreto del Ministero dell'industria, del Commercio e dell'artigianato" con le seguenti: ".... ed aver effettuato un periodo di pratica in forma di apprendistato professionalizzante per le cui disposizioni e regolamentazioni si fa rimando ad eventuali accordi tra le associazioni dei datori di lavoro e le associazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul territorio nazionale. Al termine della pratica sotto forma di apprendistato professionalizzante, dovrà essere sostenuto un esame per l'ammissione allo svolgimento dell'attività presso ciascuna Camera di Commercio competente per Territorio. Le modalità e le caratteristiche di formazione della pratica in forma di apprendistato professionalizzante sono determinate con Decreto del Ministro dello sviluppo economico"».

6.0.1

SCARABOSIO, CASOLI, STANCA

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Liberalizzazione del mercato della componentistica dei veicoli a motore)

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza delle attività economiche secondo condizioni di pari opportunità e al principio di libera circolazione delle merci e dei servizi, al fine di assicurare ai consumatori finali un'effettiva facoltà di scelta e di comparazione dei prodotti

offerti sul mercato, l'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 78. – *(Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione). – 1.* Le modifiche delle caratteristiche costruttive, limitatamente ai veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, Ml ed N1, ad esclusione di quelle relative alla potenza massima del motore, sono consentite senza preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo e senza visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

a) ciascuna modifica è certificata da apposita relazione tecnica redatta in conformità alle disposizioni previste da eventuali direttive comunitarie ovvero, ove esistenti, da equivalenti regolamenti ECE/ONU; la relazione attesta la possibilità di installazione per singolo modello di veicolo e certifica che le caratteristiche tecniche e le prestazioni funzionali dei componenti o insieme di componenti non pregiudichino la sicurezza attiva e passiva del veicolo e la protezione dell'ambiente;

b) la certificazione, di cui alla lettera *a)*, è rilasciata da un ente tecnico di omologazione di veicoli o da corrispondente ente di omologazione, riconosciuti da Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, ovvero da ente o impresa abilitati. L'ente, che ha preventivamente comunicato l'avvio delle proprie attività al Ministero dei trasporti, assicura la propria indipendenza organizzativa, economica e funzionale dai produttori, commercializzatori e installatori di componenti, nonché il possesso di strutture tecniche e di competenze professionali idonee all'effettuazione delle prove e di procedure adeguate di controllo della qualità in merito ai servizi forniti, dimostrando inoltre il possesso di idonea copertura assicurativa. Si intende abilitato l'ente o l'impresa in possesso dei requisiti sopra descritti, qualora il Ministero dei trasporti non risponda negativamente, entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione, avendo ritenuto non veritiero quanto dichiarato;

c) l'installatore attesta la regolare esecuzione dell'intervento e comunica i dati interessati dalla modifica all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che provvede all'aggiornamento della carta di circolazione.

2. Le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, di categorie diverse da quelle indicate al comma 1, e quelle relative alla potenza massima del motore, sono consentite con modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministero dei trasporti effettua i controlli anche al fine di disporre la sospensione o l'interdizione degli enti di cui al comma 1, lettera *b)* dallo svolgimento dell'attività di certificazione di cui al medesimo comma, nonché l'eventuale ritiro dal mercato dei componenti indebita-

mente certificati o risultati pericolosi, a cura e spese del produttore o dell'installatore nell'Unione europea.

4. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o nella carta di circolazione. oppure con il telaio modificato, senza che tali modifiche siano state realizzate nel pieno rispetto dei commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Le suddette violazioni comportano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme del titolo VI, capo l, sezione II".

2. All'articolo 180, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunta la seguente lettera:

"d-*bis*) la relazione tecnica di cui all'articolo 78, comma 1, lettera *a)*, nei casi previsti".

3. In via transitoria e per le sole fattispecie previste al comma 2 dell'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, l'articolo 236 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rimane in vigore fino all'emanazione del decreto previsto al medesimo comma 2 dell'articolo 78».

6.0.2
D'AMICO

*Dopo l'***articolo 6,** *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Componentistica dei veicoli a motore)

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza delle attività economiche secondo condizioni di pari opportunità e al principio di libera circolazione delle merci e dei servizi, al fine di assicurare ai consumatori finali un'effettiva facoltà di scelta e di comparazione dei prodotti offerti sul mercato, le modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore sono consentite senza un preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo e senza una visita e una prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

a) ciascun componente deve essere certificato da una relazione tecnica di un ente a ciò abilitato che attesti, per singolo modello di veicolo, la possibilità di esecuzione della sostituzione;

b) la relazione tecnica di cui alla lettera *a)* deve essere redatta sulla base di collaudi e di prove effettuati in conformità alle disposizioni tecniche previste dai regolamenti internazionali ECE-ONU e dalle direttive comunitarie e deve certificare che le caratteristiche tecniche e funzionali dei componenti sono equivalenti o superiori a quelle originarie in dotazione al veicolo nel rispetto della sicurezza attiva e passiva del veicolo stesso.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che individua i casi nei quali la sostituzione, fermo restando il pieno rispetto degli adempimenti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, necessita di una verifica da effettuare a cura degli uffici provinciali dalla citata Direzione generale per la motorizzazione, che devono certificare la corretta installazione, aggiornare la carta di circolazione e dame comunicazione agli uffici dell'archivio nazionale dei veicoli soltanto ai fini di eventuali conseguenti adempimenti fiscali.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono individuati gli enti di cui al comma 1, lettera *a).* Con decreto del Presidente della Repubblica si provvede ad apportare all'articolo 236 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, le modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni del presente articolo.

4. Chiunque circola con un veicolo al quale sono state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato, senza che tali modifiche siano state realizzate nel pieno rispetto delle disposizioni dei commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433. Le suddette violazioni comportano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme del titolo VI, capo I, Sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992. n. 285, nonché ogni altra disposizione legislativa o regolamentare statale di disciplina del settore dei veicoli a motore e loro rimorchi incompatibile con le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo».

6.0.3
BORDON

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Componentistica dei veicoli a motore)

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza delle attività economiche secondo condizioni di pari opportunità e al principio di libera circolazione delle merci e dei servizi, al fine di assicurare ai consumatori finali un'effettiva facoltà di scelta e di comparazione dei prodotti offerti sul mercato, le modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore sono consentite senza un preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo e senza una visita e una prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

a) ciascun componente deve essere certificato da una relazione tecnica di un ente a ciò abilitato che attesti, per singolo modello di veicolo, la possibilità di esecuzione della sostituzione;

b) la relazione tecnica di cui alla lettera *a)* deve essere redatta sulla base di collaudi e di prove effettuati in conformità alle disposizioni tecniche previste dai regolamenti internazionali ECE-ONU e dalle direttive comunitarie e deve certificare che le caratteristiche tecniche e funzionali dei componenti sono equivalenti o superiori a quelle originarie in dotazione al veicolo nel rispetto della sicurezza attiva e passiva del veicolo stesso.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che individua i casi nei quali la sostituzione, fermo restando il pieno rispetto degli adempimenti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, necessita di una verifica da effettuare a cura degli uffici provinciali dalla citata Direzione generale per la motorizzazione, che devono certificare la corretta installazione, aggiornare la carta di circolazione e dame comunicazione agli uffici dell'archivio nazionale dei veicoli soltanto ai fini di eventuali conseguenti adempimenti fiscali.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono individuati gli enti di cui al comma 1, lettera *a)*. Con decreto del Presidente della Repubblica si provvede ad apportare all'articolo 236 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, le modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni del presente articolo.

4. Chiunque circola con un veicolo al quale sono state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione e nella

carta di circolazione, oppure con il telaio modificato, senza che tali modifiche siano state realizzate nel pieno rispetto delle disposizioni dei commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433. Le suddette violazioni comportano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme del titolo VI, capo I, Sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché ogni altra disposizione legislativa o regolamentare statale di disciplina del settore dei veicoli a motore e loro rimorchi incompatibile con le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo».

6.0.4

GIARETTA, GALARDI, PECORARO SCANIO, PINZGER

*Dopo l'***articolo 6,** *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Componentistica dei veicoli a motore)

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza delle attività economiche secondo condizioni di pari opportunità ed al principio di libera circolazione delle merci e dei servizi, al fine di assicurare ai consumatori finali un'effettiva facoltà di scelta e di comparazione dei prodotti, l'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 78 – *(Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione). – 1.* Le modifiche delle caratteristiche costruttive, limitatamente ai veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1 e N1, ad esclusione di quelle relative alla potenza massima del motore, sono consentite senza preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo e senza visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

a) Ciascun componente o insieme di componenti modificati è certificato da un'apposita relazione che ne attesta le caratteristiche tecniche e la possibilità di installazione per ciascun modello di veicolo senza pregiudicarne le caratteristiche relative alla sicurezza stradale e all'inquinamento ambientale;

b) La certificazione di cui alla lettera *a)*, redatta sulla base di collaudi e di prove tecniche effettuati in conformità a disposizioni previste da

eventuali direttive comunitarie ovvero, ove esistenti, da equivalenti regolamenti ECE/ONU, deve attestare che le caratteristiche tecniche e funzionali dei componenti sono equivalenti o superiori a quelle originarie in dotazione al veicolo, nel pieno rispetto della sicurezza attiva e passiva del veicolo stesso;

c) La certificazione di cui alla lettera *a)*, inoltre, deve essere rilasciata da strutture universitarie o da enti accreditati che dimostrino la propria indipendenza organizzativa, economica e funzionale rispetto ai produttori, commercializzatori ed installatori di componenti;

d) I collaudi e le prove tecniche di cui alla lettera *b)* possono essere effettuati, su richiesta degli enti di cui al comma 29, anche da officine o da carrozzerie abilitate, in possesso di strutture tecniche e di competenze professionali idonee ed in grado di svolgere adeguate procedure standardizzate di controllo della qualità, e che dimostrino il possesso di idonea copertura assicurativa;

e) Nel caso in cui le modifiche siano effettuate impiegando componenti diversi da quelli di cui sopra, i veicoli sono soggetti a visita di prova presso la Motorizzazione civile che, nel caso in cui il test risulti positivo sulla base delle procedure standardizzate di cui alla lettera *d)*, provvede ad annotare le modifiche stesse sul libretto di circolazione.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono individuati i criteri e le modalità per l'accreditamento degli enti di cui al comma 1, lettera *c)*, e per le procedure standardizzate di cui alla lettera *d).* Il Ministro dei trasporti effettua controlli anche al fine di disporre la sospensione o l'interdizione dei predetti enti dalle attività di certificazione, nonché l'eventuale ritiro dal mercato dei componenti indebitamente certificati o risultati pericolosi, a cura ed a spese del produttore o dell'installatore nell'Unione europea.

3. Le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, di categorie diverse da quelle indicate al comma 1), sono consentite con modalità stabilite da apposito decreto adottato dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro de1lo sviluppo economico, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

4. Chiunque circola con un veicolo al quale sono state apportate modifiche alle caratteristiche indicate dal certificato di omologazione o nella carta di circolazione, oppure con telaio modificato, senza che tali modifiche siano state realizzate nel rispetto dei commi 1) e 2), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 ad euro l485. Le suddette violazioni comportano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II".

2. All'articolo 180, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"d-*bis*) La relazione tecnica di cui all'articolo 78, comma 1, lettera *a),* nei casi ivi previsti".

3. Le disposizioni dell'articolo 789, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti previsto dal comma 3 del medesimo articolo 78. Alla medesima data acquista altresì efficacia la disposizione della lettera *d*-bis) del comma 1 dell'articolo l80 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotta dal comma 2 del presente articolo. È abrogato l'articolo 236 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni».

6.0.5

MANINETTI, RUGGERI

*Dopo l'***articolo 6,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Componentistica dei veicoli a motore)

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza delle attività economiche secondo condizioni di pari opportunità e al principio di libera circolazione delle merci e dei servizi, al fine di assicurare ai consumatori finali un'effettiva facoltà di scelta e di comparazione dei prodotti offerti sul mercato, l'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 78. – *(Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione). – 1.* Le modifiche delle caratteristiche costruttive, limitatamente ai veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, Ml ed Nl, ad esclusione di quelle relative alla potenza massima del motore, sono consentite senza preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo e senza visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

a) ciascuna modifica è certificata da apposita relazione tecnica redatta in conformità alle disposizioni previste da eventuali direttive comunitarie ovvero, ove esistenti, da equivalenti regolamenti ECE/ONU; la relazione attesta la possibilità di installazione per singolo modello di veicolo e certifica che le caratteristiche tecniche e le prestazioni funzionali dei componenti o insieme di componenti non pregiudichino la sicurezza attiva e passiva del veicolo e la protezione dell'ambiente;

b) la certificazione, di cui alla lettera *a)*, è rilasciata da un ente tecnico di omologazione di veicoli o da corrispondente ente di omologazione, riconosciuti da Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio econo-

mico europeo, ovvero da ente o impresa abilitati. L'ente, che ha preventivamente comunicato l'avvio delle proprie attività al Ministero dei trasporti, assicura la propria indipendenza organizzativa, economica e funzionale dai produttori, commercializzatori e installatori di componenti, nonché il possesso di strutture tecniche e di competenze professionali idonee all'effettuazione delle prove e di procedure adeguate di controllo della qualità in merito ai servizi forniti, dimostrando inoltre il possesso di idonea copertura assicurativa. Si intende abilitato l'ente o l'impresa in possesso dei requisiti sopra descritti, qualora il Ministero dei trasporti non risponda negativamente, entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione, avendo ritenuto non veritiero quanto dichiarato;

c) l'installatore attesta la regolare esecuzione dell'intervento e comunica i dati interessati dalla modifica all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che provvede all'aggiornamento della carta di circolazione.

2. Le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione di categorie diverse da quelle indicate al comma l, e quelle relative alla potenza massima del motore, sono consentite con modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministero dei trasporti effettua i controlli anche al fine di disporre la sospensione o l'interdizione degli enti di cui al comma 1, lettera *b),* dallo svolgimento dell'attività di certificazione di cui al medesimo comma, nonché l'eventuale ritiro dal mercato dei componenti indebitamente certificati o risultati pericolosi, a cura e spese del produttore o dell'installatore nell'Unione europea.

4. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato, senza che tali modifiche siano state realizzate nel pieno rispetto dei commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Le suddette violazioni comportano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II".

2. All'articolo 180, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunta la seguente lettera:

"d-*bis*) la relazione tecnica di cui all'articolo 78, comma 1, lettera *a)*, nei casi previsti".

3. In via transitoria e per le sole fattispecie previste al comma 2 dell'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, l'articolo 236 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rimane

in vigore fino all'emanazione del decreto previsto al medesimo comma 2 dell'articolo 78».

6.0.6

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Componentistica dei veicoli a motore)

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza delle attività economiche secondo condizioni di pari opportunità e al principio di libera circolazione delle merci e dei servizi, al fine di assicurare ai consumatori finali un'effettiva facoltà di scelta e di comparazione dei prodotti offerti sul mercato, l'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 78. – *(Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione).* – 1. Le modifiche delle caratteristiche costruttive, limitatamente ai veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1 ed N1, ad esclusione di quelle relative alla potenza massima del motore, sono consentite senza preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo e senza visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

a) ciascuna modifica è certificata da apposita relazione tecnica redatta in conformità alle disposizioni previste da eventuali direttive comunitarie ovvero, ove esistenti, da equivalenti regolamenti ECE/ONU; la relazione attesta la possibilità di installazione per singolo modello di veicolo e certifica che le caratteristiche tecniche e le prestazioni funzionali dei componenti o insieme di componenti non pregiudichino la sicurezza attiva e passiva del veicolo e la protezione dell'ambiente;

b) la certificazione, di cui alla lettera *a)*, è rilasciata da un ente tecnico di omologazione di veicoli o da corrispondente ente di omologazione, riconosciuti da Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, ovvero da ente o impresa abilitati. L'ente, che ha preventivamente comunicato l'avvio delle proprie attività al Ministero dei trasporti, assicura la propria indipendenza organizzativa, economica e funzionale dai produttori, commercializzatori e installatori di componenti, nonché il possesso di strutture tecniche e di competenze professionali idonee all'effettuazione delle prove e di procedure adeguate di controllo della qualità in merito ai servizi forniti, dimostrando inoltre il possesso di ido-

nea copertura assicurativa. Si intende abilitato l'ente o l'impresa in possesso dei requisiti sopra descritti, qualora il Ministero dei Trasporti non risponda negativamente, entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione. avendo ritenuto non veritiero quanto dichiarato;

c) l'installatore attesta la regolare esecuzione dell'intervento e comunica i dati interessati dalla modifica all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che provvede all'aggiornamento della carta di circolazione.

2. Le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione. di categorie diverse da quelle indicate al comma 1, e quelle relative alla potenza massima del motore, sono consentite con modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministero dei trasporti effettua i controlli anche al fine di disporre la sospensione o l'interdizione degli enti di cui al comma 1, lettera *b)*, dallo svolgimento dell'attività di certificazione di cui al medesimo comma, nonché l'eventuale ritiro dal mercato dei componenti indebitamente certificati o risultati pericolosi, a cura e spese del produttore o dell'installatore nell'Unione europea.

4. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato, senza che tali modifiche siano state realizzate nel pieno rispetto dei commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Le suddette violazioni comportano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II".

2. All'articolo 180, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunta la seguente lettera:

"*d-bis)* la relazione tecnica di Cui all'articolo 78, comma 1, lettera *a),* nel casi previsti".

2. In via transitoria e per le sole fattispecie previste al comma 2 dell'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, l'articolo 236 del regolamento di cui al decreto. del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rimane in vigore fino all'emanazione del decreto previsto al medesimo comma 2 dell'articolo 78».

6.0.7
STEFANI

*Dopo l'***articolo 6,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6.

(Componentistica. dei veicoli a motore).

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza delle attività economiche secondo condizioni di pari opportunità ed al principio di libera circolazione delle merci e dei servizi, al fine di assicurare ai consumatori finali un'effettiva facoltà di scelta e di comparazione dei prodotti offerti sul mercato, l'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

Art. 78. – (Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione). – 1. Le modifiche delle caratteristiche costruttive, limitatamente ai veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1 ed N1, sono consentite senza preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo e senza visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

a) il componente o insieme di componenti modificato è certificato da apposita relazione che attesta le caratteristiche tecniche del componente o insieme di componenti e la possibilità di installazione per ciascun modello di veicolo senza pregiudicare le sue caratteristiche relative alla sicurezza stradale e all'inquinamento ambientale;

b) la certificazione di cui alla lettera *a)* è redatta in conformità a disposizioni tecniche previste da eventuali direttive comunitarie ovvero, ove esistenti, da equivalenti regolamenti ECE/ONU ed è trasmessa al Ministero dei trasporti;

c) la certificazione di cui alla lettera *a)* è rilasciata da un ente che ha preventivamente comunicato l'avvio della propria attività al Ministero dei trasporti. A tal fine, l'ente autocertifica la propria indipendenza organizzativa, economica e funzionale dai produttori, commercializzatori e installatori di componenti, nonché il possesso di strutture tecniche e di competenze professionali idonee all'effettuazione delle prove e di procedure adeguate di controllo della qualità in merito ai servizi forniti, demandando inoltre il possesso di idonea copertura assicurativa.

2. Le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, di categorie diverse da quelle indicate al comma 1, sono consentite con modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

3. Il Ministero dei trasporti effettua i controlli anche al fine di disporre la sospensione o l'interdizione degli enti di cui al comma 1, lettera

c), dallo svolgimento dell'attività di certificazione di cui al medesimo, nonché l'eventuale ritiro dal mercato dei componenti indebitamente certificati o risultati pericolosi, a cura e spese del produttore o dell'installatore nell'Unione europea.

4. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato, senza che tali modifiche siano state realizzate nel pieno rispetto dei commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.485,00. Le suddette violazioni comportano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme del capo I, sezione II, titolo VI, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

2. All'articolo 180, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunta la seguente:

"*d-bis)* la relazione tecnica di cui all'articolo 78, comma 1, lettera *a),* nei casi previsti".

3. Le disposizioni di cui al comma 1, capoverso Art. 78, comma 1, acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto previsto al medesimo comma 1, capoverso Art. 78, comma 2. A decorrere dalla medesima data è abrogato l'articolo 236 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495».

Art. 7.

7.1

SCARABOSIO, POSSA, CASOLI, STANCA

Sopprimere l'articolo.

7.2

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

7.3

PALUMBO

Sopprimere l'articolo.

7.4

SANTINI

Sopprimere l'articolo.

7.100

POLLEDRI, STIFFONI

Sopprimere l'articolo.

7.5

POSSA, CASOLI, SCARABOSIO, STANCA

Sopprimere il comma 1.

7.6

MATTEOLI, CURSI, PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA, GRAMAZIO, TOTARO

Al comma 1, sopprimere le parole: «secondo, ottavo».

7.7

POSSA, CASOLI, SCARABOSIO, STANCA

Sopprimere il comma 2.

7.8

BODINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. L'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362. è sostituito dal seguente:

"1. La titolarità dell'esercizio delle farmacie è consentita a tutte le persone fisiche e giuridiche.

2. La titolarità dell'esercizio delle farmacie è incompatibile con qualsiasi attività esplicata direttamente o indirettamente, nel settore della produzione industriale di medicine e con qualsiasi attività sanitaria che consenta la prescrizione di medicine.

3. La direzione di ciascuna farmacia è affidata ad un farmacista iscritto all'albo nazionale dei farmacisti, il quale svolge la propria attività a carattere continuativo nella medesima e ne è il responsabile.

4. Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è sostituito temporaneamente da altro farmacista iscritto all'albo nazionale dei farmacisti.

5. Fino al 31 dicembre 2010, è fatta salva la riserva per i laureati in farmacia con meno di 40 anni, non già titolari di farmacie o di partecipazioni azionarie in farmacie, nei concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione. A decorrere dal 1º gennaio 2011, le farmacie vacanti o di nuova istituzione saranno assegnate ai soggetti di cui al comma 1, esclusivamente secondo criteri e modalità definite da un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico. di concerto con il Ministro della salute."».

Conseguentemente:

a) dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis.* Ogni norma anche speciale incompatibile con quanto previsto al comma 2 è abrogata».

b) sopprimere il comma 3.

7.9

MANINETTI, RUGGERI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la cui titolarità risponda a quanto disposto dalla legge 8 novembre 1991 n. 362, commi 1, 2, 3, 4, 4-*bis* dell'articolo 7 e che alla data del 30 settembre 2007 risultano essere registrati nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) – Tracciabilità

del farmaco possono richiedere all'autorità sanitaria competente per territorio l'autorizzazione alla trasformazione in sede farmaceutica. Agli esercizi di vicinato di cui sopra, prima della trasformazione in farmacie si applica quanto previsto dalla legge in materia di controlli e vigilanza farmaceutica».

7.10

PALUMBO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Al primo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475 dopo la parola: "ricoprire" sono aggiunte le seguenti: "a tempo pieno";

Al secondo periodo del citato articolo dopo la parola: "dipendente" sono aggiunte le seguenti: "a tempo pieno".

7.11

LEGNINI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis.* L'articolo 112 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. è abrogato.

3-*ter.* Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, la lettera *b)* è abrogata».

7.0.1

FORMISANO, CAFORIO

*Dopo l'***articolo 7,** *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

(Disposizioni in materia di esecuzione forzata per il rilascio di immobili adibiti prevalentemente all'esercizio di attività sanitarie o sociosanitarie)

1. L'esecuzione forzata per rilascio ai sensi del libro terzo, titolo III del codice di procedura civile che non sia fondata su verbale di conciliazione giudiziale e che abbia ad oggetto beni immobili adibiti prevalentemente all'esercizio di attività sanitarie o sociosanitarie, anche se gestite da

privati, non può essere disposta senza l'autorizzazione del Sindaco del Comune nel quale si trova l'immobile.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 il Sindaco acquisisce il parere della Giunta regionale in relazione al fabbisogno complessivo delle attività sanitarie e sociosanitarie in rapporto alla localizzazione territoriale della struttura sanitaria o sociosanitaria esistente nell'immobile oggetto della procedura esecutiva di rilascio.

3. Nel rilasciare l'autorizzazione di cui all'articolo 1 il Sindaco può differirne gli effetti fino ad un massimo di 36 mesi dalla data di sua emanazione.

4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle procedure in corso e comunque a tutte quelle esecutive di rilascio già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

7.0.2

CURSI, PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

*Dopo l'***articolo 7***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Disposizioni in materia di esecuzione forzata per il rilascio di immobili adibiti prevalentemente all'esercizio di attività sanitarie o sociosanitarie)

1. L'esecuzione forzata per rilascio ai sensi del libro terzo, titolo III del codice di procedura civile che non sia fondata su verbale di conciliazione giudiziale e che abbia ad oggetto beni immobili adibiti prevalentemente all'esercizio di attività sanitarie o sociosanitarie, anche se gestite da privati, non può essere disposta senza l'autorizzazione del Sindaco del Comune nel quale si trova l'immobile.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 il Sindaco acquisisce il parere della Giunta regionale in relazione al fabbisogno complessivo delle attività sanitarie e sociosanitarie in rapporto alla localizzazione territoriale della struttura sanitaria o sociosanitaria esistente nell'immobile oggetto della procedura esecutiva di rilascio.

3. Nel rilasciare l'autorizzazione di cui all'articolo 1 il Sindaco può differirne gli effetti fino ad un massimo di 36 mesi dalla data di sua emanazione.

4. Le disposizioni degli articoli che precedono si applicano anche alle procedure in corso e comunque a tuttte quelle esecutive di rilascio già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 8.

8.1

BORDON

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Misure per la distribuzione del GPL)

1. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n, 128, è inserito il seguente:

"Art. 16-*bis*. - *(Locazione dei serbatoi di GPL installati presso gli utenti). – 1.* Le aziende distributrici di GPL, proprietarie dei serbatoi installati presso gli utenti, devono concederli in locazione. Il locatario ha facoltà di acquistare il gas in regime di libera concorrenza e il proprietario non ha alcun diritto di esclusiva per quanto concerne i rifornimenti. I serbatoi possono essere rimossi a richiesta del locatario, decorsi cinque anni dalla loro installazione, a cura e a spese del locatore. Alla scadenza, il contratto di locazione è rinnovato automaticamente per altri cinque anni, salva disdetta comunicata dal locatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sei mesi prima della scadenza. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila affinché il canone per la locazione sia tale da far conseguire un ragionevole utile al locatario, in relazione all'investimento effettuato, con l'esclusione di possibili rendite di posizione. Agli adempimenti amministrativi relativi all'installazione e alla gestione del serbatoio e alla relativa assicurazione provvede l'azienda che ne ha la proprietà.

2. Le regioni e i comuni adeguano le proprie norme alle disposizioni del presente articolo entro il termine di sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

3. Le clausole contrattuali in contrasto con il presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, fatta salva la facoltà delle parti di adeguare i rapporti contrattuali in essere alla data dell'entrata in vigore del presente articolo entro il termine di sei mesi dalla stessa data".

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono abrogati i commi 7 e 8 dell'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 128 del 2006, nonché ogni norma di legge o di regolamento statali in contrasto con il citato articolo 16-bis».

8.2

D'AMICO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Misure per la distribuzione del GPL)

1. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n, 128, è inserito il seguente:

"Art. 16-*bis*. - *(Locazione dei serbatoi di GP L installati presso gli utenti). – 1.* Le aziende distributrici di GPL, proprietarie dei serbatoi installati presso gli utenti, devono concederli in locazione. Il locatario ha facoltà di acquistare il gas in regime di libera concorrenza e il proprietario non ha alcun diritto di esclusiva per quanto concerne i rifornimenti. I serbatoi possono essere rimossi a richiesta del locatario, decorsi cinque anni dalla loro installazione, a cura e a spese del locatore. Alla scadenza, il contratto di locazione è rinnovato automaticamente per altri cinque anni, salva disdetta comunicata dal locatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sei mesi prima della scadenza. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila affinché il canone per la locazione sia tale da far conseguire un ragionevole utile al locatario, in relazione all'investimento effettuato, con l'esclusione di possibili rendite di posizione. Agli adempimenti amministrativi relativi all'installazione e alla gestione del serbatoio e alla relativa assicurazione provvede l'azienda che ne ha la proprietà.

2. Le regioni e i comuni adeguano le proprie norme alle disposizioni del presente articolo entro il termine di sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

3. Le clausole contrattuali in contrasto con il presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, fatta salva la facoltà delle parti di adeguare i rapporti contrattuali in essere alla data dell'entrata in vigore del presente articolo entro il termine di sei mesi dalla stessa data".

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono abrogati i commi 7 e 8 dell'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 128 del 2006, nonché ogni norma di legge o di regolamento statali in contrasto con il citato articolo 16-bis».

8.3

ALLOCCA, CAPRILI, BONADONNA

*Al comma 1, al comma 4, dell'art. 16-*bis, *sopprimere le parole da: «fermo restando» fino alla fine del periodo.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 6, dello stesso articolo 16-*bis.

8.4

SCARABOSIO, POSSA, CASOLI, STANCA

*Al comma 1, sopprimere il comma 6 dell'articolo 16-*bis.

8.5

SANTINI

Sopprimere il comma 2.

8.6

CASOLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'art. 10 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fatti salvi gli effetti prodotti dalla citata disposizione».

8.7

BARBATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'art. 10 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fatti salvi gli effetti prodotti dalla citata disposizione».

8.8

LEGNINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'art. 10 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fatti salvi gli effetti prodotti dalla citata disposizione».

8.9

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'art. 10 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fatti salvi gli effetti da esso prodotti».

8.100

VENTUCCI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fatti salvi gli effetti prodotti dalla citata disposizione».

8.10

SCARABOSIO, POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2 sopprimere la lettera b).

8.11

GIARETTA, GALARDI, ALLOCCA, PECORARO SCANIO, PINZGER

Al comma 2 sopprimere la lettera b).

8.12

ALLOCCA, CAPRILI, BONADONNA

Al comma 2 sopprimere la lettera b).

8.13

GIARETTA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

3. I commi 7 ed 8 dell'articolo 18 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 sono sostituiti dai seguenti:

«*7.* Chiunque travasa GPL in serbatoi installati presso i consumatori che ne hanno la proprietà o che sono stati a loro concessi in comodato o in locazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 16-*bis,* privi della certificazione di sicurezza prevista dal predetto articolo attestante la regolare installazione e manutenzione o con certificazione scaduta, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.

8. La sanzione di cui al comma 7, ridotta di un terzo, si applica anche al proprietario, al comodatario o al locatario che abbia autorizzato il riempimento, occultando o alterando la certificazione di cui al comma 1. È ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

*Conseguentemente sopprimere il comma 6 dell'art. 16-*bis *del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n, 128, come introdotto dall'articolo 8, comma 1, del disegno di legge in esame e sostituire il successivo comma 7 con il seguente:*

«*7.* Nel caso di locazione o comodato del serbatoio ai sensi del comma 4, le aziende proprietarie assicurano la prestazione dei servizi di installazione e manutenzione dei serbatoi, riforniti secondo i termini indicati nella normativa tecnica di riferimento, e rilasciano apposita certificazione ai sensi della legge 5 marzo 1990, n 46, e successive modificazioni. Nel caso di acquisto del serbatoio, fermo restando l'obbligo di rilascio della prescritta certificazione da parte dell'installatore, l'installazione del serbatoio e la relativa manutenzione, ove il contratto non preveda altrimenti, sono a carico del proprietario. In ogni caso l'utilizzatore può richiedere la predetta certificazione ad uno dei soggetti previsti dalla citata legge n. 46 del 1990 e successive modificazioni, a spese del soggetto eventualmente inadempiente».

Al comma 2 sopprimere la lettera *b).*

Art. 9.

9.1

POSSA, CASOLI, SCARABOSIO, STANCA

Sopprimere l'articolo.

9.2

BARBATO

Sopprimere l'articolo.

9.3

SCOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Disposizioni in materia di servizi idrici)

1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e la solidarietà nell'uso delle acque, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche modificando, ove occorra, l'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevedendo, ferma restando la possibilità per gli enti locali di gestire i servizi in economia ovvero mediante aziende speciali, che l'affidamento delle nuove gestioni ed il rinnovo delle gestioni in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica debba avvenire mediante procedure competitive ad evidenza pubblica di scelta del gestore, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e di servizi pubblici».

9.4

POSSA, CASOLI, STANCA, SCARABOSIO

Sopprimere il comma 1.

9.5

BARBATO

Al comma 1, dopo le parole: «nuovi affidamenti» *aggiungere le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 150 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

9.6

BARBATO

Al comma 1, sostituire le parole: «a soggetti privati» *con le seguenti:* «a soggetti con prevalente capitale privato».

9.7

BARBATO

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

9.8

BARBATO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o a società da loro partecipate».

9.9

STEFANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Per le finalità di cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottare un ulteriore decreto legislativo, integrativo e correttiva del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le modalità disposte dalla legge 15 dicembre 2004, n. 308».

9.10
POSSA, CASOLI, STANCA, SCARABOSIO

Sopprimere il comma 2.

Art. 10.

10.1
D'AMICO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Verifica della liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili)

1. Il Ministero dei trasporti, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verifica il grado di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili.

2. Nel caso in cui il grado di concorrenza nel mercato dei servizi aeroportuali a terra risulti insufficiente, il Ministero dei trasporti individua le misure e i correttivi concreti che possono realizzare un'effettiva liberalizzazione nel settore, fatti salvi i poteri ispettivi e sanzionatori delle amministrazioni indipendenti preposte alla vigilanza del mercato, il medesimo Ministero adotta i provvedimenti volti a garantire un'effettiva concorrenzialità del mercato, eventualmente disponendo che gli enti gestori degli aeroporti indicano procedure di evidenza pubblica, liberino infrastrutture aeroportuali per metterle a disposizione degli operatori, compatibilmente con le esigenze di sicurezza del trasporto aereo, e destinino una parte dei loro ricavi al finanziamento delle strutture di accesso all'aeroporto e delle infrastrutture di assistenza a terra (*handling*)».

10.2
BORDON

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - *(Verifica della liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili).* – 1. Il Ministero dei trasporti, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verifica il grado di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili.

2. Nel caso in cui il grado di concorrenza nel mercato dei servizi aeroportuali a terra risulti insufficiente, il Ministero dei trasporti individua le

misure e i corretti vi concreti che possono realizzare un'effettiva liberalizzazione nel settore. Fatti salvi i poteri ispettivi e sanzionatori delle amministrazioni indipendenti preposte alla vigilanza del mercato, il medesimo Ministero adotta i provvedimenti volti a garantire un'effettiva concorrenzialità del mercato, eventualmente disponendo che gli enti gestori degli aeroporti indicano procedure di evidenza pubblica, liberino infrastrutture aeroportuali per metterle a disposizione degli operatori, compatibilmente con le esigenze di sicurezza del trasporto aereo, e destinino una parte dei loro ricavi al finanziamento delle strutture di accesso all'aeroporto e delle infrastrutture di assistenza a terra (*handling*)».

10.3

SCARABOSIO, POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 1 sostituire le parole: «ogni sei mesi» *con le seguenti:* «ogni ventiquattro mesi».

10.4

SCARABOSIO, POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 1, dopo la lettera e) *aggiungere la seguente:*

«e-*bis*) alle misure adottate in ordine alla tempistica della consegna ed allo smarrimento dei bagagli dei viaggiatori».

Art. 12.

12.1

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

12.0.1
NESSA,CASOLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

*(Misure in favore dell'*hub *portuale di Taranto)*

1. Al fine di favorire un maggior impulso commerciale, derivante dalla realizzazione della piastra logistica dell'*hub* portuale di Taranto, il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte alla costituzione della zona franca del Porto di Taranto, estesa a tutta la fascia portuale da Taranto a Massafra inclusa e comprendente il molo polisettoriale, le aree retroportuali interessate dal realizzando Distripark e la stazione ferroviaria «Bellavista» ai sensi dell'articolo 166 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni».

Art. 13.

13.1
ALLOCCA, GALARDI, PECORARO SCANIO

Sopprimere l'articolo.

13.2
BORDON

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. – *(Misure in materia di trasporto ferroviario). – 1.* La disciplina del settore del trasporto ferroviario è informata ai seguenti princìpi: separazione fra autorità regolatrice e gestore della rete; efficiente gestione della rete, anche attraverso l'allocazione non discriminatoria della capacità di rete e dei terminali delle merci e dei passeggeri; professionalità e capacità organizzativa degli operatori privati che intendono prestare il servizio di trasporto pubblico di passeggeri e di merci su rotaia e utilizzare le infrastrutture in possesso del gestore, sulla base di contratti di servizio a condizioni uniformi e non discriminatorie; destinazione di quota parte dei proventi dei contratti di servizio relativi all'utilizzo della rete ferroviaria alla manutenzione del materiale rotabile.

2. Il Ministero dei trasporti avvia, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'indagine conoscitiva per l'individuazione delle misure idonee a incentivare l'efficienza del gestore della rete ferroviaria e a garantire l'allocazione non discriminatoria della capacità della rete e dei terminali delle merci e dei passeggeri, nonché sul mercato del materiale rotabile. A seguito dell'indagine conoscitiva, da concludere entro sei mesi dall'avvio, il Ministero dei trasporti adotta i provvedimenti amministrativi necessari a garantire l'effettiva liberalizzazione del settore e ordina al gestore della rete di porre in essere tutti gli atti organizzativi necessari a garantire l'accesso alla rete da parte di soggetti terzi aventi i requisiti imprenditoriali occorrenti e prefissati per lo svolgimento del servizio pubblico di trasporto.

3. Con regolamento emanato mediante decreto del Ministro dei trasporti, da adottare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dei titolari dei contratti di servizio e i requisiti organizzativi minimi che connotano le imprese di trasporto ferroviario. Con il medesimo regolamento sono altresì determinati i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale che i componenti degli organi di amministrazione e di gestione devono possedere, quando le imprese esercenti i servizi sono costituite in forma societaria».

13.3

D'AMICO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. – *(Misure in materia di trasporto ferroviario). – 1.* La disciplina del settore del trasporto ferroviario è informata ai seguenti princìpi: separazione fra autorità regolatrice e gestore della rete; efficiente gestione della rete, anche attraverso l'allocazione non discriminatoria della capacità di rete e dei terminali delle merci e dei passeggeri; professionalità e capacità organizzativa degli operatori privati che intendono prestare il servizio di trasporto pubblico di passeggeri e di merci su rotaia e utilizzare le infrastrutture in possesso del gestore, sulla base di contratti di servizio a condizioni uniformi e non discriminatorie; destinazione di quota parte dei proventi dei contratti di servizio relativi all'utilizzo della rete ferroviaria alla manutenzione del materiale rotabile.

2. Il Ministero dei trasporti avvia, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'indagine conoscitiva per l'individuazione delle misure idonee a incentivare l'efficienza del gestore della rete ferroviaria e a garantire l'allocazione non discriminatoria della capacità della rete e dei terminali delle merci e dei passeggeri, nonché sul mercato del materiale rotabile. A seguito dell'indagine conoscitiva, da concludere entro sei mesi dall'avvio, il Ministero dei trasporti adotta i provvedi-

menti amministrativi necessari a garantire l'effettiva liberalizzazione del settore e ordina al gestore della rete di porre in essere tutti gli atti organizzativi necessari a garantire l'accesso alla rete da parte di soggetti terzi aventi i requisiti imprenditoriali occorrenti e prefissati per lo svolgimento del servizio pubblico di trasporto.

3. Con regolamento emanato mediante decreto del Ministro dei trasporti, da adottare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dei titolari dei contratti di servizio e i requisiti organizzativi minimi che connotano le imprese di trasporto ferroviario. Con il medesimo regolamento sono altresì determinati i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale che i componenti degli organi di amministrazione e di gestione devono possedere, quando le imprese esercenti i servizi sono costituite in forma societaria».

13.4

ALLOCCA, PALERMO, VANO, CAPRILI, BONADONNA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Le direttive europee in materia di trasporto ferroviario passeggeri che prevedono l'apertura al mercato entro il 2017, saranno attuate nel rispetto dei prioritari obiettivi stabiliti dalla Comunità Europea sulla riduzione delle emissioni di gas serra e sulla riduzione del consumo di fonti di energia primaria ed in esecuzione delle linee di indirizzo definite del Piano Generale della Mobilità (PGM) previsto dal comma 921 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007); al fine della loro armonica applicazione sull'intero territorio europeo, le direttive saranno applicate, con tempi e modalità in sintonia con gli analoghi processi messi in atto dai paesi con i quali l'Italia ha relazioni ferroviarie: Francia, Austria, Slovenia. Nel rispetto di tale principio rimane invariata allo stato attuale la presenza nel nostro paese di società partecipate da aziende dei paesi citati.

2-*bis.* Il Ministro dei trasporti nell'ambito dell'elaborazione del PGM, attua un'indagine sullo stato del sistema ferroviario italiano inerente le varie tipologie di servizio tesa a verificare:

a) la copertura nelle diverse realtà territoriali, e le caratteristiche quantitative e qualitative del servizio;

b) i livelli di sicurezza, valutando l'opportunità di configurare le norme attinenti con lo stesso rango legislativo del Codice della Strada,

c) la sostenibilità sociale delle tariffe, valutando l'opportunità di detassare gli abbonamenti;

d) lo stato delle infrastrutture esistenti ed eventuali nuove necessità in relazione al trasporto passeggeri e merci, con particolare attenzione ai collegamenti fra porti, interporti, ed eventuali aeroporti e piattaforme.

2-*ter.* Al fine di promuovere il cambiamento del modello di mobilità del Paese verso gli obiettivi di sostenibilità sociale ed ambientale del sistema garantendo la sua unitarietà ed universalità, alla conclusione dell'indagine di cui al comma 2-*bis*, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dei trasporti, sentiti i sindacati e la Conferenza Stato-Regioni, sono emanate le direttive inerenti lo sviluppo delle ferrovie. Il presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasmesso al Parlamento per l'espressione del prescritto parere, da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro 20 giorni dalla trasmissione».

13.5

MAZZARELLO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Il Ministero dei trasporti, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta i risultati di un'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e di merci su media e lunga percorrenza, avviata nell'ambito delle attività di vigilanza di cui al comma 1 e volta a verificare le condizioni di equilibrio tra costi e ricavi dei servizi. Entro i successivi tre mesi il CIPE, su proposta del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa audizione delle parti sociali e sindacali che lo richiedano, ed acquisito il parere che le Commissioni parlamentari competenti rendono entro trenta giorni dalla richiesta, individua i servizi strutturalmente non remunerativi e destinati a rimanere tali anche a fronte di possibili misure organizzative di efficientamento. A seguito di ciò, il Ministero dei trasporti, al fine di mantenere il carattere di universalità del trasporto ferroviario, individua a sua volta i servizi da assicurare anche mediante l'utilizzo di quote del canone di esercizio dovuto al gestore dell'infrastruttura per i servizi ritenuti commercialmente remunerativi.

2-*bis.* Il Ministero dei trasporti affida i contratti di servizio pubblico ferroviario secondo le modalità e con le procedure definite dall'articolo 38 della legge 1º agosto 2002, n. 166, come da ultimo modificato dal presente articolo. Per l'anno 2007 si intende prorogato l'attuale regime contrattuale».

13.6

BRUTTI Massimo, GALARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Ministero dei trasporti, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, conclude un'indagine conoscitiva, nell'ambito dell'attività di vigilanza di cui al comma 1, sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, volta a verificare l'esistenza dell'equilibrio tra costi e ricavi del servizio. Entro 90 giorni dal termine sopraindicato, il CIPE, su proposta del Ministro dei trasporti, e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa audizione delle parti sociali e sindacali che lo richiedano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che lo possono rendere entro 30 giorni dalla richiesta, individua i servizi strutturalmente non remunerativi, nonostante l'introduzione di misure di efficientamento.

Per questa tipologia di servizi, il Ministro dei trasporti, al fine di potenziare gli attuali sevizi e assicurare il carattere di universalità del trasporto ferroviario, individua quelli comportanti oneri di servizio, che andranno assicurati utilizzando anche una quota del canone di esercizio dovuto al gestore e dell'infrastruttura, per i servizi ritenuti commercialmente remunerativi.

Il Ministro dei trasporti affida i contratti di servizio pubblico secondo le modalità e le procedure definite dall'art. 38 della legge 1º agosto 2002, n. 166, come da ultimo modificata dal presente articolo.

Per l'anno 2007 si intende prorogato l'attuale regime contrattuale».

13.7

POSSA, CASOLI, STANCA, SCARABOSIO

Al comma 2, sopprimere il primo periodo e conseguentemente nel secondo periodo sostituire le parole: «Entro tre mesi dal termine indicato nel primo periodo» *con le seguenti:* «Entro sette mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

13.8

DONATI, PECORARO SCANIO, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, PALERMI, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI

Al comma 2 dopo le parole: «universalità del servizio di trasporto ferroviario». *Aggiungere il seguente periodo:* «Al fine di favorire la concorrenza ed evitare la costituzione di posizioni dominanti, il Ministero dei trasporti prevede che le procedure concorsuali di cui all'articolo 38 della

legge 1º agosto 2002, n. 166, assegnino in modo equilibrato le tratte che risultino maggiormente remunerative in sede di indagine conoscitiva, anche prevedendo l'assegnazione attraverso una unica procedura concorsuale di servizi tra loro coerenti caratterizzati da maggiore e minore redditività».

13.9

DONATI, PECORARO SCANIO, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, PALERMI, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'attuale regime contrattuale è prorogato per diciotto mesi con decorrenza a partire dall'approvazione della presente legge».

13.10

BRUTTI Massimo, GALARDI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Qualora, a seguito delle procedure concorsuali di assegnazione dei contratti di servizio pubblico si abbia un avvicendamento negli operatori ferroviari che gestiscono i servizi medesimi, le società subentranti utilizzeranno prioritariamente il personale del precedente gestore, per le qualifiche professionali che sono richieste. Per corretta applicazione della precedente disposizione, volta a fornire adeguate garanzie occupazionali agli addetti ai servizi in caso di subentro di un diverso gestore, l'impresa e le organizzazioni sindacali definiranno, attraverso un apposito protocollo, l'utilizzazione del personale in servizio. In caso di esuberi verrà definita un'apposita utilizzazione degli ammortizzatori sociali».

13.11

SCARABOSIO, POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 3, punto 2, sopprimere le parole: «senza necessità di procedere a modifiche contrattuali».

13.12

ALLOCCA, PALERMO, VANO, CAPRILI, BONADONNA

Al comma 3, al paragrafo 2, sostituire le parole da: «il Ministero dei trasporti affida mediante» *fino a:* «società fornitrice» *con le seguenti:* «L'affidamento dei servizi di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nel rispetto della normativa comunitaria relativa ai servizi pubblici, può avvenire sia attraverso la gara sia attraverso l'affidamento diretto a Trenitalia spa».

13.13

DONATI, PECORARO SCANIO, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, PALERMI, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI

Al comma 3, dopo le parole: «nonché le compensazioni spettanti alla società fornitrice,» *aggiungere il seguente periodo:* «Nell'ambito di tali procedure concorsuali sono obbligatoriamente inserite clausole di preferenza, ai fini dell'affidamento del servizio, in favore delle imprese che assicurano il mantenimento dei livelli occupazionali relativi alla gestione precedente, e prescrizioni che vincolano i gestori dei servizi ad adottare specifiche misure di rispetto dell'ambiente e di tutela dei lavoratori, nonché ad osservare le clausole sociali, al fine di garantire l'applicazione ai dipendenti di condizioni non inferiori a quelle previste dai contratti e dagli accordi collettivi».

13.14

ALLOCCA, PALERMO, VANO, CAPRILI, BONADONNA

Al comma 3, al paragrafo 3-ter, *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « In tutte le regioni è possibile la costituzione di consulte degli utenti attraverso l'elezione di cittadini interessati al servizio ferroviario e con la presenza di rappresentanti delle associazioni degli utenti; alle consulte è riconosciuta la facoltà di indicare le politiche da attuare, la caratteristica degli orari e controllare l'attuazione del contratto di servizio; le Regioni disciplinano la composizione delle consulte e le modalità di azione delle medesime».

13.15

BRUTTI Massimo, GALARDI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis.* All'art. 8 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-*bis.* Per il rilascio e il mantenimento della licenza e del certificato di sicurezza è necessaria l'applicazione, da parte dell'impresa ferroviaria, del contratto collettivo nazionale per i lavoratori addetti al settore delle attività ferroviarie e dei servizi connessi, stipulato dalle organizzazioni sindacali. dei datori di lavoro e dei lavoratori comparabilmente più rappresentative a livello nazionale"».

13.16

CICOLANI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis.* All'art. 8 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"11. Per il rilascio e il mantenimento della licenza e del certificato di sicurezza è necessaria l'applicazione, da parte dell'impresa ferroviaria, del contratto collettivo nazionale per i lavoratori addetti al settore delle attività ferroviarie e dei servizi connessi, stipulato dalle organizzazioni sindacali. dei datori di lavoro e dei lavoratori comparabilmente più rappresentative a livello nazionale"».

13.17

MAZZARELLO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis.* All'art. 8 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"11. Per il rilascio e il mantenimento della licenza e del certificato di sicurezza è necessaria l'applicazione, da parte dell'impresa ferroviaria, del contratto collettivo nazionale per i lavoratori addetti al settore delle attività ferroviarie e dei servizi connessi, stipulato dalle organizzazioni sindacali. dei datori di lavoro e dei lavoratori comparabilmente più rappresentative a livello nazionale"».

13.18

BRUTTI Massimo, GALARDI

Al comma 6, in fine, dopo le parole: «o di loro controllate» *aggiungere le seguenti:* «o di società da loro partecipate».

13.19

BRUTTI Massimo, GALARDI

Al comma 12, in fine, dopo le parole: «o di loro controllate» *aggiungere le seguenti:* «o di società da esse partecipate».

13.20

ALLOCCA, PALERMO, VANO, CAPRILI, BONADONNA

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-*bis.* All'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 2003. n. 188, dopo il comma 10, aggiungere il seguente comma:

"10-*bis.* Per il rilascio ed il mantenimento della licenza e del certificato di sicurezza è necessaria l'applicazione da parte dell'impresa ferroviaria del contratto collettivo nazionale per i lavoratori addetti al settore delle attività ferroviarie e servizi connessi, concluso dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi"».

13.21

ALLOCCA, PALERMO, VANO, CAPRILI, BONADONNA

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-*bis.* All'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 2003. n. 188, dopo il comma 10, aggiungere il seguente comma:

"10-*bis.* Per il rilascio ed il mantenimento della licenza e del certificato i sicurezza è necessaria l'applicazione da parte dell'impresa ferroviaria del contratto collettivo nazionale per i lavoratori addetri al settore delle attività ferroviarie e servizi connessi, concluso dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresen-

tativi; tale contratto è valido se ottiene, tramite *referendum,* la maggioranza dei consensi"».

13.0.1
LEGNINI

*Dopo l'***articolo 13***, aggiungere il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, recante Nuovo codice della strada)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dei trasporti e del Ministro delle politiche europee, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in attuazione delle disposizioni previste dalla direttiva 2006/94/CE, relativa a talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada, finalizzate alla liberalizzazione del trasporto di veicoli nuovi di fabbrica tramite altri veicoli nuovi, provvisti di sola targa provvisoria, destinati all'esportazione, al fine di adeguare la disciplina nazionale a quella generalmente adottata negli altri Paesi dell'Unione europea».

Art. 14.

14.1
D'AMICO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14.

(Misure in materia di trasporto innovativo)

1. Al fine della tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e),* della Costituzione, e allo scopo di promuovere la funzionale crescita e l'innovazione del settore del trasporto locale, il ri-

lascio di licenze e di autorizzazioni per la prestazione di servizi di trasporto pubblico locale innovativo non è soggetto a limitazione numerica. Per trasporto pubblico locale innovativo si intendono i servizi quali uso multiplo, condivisione dei veicoli, trasporto ecologico e trasporto per categorie disagiate.

2. I comuni favoriscono la diffusione del trasporto pubblico locale innovativo mediante l'incentivazione dei servizi di cui al comma 1.

3. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti stabilisce con proprio decreto i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale cui devono rispondere i prestatori dei servizi di trasporto pubblico locale innovativo, sia quali imprenditori individuali sia in forma societaria o consorziata.

4. I comuni predispongono una carta dei servizi di trasporto pubblico locale innovativo concernente le prestazioni dei servizi di cui al comma 1 e recante, tra l'altro, la disciplina tecnica relativa:

a) all'elencazione dei servizi offerti e alle relative formule di pagamento e abbonamento;

b) ai livelli minimi del servizio offerto, con particolare riferimento a fasce orarie di prestazione e a frequenza dei trasporti;

c) alle modalità di prenotazione del servizio, di raccolta e di smistamento delle richieste mediante centralini telefonici, rete internet e telefonia mobile;

d) alle modalità di rendicontazione e di fatturazione del servizio;

e) ad ogni altro elemento ritenuto utile per il miglioramento dei livelli qualitativi del servizio.

5. I prestatori del servizio di trasporto pubblico locale innovativo sono tenuti all'osservanza delle prescrizioni adottate dal comune nella carta dei servizi di trasporto pubblico locale innovativo di cui al comma 4 e, nel caso di violazione delle prescrizioni stesse, sono tenuti a corrispondere un indennizzo a favore dei fruitori del servizio, nella misura stabilita dal comune con la medesima carta.

6. L'adozione delle misure di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo costituisce titolo preferenziale per i comuni ai fini dell'accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 1, commi 1031 e 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

14.2

BORDON

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14.

(Misure in materia di trasporto innovativo)

1. Al fine della tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e),* della Costituzione, e allo scopo di promuovere la funzionale crescita e l'innovazione del settore del trasporto locale, il rilascio di licenze e di autorizzazioni per la prestazione di servizi di trasporto pubblico locale innovativo non è soggetto a limitazione numerica. Per trasporto pubblico locale innovativo si intendono i servizi quali uso multiplo, condivisione dei veicoli, trasporto ecologico e trasporto per categorie disagiate.

2. I comuni favoriscono la diffusione del trasporto pubblico locale innovativo mediante l'incentivazione dei servizi di cui al comma 1.

3. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti stabilisce con proprio decreto i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale cui devono rispondere i prestatori dei servizi di trasporto pubblico locale innovativo, sia quali imprenditori individuali sia in forma societaria o consorziata.

4. I comuni predispongono una carta dei servizi di trasporto pubblico locale innovativo concernente le prestazioni dei servizi di cui al comma 1 e recante, tra l'altro, la disciplina tecnica relativa:

a) all'elencazione dei servizi offerti e alle relative formule di pagamento e abbonamento;

b) ai livelli minimi del servizio offerto, con particolare riferimento a fasce orarie di prestazione e a frequenza dei trasporti;

c) alle modalità di prenotazione del servizio, di raccolta e di smistamento delle richieste mediante centralini telefonici, rete internet e telefonia mobile;

d) alle modalità di rendicontazione e di fatturazione del servizio;

e) ad ogni altro elemento ritenuto utile per il miglioramento dei livelli qualitativi del servizio.

5. I prestatori del servizio di trasporto pubblico locale innovativo sono tenuti all'osservanza delle prescrizioni adottate dal comune nella carta dei servizi di trasporto pubblico locale innovativo di cui al comma 4 e, nel caso di violazione delle prescrizioni stesse, sono tenuti a corrispondere un indennizzo a favore dei fruitori del servizio, nella misura stabilita dal comune con la medesima carta.

6. L'adozione delle misure di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo costituisce titolo preferenziale per i comuni ai fini dell'accesso ai finanzia-

menti di cui all'articolo 1, commi 1031 e 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

14.3

DONATI, PECORARO SCANIO, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, PALERMI, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI

Al comma 1 le parole da: «in favore dei soggetti» *fino a:* «dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,» *sono sostituite dalle seguenti:* «e licenze, previa procedura di evidenza pubblica,».

14.4

DONATI, PECORARO SCANIO, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, PALERMI, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il rilascio di licenze e di autorizzazioni per la prestazione di servizi di trasporto pubblico locale innovativo non è soggetto a limitazione numerica».

14.0.1

DONATI, PECORARO SCANIO

*Dopo l'***articolo 14,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Norme per l'istituzione e la disciplina del servizio di car sharing*)*

1. È denominato «car sharing» il servizio di locazione a breve termine di veicoli a motore da parte di utenti abbonati al servizio. L'attività di gestione del *car sharing* può essere svolta da soggetti pubblici o privati, denominati gestori, anche in forma consortile.

2. Possono fruire del servizio le persone fisiche o giuridiche che sottoscrivono l'abbonamento con uno dei gestori di cui al comma 1. Il servizio deve essere assicurato continuativamente per tutti i giorni dell'anno e per l'intera giornata.

3. I gestori privati possono svolgere l'attività di *car sharing* di cui al comma 1 previa dichiarazione di inizio attività da presentarsi al comune o alle province interessate ove si svolge l'attività. Nella denuncia il soggetto

interessato deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) l'iscrizione al registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) la disponibilità dei veicoli e il luogo privato o pubblico in concessione o in disponibilità, ove i veicoli stessi devono essere ricoverati;

c) di non trovarsi in una delle condizioni ostative previste dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

4. I gestori, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'attività, sono tenuti a depositare presso il comune in cui hanno presentato la denuncia di inizio attività copia del regolamento di gestione e del contratto tipo.

5. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 82, comma 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 la destinazione dei veicoli per il *car sharing* è intesa per uso di terzi, possono essere adibiti al servizio di *car sharing* i motoveicoli di cui al comma 1, lett. *a)* e *b)* dell'articolo 53, nonché gli autoveicoli della categoria M1 ed N1 di cui all'articolo 47, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 285 del 1992, nella disponibilità del soggetto gestore del servizio a titolo di proprietà, di locazione finanziaria o di locazione senza conducente.

6. I comuni di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del decreto legisiativo 30 aprile 1992, n. 285 e le province per i rimanenti comuni, per l'azione di prevenzione e di riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore, possono istituire il servizio di interesse pubblico denominato "car sharing", quale servizio complementare al trasporto pubblico locale, con gestione diretta o mediante affidamento ai soggetti di cui al comma 3. In caso di affidamento a gestori privati per l'espletamento del servizio possono essere utilizzati anche veicoli in disponibilità del comune o della provincia o di altro soggetto da questi ultimi delegato alla gestione o alla pianificazione della mobilità, acquisiti in comodato d'uso.

7. l comuni possono stabilire che i veicoli adibiti al servizio complementare al trasporto pubblico *car sharing*, ai fini di facilitarne la mobilità e l'utilizzo, possano accedere e sostare all'interno delle ZTL o di altre aree limitate ed usufruire delle corsie riservate al trasporto pubblico. I veicoli devono essere muniti di un apposito contrassegno da esporsi sulla parte anteriore e posteriore per gli autoveicoli, e nella sola parte anteriore per i motoveicoli. Il contrassegno è rilasciato dal comune che ha affidato il servizio, conformemente ad un modello stabilito con decreto del Ministro dei trasporti, sentiti il Ministero dell'interno, l'ANCl e l'UPL. Con lo stesso decreto sono stabilite anche le caratteristiche della segnaletica stradale per le aree di sosta riservate agli stessi veicoli.

8. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, comma 1, lettera *d),* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per la sosta dei veicoli adibiti al servizio complementare al trasporto pubblico denominato *car sharing*";

b) dopo l'articolo 84 è aggiunto il seguente:

"Art. 84-bis. - (*Servizio di* car sharing*). – 1.* Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a *car sharing* quando il soggetto che ne ha la disponibilità, a titolo di proprietà, di locazione finanziaria o di locazione senza conducente, lo adibisce a locazione in abbonamento abitudinale per l'utilizzo da parte di più utenti.

2. L'attività del servizio di *car sharing* è disciplinata da norme speciali.

3. Chiunque adibisce al servizio di *car sharing* un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni. In caso di recidiva la sanzione del fermo è di sei mesi. Per le violazioni commesse dal conducente dei veicoli destinati a tale uso è obbligato in solido il soggetto titolare dell'abbonamento";

c) all'articolo 158, comma 2, alla lettera *d),* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché dei veicoli del *car sharing";*

d) al comma 1 dell'articolo 196, nel secondo periodo, dopo le parole: "risponde solidalmente il locatario" sono aggiunte le parole: ", ancorché in sublocazione".

9. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono disciplinati: i requisiti minimi cui il servizio di *car sharing* in generale deve ottemperare anche a garanzia e tutela degli utenti, i criteri per la gestione uniforme sul territorio nazionale del servizio di *car sharing* quale complementare al trasporto pubblico locale; i criteri per la determinazione delle tariffe del servizio; le procedure per l'affidamento; le condizioni di efficienza e sicurezza dei veicoli, cui devono attenersi i comuni per l'organizzazione del servizio anche in forma consortile.

10. Le attività di *car sharing* già esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono uniformate alle nuove disposizioni entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 9».

Art. 16.

16.1

POSSA, CASOLI, STANCA, SCARABOSIO

Sopprimere l'articolo.

16.2

PALUMBO

Sopprimere l'articolo.

16.100

BORNACIN, PARAVIA, DIVELLA, PONTONE

Sopprimere l'articolo.

16.3

FORMISANO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 16.

(Modifiche all'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ed all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254)

1. All'articolo 150, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, alla lettera *d)*, dopo le parole: "danni accessori" aggiungere le parole: "fatte salve, in ogni caso, le spese sostenute dal danneggiato per l'assistenza legale o consulenza professionale";

dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"e-*bis*) la disciplina dei rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate a norma di legge, secondo parità di condizioni e ferma restando la libertà di scelta, da parte del danneggiato, di imprese di autoriparazione abilitate di propria fiducia".

2. All'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, dopo le parole: "per i danni alla persona" aggiungere le parole: "e da quella giuridico-legale prestata dagli avvocati".

16.4

FILIPPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16.

(Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto)

1. All'articolo 150, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *d)*, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", ivi comprese le spese sostenute dal danneggiato per assistenza legale o consulenza professionale";

b) dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

«e-*bis*) la definizione dei rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate ai sensi di legge secondo parità di condizioni di concorrenza, precludendo ogni forma di determinazione, anche indiretta, di tariffe massime o di sconti e ferma restando la libertà di scelta, da parte del danneggiato, di imprese di autoriparazione abilitate di propria fiducia".».

16.5

LEGNINI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 149, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "o del conducente" sono aggiunte le seguenti: "ove l'entità del risarcimento non sia superiore a trentamila euro";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Essa si applica anche al rimborso delle spese legali eventualmente sostenute."».

16.6

POSSA, CASOLI, STANCA, SCARABOSIO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 150 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente comma:

"3-*bis*. I rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate a norma di legge debbono svolgersi nel rispetto dei principi di concorrenza e di parità di condizioni, ferma restando la libertà di scelta, da parte del danneggiato, di imprese di autoriparazione abilitate di propria fiducia o, in cambio di uno sconto sui premi di polizza, di imprese di autoriparazione abilitate, convenzionate con le compagnie di assicurazione."».

16.7

PALUMBO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 150 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente comma:

"3-*bis*. Al fine di garantire che il sistema di risarcimento diretto produca effettivi benefici agli assicurati, gli eventuali rapporti tra imprese di assicurazione e imprese di autoriparazione abilitate a norma di legge debbono svolgersi nel rispetto dei principi di concorrenza e di tutela delle libere scelte contrattuali effettuate dai consumatori in sede di stipulazione dell'assicurazione r.c. auto"».

16.8

STEFANI

Al comma 1, dopo le parole: «n. 209,» *aggiungere le seguenti:* «alla lettera *d)*, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "ivi comprese le spese sostenute dal danneggiato per assistenza legale o consulenza professionale,"».

16.9

GIARETTA, GALARDI, ALLOCCA, PECORARO SCANIO, PINZGER

Al comma 1, sostituire la lettera e-bis *con la seguente:*

«e-*bis*) La disciplina dei rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate a norma di legge e delle modalità volte ad assicurare, sin dal momento della sottoscrizione della polizza, la libertà di scelta da parte dell'assicurato di imprese di autoriparazione di propria fiducia, secondo parità di condizioni».

16.10

MANINETTI, RUGGERI

Al comma 1, lettera e-bis*, dopo le parole:* «secondo parità di condizioni» *aggiungere le seguenti:* «, precludendo modalità di determinazione, anche indiretta, di tariffe massime o di sconti».

16.11

CASOLI

Al comma 1, alla lettera e-bis)*, dopo le parole:* «secondo parità di condizioni» *aggiungere le seguenti:* «, precludendo modalità di determinazione, anche indiretta, di tariffe massime o di sconti».

16.12

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 1, alla lettera e-bis)*, dopo le parole:* «secondo parità di condizioni» *aggiungere le seguenti:* «,precludendo modalità di determinazione, anche indiretta, di tariffe massime o di sconti».

16.13

POSSA, CASOLI, STANCA, SCARABOSIO

Al comma 1, aggiungere dopo la parola: «fiducia» *le seguenti:* «o, in cambio di uno sconto sui premi di polizza, di imprese di autoriparazione abilitate, convenzionate con le compagnie di assicurazione.»

16.14

LEGNINI

Al comma 1, dopo la lettera e-bis) *aggiungere la seguente:*

«e-*ter*) le modalità con cui l'assicurato, all'atto della sottoscrizione del contratto di assicurazione, può riservarsi la facoltà di scegliere, al momento del sinistro, di optare per il risarcimento diretto».

16.0.1

FILIPPI

*Dopo l'***articolo 16***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254)

1. Al decreto del presidente della Repubblica 18 luglio sono apportate le seguenti modificazioni:

a*)* all'articolo 13, comma 4, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-*bis*) un rappresentante delle associazioni nazionali degli autoriparatori";

b) l'articolo 14 è abrogato».

16.0.2
BORDON

*Dopo l'***articolo 16,** *è inserito il seguente Capo:*

«CAPO I-*bis.*

ABOLIZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER GLI IMPIANTI PRODUTTIVI

Art. 16-*bis*

(Princìpi generali relativi al procedimento presso lo sportello unico per le attività produttive)

1. Le dichiarazioni e le domande di cui al presente Capo sono presentate esclusivamente presso lo sportello unico per le attività produttive del comune nel cui territorio è situato l'impianto, di seguito denominato "sportello unico".

2. Il comune designa l'ufficio competente a ricevere le comunicazioni e a svolgere le attività previste dalle disposizioni del presente capo in caso di mancata attivazione dello sportello unico.

3. Le altre amministrazioni pubbliche interessate al procedimento trasmettono immediatamente allo sportello unico le denunce e le domande ad esse eventualmente presentate, dandone comunicazione al richiedente.

4. Le domande, le dichiarazioni, gli atti dell'amministrazione e i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi per via telematica. Lo sportello unico assicura gratuitamente, d'intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai privati che ne facciano richiesta.

5. Lo sportello unico, oltre ad assicurare l'informazione di tutti i possibili interessati, mediante il proprio sito internet, circa gli adempimenti e le opportunità relativi alla realizzazione di impianti produttivi, rende immediatamente e gratuitamente note a tutti gli interessati, per via telematica, le informazioni sulle dichiarazioni e sulle domande presentate ai sensi del comma 1, sul loro iter procedimentale e sugli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso sportello unico, dall'ufficio o da altre amministrazioni competenti. Tali informazioni sono escluse dal diritto alla riservatezza concernendo l'uso del territorio, fatta salva la tutela degli eventuali profili di privativa industriale.

6. I comuni possono esercitare le funzioni inerenti allo sportello unico anche in forma associata, ovvero attribuendo allo stesso le competenze dello sportello unico per l'edilizia e di altri uffici comunali preposti al rilascio di titoli autorizzatori.

7. Sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni, concernenti l'utilizzazione dei servizi ivi presenti, purché non comportino ulteriori lavori o interventi, gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate, istituite dalle regioni, con il concorso degli enti locali interessati, utilizzando prioritariamente le aree o le zone con nuclei industriali già esistenti, anche se parzialmente o totalmente dismessi.

8. Qualora risulti che il progetto di impianto produttivo, sebbene conforme alla vigente disciplina ambientale, sanitaria, di tutela dei beni culturali e paesaggistici, di sicurezza sul lavoro e di tutela della pubblica incolumità, contrasta con lo strumento urbanistico, e lo stesso strumento non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individui aree insufficienti o non utilizzabili in relazione al progetto presentato, la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificati dall'articolo 12 della presente legge, è convocata in seduta pubblica, previa idonea pubblicità, e in tale sede acquisisce e valuta le osservazioni di tutti i soggetti interessati, anche portatori di interessi diffusi o collettivi. Il verbale è trasmesso al consiglio comunale, che delibera senza ritardi sulla variante urbanistica, con decisione definitiva ove la regione abbia già manifestato il proprio assenso nella conferenza di servizi. In caso di decisione negativa, il consiglio comunale può deliberare una diversa localizzazione, ovvero diverse modalità di realizzazione del progetto. In tal caso, la conclusione della conferenza di servizi, se conforme alla delibera, non richiede un'ulteriore delibera del consiglio comunale.

9. Resta a carico degli interessati il pagamento delle spese e dei diritti previsti da leggi statali e regionali, in misura pari agli importi relativi ai procedimenti autorizzatori previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ridotti della metà per i profili di procedimento attivati dalla presentazione della dichiarazione di conformità. Le amministrazioni interessate utilizzano tali importi ai fini dei controlli sul territorio, per i quali non può essere richiesto alcun corrispettivo all'impresa interessata.

10. Nei casi in cui, eccezionalmente, non sia tecnicamente possibile provvedere per via telematica, l'amministrazione interessata trasmette gli atti e gli allegati di cui al comma 4 con modalità equipollenti atte a garantire la tempestività della trasmissione. Il soggetto o, eccezionalmente, l'amministrazione che siano privi delle strutture tecniche necessarie possono partecipare alla conferenza di servizi per via telematica accedendo con i propri rappresentanti alla sede di un'altra amministrazione partecipante in possesso delle predette strutture, che deve garantirne l'accesso.

Art. 16-*ter*

(Dichiarazione unica per l'immediata realizzazione degli impianti produttivi)

1. Le disposizioni del presente capo disciplinano la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi nei casi in cui le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge richiedano una o più dichiarazioni o autorizzazioni.

2. Sono impianti produttivi gli insediamenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, relativi a tutte le attività di produzione di beni e di servizi, ivi inclusi le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni.

3. Chiunque voglia realizzare o modificare un impianto produttivo presenta allo sportello unico una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, corredata degli elaborati progettuali e della dichiarazione di conformità del progetto alla normativa applicabile, resa sotto la propria responsabilità dal progettista dell'impianto o dell'intervento dichiarato, che a tale fine deve essere munito di idonea assicurazione per responsabilità professionale.

4. Lo sportello unico rilascia contestualmente la ricevuta che, unitamente alla documentazione di cui al comma 3, costituisce titolo per l'immediato avvio dell'intervento dichiarato e che vale anche quale titolo edilizio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-*quater*.

5. La dichiarazione di conformità di cui al comma 3 concerne, in particolare, gli aspetti edilizi e urbanistici e quelli attinenti ai prescritti pareri igienico-sanitari e in materia di sicurezza quando la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni discrezionali.

6. Per gli ulteriori profili non rientranti nelle ipotesi previste dall'articolo 16-*quater* e suscettibili di dichiarazione di conformità, l'immediato avvio dell'intervento è subordinato alla previa presentazione di una dichiarazione di conformità degli elaborati progettuali alla normativa applicabile, resa da un ente tecnico accreditato, non collegato professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, all'imprenditore interessato all'intervento.

7. Qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto, lo sportello unico, d'ufficio ovvero su richiesta dell'interessato a dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o dei soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, convoca una riunione, anche per via telematica, di cui viene redatto apposito verbale, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti. Qualora al termine della riunione sia raggiunto un accordo, ai sensi dell'articolo 16-*qua-*

ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti.

Art. 16-*quater*

(Casi di esclusione dall'immediato avvio dell'intervento)

1. La possibilità di avviare immediatamente gli interventi di cui all'articolo 16-*ter* è esclusa per i profili attinenti:

a) alla tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico, culturale e paesaggistico;

b) alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza;

c) alla tutela dell'ambiente, della salute e della pubblica incolumità quando la normativa vigente richiede un'autorizzazione espressa.

2. La possibilità di avviare immediatamente gli interventi di cui all'articolo 10 previa dichiarazione di conformità non si applica altresì:

a) ai casi per i quali la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali;

b) ai casi per i quali il rilascio del titolo edilizio è prescritto dalle norme regionali di adeguamento alle disposizioni della presente legge;

c) alle medie e alle grandi strutture di vendita per i profili attinenti all'autorizzazione commerciale;

d) agli impianti che utilizzano materiali nucleari o producono materiali di armamento;

e) ai depositi costieri e agli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di olii minerali;

f) agli impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio di rifiuti;

g) alle attività e agli impianti comportanti l'utilizzo di frequenze radio.

Art. 16-*quinquies*

(Autorizzazione degli impianti produttivi mediante conferenza di servizi per via telematica)

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 16-*ter,* la dichiarazione di conformità è corredata anche delle necessarie domande di autorizzazione, che sono immediatamente trasmesse dallo sportello unico per via telematica alle amministrazioni competenti. Lo sportello unico provvede altresì alla convocazione di una conferenza di servizi, che si svolge per via telematica.

2. Il verbale conclusivo della conferenza di servizi è perfezionato e comunicato entro il termine di un mese dalla prima riunione della conferenza, che deve tenersi entro sette giorni dalla presentazione della docu-

mentazione da parte dell'interessato; decorso tale termine si provvede ai sensi dell'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. Se il progetto dell'impianto è munito della dichiarazione di conformità degli elaborati progettuali alla normativa applicabile, resa da un soggetto tecnico accreditato indipendente dall'imprenditore, al decorso degli ulteriori termini di cui all'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, senza che siano intervenuti atti interdittivi o prescrittivi, le opere possono essere avviate, fatti salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione. Tale disposizione non si applica nei casi di dissenso qualificato di cui al comma 3 del medesimo articolo 14-*quater* della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.

4. Resta ferma la disciplina della valutazione di impatto ambientale resa nell'ambito della conferenza di servizi di cui ai commi 4, 5 e 10 dell'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni.

5. All'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 01 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e può svolgersi per via telematica";

b) dopo il comma 01 sono inseriti i seguenti:

"02. La convocazione della conferenza di servizi è pubblica e ad essa possono partecipare, senza diritto di voto, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse. Gli stessi soggetti possono proporre osservazioni. Si applica l'articolo 16-*ter,* comma 1, lettera *b).*

03. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza. Alla stessa possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione";

c) al comma 9, le parole: "Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-*bis* sostituisce" sono sostituite dalle seguenti: "Il verbale recante la determinazione conclusiva di cui al comma 6-*bis,* nonché le indicazioni delle dichiarazioni, degli assensi, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono".

Art. 16-*sexies.*

(Comunicazione di chiusura dei lavori e collaudo)

1. L'interessato comunica allo sportello unico l'ultimazione dei lavori, con apposita dichiarazione corredata di un certificato del direttore

dei lavori, con il quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.

2. Quando le norme vigenti subordinano la messa in opera dell'impianto a collaudo, lo stesso è effettuato da un ente tecnico accreditato indipendente, ovvero da professionisti abilitati ai sensi della normativa vigente, scelti dall'imprenditore ma diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente o economicamente, in modo diretto o indiretto, all'impresa.

3. Il certificato positivo di collaudo, ai sensi del presente articolo, consente l'immediata messa in funzione degli impianti, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo delle amministrazioni competenti.

Art. 16-*septies*.

(Poteri di controllo e di vigilanza nel procedimento)

1. A seguito della realizzazione o di modifiche dell'impianto di cui al presente capo, anche successive al rilascio del certificato di cui all'articolo 16-*sexies,* comma 3, resta fermo il potere delle amministrazioni e degli uffici competenti di verificare la conformità della realizzazione dell'impianto alla normativa vigente e di adottare provvedimenti contenenti le misure interdittive o le prescrizioni necessarie, che sono comunicate allo sportello unico e all'interessato, il quale può chiedere la convocazione della conferenza di servizi secondo le disposizioni del presente capo, ai fini della loro verifica congiunta. I provvedimenti indicano le modifiche progettuali necessarie, nonché i tempi e le modalità di adeguamento dell'impianto. Qualora l'imprenditore non vi ottemperi, incorre nell'applicazione delle sanzioni previste per la difformità rilevata. Non si applica l'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. A seguito delle verifiche di cui al comma 1, le amministrazioni e gli uffici competenti possono altresì adottare misure cautelari ad efficacia immediata esclusivamente per motivate ragioni di tutela dell'ambiente, della salute, della sicurezza del lavoro e della pubblica incolumità. L'interessato può chiedere che la conferenza di servizi sia convocata, ai sensi del comma 1, ai fini del riesame delle misure cautelari entro il trentesimo giorno successivo alla richiesta.

3. Quando sia accertata, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzione o di integrazione, la falsità di alcuna delle dichiarazioni di cui al presente capo o di autocertificazioni presentate nel corso dei procedimenti di cui al medesimo capo, gli atti sono trasmessi alla competente procura della Repubblica, nonché all'ordine professionale cui eventualmente appartenga il soggetto che le ha sottoscritte. Fermi restando gli obblighi e le sanzioni di legge, qualora i lavori siano stati avviati o realizzati viene ordinata la riduzione in pristino a spese dell'impresa.

Art. 16-*octies*.

(Abrogazioni e misure transitorie e di attuazione)

1. Le disposizioni del presente capo entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le disposizioni del presente capo si applicano ai procedimenti avviati oltre il termine di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore. A decorrere dallo stesso termine sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, e ogni altra disposizione di legge o di regolamento statali incompatibili.

3. Le regioni e i comuni possono prevedere che la disciplina dei procedimenti per la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi, vigente alla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente capo, continui a trovare applicazione per i sei mesi successivi, fermi restando le disposizioni del comma 5 e l'obbligo dei comuni di rendere operativo lo sportello unico e l'obbligo delle regioni di intervenire in via sostitutiva in caso di inadempienza.

4. Resta comunque ferma, per il medesimo periodo di cui al comma 2, la facoltà degli interessati di presentare alle amministrazioni competenti le dichiarazioni e le domande di autorizzazione secondo la normativa previgente.

5. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, al fine di disciplinare l'istituzione degli sportelli unici e i poteri di controllo sostitutivo regionali e statali.

6. Con uno o più decreti del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, adottati ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, sono individuate le regole tecniche e le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni del presente capo relative all'applicazione di strumenti informatici e telematici, ivi comprese le modalità di partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 16-*quinquies* da parte di soggetti che non siano in possesso di idonei strumenti nonché le modalità di redazione e di sottoscrizione del verbale della conferenza di servizi per via telematica.»

16.0.3
D'AMICO

*Dopo l'***articolo 16,** *è inserito il seguente Capo:*

«CAPO I-*bis.*

ABOLIZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER GLI IMPIANTI PRODUTTIVI

Art. 16-*bis.*

(Princìpi generali relativi al procedimento presso lo sportello unico per le attività produttive)

1. Le dichiarazioni e le domande di cui al presente Capo sono presentate esclusivamente presso lo sportello unico per le attività produttive del comune nel cui territorio è situato l'impianto, di seguito denominato "sportello unico".

2. Il comune designa l'ufficio competente a ricevere le comunicazioni e a svolgere le attività previste dalle disposizioni del presente capo in caso di mancata attivazione dello sportello unico.

3. Le altre amministrazioni pubbliche interessate al procedimento trasmettono immediatamente allo sportello unico le denunce e le domande ad esse eventualmente presentate, dandone comunicazione al richiedente.

4. Le domande, le dichiarazioni, gli atti dell'amministrazione e i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi per via telematica. Lo sportello unico assicura gratuitamente, d'intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai privati che ne facciano richiesta.

5. Lo sportello unico, oltre ad assicurare l'informazione di tutti i possibili interessati, mediante il proprio sito internet, circa gli adempimenti e le opportunità relativi alla realizzazione di impianti produttivi, rende immediatamente e gratuitamente note a tutti gli interessati, per via telematica, le informazioni sulle dichiarazioni e sulle domande presentate ai sensi del comma 1, sul loro iter procedimentale e sugli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso sportello unico, dall'ufficio o da altre amministrazioni competenti. Tali informazioni sono escluse dal diritto alla riservatezza concernendo l'uso del territorio, fatta salva la tutela degli eventuali profili di privativa industriale.

6. I comuni possono esercitare le funzioni inerenti allo sportello unico anche in forma associata, ovvero attribuendo allo stesso le competenze dello sportello unico per l'edilizia e di altri uffici comunali preposti al rilascio di titoli autorizzatori.

7. Sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni, concernenti l'utilizzazione dei servizi ivi presenti, purché non comportino ulteriori lavori o interventi, gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate, istituite dalle regioni, con il concorso degli enti locali interessati, utilizzando prioritariamente le aree o le zone con nuclei industriali già esistenti, anche se parzialmente o totalmente dismessi.

8. Qualora risulti che il progetto di impianto produttivo, sebbene conforme alla vigente disciplina ambientaIe, sanitaria, di tutela dei beni culturali e paesaggistici, di sicurezza sul lavoro e di tutela della pubblica incolumità, contrasta con lo strumento urbanistico, e lo stesso strumento non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individui aree insufficienti o non utilizzabili in relazione al progetto presentato, la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990. n. 241, come da ultimo modificati dall'articolo 12 della presente legge, è convocata in seduta pubblica, previa idonea pubblicità, e in tale sede acquisisce e valuta le osservazioni di tutti i soggetti interessati, anche portatori di interessi diffusi o collettivi. Il verbale è trasmesso al consiglio comunale, che delibera senza ritardi sulla variante urbanistica. con decisione definitiva ove la regione abbia già manifestato il proprio assenso nella conferenza di servizi. In caso di decisione negativa, il consiglio comunale può deliberare una diversa localizzazione, ovvero diverse modalità di realizzazione del progetto. In tal caso, la conclusione della conferenza di servizi, se conforme alla delibera, non richiede un'ulteriore delibera del consiglio comunale.

9. Resta a carico degli interessati il pagamento delle spese e dei diritti previsti da leggi statali e regionali, in misura pari agli importi relativi ai procedimenti autorizzatori previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ridotti della metà per i profili di procedimento attivati dalla presentazione della dichiarazione di conformità. Le amministrazioni interessate utilizzano tali importi ai fini dei controlli sul territorio, per i quali non può essere richiesto alcun corrispettivo all'impresa interessata.

10. Nei casi in cui, eccezionalmente, non sia tecnicamente possibile provvedere per via telematica, l'amministrazione interessata trasmette gli atti e gli allegati di cui al comma 4 con modalità equipollenti atte a garantire la tempestività della trasmissione. Il soggetto o, eccezionalmente, l'amministrazione che siano privi delle strutture tecniche necessarie possono partecipare alla conferenza di servizi per via telematica accedendo con i propri rappresentanti alla sede di un'altra amministrazione partecipante in possesso delle predette strutture, che deve garantirne l'accesso.

Art. 16-*ter*.

(Dichiarazione unica per l'immediata realizzazione degli impianti produttivi)

1. Le disposizioni del presente capo disciplinano la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi nei casi in cui le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge richiedano una o più dichiarazioni o autorizzazioni.

2. Sono impianti produttivi gli insediamenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, relativi a tutte le attività di produzione di beni e di servizi, ivi inclusi le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni.

3. Chiunque voglia realizzare o modificare un impianto produttivo presenta allo sportello unico una dichiarazione atte stante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, corredata degli elaborati progettuali e della dichiarazione di conformità del progetto alla normativa applicabile, resa sotto la propria responsabilità dal progettista dell'impianto o dell'intervento dichiarato, che a tale fine deve essere munito di idonea assicurazione per responsabilità professionale.

4. Lo sportello unico rilascia contestualmente la ricevuta che, unitamente alla documentazione di cui al comma 3, costituisce titolo per l'immediato avvio dell'intervento dichiarato e che vale anche quale titolo edilizio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-*quater*.

5. La dichiarazione di conformità di cui al comma 3 concerne, in particolare, gli aspetti edilizi e urbanistici e quelli attinenti ai prescritti pareri igienico-sanitari e in materia di sicurezza quando la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni discrezionali.

6. Per gli ulteriori profili non rientranti nelle ipotesi previste dall'articolo 16-*quater* e suscettibili di dichiarazione di conformità, l'immediato avvio dell'intervento è subordinato alla previa presentazione di una dichiarazione di conformità degli elaborati progettuali alla normativa applicabile, resa da un ente tecnico accreditato, non collegato professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, all'imprenditore interessato all'intervento.

7. Qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto, lo sportello unico, d'ufficio ovvero su richiesta dell'interessato o dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o dei soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, convoca una riunione, anche per via telematica, di cui viene redatto apposito verbale, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti. Qualora al termine della riunione sia raggiunto un accordo, ai sensi dell'articolo 16-*qua-*

ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti.

Art. 16-*quater.*

(Casi di esclusione dall'immediato avvio dell'intervento)

1. La possibilità di avviare immediatamente gli interventi di cui all'articolo 16-*ter* è esclusa per i profili attinenti:

a) alla tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico, culturale e paesaggistico;

b) alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza;

c) alla tutela dell'ambiente, della salute e della pubblica incolumità quando la normativa vigente richiede un'autorizzazione espressa.

2. La possibilità di avviare immediatamente gli interventi di cui all'articolo 10 previa dichiarazione di conformità non si applica altresì:

a) ai casi per i quali la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali;

b) ai casi per i quali il rilascio del titolo edilizio è prescritto dalle norme regionali di adeguamento alle disposizioni della presente legge;

c) alle medie e alle grandi strutture di vendita per i profili attinenti all'autorizzazione commerciale;

d) agli impianti che utilizzano materiali nucleari o producono materiali di armamento;

e) ai depositi costieri e agli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di olii minerali;

f) agli impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio di rifiuti;

g) alle attività e agli impianti comportanti l'utilizzo di frequenze radio.

Art. 16-*quinquies.*

(Autorizzazione degli impianti produttivi mediante conferenza di servizi per via telematica)

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 16-*ter,* la dichiarazione di conformità è corredata anche delle necessarie domande di autorizzazione, che sono immediatamente trasmesse dallo sportello unico per via telematica alle amministrazioni competenti. Lo sportello unico provvede altresì alla convocazione di una conferenza di servizi. che si svolge per via telematica.

2. Il verbale conclusivo della conferenza di servizi è perfezionato e comunicato entro il termine di un mese dalla prima riunione della conferenza, che deve tenersi entro sette giorni dalla presentazione della docu-

mentazione da parte dell'interessato; decorso tale termine si provvede ai sensi dell'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. Se il progetto dell'impianto è munito della dichiarazione di conformità degli elaborati progettuali alla normativa applicabile, resa da un soggetto tecnico accreditato indipendente dall'imprenditore, al decorso degli ulteriori termini di cui all'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, senza che siano intervenuti atti interdittivi o prescrittivi, le opere possono essere avviate, ratti salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione. Tale disposizione non si applica nei casi di dissenso qualificato di cui al comma 3 del medesimo articolo 14-*quater* della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.

4. Resta ferma la disciplina della valutazione di impatto ambientale resa nell'ambito della conferenza di servizi di cui ai commi 4, 5 e 10 dell'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni.

5. All'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 01 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e può svolgersi per via telematica";

b) dopo il comma 01 sono inseriti i seguenti:

"02. La convocazione della conferenza di servizi è pubblica e ad essa possono partecipare, senza diritto di voto, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in. associazioni o in comitati che vi abbiano interesse. Gli stessi soggetti possono propone osservazioni. Si applica l'articolo 16-*ter*, comma 1, lettera *b).*

03. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza. Alla stessa possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione";

c) al comma 9, le parole: "Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-*bis* sostituisce" sono sostituite dalle seguenti: "Il verbale recante la determinazione conclusiva di cui al comma 6-"bis!, nonché le indicazioni delle dichiarazioni, degli assensi, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono".

Art. 16-*sexies*.

(Comunicazione di chiusura dei lavori e collaudo)

1. L'interessato comunica allo sportello unico l'ultimazione dei lavori, con apposita dichiarazione corredata di un certificato del direttore

dei lavori, con il quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.

2. Quando le norme vigenti subordinano la messa in opera dell'impianto a collaudo, lo stesso è effettuato da un ente tecnico accreditato indipendente, ovvero da professionisti abilitati ai sensi della normativa vigente, scelti dall'imprenditore ma diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente o economicamente, in modo diretto o indiretto, all'impresa.

3. Il certificato positivo di collaudo, ai sensi del presente articolo. consente l'immediata messa in funzione degli impianti, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo delle amministrazioni competenti.

Art. 16-*septies*.

(Poteri di controllo e di vigilanza nel procedimento)

1. A seguito della realizzazione o di modifiche dell'impianto di cui al presente capo, anche successive al rilascio del certificato di cui all'articolo 16-sexies, comma 3, resta fermo il potere delle amministrazioni e degli uffici competenti di verificare la conformità della realizzazione dell'impianto alla normativa vigente e di adottare provvedimenti contenenti le misure interdittive o le prescrizioni necessarie, che sono comunicate allo sportello unico e all'interessato, il quale può chiedere la convocazione della conferenza di servizi secondo le disposizioni del presente capo, ai fini della loro verifica congiunta. I provvedimenti indicano le modifiche progettuali necessarie, nonché i tempi e le modalità di adeguamento dell'impianto. Qualora l'imprenditore non vi ottemperi, incorre nell'applicazione delle sanzioni previste per la difformità rilevata. Non si applica l'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. A seguito delle verifiche di cui al comma 1, le amministrazioni e gli uffici competenti possono altresì adottare misure cautelari ad efficacia immediata esclusivamente per motivate ragioni di tutela dell'ambiente, della salute, della sicurezza del lavoro e della pubblica incolumità. L'interessato può chiedere che la conferenza di servizi sia convocata, ai sensi del comma 1, ai fini del riesame delle misure cautelari entro il trentesimo giorno successivo alla richiesta.

3. Quando sia accertata, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzione o di integrazione, la falsità di alcuna delle dichiarazioni di cui al presente capo o di autocertificazioni presentate nel corso dei procedimenti di cui al medesimo capo, gli atti sono trasmessi alla competente procura della Repubblica, nonché all'ordine professionale cui eventualmente appartenga il soggetto che le ha sottoscritte. Fermi restando gli obblighi e le sanzioni di legge, qualora i lavori siano stati avviati o realizzati viene ordinata la riduzione in pristino a spese dell'impresa.

Art. 16-*octies*.

(Abrogazioni e misure transitorie e di attuazione)

1. Le disposizioni del presente capo entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le disposizioni del presente capo si applicano ai procedimenti avviati oltre il termine di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore. A decorrere dallo stesso termine sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, e ogni altra disposizione di legge o di regolamento statali incompatibili.

3. Le regioni e i comuni possono prevedere che la disciplina dei procedimenti per la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi, vigente alla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente capo, continui a trovare applicazione per i sei mesi successivi, fermi restando le disposizioni del comma 5 e l'obbligo dei comuni di rendere operativo lo sportello unico e l'obbligo delle regioni di intervenire in via sostitutiva in caso di inadempienza.

4. Resta comunque ferma, per il medesimo periodo di cui al comma 2, la facoltà degli interessati di presentare alle amministrazioni competenti le dichiarazioni e le domande di autorizzazione secondo la normativa previgente.

5. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, al fine di disciplinare l'istituzione degli sportelli unici e i poteri di controllo sostitutivo regionali e statali.

6. Con uno o più decreti del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, adottati ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, sono individuate le regole tecniche e le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni del presente capo relative all'applicazione di strumenti informatici e telematici, ivi comprese le modalità di partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 16-*quinquies* da parte di soggetti che non siano in possesso di idonei strumenti nonché le modalità di redazione e di sottoscrizione del verbale della conferenza di servizi per via telematica».

16.0.4

BORDON

*Dopo l'***articolo 16,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Svolgimento dei controlli sulle attività produttive)

1. Al fine di favorire l'efficacia e la trasparenza dell'attività di controllo sul territorio, i presidenti delle regioni, i capi delle prefetture-uffici territoriali del Governo e degli uffici finanziari competenti per territorio e i sindaci promuovono la stipulazione di intese fra tutte le amministrazioni competenti, per definire le modalità e i criteri per l'esecuzione dei controlli.

2. Le intese di cui al comma 1, in particolare, garantiscono che i controlli si svolgano con modalità e in tempi compatibili con lo svolgimento dell'attività produttiva, anche assicurando la contestualità dei controlli svolti da più uffici ed evitando ogni duplicazione non necessaria.

3. I controlli si svolgono, anche a campione o su segnalazione di cittadini e di associazioni, senza preavviso, fatta salva l'eventuale ripetizione in contraddittorio su motivata istanza dell'interessato, e vengono immediatamente comunicati, con i relativi esiti, allo sportello unico competente per territorio, il quale rende accessibili a tutti gli interessati, anche per via telematica, le informazioni circa gli uffici competenti a svolgere i controlli e le intese intercorse ai sensi del comma 1, i criteri adottati per la loro esecuzione, i controlli svolti e i relativi esiti.

4. Il Governo, le regioni e gli enti locali concordano in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e degli articoli 4, comma 1, e 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità di cui al comma 2 del presente articolo ritenute essenziali ai fini dell'effettuazione dei controlli, la cui violazione determina il diritto dell'imprenditore interessato a un indennizzo forfettario a carico dell'amministrazione, la cui corresponsione prescinde dall'esito del controllo, nonché la misura del predetto indennizzo. Resta salva la possibilità di rivalsa dell'amministrazione nei confronti dei dirigenti e degli impiegati responsabili».

16.0.5

D'AMICO

*Dopo l'***articolo 16,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Svolgimento dei controlli sulle attività produttive)

1. Al fine di favorire l'efficacia e la trasparenza dell'attività di controllo sul territorio, i presidenti delle regioni, i capi delle prefetture-uffici territoriali del Governo e degli uffici finanziari competenti per territorio e i sindaci promuovono la stipulazione di intese fra tutte le amministrazioni competenti, per definire le modalità e i criteri per l'esecuzione dei controlli.

2. Le intese di cui al comma 1, in particolare, garantiscono che i controlli si svolgano con modalità e in tempi compatibili con lo svolgimento dell'attività produttiva, anche assicurando la contestualità dei controlli svolti da più uffici ed evitando ogni duplicazione non necessaria.

3. I controlli si svolgono, anche a campione o su segnalazione di cittadini e di associazioni, senza preavviso, fatta salva l'eventuale ripetizione in contraddittorio su motivata istanza dell'interessato, e vengono immediatamente comunicati, con i relativi esiti, allo sportello unico competente per territorio, il quale rende accessibili a tutti gli interessati, anche per via telematica, le informazioni circa gli uffici competenti a svolgere i controlli e le intese intercorse ai sensi del comma 1, i criteri adottati per la loro esecuzione, i controlli svolti e i relativi esiti.

4. Il Governo, le regioni e gli enti locali concordano in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e degli articoli 4, comma 1, e 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità di cui al comma 2 del presente articolo ritenute essenziali ai fini dell'effettuazione dei controlli, la cui violazione determina il diritto dell'imprenditore interessato a un indennizzo forfettario a carico dell'amministrazione, la cui corresponsione prescinde dall'esito del controllo, nonché la misura del predetto indennizzo. Resta salva la possibilità di rivalsa dell'amministrazione nei confronti dei dirigenti e degli impiegati responsabili».

16.0.6

BENVENUTO, PEGORER, BARBOLINI

*Dopo l'***articolo 16,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Coadiuori notarili)

1. Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, è sostituito dal seguente:

"2. I dirigenti dell'Amministrazione degli archivi notarili, che abbiano svolto almeno venti anni di effettivo esercizio delle funzioni di conservatore, di cui almeno dieci anni nelle qualifiche dirigenziali, dopo la cessazione dal servizio, d'ufficio o a domanda, anche senza diritto al trattamento pensionistico, possono esercitare le funzioni di coadiutore notarile, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, fino al compimento del settantacinquesimo anno di età"».

16.0.7

BENVENUTO, PEGORER, BARBOLINI

*Dopo l'***articolo 16,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Atti di destinazione)

1. All'articolo 2645-*ter* del codice civile, dopo le parole: "in forma pubblica" aggiungere le seguenti: "ed i contratti di intestazione ad una società fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1956"».

Art. 17.

17.1

BORDON

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - *(Delega al Governo in materia di norme ed enti tecnici, certificazioni e dichiarazioni di conformità da parte di enti tecnici accreditati indipendenti).* – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro

mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente capo, stabilita ai sensi dell'articolo 18, comma 1, uno o più decreti legislativi, nel rispetto della normativa comunitaria e degli accordi internazionali in materia di normativa tecnica, di certificazioni e di dichiarazioni di conformità, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare gli enti tecnici accreditati da organismi nazionali o comunitari facenti parte dell'*European Cooperation for Accreditation* (EA), anche al fine di consentire loro di operare ai sensi delle disposizioni del presente capo;

b) prevedere che gli enti di cui alla lettera *a)* siano iscritti in un elenco conservato presso il Ministero dello sviluppo economico, previo riordino degli uffici tecnici di livello dirigenziale del medesimo Ministero;

c) rivedere le disposizioni che regolano i rapporti convenzionali e negoziali fra le pubbliche amministrazioni e altri soggetti, anche al fine di garantire la trasparenza, la competenza e l'imparzialità necessarie in materia di norme tecniche e di accreditamento degli enti di certificazione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Decorsi trenta giorni, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza di detti pareri. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.

3. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare maggiori spese o diminuzione di entrate a carico del bilancio dello Stato».

17.2

IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «e della ricerca», *aggiungere le seguenti:* «e delle comunicazioni, per i profili di rispettiva competenza».

17.0.1

ALBERTI CASELLATI, POSSA, SCARABOSIO, CASOLI, STANCA

*Dopo l'***articolo 17,** *inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

(Modifiche all'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

1. All'articolo 3, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, alla lettera *e),* numero e.5), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sono comunque diretti a soddisfare esigenze di carattere meramente temporaneo gli allestimenti mobili di pernottamento quali *roulottes, campers* e case mobili collocati in strutture turistiche ricettive all'aperto regolarmente autorizzate e destinati all'esercizio della struttura, mai ad uso di residenza. Le condizioni funzionali e strutturali di tali mezzi sono definite dalle leggi regionali in relazione alle caratteristiche territoriali della ricettività turistica all'aria aperta;"».

17.0.2

TECCE, ALLOCCA, CAPRILI

*Dopo l'***articolo 17,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

(Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

1. All'articolo 3 (L), comma 1, del DPR 6 giugno 2001, n. 380, la lettera e.5) è sostituita dalla seguente:

"e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere quali *roulottes, campers* e case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee ad esclusione dei mezzi mobili di pernottamento collocati entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta, così come individuate all'art. 2 lett. B della legge 29 marzo 2001 n. 135 e autorizzate in base alle specifiche normative di settore emanate dalle Regioni e Province autonome e realizzate in conformità alla vigente disciplina edilizia ed urbanistica e nei limiti delle capacità ricettive già autorizzate, purchè tali mezzi conservino i meccanismi di rotazione in funzione, non possiedano alcun collegamento permanente al terreno e alle reti

tecnologiche, siano connessi agli impianti della rete fognante o a un depurato re e non alterino lo stato dei luoghi e l'indice di edificabilità previsto dalla pianificazione urbanistica e dal permesso di costruire della stessa struttura turistico-ricettiva".

2. In nessun caso le disposizioni di cui al presente articolo possono costituire titolo di sanatoria di manufatti già esistenti».

17.0.3

SACCONI, CASOLI

*Dopo l'***articolo 17,** *inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

(Modifiche all'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

1. All'articolo 3 (L), comma 1, del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380, la lettera e.5) è sostituita dalla seguente:

"e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere quali *roulottes, campers* e case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, ad esclusione dei mezzi mobili di pernottamento collocati entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta, regolarmente autorizzate, purché tali mezzi ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali;"».

17.0.4

STEFANI

*Dopo l'***articolo 17,** *inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380)

1. All'articolo 3 (L), comma 1, del decreto legislativo 6 gmgno 2001, n. 380, sostituire la lettera e.5) con la seguente:

"e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere quali *roulottes, campers* e case mobili, imbar-

cazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee ad esclusione dei mezzi mobili di pernottamento collocati entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta, realizzate in conformità alla vigente disciplina edilizia ed urbanistica, purché tali mezzi conservino i meccanismi di rotazione in funzione, non possiedano alcun collegamento permanente al terreno e alle reti tecnologiche, siano connessi agli impianti della rete fognante o a un depuratore e non alterino lo stato dei luoghi e l'indice di edificabilità previsto dalla pianificazione urbanistica e dal permesso di costruire della stessa struttura turistico-ricettiva"».

17.0.5

LEGNINI

*Dopo l'***articolo 17,** *inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

(Modfiche all'articolo 3 del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380)

1. All'articolo 3 (L), comma 1, del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380, sostituire la lettera e.5) con la seguente:

"e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere quali *roulottes, campers* e case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee ad esclusione dei mezzi mobili di pernottamento collocati entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta, realizzate in conformità alla vigente disciplina edilizia ed urbanistica, purché tali mezzi conservino i meccanismi di rotazione in funzione, non possiedano alcun collegamento permanente al terreno e alle reti tecnologiche, siano connessi agli impianti della rete fognante o a un depuratore e non alterino lo stato dei luoghi e l'indice di edificabilità previsto dalla pianificazione urbanistica e dal permesso di costruire della stessa struttura turistico-ricettiva"».

17.0.6

LEGNINI

*Dopo l'***articolo 17,** *inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

(Modfiche all'articolo 3 del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380)

1. All'articolo 3 (L), comma 1, del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380, sostituire la lettera e.5) con la seguente:

"e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere quali *roulottes, campers* e case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee ad esclusione dei mezzi mobili di pernottamento collocati entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta, regolarmente autorizzate, purché tali mezzi ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali"».

17.0.7

GIARETTA

*Dopo l'***articolo 17,** *inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

(Disposizioni in materia di allestimenti mobili di pernottamento)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono comunque diretti a soddisfare esigenze di carattere meramente temporaneo gli allestimenti mobili di pernottamento quali *roulottes, campers* e case mobili collocati in strutture turistiche ricettive all'aperto regolarmente autorizzate e destinati all'esercizio della struttura, mai ad uso di residenza. Le condizioni funzionali e strutturali di tali mezzi sono definite dalle leggi regionali in relazione alle caratteristiche territoriali della ricettività turistica all'aria aperta».

Art. 18.

18.1
BORDON

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18. - *(Delega al Governo per il riassetto normativa delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese).* – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente capo, stabilita ai sensi dell'articolo 18, comma 1, anche integrando i decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle prescrizioni normative e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riordino e coordinamento delle disposizioni legislative recanti le prescrizioni e gli adempimenti procedurali che devono essere rispettati, ai sensi della presente legge, ai fini della realizzazione di impianti produttivi e dello svolgimento di attività di impresa;

b) abrogazione, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea, di tutte le disposizioni di legge statale non individuate ai sensi della lettera *a).*

2. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di riassetto emanando, anche contestualmente ai decreti legislativi di cui al comma 1, una raccolta organica delle norme regolamentari che disciplinano la medesima materia, ove necessario adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo le modalità di cui all'articolo 20, comma 3-*bis,* della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. I decreti legislativi di cui al comma l sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, dell'interno, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.

4. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai princìpi del presente articolo, quanto ai procedimenti amministrativi di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente capo, stabilita ai sensi dell'articolo 18, comma 1.

5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano si adeguano ai princìpi del presente articolo, quanto ai procedimenti amministrativi di loro competenza, entro il medesimo termine previsto dal comma 4, secondo i propri statuti e le relative norme di attuazione"».

18.2

D'AMICO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18. - *(Delega al Governo per il riassetto normativa delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese).* – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente capo, stabilita ai sensi dell'articolo 18, comma 1, anche integrando i decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle prescrizioni normative e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riordino e coordinamento delle disposizioni legislative recanti le prescrizioni e gli adempimenti procedurali che devono essere rispettati, ai sensi della presente legge, ai fini della realizzazione di impianti produttivi e dello svolgimento di attività di impresa;

b) abrogazione, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea, di tutte le disposizioni di legge statale non individuate ai sensi della lettera *a).*

2. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di riassetto emanando, anche contestualmente ai decreti legislativi di cui al comma 1, una raccolta organica delle norme regolamentari che disciplinano la medesima materia, ove necessario adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo le modalità di cui all'articolo 20, comma 3-*bis,* della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. I decreti legislativi di cui al comma l sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, dell'interno, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.

4. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai princìpi del presente articolo, quanto ai procedimenti amministrativi di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente capo, stabilita ai sensi dell'articolo 18, comma 1.

5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano si adeguano ai princìpi del presente articolo, quanto ai procedimenti amministrativi di loro competenza, entro il medesimo termine previsto dal comma 4, secondo i propri statuti e le relative norme di attuazione"».

18.3

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire l'inciso dalle parole: «entro quattro mesi» *a* «nonché» *con il seguente:* «entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle prescrizioni normative degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'art. 20, della legge 11 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché».

18.4

SCARABOSIO, POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «riordino e coordinamento» *aggiungere le seguenti:* «snellimento e semplificazione».

18.5

SCARABOSIO, POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 3 sostituire le parole: «Entro i due anni» *con le parole:* «Entro un anno».

18.6

PASTORE, CASOLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* All'articolo 5 della legge 28 novembre 2005, n. 246, al comma 1, alinea, le parole: "31 dicembre 2007", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2008", e le parole da: "di competenza legislativa esclusiva", sino a: "datori di lavoro", sono sostituite dalle seguenti: "vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese"».

18.0.1

SCOTTI

*Dopo l'***articolo 18,** *inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis.*

(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

1. In via sperimentale e temporanea per gli anni 2007, 2008 e 2009, alle nuove imprese, costituite nella forma di imprese individuali o società di persone, che inizino la propria attività nei predetti anni, e che siano composte dal titolare e da non più di tre lavoratori dipendenti, si applica, per il primo triennio di esercizio dell'impresa, sui redditi della medesima, esclusivamente un'imposta forfettaria, esclusiva di ogni altro obbligo tributario nei confronti dello Stato, nella misura di 2000 euro l'anno. Eventuali addizionali regionali e locali sono applicate sulla base della predetta imposta.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa di 500 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2007. Alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2007, n. 127, intendendosi conseguentemente modificato l'articolo 1 del medesimo decreto al fine di tener conto dell'ulteriore incremento delle entrate tributarie registratosi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge».

Art. 19.

19.1

IL RELATORE

Al comma 1, comma 8-bis, *primo periodo, dopo le parole:* «ufficiali di polizia» *aggiungere la parola:* «giudiziaria».

19.2

IL RELATORE

Al comma 1, comma 8-bis, *primo periodo, dopo le parole:* «per il contrasto», *aggiungere le parole:* «della produzione,».

19.3

IL RELATORE

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«2. Al comma 1 dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: "416, sesto comma, 416-*bis*", aggiungere le seguenti: "514, 514-*bis,* 514-*ter,*».

3. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, dopo le parole: "una di quelle previste dagli articoli" aggiungere le seguenti: "514, 514-*bis,* 514-*ter,*».

4. Al comma 3-*bis* dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo le parole: approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, aggiungere le seguenti: "nonché per il delitto di cui all'articolo 514-*ter* del codice penale".

5. All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"3. Fuori dai casi previsti dal comma che precede, il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere una perizia sui corpi di reato e sulle cose pertinenti al reato sottoposte a sequestro nei procedimenti per reati di contraffazione".

6. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-*bis.* Il pubblico ministero, quando sia stato eseguito l'incidente probatorio ai sensi dell'articolo 392, terzo comma, del codice di procedura

penale, provvede immediatamente alla distruzione della merce contraffatta sottoposta a sequestro, ferma restando la conservazione dei campioni sottoposti a perizia. Se la conservazione dei beni in sequestro sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, dispone in tal senso con provvedimento motivato"».

19.4

LEGNINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 è sostituito dai seguenti:

"7. È punita con la sola sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo, di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

7-*bis*. Fatto salvo l'eventuale concorso con l'ipotesi di reato, qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore ovvero da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 10.000 euro fino ad un milione di euro.

7-*ter*. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa"».

19.0.1

IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 19,** *inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis.*

(Nuove fattispecie penali in materia di contraffazione)

1. L'articolo 514 del codice penale è sostituito dal seguente:

"514. – *(Contraffazione o alterazione di marchi, segni distintivi, indicazioni geografiche o denominazioni di origine. Introduzione nel territorio dello Stato. Usurpazione di modelli e disegni). – 1.* Chiunque, in violazione dei diritti spettanti al legittimo titolare, produce o introduce nel territorio dello Stato per farne commercio opere dell'ingegno o prodotti industriali recanti marchi o segni distintivi, nazionali o esteri contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 ad euro 6.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi produce o introduce nel territorio dello Stato per farne commercio opere dell'ingegno o prodotti industriali usurpando disegni o modelli, nazionali o esteri, ovvero contraffà, altera i medesimi disegni o modelli.

3. Le disposizioni precedenti si applicano sin dal momento del deposito delle relative domande di registrazione sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, delle direttive comunitarie o delle convenzioni internazionali in materia di proprietà industriale.

4. Chiunque appone indicazioni geografiche o denominazioni di origine contraffatte od alterate ai prodotti agroalimentari o introduce i medesimi prodotti nel territorio dello Stato per farne commercio è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 6.000".

2. Al codice penale dopo l'articolo 514 sono aggiunti i seguenti articoli:

"514-*bis.* – *(Messa in circolazione di prodotti che violano diritti di proprietà industriale). 1.* Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti previsti dall'articolo precedente, in violazione dei diritti di proprietà industriale spettanti al legittimo titolare, fa commercio consapevolmente di opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, ovvero prodotti agroalimentari con indicazioni geografiche o denominazioni di origine contraffatte o alterate è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa fino a euro 5.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi commette le medesime condotte usurpando disegni o modelli, nazionali od esteri.

3. Si applica la disposizione del penultimo comma dell'articolo precedente".

514-*ter*. – *(Attività organizzata per la produzione o il traffico di beni in violazione di un diritto di proprietà industriale o intellettuale)). 1.* Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni allestisce mezzi ed organizza attività continuative finalizzate alla commissione di più reati previsti dagli articoli precedenti ovvero di reati previsti a tutela del diritto d'autore, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.»

19.0.2

IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 19,** *inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Confisca e destinazione beni utilizzati per la contraffazione)

1. Dopo l'articolo 514-*ter* del codice penale è inserito il seguente:

"514-*quater*. – *(Confisca)*. – Per i delitti in materia di contraffazione, il giudice, con la sentenza di condanna o con quella a richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina sempre la confisca, ai sensi dell'art. 240, delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

2. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati in materia di contraffazione, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

4. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ed sensi del comma 1, l'autorità giudiziaria competente ne dispone la distruzione secondo le modalità indicate all'articolo 83 delle norme di attuazione del codice di procedura penale. In caso distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto.

5. Nel caso di dissequestro dei beni di cui al comma 1, per i quali si sia proceduto alla distruzione, all'avente diritto è corrisposta una indennità sulla base delle quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento del sequestro.

6. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti ai sensi del comma 3».

19.0.3

LEGNINI

*Dopo l'***articolo 19** *è inserito il seguente:*

«Art. 19-*bis.*

(Alto Commissario per la lotta alla contraffazione)

1. L'articolo 145 del Codice di proprietà industriale è sostituito dal seguente:

"1. L'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, istituito dall'articolo 1-*quater* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorità nazionale di riferimento in materia di tutela della proprietà industriale ed intellettuale.

2. L'Alto Commissario svolge i seguenti compiti:

a) raccolta dati e monitoraggio del fenomeno delle violazioni dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale;

b) monitoraggio ed indirizzo delle relative attività di prevenzione e repressione;

c) svolgimento di indagini conoscitive in materia di violazioni della proprietà industriale ed intellettuale di iniziativa propria o per fatti denunciati;

d) studio ed elaborazione delle iniziative e delle misure anche normative dirette a contrastare le violazioni dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale;

e) promozione delle attività di informazione e sensibilizzazione delle imprese e dei consumatori sul valore e sulla tutela della proprietà intellettuale e industriale;

f) assistenza alle imprese per la tutela contro la contraffazione;

g) redazione e presentazione al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri interessati di una relazione annuale sulla contraffazione, nonché sulla propria attività.

3. L'Alto Commissario esercita le sue funzioni confrontandosi con le categorie economiche e sociali interessate dalla contraffazione. Opera in stretto raccordo con le corrispondenti strutture dei Paesi esteri e con le

istituzioni comunitarie ed internazionali nella tutela della proprietà intellettuale e industriale.

4. L'Alto Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico.

5. L'Alto Commissario si avvale di un Vice Alto Commissario, nominato dal Ministro dello sviluppo economico su sua proposta.

6. L'Alto Commissario ed il Vice Alto Commissario durano in carica cinque anni dall'inizio dell'esercizio delle funzioni.

7. L'Alto Commissario ed il Vice Alto Commissario sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle loro amministrazioni o organi di auto governo, anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti e ad eventuali quote.

8. I compensi dell'Alto Commissario e del Vice Alto Commissario sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Non possono in ogni caso essere superiori alla misura prevista dall'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. L'Alto Commissario si avvale di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, in posizione di comando o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti, nella misura massima di 30 unità, di cui 4 dirigenti, incaricati secondo le procedure previste dall'articolo 19 dello stesso decreto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997. Il personale così assegnato mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse, anche in deroga alle vigenti disposizioni speciali.

10. L'Alto Commissario si avvale inoltre di un contingente di personale messo a disposizione dalle Forze di polizia sulla base di specifiche convenzioni.

11. L'Alto Commissario provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2005 e dall'articolo 4-*bis* del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 marzo 2006, n. 81. Il rendiconto di gestione è soggetto al controllo della Corte dei Conti.

12. L'Alto Commissario definisce con regolamento l'organizzazione ed il funzionamento interni, nonché la relativa disciplina contabile.

13. L'Alto Commissario si avvale di un comitato tecnico composto da non più di dieci unità. I componenti sono nominati dall'Alto Commissario tra esperti di particolare e comprovata qualificazione in materia. L'incarico è gratuito e della durata di cinque anni.

14. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2007 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e per gli anni 2008 e 2009 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

19.0.4

POLLEDRI

*Dopo l'***articolo 19***, aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Lotta alla contraffazione)

Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2008 e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e dell'Alto Commissario per la Lotta alla Contraffazione, disposizioni correttive o integrative del decreto legislativo n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale), attenendosi ai seguenti criteri:

1) correggere gli errori materiali e i difetti di coordinamento presenti nel Codice;

2) rafforzare e rendere più efficace la protezione dei diritti di proprietà industriale, in particolare contro il parassitismo, anche sul piano processuale, inserendo anche una norma espressa relativa ai presupposti per la protezione dei segni distintivi non registrati ed alla disciplina ad essi applicabile;

3) armonizzare la normativa alla disciplina comunitaria ed internazionale in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche;

4) introdurre strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi;

5) prevedere che in caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca l'università o l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sulla invenzione.».

Art. 20.

20.1

PECORARO SCANIO, ALLOCCA, GIARETTA, GALARDI, PINZGER

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Lo Stato italiano riconosce il valore delle iniziative di commercio equo e solidale volte alla diffusione di specifici prodotti che rispettino i criteri previsti dalle organizzazioni di certificazione del *fair trade,* e le favorisce, nel rispetto della disciplina comunitaria, anche mediante agevolazioni di carattere fiscale estese alle strutture certificate. In attesa di una compiuta disciplina della materia, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad applicare per l'anno 2008, in via sperimentale, un regime fiscale agevolato ai prodotti di cui sopra.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite la natura e la misura del regime fiscale agevolato di cui al comma 1, secondo periodo, nel rispetto delle normative comunitarie e nel limite delle risorse finanziarie di cui al comma 3».

20.2

PECORARO SCANIO, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, DONATI, PALERMI, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «per l'anno 2008».

Conseguentemente al comma 3 sopprimere le parole: «per l'anno 2008».

20.3

PECORARO SCANIO, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, DONATI, PALERMI, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI

Al comma 1, sostituire le parole da: «del commercio equo e solidale» *al termine del periodo con le parole:* «e lo sviluppo delle strutture del commercio equo e solidale che rispettano i criteri previsti dalle organizzazioni di certificazione e di accreditamento del settore».

20.4

VEGAS

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di garantire la diffusione dei messaggi concernenti la liberazione dei popoli, le opere dell'ingegno di artisti rappresentativi di tali valori sono sottoposte a regime di libera circolazione, senza pagamento di alcun diritto a favore dei legittimi proprietari. Agli esercizi commerciali nei quali si effettua la vendita di tali opere si applica il disposto di cui al comma 1.».

Art. 21.

21.1

SCARABOSIO, POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2 sostituire le parole; «Entro i due anni» *con le parole:* «Entro un anno».

21.2

STEFANI

All'ultimo periodo del comma 2, sostituire le parole: «Con i medesimi decreti legislativi si provvede» *con le seguenti:* «Con i decreti legislativi di cui al comma 1 e con gli ulteriori decreti legislativi correttivi e integrativi di cui al presente comma si provvede altresì».

Art. 22.

22.0.1

POSSA, CASOLI, STANCA, SCARABOSIO

*Dopo l'***articolo 22,** *inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Semplificazione della procedura per la verifica degli impianti a pressione)

1. Il proprietario o il gestore delle apparecchiature o insiemi a pressione di cui al Decreto Ministeriale 329/2004 comunicano all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente l'avvenuta installazione in base a quanto previsto dall'articolo 6.1 del Decreto stesso. Ferme restando le esclusioni previste dall'articolo 5 del DM 329/2004, nel caso

in cui l'impianto risulti installato ed assemblato dall'utilizzatore, il proprietario o il gestore:

a) attestano sotto la propria responsabilità che è installato conformemente a quanto previsto dall'articolo 6.1 lettera *c)* del DM 329/2004 e che sono state effettuate le verifiche e le prove obbligatorie;

b) allegano la certificazione dei componenti utilizzati;

c) allegano la conforme attestazione di un organismo notificato o di un ispettorato degli utilizzatori di cui agli articolo 12 e 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 93, oppure di un professionista o di un ente tecnico abilitati ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

2. Ai sensi del comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma attestano l'avvenuta effettuazione delle prove e delle verifiche e il relativo esito, nonché l'assenza di qualunque collegamento contrattuale, professionale o economico, diretto o indiretto del professionista o dell'ente tecnico di cui alla lettera *c)* del comma 1, con il fabbricante, il distributore, l'installatore ed il gestore dell'impianto.

3. L'ASL effettua, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici indipendenti e privi di collegamenti contrattuali, professionali o economici, diretti o indiretti, con gli operatori interessati e muniti di adeguata competenza tecnica, verifiche tecniche a campione, senza preavviso, degli impianti indicati ai commi 1 e 2. In caso di esito negativo, sottopone a verifica tutti gli altri impianti gestiti o verificati dai medesimi soggetti. Ciascuna ASL pubblica periodicamente nel proprio sito *internet* l'elenco delle verifiche e i relativi esiti.

4. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi di riqualificazione periodica, di riparazione e di modifica degli impianti.

5. Il regolamento di cui al regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modificazioni, è abrogato».

22.0.2

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

*Dopo l'***articolo 22,** *inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Semplificazione della procedura per la verifica degli impianti a pressione)

1. Il proprietario o il gestore delle apparecchiature o insiemi a pressione di cui al Decreto Ministeriale 329/2004 comunicano all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente l'avvenuta installazione

in base a quanto previsto dall'articolo 6.1 del Decreto stesso. Ferme restando le esclusioni previste dall'articolo 5 del DM 329/2004, nel caso in cui l'impianto risulti installato ed assemblato dall'utilizzatore, il proprietario o il gestore:

a) attestano sotto la propria responsabilità che è installato conformemente a quanto previsto dall'articolo 6.1 lettera *c)* del DM 329/2004 e che sono state effettuate le verifiche e le prove obbligatorie;

b) allegano la certificazione dei componenti utilizzati;

c) allegano la conforme attestazione di un organismo notificato o di un ispettorato degli utilizzatori di cui agli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, oppure di un professionista o di un ente tecnico abilitati ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

2. Ai sensi del comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma attestano l'avvenuta effettuazione delle prove e delle verifiche e il relativo esito, nonché l'assenza di qualunque collegamento contrattuale, professionale o economico, diretto o indiretto, con il fabbricante, il distributore, l'installatore ed il gestore dell'impianto.

3. L'ASL effettua, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici indipendenti e privi di collegamenti contrattuali, professionali o economici, diretti o indiretti, con gli operatori interessati e muniti di adeguata competenza tecnica, verifiche tecniche a campione, senza preavviso, degli impianti indicati ai commi 1 e 2. In caso di esito negativo, sottopone a verifica tutti gli altri impianti gestiti o verificati dai medesimi soggetti. Ciascuna ASL pubblica periodicamente nel proprio sito *internet* l'elenco delle verifiche e i relativi esiti.

4. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi di riqualificazione periodica, di riparazione e di modifica degli impianti.

5. Il regolamento di cui al regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modificazioni, è abrogato».

22.0.3

GIARETTA, PECORARO SCANIO, GALARDI, PINZGER

*Dopo l'***articolo 22** *è inserito il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

(Procedura di verifica degli impianti a pressione)

1. Il proprietario e il gestore dell'impianto di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, comunicano all'azienda sanitaria locale ter-

ritorialmente competente l'avvenuta installazione di uno degli impianti di cui medesimo decreto legislativo, attestando sotto la propria responsabilità che l'impianto è installato a regola d'arte e in conformità alla normativa vigente, e che sono state effettuate le verifiche e le prove obbligatorie.

2. Alla comunicazione di cui al comma 1 devono essere allegate la conforme attestazione di un professionista o di un ente tecnico abilitato e la certificazione dei componenti utilizzati. Il proprietario e il gestore dell'impianto devono inoltre a loro volta attestare, al riguardo, l'assenza di qualunque proprio collegamento contrattuale, professionale o economico, diretto o indiretto, con il professionista o con l'ente tecnico da loro incaricati.

3. L'azienda sanitaria locale effettua, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici indipendenti, forniti di adeguata competenza tecnica e privi di collegamenti contrattuali, professionali o economici, diretti o indiretti, con gli operatori interessati, verifiche tecniche a campione, senza preavviso, degli impianti indicati al comma 1. In caso di esito negativo, sottopone a verifica tutti gli impianti gestiti o verificati dai medesimi soggetti. Ciascuna azienda sanitaria locale pubblica periodicamente anche in via telematica l'elenco delle verifiche e i relativi esiti.

4. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche nei casi di riqualificazione periodica, di riparazione e di modifica degli impianti.

5. Il regolamento di cui al regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modificazioni, è abrogato».

22.0.4

BORDON

*Dopo l'***articolo 22,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

(Semplificazione della procedura per la verifica degli impianti a pressione e degli apparecchi di sollevamento)

1. Il proprietario e il gestore dell'impianto di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, comunicano all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente l'avvenuta installazione di uno degli impianti di cui al medesimo decreto legislativo, atte stando sotto la propria responsabilità che l'impianto è installato a regola d'arte e in conformità alla normativa vigente e che sono state effettuate le verifiche e le prove obbligatorie e allegando la conforme attestazione di un professionista abilitato e la certificazione dei componenti utilizzati.

2. Ai sensi del comma 1, il professionista attesta le prove e le verifiche effettuate a regola d'arte e il relativo esito. Il gestore e il professioni-

sta attestano, altresì, l'assenza di qualunque collegamento contrattuale, professionale o economico, diretto o indiretto, del professionista con il fabbricante, il distributore, l'installatore e il gestore dell'impianto.

3. Decorsi trenta giorni dall'invio della documentazione di cui ai commi 1 e 2, l'impianto può essere messo in funzione.

4. L'ASL effettua, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici muniti di adeguata competenza tecnica, verifiche tecniche a campione, senza preavviso, degli impianti indicati ai commi 1 e 2. In caso di esito negativo, sottopone a verifica tutti gli altri impianti gestiti o verificati dai medesimi soggetti. Ciascuna ASL pubblica periodicamente nel proprio sito internet l'elenco delle verifiche e i relativi esiti.

5. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi di riqualificazione periodica, di riparazione e di modifica degli impianti. In tali casi, non si applica il comma 3 ed è consentita la continuità del funzionamento dell'impianto a condizione che la comunicazione sia presentata nel tempo prescritto.

6. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì alle verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento previste dall'articolo 194 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. In tale caso la comunicazione è effettuata all'ASL o al diverso ente individuato dalla legge regionale in materia di prevenzione degli infortuni.

7. Il regolamento di cui al regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modificazioni, è abrogato.».

22.0.5
D'AMICO

*Dopo l'***articolo 18,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

(Semplificazione della procedura per la verifica degli impianti a pressione e degli apparecchi di sollevamento)

1. Il proprietario e il gestore dell'impianto di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, comunicano all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente l'avvenuta installazione di uno degli impianti di cui al medesimo decreto legislativo, attestando sotto la propria responsabilità che l'impianto è installato a regola d'arte e in conformità alla normativa vigente e che sono state effettuate le verifiche e le prove obbligatorie e allegando la conforme attestazione di un professionista abilitato e la certificazione dei componenti utilizzati.

2. Ai sensi del comma 1, il professionista attesta le prove e le verifiche effettuate a regola d'arte e il relativo esito. Il gestore e il professioni-

sta attestano, altresì, l'assenza di qualunque collegamento contrattuale, professionale o economico, diretto o indiretto, del professionista con il fabbricante, il distributore, l'installatore e il gestore dell'impianto.

3. Decorsi trenta giorni dall'invio della documentazione di cui ai commi 1 e 2, l'impianto può essere messo in funzione.

4. L'ASL effettua, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici muniti di adeguata competenza tecnica, verifiche tecniche a campione, senza preavviso, degli impianti indicati ai commi 1 e 2. In caso di esito negativo, sottopone a verifica tutti gli altri impianti gestiti o verificati dai medesimi soggetti. Ciascuna ASL pubblica periodicamente nel proprio sito *internet* l'elenco delle verifiche e i relativi esiti.

5. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi di riqualificazione periodica, di riparazione e di modifica degli impianti. In tali casi, non si applica il comma 3 ed è consentita la continuità del funzionamento dell'impianto a condizione che la comunicazione sia presentata nel tempo prescritto.

6. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì alle verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento previste dall'articolo 194 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. In tale caso la comunicazione è effettuata all'ASL o al diverso ente individuato dalla legge regionale in materia di prevenzione degli infortuni.

7. Il regolamento di cui al regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modificazioni, è abrogato.».

22.0.6

GALARDI, AMATI

*Dopo l'***articolo 22** *è inserito il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

1. Alla legge 27 dicembre 2006 n. 296, articolo 1, comma 364, sono aggiunte le seguenti parole:

"364-*bis.* Partecipano alle risorse di cui al comma 362 e 363 gli enti locali secondo lo schema di compartecipazione tributaria di cui all'articolo 113, della legge 23 dicembre 2000 n. 388. Nei limiti delle risorse stanziate trovano priorità i comuni che ospitano nel proprio territorio grandi impianti di raffinazione e che partecipano al Fondo per finanziare progetti per la gestione del territorio legata alla presenza di detti impianti"».

22.0.7

GALARDI, AMATI, ALLOCCA

*Dopo l'***articolo 22***, è inserito il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 364 è aggiunto il seguente:

"364-*bis*. Partecipano alle risorse di cui al comma 362 e 363, gli enti locali secondo lo schema di compartecipazione tributaria di cui all'articolo 113, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Nei limiti delle risorse stanziate trovano priorità i comuni che ospitano nel proprio territorio grandi impianti di raffinazione e che partecipano al Fondo per finanziare progetti per la gestione del territorio legata alla presenza di detti impianti".

2. Con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico assegna i finanziamenti ai Comuni di cui al comma 1 anche individuando misure compensative che consentano alle amministrazioni locali di rispondere alle esigenze della cittadinanza».

22.0.8

BORNACIN, PARAVIA, DIVELLA

*Dopo l'***articolo 22***, aggiungere il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

1. Alla legge 27 dicembre 2006 n. 296, all'articolo 1 comma 364, è aggiunto il seguente:

"364-*bis.* Ai comuni, sede di impianti di lavorazione del petrolio e dei suoi derivati, viene riconosciuto a titolo di risarcimento di danni ambientali, una percentuale non inferiore all'1 per cento del gettito delle accise che gravano sui prodotti energetici lavorati nel territorio comunale e versate dalle aziende petrolifere allo Stato. Tali risorse dovranno essere destinate al finanziamento delle spese correnti e di investimento, di programmi di salvaguardia e di sviluppo ecocompatibile del territorio"».

Art. 23.

23.1

VEGAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23.

(Modifiche all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917)

1. Il comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 32 per cento".

2. La modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 1.500 milioni, a decorrere dall'anno 2007 si provvede ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2007, n. 127, intendendosi conseguentemente modificato l'articolo 1 del medesimo decreto al fine di tener conto dell'ulteriore incremento delle entrate tributarie registratosi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge».

23.2

BENVENUTO, BARBOLINI, PEGORER

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «organismi di investimento collettivo in valori mobiliari» *con le seguenti:* «organismi di investimento collettivo del risparmio».

23.3

SCARABOSIO, POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 2 sostituire le parole: «entro trenta giorni» *con le parole:* «entro sessanta giorni».

23.4

SCARABOSIO, POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 4 sostituire le parole: «Nei due anni successivi» *con le parole:* «Nell'anno seguente».

Art. 25.

25.1

BORDON

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25. - *(Misure di semplificazione in materia di cooperazione).* – 1. All'articolo 2545-*octies* del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di cui all'articolo 2513, l'obbligo previsto dal secondo comma del presente articolo è sospeso per il primo biennio successivo a tale perdita".

2. La lettera *c)* del comma 10 dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è abrogata».

25.2

VEGAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25. - *(Disposizioni in materia di società cooperative).* – 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 1992, n. 63, convertito nella legge 15 giugno 1992, n. 112, e successive modificazioni, si applica esclusivamente alle cooperative di qualsiasi tipo ed ai loro consorzi, a condizione che gli utili netti annuali non superino la somma di euro 2 milioni. Ove superino tale somma, alle predette società si applica il regime tributario relativo alle società per azioni».

25.3

SCARABOSIO, POSSA, CASOLI, STANCA

Sopprimere il comma 5.

25.4

GALARDI, GIARETTA, MERCATALI, ALLOCCA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 2545-*octies* del Codice Civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al precedente comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.

In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile. Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenziano il rientro nei parametri della mutualità prevalente.

In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo delle società cooperative, provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'Albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.

L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all'amministrazione finanziaria"».

25.5

EUFEMI, MANINETTI, RUGGERI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* All'articolo 2545-*octies* del codice civile sono aggiunti, in fine, seguenti commi:

«Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al precedente comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.

In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile. Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno

successivo a!la perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente.

In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo delle società cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'Albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.

L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all'amministrazione finanziaria"».

25.6

SCARABOSIO, POSSA, CASOLI, STANCA

Sopprimere il comma 7.

25.7

SCARABOSIO, POSSA, CASOLI, STANCA

Sopprimere il comma 8.

25.8

CASOLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. I soci partecipanti al lavoro delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che abbiano un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni. Il trattamento economico complessivo previsto dall'art. 3 della legge predetta n. 142 del 2001, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio alla me-

desima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto».

25.9

GIARETTA, GALARDI, GARRAFFA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. I soci partecipanti al lavoro delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che abbiano un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo l, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani il1 conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della legge predetta n. 142 del 2001, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto».

25.10

MANINETTI, RUGGERI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis.* I soci partecipanti al lavoro delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che abbiano un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della legge predetta n. 142 del 2001, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al conten-

zioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto».

25.11

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 2545-*octies* del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al precedente comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.

In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile. Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente.

In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo delle società cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'Albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.

L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all'amministrazione finanziaria"».

25.12

IL RELATORE

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis.* Al fine di favorire la formazione, promozione e vigilanza in materia di cooperazione, l'Istituto Italiano di Studi Cooperativi Luigi Luzzatti, ente morale giuridicamente riconosciuto ai sensi del D.P.R. 16 novembre 1989, è trasformato nell'Associazione Italiana di Studi Cooperativi Luigi Luzzatti avente personalità giuridica, avente sede in Roma e quale unico socio il Ministero dello sviluppo economico, che ne assicura la vigilanza ed al cui supporto l'Ente opera, seguendo le direttive impar-

tite. I mezzi finanziari e patrimoniali dell'Associazione sono costituiti, oltrechè dal patrimonio già facente capo all'Istituto al momento della trasformazione, da una quota dello stanziamento di bilancio derivante dall'art. 29-*bis* del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, nonché da una quota delle somme versate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, dalle società cooperative previste dal predetto comma 6, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. L'entità delle predette quote è fissata annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico all'atto dell'approvazione del programma annuale di attività.

10. Per lo svolgimento sul territorio delle province dell'attività di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative e di promozione ed assistenza alle imprese cooperative, il Ministero dello sviluppo economico, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, può stipulare convenzioni con altre amministrazioni e con le Camere di commercio, individuando le modalità di remunerazione dell'attività di avvalimento del relativo personale».

25.0.1

GIARETTA, GALARDI, PECORARO SCANIO, ALLOCCA, PINZGER

*Dopo l'***articolo 25,** *è inserito il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

(Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente)

1. L'articolo 2545-*octies* del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2545-*octies*. – 1. La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514. In tali casi, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente la sopravvenuta condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile. A seguito di detta comunicazione, l'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo delle società cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'Albo medesimo. L'omessa o ritardata comunicazione è segnalata all'Amministrazione finanziaria.

2. Nel caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente in seguito modifica delle previsioni statutarie di cui all'articolo 2514, ovvero nel caso in cui la cooperativa che ha perduto la qualifica abbia emesso strumenti finanziari, gli amministratori, sentito il parere del revisore esterno ove presente, redigono un apposito bilancio da notificarsi

entro sessanta giorni dall'approvazione al Ministero per lo sviluppo economico, al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione.

3. La procedura di segnalazione informatica di cui al comma 1, con conseguente variazione della sezione di iscrizione all'Albo, si applica anche nel caso in cui le risultanze contabili della cooperativa relative al primo anno successivo alla perdita della qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente"».

25.0.2

ZANETTIN, CASOLI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

(Disposizioni in materia di imprese soggette a registrazione)

1. All'articolo 2556 del codice civile il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I contratti di cui al primo comma devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni. Al deposito per la successiva iscrizione devono provvedere le parti contraenti. Nel caso in cui i contratti di cui al primo comma vengano redatti nella forma della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico, il deposito per la successiva iscrizione è a cura del notaio autenticante o rogante".

2. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e dello sviluppo economico, disciplina con proprio decreto la procedura di deposito presso il registro delle imprese, a cura delle parti contraenti, degli atti aventi per oggetto il trasferimento di aziende o rami di aziende. Tale decreto:

a) prevede il ricorso esclusivo a procedure telematiche che consentano una idonea garanzia circa l'esatta individuazione dei soggetti che procedono al deposito congiunto presso il registro delle Imprese;

b) può prevedere la facoltà per le parti contraenti e per i soci tenuti al deposito congiunto di avvalersi quali intermediari dei soggetti di cui all'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340, analogamente a quanto ivi previsto con riferimento al deposito presso il registro delle imprese di altre tipologie di atti societari.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo hanno efficacia decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto cui al comma precedente».

Art. 26.

26.1

BORDON

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. - *(Interventi a favore delle imprese di spettacolo).* – 1. Gli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di generi e di settori, di attività teatrali, musicali e di danza, nonché di circhi e di spettacoli viaggianti, costituiti in forma di impresa sono considerati piccole e medie imprese secondo la disciplina comunitaria.

2. Ai sensi del comma 1, le imprese dello spettacolo usufruiscono delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste dalla normativa vigente per le piccole e medie imprese, in applicazione del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005.

3. Il Governo, con apposito provvedimento, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apporta ai decreti del Ministro per i beni e le attività culturali 21 dicembre 2005, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2006, le modificazioni necessarie per adeguare gli stessi alle disposizioni del presente articolo».

26.2

IL RELATORE

Sopprimere il comma 4.

26.3

ALLOCCA, BONADONNA, CAPELLI, TECCE, CAPRILI

Al comma 4, aggiungere in fine, le seguenti parole: «Le attività di spettacolo viaggiante ed i circhi che alla data del 31 dicembre 2009 continuino a detenere od utilizzare animali a fini di mostra e spettacolo, a decorrere dal 1 º gennaio 2010 non potranno accedere ai contributi di cui al-

l'articolo 2 comma 1 della legge 30 aprile 1989, n. 163. I1 Ministro dello sviluppo economico, entro i 12 mesi successivi alla data dell'entrata in vigore della presente legge individua con apposito decreto, gli strumenti necessari a garantire la collocazione in adeguate strutture degli animali, precedentemente utilizzati nelle attività di spettacolo viaggiante e nei circhi».

26.4

GUZZANTI, CASOLI

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le attività circensi e dello spettacolo viaggiante che impiegano animali non possono accedere ai contributi di cui all'articolo 2 comma 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163».

26.5

PECORARO SCANIO, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, DONATI, PALERMI, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le attività circensi e dello spettacolo viaggiante che impiegano animali non possono accedere ai contributi di cui all'articolo 2 comma 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163».

Art. 27.

27.1

STANCA, POSSA, CASOLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 27. - *(Pubblicazione informatica sull'albo pretorio)* – 1. A decorrere dal 180º giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la pubblicazione degli atti nell'albo pretorio, ai sensi del testo unico delle leggi sugli ordinamenti degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è eseguita anche in via informatica.

2. Il Governo, le regioni e gli enti locali promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del me-

desimo decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, per definire le modalità della pubblicazione informatica di cui al comma 1, che va comunque eseguita nel rispetto delle regole tecniche del Sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005».

Art. 28.

28.1
D'AMICO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. - *(Abolizione di alcune certificazioni dovute dalle imprese).* – 1. Ai fini dell'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori da parte della pubblica amministrazione o dei concessionari di servizi pubblici e ai fini della partecipazione a procedure di evidenza pubblica, l'impresa interessata può allegare, in luogo delle richieste certificazioni, un'autocertificazione corredata dell'autorizzazione ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per la verifica, ferme restando, in caso di dichiarazione mendace, l'esclusione dalle procedure per l'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o dalle procedure di evidenza pubblica e la responsabilità per falso in atto pubblico.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le certificazioni la cui presentazione può essere sostituita ai sensi del comma 1».

28.2
BORDON

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. - *(Abolizione di alcune certificazioni dovute dalle imprese).* – 1. Ai fini dell'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori da parte della pubblica amministrazione o dei concessionari di servizi pubblici e ai fini della partecipazione a procedure di evidenza pubblica, l'impresa interessata può allegare, in luogo delle richieste certificazioni, un'autocertificazione corredata dell'autorizzazione ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per la verifica, ferme restando, in caso di dichiarazione mendace, l'esclusione dalle procedure per l'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o dalle procedure di evidenza pubblica e la responsabilità per falso in atto pubblico.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le certificazioni la cui presentazione può essere sostituita ai sensi del comma 1».

28.3

MANINETTI, RUGGERI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis.* Il proprietario o l'utilizzatore degli apparecchi di sollevamento di cui all'articolo 194 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, comunica alla ASL o a diverso Ente individuato dalla legge regionale in materia di prevenzione infortuni territoriale l'avvenuta prima o successiva installazione, attestando, sotto la propria responsabilità, che l'apparecchio di sollevamento è installato a regola d'arte e in conformità alla normativa vigente e che sono state effettuate le verifiche e le prove obbligatorie, nonché allegando la conforme attestazione di un professionista abilitato o di un organismo autorizzato».

Art. 29.

29.1

RIPAMONTI, PECORARO SCANIO

Sopprimere l'articolo.

29.2

CASOLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29. - *(Semplificazione delle misure misure di sicurezza in materia di protezione dei dati personali).* – 1. Le disposizioni relative al documento programmatico sulla sicurezza di cui all'articolo 34, lettera *g)*, e all'allegato B) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non si applicano alle imprese che effettuano trattamenti di dati personali, anche sensibili, esclusivamente per le finalità elencate agli articoli 24 e 26, comma 4, lettera *d)* del medesimo decreto.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si aggiorna il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), eliminando o riducendo gli adempimenti in esso previsti, da individuare sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

3. Qualora il decreto di cui al precedente comma non venga emanato nel tem1ine indicato, le disposizioni previste dagli articoli 33, 34, 35 e dall'allegato B) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 non si applicano alle imprese di cui al comma 1».

29.3

GIARETTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29. - *(Semplificazione delle misure minime di sicurezza in materia di protezione dei dati personali).* – 1. Le disposizioni relative al documento programmatico sulla sicurezza di cui all'articolo 34, lettera *g)*, e all'allegato B) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non si applicano alle imprese che effettuano trattamenti di dati personali, anche sensibili, esclusivamente per le finalità elencate agli articoli 24 e 26, comma 4, lettera *d)* del medesimo decreto.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si aggiorna il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), eliminando o riducendo gli adempimenti in esso previsti, da individuare sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

3. Qualora il decreto di cui al precedente comma non venga emanato nel termine indicato, le disposizioni previste dagli articoli 33, 34, 35 e dall'allegato B) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non si applicano alle imprese di cui al comma 1».

29.4

SCARABOSIO, POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 1, dopo le parole: «microimprese» *aggiungere le seguenti:* «, ai liberi professionisti».

29.5

ALLOCCA, BONADONNA, CAPRILI

Al comma 1, sostitituire le parole: «all'articolo 24» *con le seguenti:* «alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 24».

29.0.1

POSSA, CASOLI, STANCA, SCARABOSIO

*Dopo l'***articolo 29,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 29-*bis.*

(Ulteriori semplificazioni in materia di protezione dei dati personali)

1. In conformità alla Direttiva 95/46/CE, il comma 1 dell'articolo 4, *Definizioni*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è modificato come segue:

a) alla lettera *b)*, le parole: "persona giuridica, ente od associazione" sono soppresse;

b) alla lettera *i)*, le parole: ", la persona giuridica, l'ente o l'associazione" sono soppresse;

c) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* "dati sensibili", i dati personali che rivelano l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazione od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, nonché i dati personali che rivelano lo stato di salute e la vita sessuale;»

2. Le previsioni di cui al comma 1, lettera *a)* del presente articolo non si applicano con riferimento alla Parte II, Disposizioni relative a specifici settori, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. All'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6. L'informativa di cui al comma 1 può essere resa mediante rinvio ad un testo disponibile sul sito *internet* del titolare del trattamento».

29.0.2
CASOLI

*Dopo l'***articolo 29,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Ulteriori semplificazioni in materia di protezione dei dati personali)

1. In conformità alla Direttiva 95/46/CE, il comma 1 dell'articolo 4, Definizioni, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è modificato come segue:

a) alla lettera *b)*, le parole: "persona giuridica, ente od associazione" sono soppresse;

b) alla lettera *i)*, le parole ", la persona giuridica, l'ente o l'associazione" sono soppresse;

c) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* "dati sensibili", i dati personali che rivelano l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazione od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, nonché i dati personali che rivelano lo stato di salute e la vita sessuale».

2. Le previsioni di cui al comma 1, lettera *a)* del presente articolo non si applicano con riferimento alla Parte II, Disposizioni relative a specifici settori, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. All'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6. L'informativa di cui al comma 1 può essere resa mediante rinvio ad un testo disponibile sul sito *internet* del titolare del trattamento"».

29.0.3
GIARETTA

*Dopo l'***articolo 29,** *inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Ulteriori semplificazioni in materia di protezione dei dati personali)

1. In conformità alla Direttiva 95/46/CE, il comma 1 dell'articolo 4, Definizioni, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è modificato come segue:

a) alla lettera *b)*, le parole: "persona giuridica, ente od associazione" sono soppresse;

b) alla lettera *i)*, le parole: ", la persona giuridica, l'ente o l'associazione" sono soppresse;

c) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* "dati sensibili", i dati personali che rivelano l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazione od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, nonché i dati personali che rivelano lo stato di salute e la vita sessuale;».

2. Le previsioni di cui al comma 1, lettera *a)* del presente articolo non si applicano con riferimento alla Parte II, Disposizioni relative a specifici settori, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. All'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6. L'informativa di cui al comma 1 può essere resa mediante rinvio ad un testo disponibile sul sito *internet* del titolare del trattamento».

Art. 30.

30.1

STANCA, POSSA, CASOLI

Al comma 4, sostituire le parole: «certificato digitale qualificato di rappresentanza da parte di un certificatore accreditato» *con le seguenti:* «certificato digitale qualificato recante firma digitale e contenente l'indicazione della rappresentanza rilasciato da certificatore accreditato».

30.0.1

ALLOCCA, BONADONNA, CAPRILI

*Dopo l'***articolo 30,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Norme di trasparenza per la vendita di personal computer)

1. Nella vendita di personal computer il prezzo dell'hardware deve essere riportato con voce distinta rispetto al prezzo della licenza d'uso del software eventualmente in dotazione.

2. È sempre consentito all'acquirente l'acquisto separato dell'hardware.

3. È nulla e si ha per non apposta la clausola in qualsiasi contratto, che imponga di non vendere personal computer separatamente dal software preinstallato. Sono, altresì, nulle tutte le clausole che limitano la garanzia e l'assistenza sull'hardware ove questo sia venduto separatamente dal software preinstallato.

4. L'autorità garante per la concorrenza ed il mercato vigila sull'applicazione delle norme di cui al presente articolo e commina le relative sanzioni».

30.0.2

ZANETTIN, CASOLI

*Dopo l'***articolo 30,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

(Disposizioni in materia di società in nome collettivo)

1. L'articolo 2296 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2296. – *1.* L'atto costitutivo della società deve essere depositato entro trenta giorni a cura delle parti contraenti, per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Ove l'atto costitutivo venga redatto nella fonna di scrittura privata autenticata o di atto pubblico, il deposito è a cura del notaio autenticante o rogante».

2. All'articolo 2300 del codice civile il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Se la modificazione dell'atto costitutivo risulta da deliberazione dei soci, l'iscrizione delle modifiche che da essa discendono deve essere richiesta da tutti i soci o comunque da tanti soci che, per numero o entità delle proprie partecipazioni, abbiano potestà di dispone le specifiche modificazioni dell'atto costitutivo conformemente a quanto previsto dalla legge e dall'atto costitutivo medesimo".

3. L'articolo 2309 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2309. – *1.* La deliberazione dei soci che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori dev'essere depositata, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese a cura di tutti i soci o comunque di tanti soci che, per numero o entità delle proprie partecipazioni, abbiano potestà di assumere tali decisioni. Nel caso in cui la delibera di nomina consti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, al deposito di copia autentica possono

provvedere i liquidatori medesimi, entro trenta giomi dalla notizia di nomina.

Nel caso in cui la nomina dei liquidatori, nonché i successivi cambiamenti nelle persone dei medesimi, sia determinata da una sentenza dell'autorità giudiziaria, quest'ultima deve essere depositata in copia autentica presso l'ufficio del registro delle imprese entro trenta giorni dalla notizia di nomina, a cura dei liquidatori medesimi".

4. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale,* il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e dello sviluppo economico, disciplina con proprio decreto la procedura di deposito presso il registro delle imprese, a cura delle parti contraenti, degli atti relativi alle società di persone. Tale decreto:

a) prevede il ricorso esclusivo a procedure telematiche che consentano una idonea garanzia circa l'esatta individuazione dei soggetti che procedono al deposito congiunto presso il registro delle Imprese;

b) può prevedere la facoltà per le parti contraenti e per i soci tenuti al deposito congiunto di avvalersi quali intermediari dei soggetti di cui all'articolo 31, comma 2-*quater,* della legge 24 novemhre 2000, n. 340, analogamente a quanto ivi previsto con riferimento al deposito presso il registro delle imprese di altre tipologie di atti societari.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo hanno efficacia decorsi sessanta giomi dalla puhblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto cui al comma precedente"».

Art. 31.

31.100

STANCA, POSSA, CASOLI

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Le variazioni degli indirizzi predetti sono immediatamente comunicate dalle imprese».

31.101

STANCA, POSSA, CASOLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «comunicano» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «sono tenuti ad acquisire un indirizzo di posta elettronica certificata entro 1 anno dalla data di entrata in

vigore della presente legge; essi comunicano immediatamente ai rispettivi ordini e collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e le relative variazioni. Gli ordini e collegi pubblicano ed aggiornano un elenco consultabile in via telematica dei dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

31.102

STANCA, POSSA, CASOLI

Al comma 3, dopo la parola: «istituiscono» *inserire le seguenti:* «, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

31.1

PECORARO SCANIO, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, DONATI, PALERMI, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI

Sopprimere il comma 6.

31.2

IL RELATORE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Per ciascuno dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 3 del presente articolo, l'uso della posta elettronica certificata resta facoltativo per un periodo di due anni successivo alla data della comunicazione del proprio indirizzo di posta certificata ai sensi dei commi medesimi».

31.3

PECORARO SCANIO, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, DONATI, PALERMI, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI

Al comma 6 aggiungere, al termine, le seguenti per parole: «per un periodo transitorio di 36 mesi dall'approvazione della presente legge».

Art. 32.

32.1

PECORARO SCANIO, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, DONATI, PALERMI, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI

Sopprimere l'articolo.

Art. 33.

33.1

BORDON

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33. - *(Tenuta dei libri obbligatori ed elenco dei soci nelle società a responsabilità limitata).* – 1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

"*1.* Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto nei riguardi della società dal momento dell'iscrizione nel registro delle imprese nei modi previsti dal secondo comma.

2. L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro venti giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. In caso di trasferimento a causa di morte, il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione di cui all'articolo 2022".

2. All'articolo 2478 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 1) del primo comma è abrogato;

b) al secondo comma, le parole: "I primi tre libri" sono sostituite dalle seguenti: "I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma" e le parole: "e il quarto" sono sostituite dalle seguenti: "; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto".

3. Al secondo comma dell'articolo 2478-*bis* del codice civile, le parole: "devono essere depositati" sono sostituite dalle seguenti: "deve essere depositata" e le parole: "e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali" sono soppresse».

33.2

BARBATO

Al comma 1 sostituire il secondo periodo della lettera a) *con il seguente:* «L'atto di trasferimento deve essere depositato entro venti giorni, a cura delle parti contraenti ovvero, in caso di atto di trasferimento redatto nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Devono essere altresì depositati nel termine indicato al primo periodo a cura delle parti contraenti ovvero, nel caso di atti redatti nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, a cura del notaio rogante o autenticante, tutti gli atti che comportano variazione della compagine sociale. Di tali depositi le parti contraenti ovvero il notaio, se intervenuto nella redazione dei relativi atti, danno contestualmente notizia alla società. In caso di trasferimento a causa di morte, il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per i trasferimenti in materia di società per azioni».

Conseguentemente, aggiungere dopo il comma 1:

«Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale,* la Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, disciplina con proprio decreto la procedura di deposito presso il Registro delle Imprese, a cura delle parti contraenti, degli atti di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata. La predetta disciplina regolamentare:

a) deve prevedere il ricorso esclusivo a procedure telematiche che consentano una idonea garanzia circa l'esatta individuazione dei soggetti che procedono al deposito congiunto presso il registro delle imprese;

b) può prevedere la facoltà per le parti contraenti e per i soci tenuti al deposito congiunto di avvalersi quali intermediari dei soggetti di cui al comma 2-*quater* dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, analogamente a quanto ivi previsto con riferimento al deposito presso il registro delle imprese di altre tipologie di atti societari.

Le modifiche introdotte alla lettera *a)* del comma 1 del presente articolo entrano in vigore al compimento del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del regolamento di cui al precedente periodo».

33.3

ZANETTIN, CASOLI

Al comma 1, lettera a), *secondo capoverso, sostituire i periodi primo, secondo e terzo con i seguenti:* «L'atto di trasferimento deve essere depositato entro venti giorni, a cura delle parti contraenti ovvero, in caso di atto di trasferimento redatto nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Devono essere altresì depositati nel temine indicato al primo periodo, a cura delle palii contraenti ovvero, in caso di atti redatti nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, a cura del notaio rogante o autenticante, tutti gli atti che comportano variazione della compagine sociale. Di tali depositi le parii contraenti ovvero il notaio, se intervenuto nella redazione dei relativi atti, danno contestualmente notizia alla società».

33.4

ZANETTIN, CASOLI

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-*bis.* Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale,* il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e della finanze, della giustizia e dello sviluppo economico, disciplina con proprio decreto la procedura di deposito presso il Registro delle imprese, a cura delle parti contraenti, degli atti di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata. Tale decreto:

a) prevede il ricorso esclusivo a procedure telematiche che consentano una idonea garanzia circa l'esatta individuazione dei soggetti che procedono al deposito congiunto presso il Registro delle imprese;

b) può prevedere la facoltà per le parti contraenti e per i soci tenuti al deposito congiunto di avvalersi quali intermediari dei soggetti di cui all'art. 31, comma 2-*quater,* della legge 24 novembre 2000, n. 340, analogamente a quanto ivi previsto con riferimento al deposito presso il Registro delle imprese di altre tipologie di atti societari.

5-*ter.* Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo hanno efficacia decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione di *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 5-*bis*».

33.0.1

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

*Dopo l'***articolo 33,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 33-*bis.*

(Norme per le amministrazioni condominiali)

1. All'articolo 25-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente comma:

"2-*bis.* Qualora l'ammontare delle ritenute operate ai sensi del presente articolo sia pari o inferiore a euro duecento, l'obbligo di versamento rimane sospeso fino alla scadenza successiva per la quale la somma complessiva da versare sia superiore al predetto importo. Se le ritenute operate nel corso dell'anno non superano l'importo complessivo di duecento euro, il versamento va comunque effettuato alla prima scadenza utile successiva alla fine dell'anno. Il presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007"».

33.0.2

BARBATO

*Dopo l'***articolo 33,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 33-*bis.*

(Norme per le amministrazioni condominiali)

1. L'art. 2296 del codice civile (Pubblicazione) è sostituito dal seguente:

"Art. 2296. – *1.* L'atto costitutivo della società deve entro trenta giorni essere depositato, a cura delle parti contraenti, per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Ove l'atto costitutivo venga redatto nella forma di scrittura privata autenticata o per atto pubblico, il deposito è a cura del notaio autenticante o rogante".

2. Il comma 2 dell'art. 2300 del codice civile (Modificazioni dell'atto costitutivo) è sostitùito dal seguente:

"*2.* Se la modificazione dell'atto costitutivo risulta da deliberazione dei soci, l'iscrizione delle modifiche che da essa discendono deve essere richiesta da tutti i soci o comunque da tanti soci che, per numero o entità

delle proprie partecipazioni, abbiano potestà di disporre le specifiche modificazioni dell'atto costitutivo, conformemente a quanto previsto dalla legge e dall'atto costitutivo medesimo".

3. L'art. 2309 del codice civile (Pubblicazione della nomina dei liquidatori) è sostituito dal seguente:

"Art. 2309. – *1.* La deliberazione dei soci che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori deve essere depositata, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese, a cura di tutti i soci o comunque di tanti soci che, per numero o entità delle proprie partecipazioni, abbiano potestà di assumere tali decisioni. Nel caso in cui la delibera dl nomina consti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, al deposito di copia autentica possono provvedere i liquidatori medesimi, entro trenta giorni dalla notizia di nomina.

2. Nel caso in cui la nomina dei liquidatori, nonché i successivi cambiamenti nelle persone dei medesimi, sia determinata da una sentenza dell'autorità giudiziaria, quest'ultima deve essere depositata in copia autentica presso l'ufficio del registro delle imprese, entro trenta giorni dalla notizia di nomina, a cura dei liquidatori medesimi".

4. Entro sei mei dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale,* la Presidenza dei Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, disciplina con proprio decreto la procedura di deposito presso il Registro delle Imprese, a cura delle parti contraenti, degli atti relativi alle società di persone. La predetta disciplina regolamentare:

a) deve prevedere il ricorso esclusivo a procedure telematiche che consentano una idonea garanzia circa l'esatta individuazione dei soggetti che procedono al deposito congiunto presso il regi stra delle imprese;

b) può prevedere la facoltà per le parti contraenti e per i soci tenuti al deposito congiunto di avvalersi quali intermediari dei soggetti di cui al comma 2-*quater* dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, analogamente a quanto ivi previsto con riferimento al deposito presso il registro delle imprese di altre tipologie di atti societari.

5. Le modifiche introdotte dal comma 1 del presente articolo entrano in vigore al compimento del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del regolamento di cui al precedente comma 2».

33.0.3

BARBATO

*Dopo l'***articolo 33,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 33-*bis.*

(Norme per le amministrazioni condominiali)

1. Il comma 2 dell'art. 2556 del codice civile (Imprese soggette a registrazione) è sostituito dal seguente:

"*2.* I contratti di cui al primo comma devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni. Al deposito per la successiva iscrizione devono provvedere le parti contraenti. Nel caso in cui i contratti di cui al primo comma vengano redatti nella forma dì scrittura privata autenticata o per atto pubbiico, il deposito per la successiva iscrizione è a cura del notaio autenticante o rogante".

2. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale,* la Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, disciplina con proprio decreto la procedura di deposito presso il Registri delle Imprese, a cura delle parti contraenti, degli atti aventi per oggetto il trasferimento di aziende o rami di aziende. La predetta disciplina regolamentare:

a) deve prevedere il ricorso esclusivo a procedure telematiche che consentano una idonea garanzia circa l'esatta individuazione dei soggetti che procedono al deposito congiunto presso il registro delle imprese;

b) può prevedere la facoltà per le parti contraenti e per i soci tenuti al deposito congiunto di avvalersi quali intermediari dei soggetti di cui al comma 2-*quater* dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, analogamente a quanto ivi previsto con riferimento al deposito presso il registro delle imprese di altre tipologie di attl societari.

3. Le modifiche introdotte dal comma 1 del presente articolo entrano in vigore al compimento del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del regolamento di cui al precedente comma 2.

Art. 35.

35.1

POSSA, CASOLI, STANCA, SCARABOSIO

Sopprimere l'articolo.

35.2

STEFANI

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «ambientale ed».

35.3

POSSA, CASOLI, STANCA, SCARABOSIO

Al comma 1, sopprimere nel primo periodo le parole: «ed energetica».

35.4

POSSA, CASOLI, STANCA, SCARABOSIO

Al comma 1, dopo le parole: «flussi di materia», *sopprimere le seguenti:* «favorendo la diffusione della dichiarazione ambientale di prodotto istituita dalle norme ISO serie 14020».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole della lettera a) *con le seguenti:* «sostegno agli strumenti conoscitivi che garantiscono informazioni sul ciclo di vita del prodotto (fase di produzione, fase d'uso, fase di fine della vita)» *e le parole della lettera* c) *con le seguenti:* «ampia campagna di sensibilizzazione rivolta al mercato per la diffusione degli strumenti idonei a raggiungere gli obiettivi».

35.5

STEFANI

Al comma 1, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

c-bis) esclusione comunque dell'introduzione di un sistema obbligatorio di contabilità ambientale nell 'ambito del bilancio degli Enti territoriali.

35.0.1

PASTORE, CASOLI

*Dopo l'***articolo 35,** *inserire il seguente:*

«Art. 35-*bis.*

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241)

1. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 4 sono soppresse le parole: "ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza,"».

35.0.2

PASTORE, CASOLI

*Dopo l'***articolo 35,** *inserire il seguente:*

«Art. 35-*bis.*

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241)

1. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 4 sono soppresse le parole: "il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente,"».

35.0.3

PASTORE, CASOLI

*Dopo l'***articolo 35,** *inserire il seguente:*

«Art. 35-*bis.*

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241)

1. All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1 sono soppresse le parole da: "con la sola esclusione degli atti rilasciati" fino a: "imposti dalla nomativa comunitaria"».

35.0.4

PASTORE, CASOLI

*Dopo l'***articolo 35,** *inserire il seguente:*

«Art. 35-*bis.*

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241)

1. L'articolo 3-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

"Art. 3-*bis*. – *(Uso della telematica). - 1.* Le amministrazioni pubbliche e gli incaricati di pubblici servizi formano i loro atti con sistemi informatici e li trasmettono per via telematica."».

35.0.5

CASOLI

*Dopo l'***articolo 35,** *inserire il seguente:*

«Art. 35-*bis.*

(Esonero dal pagamento della tassa automobilistica per circolazione con targa di prova)

1. I titolari di imprese di autoriparazione che, nell'esercizio della loro attività professionale intendano conseguire l'autorizzazione per la targa di prova allo scopo di effettuare trasferimenti o prove tecniche su strada dei

veicoli affidati per la riparazione, già muniti di carta di circolazione e di RC-Auto e per i quali sia stata corrisposta la tassa automobilistica, sono esonerati dall'obbligo del versamento della tassa automobilistica per circolazione con targa di prova di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474».

35.0.6

GIARETTA, GALARDI, GARRAFFA

*Dopo l'***articolo 35,** *inserire il seguente:*

«Art. 35-*bis.*

(Esonero dal pagamento della tassa automobilistica per circolazione con targa di prova)

1. I titolari di imprese di autoriparazione che, nell'esercizio della loro attività professionale intendano conseguire l'autorizzazione per la targa di prova allo scopo di effettuare trasferimenti o prove tecniche su strada dei veicoli affidati per la riparazione, già muniti di carta di circolazione e di RC-Auto e per i quali sia stata corrisposta la tassa automobilistica, sono esonerati dall'obbligo del versamento della tassa automobilistica per circolazione con targa di prova di cui al Decreto del Presidente della Repubblica novembre 2001, n. 474».

35.0.7

TECCE, ALLOCCA, CAPRILI, BONADONNA

*Dopo l'***articolo 35,** *è inserito il seguente:*

«Art. 35-*bis.*

(Esonero dal pagamento della tassa automobilistica per circolazione con targa di prova)

1. I titolari di imprese di autoriparazione che, nell'esercizio della loro attività professionale intendano conseguire l'autorizzazione per la targa di prova allo scopo di effettuare trasferimenti o prove tecniche su strada dei veicoli affidati per la riparazione, già muniti di carta di circolazione e di RC-Auto e per i quali sia stata corrisposta la tassa automobilistica, sono esonerati dall'obbligo del versamento della tassa automobilistica per circo-

lazione con targa di prova di cui al Decreto del Presidente della Repubblica novembre 2001, n. 474».

35.0.8

MANINETTI, RUGGERI

*Dopo l'***articolo 35,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 35-*bis*.

(Esonero dal pagamento della tassa automobilistica per circolazione con targa di prova)

1. I titolari di imprese di autoriparazione che, nell'esercizio della loro attività professionale intendano conseguire l'autorizzazione per la targa di prova allo scopo di effettuare trasferimenti o prove tecniche su strada dei veicoli affidati per la riparazione, già muniti di carta di circolazione e di RC-Auto e per i quali sia stata corrisposta la tassa automobilistica, sono esonerati dall'obbligo del versamento della tassa automobilistica per circolazione con targa di prova di cui al Decreto del Presidente della Repubblica novembre 2001, n. 474».

Art. 36.

36.1

BORDON

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 36. - (Nullità della clausola di massimo scoperto). – 1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolme di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della sormna, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente.

2. Gli interessi, le conunissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione del-

l'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro sessanta giorni dalla medesima data».

36.2

BENVENUTO, BARBOLINI, PEGORER

All'articolo 36, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «a decorrere dal trimestre successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della prima rivelazione del tasso effettivo globale medio, di cui all'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, effettuata ai sensi del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'ufficio italiano dei cambi, emena le disposizioni transitorie.».

36.3

SCARABOSIO

Alla fine del comma 2 aggiungere il seguente periodo: «Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni transitorie per l'attuazione di quanto previsto nel presente comma ai fini dell'articolo 2 della legge 7 Marzo 1996, n. 108».

36.4

BENVENUTO, PEGORER, BARBOLINI

All'articolo 36, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni transitorie per l'attuazione di quanto previsto nel presente comma ai fini dell'articolo 2 della citata legge n. 108 del 1996».

36.5

GIARETTA, GALARDI, PECORARO SCANIO, ALLOCCA, PINZGER

All'articolo 36, comma 2, aggiungere il seguente periodo: «In particolare. per quanto riguarda l'attuazione di quanto previsto dal presente comma ai fini dell'articolo 2 della citata legge 7 marzo 1996. n. 108. il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge emana apposite disposizioni transitorie e di coordinamento».

36.6

BORDON

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Con riferimento ai versamenti, la banca è tenuta a riconoscere al cliente la valuta a decorrere dal giorno stesso del versamento se questo è effettuato in contanti ovvero dal giorno successivo se è effettuato mediante assegni.

Art. 37

37.1

SCOTTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I gestori o le aziende esercenti pubblici servizi devono indicare nelle fatture o bollette di pagamento, comunque denominate, la misura degli interessi in ragione anno, ovvero dell'indennità di mora, dovuti dagli utenti in caso di ritardato o mancato pagamento le Autorità competenti, nell'ambito dei propri compiti di vigilanza e controllo, assicurano che i gestori o le aziende esercenti pubblici servizi mettano a disposizione degli utenti almeno una modalità gratuita di invio della fattura o della bolletta. Le stesse Autorità vigilano sulle condizioni applicate nei contratti di fornitura di pubblici servizi, in caso di ritardato o mancato pagamento delle fatture o bollette. Nel caso di subentro nel contratto o di voltura tra utenti componenti il medesimo nucleo familiare, o in caso di successione, gli stessi devono avvenire a titolo non oneroso.

37.2

GALARDI, GIARETTA, ALLOCCA, PECORARO SCANIO, PINZGER

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I gestori o le aziende esercenti pubblici servizi devono indicare nelle fatture o bollette di pagamento, comunque denominate, la misura degli interessi. in ragione d'anno, dovuti dagli utenti in caso di ritardato o mancato pagamento. Detti interessi non possono essere superiori al tasso delle operazioni di pronti contro termine fissato dalla Banca centrale europea, aumentato di due punti percentuali e la loro decorrenza non può avere data anteriore ed primo giorno feriale successivo alla scadenza non osservata».

37.3

POSSA, SCOTTI, CASOLI, STANCA, SCARABOSIO

Al comma 1, nel primo periodo sopprimere le parole: «oppure alla spedizione» *e contestualmente aggiungere dopo la parola:* «bolletta» *le seguenti:* «, ad esclusione delle spese di spedizione; l'utente può comunque optare per la fattura o bolletta elettronica, totalmente gratuita.»

37.4

SCOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «della bolletta» *aggiungere le seguenti:* «, salvo i casi in cui questa sia resa disponibile gratuitamente con altre modalità, ivi incluso il formato elettronico».

37.5

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 1, dopo le parole: «della bolletta» *aggiungere le seguenti* «, salvo i casi in cui questa sia resa disponibile gratuitamente con altre modalità, ivi incluso il formato elettronico».

37.100

LUSI

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Non è dovuto il deposito cauzionale o l'anticipo sulla fornitura oltre che dagli utenti-clienti che utilizzano la domiciliazione delle bollette anche da quelli che vengono considerati utenti virtuosi».

37.6

GALARDI, GIARETTA, ALLOCCA, PECORARO SCANIO, PINZGER

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto divieto di addebitare agli utenti somme di qualsiasi natura non definite in contratto e non evidenziate analiticamente nelle fatture o bollette di pagamento. Gli stessi hanno inoltre obbligo di mettere a disposizione degli utenti la possibilità di ricevere fatture, bollette od altre comunicazioni con almeno una modalità alternativa e gratuita rispetto all'invio cartaceo tramite il servizio postale.

2-*bis*. Nel caso di subentro nel contratto o di voltura tra utenti che siano componenti del medesimo nucleo familiare, ovvero caso di successione, dette operazioni avvengono a titolo non oneroso».

37.101

LUSI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. I gestori o le aziende esercenti pubblici servizi devono altresì assicurare, nei servizi resi dai "*call center*" ai propri clienti, la immediata disponibilità, senza passaggi inutili e senza attese pubblicitarie, di un operatore. Le Autorità garanti competenti del settore sono tenute a disciplinare e vigilare il rispetto del presente comma sanzionando eventuali abusi».

37.0.1

NESSA, CASOLI

*Dopo l'***articolo 37***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis.*

(Divieto di applicazione di costi fissi per l'allaccio alle reti)

1. Al fine di garantire ai consumatori finali la maggiore trasparenza e migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti e servizi, è vietata, da parte di tutti i gestori e/o erogatori di servizi quali reti idriche, fognarie, elettriche, telefoniche e/o telematiche, l'applicazione dei costi fissi di allaccio alle suddette reti, laddove le stesse siano già presenti. Tali operatori adeguano la propria offerta commerciale alle predette disposizioni entro termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

37.0.2

NESSA, CASOLI

*Dopo l'***articolo 37***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis.*

(Termine per l'effettuazione degli allacci alle reti)

1. Per tutte le realtà ricadenti in insediamenti produttivi e industriali, tutti i gestori e/o erogatori di servizi quali reti idriche, fognarie, elettriche, telefoniche e telematiche, sono tenuti, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta dell'interessato, a predisporre quanto di competenza e a procedere agli allacciamenti alle reti di competenza, previo pagamento degli oneri dovuti.».

37.0.3

LUSI

*Dopo l'***articolo 37***, aggiungere il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Semplificazione in materia di versamento dei contributi consortili)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2008, il contributo consortile di cui al Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, se applicato, viene determinato in base ai seguenti criteri:

a) il contributo consortile è dovuto dal Comune in ragione dei benefici ottenuti nel proprio territorio per effetto delle opere di bonifica;

b) a copertura del contributo il Comune può definire un aumento dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili dovuta dai contribuenti ovvero dell'addizionale comunale Irpef;

c) il contributo consortile dovuto dal Comune non può essere complessivamente superiore a quanto riscosso nel territorio nell'anno 2006 dal Consorzio di bonifica, detratti i relativi costi, diretti e indiretti, sostenuti per la gestione e la riscossione degli stessi».

37.0.4

LUSI

*Dopo l'***articolo 37***, aggiungere il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Periodo feriale nei termini processuali)

1. L'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, relativo alla sospensione dei termini processuali, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. – Il decorso dei termini processuali relativi a tutte le giurisdizioni, nonché i termini di impugnativa di qualsiasi natura, è sospeso di diritto dal 1º agosto al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo"».

37.0.5

LUSI

*Dopo l'***articolo 37***, aggiungere il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Indicazioni minime da indicare nel cedolino paga)

1. Al fine di salvaguardare la trasparenza delle spettanze dei lavoratori, con decreto dirigenziale del Ministero del lavoro e dell'economia saranno stabiliti, entro 60 giorni dalla data della presente legge, sentite le associazioni di categoria più rappresentative, i contenuti minimi dei prospetti paga, comunque denominati. Nei cedolini in argomento dovranno comunque essere indicati tutti i dati relativi all'attività del lavoratore, quali la data di assunzione, inquadramento, scatti di anzianità, specificando la data della maturazione dello scatto successivo, ferie godute e da godere, banca ore, documentazione delle presenze. Inoltre dovranno essere indicati, specificatamente, tutti i dati contributivi previdenziali e fiscali quali gli imponibili, le aliquote, le ritenute, le detrazioni, le addizionali, i totali imponibili progressivi dell'anno agli effetti previdenziali e fiscali, TFR maturato, l'assegno del nucleo familiare ed ogni altra indicazione ritenuta necessaria alla chiarezza del cedolino».

Art. 38.

38.1

BENVENUTO, BARBOLINI, PEGORER

*Al comma 1, capoverso Art. 144-*bis., *all'alinea del comma 1, dopo la parola: «assicurativa» aggiungere le seguenti:* «, di fondi pensione» *e, di conseguenza, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis.* All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 100, dopo la parola: "assicurativa" sono aggiunte le seguenti: ", di fondi pensione"».

38.0.1

DE PETRIS, PECORARO SCANIO, BULGARELLI, COSSUTTA, DONATI, PALERMI, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis.*

(Responsabilità del venditore)

1. Fermi restando i principi di responsabilità del produttore e dell'importatore di beni di consumo, ogni consumatore può agire senza riserve nei confronti del venditore per il risarcimento dei danni derivanti dal vizio del prodotto, dalla violazione degli obblighi in materia di sicurezza, etichettatura e pubblicità, nel caso in cui il venditore apponga sui prodotti il proprio nome o ragione sociale o marchio, ovvero nel caso di prodotti importati che non rechino i riferimenti di un produttore stabilito nel territorio nazionale.».

Art. 39.

39.1

SCARABOSIO

AI comma 1, dopo le parole: «, anche nel caso in cui sia prevista per il debitore la facoltà di recedere dal rapporto in ogni momento.» *inserire le seguenti:* «Tale ultima disposizione si applica ai mutui ed operazioni di finanziamento erogati in base a contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

39.2

SCARABOSIO, POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 1 sopprimere il periodo: «Non si fa comunque luogo a recuperi o a rimborsi di imposta».

39.3

MANZIONE

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

39.4

BENVENUTO, PEGORER, BARBOLINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Le disposizioni del comma 1 si applicano ai mutui ad ai finanziamenti erogati in base a contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 40.

40.1

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

*Sostituire l'***articolo** *con il seguente:*

«Art. 40.

(Obbligo di comunicazione sui depositi giacenti)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche, al momento della stipula di nuovi contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché di contratti di deposito di titoli, richiedono all'intestatario del deposito di indicare le generalità e i recapiti delle persone, in numero non superiore a tre, alle quali comunicare le coordinate del deposito nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa, salvo che l'intestatario dichiari di non volere comunicare alcun nominativo.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche provvedono a richiedere agli intestatari di depositi a risparmio nominativi e di conto corrente e di depositi di titoli, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, le generalità e i recapiti delle persone, in numero non superiore a tre, alle quali comunicare le coordinate del deposito giacente ai sensi del comma 1. La Banca d'Italia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, definisce criteri e modalità per l'integrazione dei dati re-

lativi ai depositi a norma del presente articolo nonché le sanzioni da irrogare alle banche qualora non provvedano ad integrare tali dati entro un anno dalla data di adozione del provvedimento di competenza della Banca d'Italia.

3. Ai sensi dei commi 1 e 2, al decorso del periodo di tempo indicato al comma 1, la banca comunica all'intestatario del deposito la disponibilità delle somme e dei titoli e, decorso un anno senza risposta o nuove operazioni, procede alle ulteriori comunicazioni ai sensi dei medesimi commi».

40.2

SCOTTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'intestatario di contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché di contratti di deposito di titoli, può richiedere alla banca di annotare le generalità ed i recapiti delle persone, in numero non superiore a tre, alle quali comunicare le coordinate del deposito nel caso in cui per quattro anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa».

40.3

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 1 sostituire le parole: «due anni» *con le seguenti:* «cinque anni» *ed aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Salvo che l'intestatario dichiari di non volere comunicare alcun nominativo».

40.4

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 1 sostituire le parole: «due anni» *con le seguenti:* «cinque anni».

40.5

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «per due anni consecutivi» *con le seguenti:* «per tre anni consecutivi».

40.6

POSSA, CASOLI, STANCA, SCARABOSIO

Al comma 1, nel primo periodo sostituire la parola: «due» *con la seguente:* «tre».

40.7

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «salvo che l'intestatario dichiari di non volere comunicare alcun nominativo».

40.8

SCOTTI

Sopprimere il comma 2.

40.9

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2 sostituire le parole: «Entro il 31 dicembre 2007» *con le seguenti:* «Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

40.10

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2007» *con le seguenti:* «Entro il 30 giugno 2008».

40.11

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2 sostituire le parole: «Entro il 31 dicembre 2007» *con le seguenti:* «Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» *nonché le parole:* «il termine» *con le seguenti:* «un anno dalla data di adozione del provvedimento di competenza della Banca d'Italia».

40.12

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2 sostituire le parole: «il termine» *con le seguenti:* «un anno dalla data di adozione del provvedimento di competenza della Banca d'Italia».

40.13

SCOTTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Decorso il periodo di tempo indicato al comma 1, la banca comunica all'intestatario del deposito la disponibilità delle somme e dei titoli e, decorsi due anni senza risposta o nuove operazioni, procede alle ulteriori comunicazioni ai sensi del medesimo comma».

40.14

BENVENUTO, BARBOLINI, PEGORER

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, adotta le disposizioni di coordinamento del presente articolo con il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116».

Art. 41.

41.1

SCOTTI

Sopprimere l'articolo.

41.2

SCARABOSIO, POSSA, CASOLI, STANCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 41. – 1. Nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, dopo l'articolo 1957, aggiungere il seguente:

"Art. 1957-*bis*. Nei contratti di fideiussione relativi ad aperture di credito concesse a tempo indeterminato, è obbligatoria l'indicazione di una scadenza definita dell'impegno fideiussorio, che non può, comunque, essere stabilita in una data successiva a cinque anni dalla data di sottoscrizione della garanzia fideiussoria e decade, *ipso jure*, decorso il relativo quinquennio"».

41.3

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 1, dopo le parole: «di fideiussione» *inserire le seguenti:* «successivi alla data di entrata in vigore della presente legge».

41.4

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. l contratti di fideiussione esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e superiori ai cinque anni continuano ad avere validità per ulteriori ventiquattro mesi al fine della eventuale riesame di competenza della Banca.».

41.5

SCOTTI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis.* La banca dà comunicazione al fideiussore della data di scadenza indicata nei contratti di cui al comma 1 entro 180 giorni da detta data. La scadenza della fideiussione si intende prorogata per un periodo pari alla durata indicata nel contratto, salvo contraria indicazione del fideiussore da comunicare alla banca entro 60 giorni dalla scadenza stessa».

41.6

SCOTTI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. Nei contratti di fideiussione relativi ad aperture di credito concesse a tempo indeterminato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge la scadenza dell'impegno fideiussorio è stabilita al termine del quinto anno a decorrere da detta data.

1-*ter.* Il creditore dà comunicazione al fideiussore della data di scadenza dei contratti di cui ai commi 1 e 2 almeno 180 giorni prima di detta data. Salvo contraria indicazione del fideiussore, da comunicare al creditore almeno 60 giorni prima della scadenza della fideiussione, la scadenza stessa è prorogata di ulteriori cinque anni o, se inferiore, di un periodo pari alla durata indicata nel contratto».

Art. 42.

42.1

PECORARO SCANIO, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, DONATI, PALERMI, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, al pagamento di spese per l'assistenza domiciliare di anziani e persone disabili, al pagamento di spese di ristrutturazione straordinaria dell'immobile di residenza dei mutuatari, al rimborso di prestiti con piani di ammortamento rateali a carico dei contraenti.».

42.2

SCARABOSIO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il comma 12 dell'articolo 11-*quaterdecies*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è così sostituito:

"12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di banche nonché di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese riservati a persone fisiche con età superiore a 65 anni compiuti, il cui rimborso integrale in un'unica soluzione può essere richiesto esclusivamente al momento della morte del soggetto finanziato ovvero qualora quest'ultimo trasferisca, in tutto o in parte, la proprietà o l'uso dell'immobile dato in garanzia o compia atti che ne riducano significativamente il valore. Il prestito vitalizio ipotecario è soggetto alla disciplina prevista dall'articolo 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, a prescindere dalla data di rimborso del finanziamento.

12-*bis*. I finanziamenti di cui al comma 12 sono garantiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali ed agli stessi si applica l'articolo 39 commi 1, 2, 3, 4 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Qualora il finanziamento non sia integralmente rimborsato, il finanziatore può vendere l'immobile al prezzo di mercato, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso. Le somme rimanenti, ricavate dalla vendita e non portate ad estinzione del predetto credito, sono accreditate al soggetto finanziato, o ai suoi aventi causa, tramite deposito bancario vincolato. Nei confronti dell'acquirente dell'immobile non hanno effetto le domande giudiziali di cui all'articolo 2652, n. 7 e n. 8 del codice civile trascritte successivamente alla trascrizione dell'acquisto.

12-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina con regolamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme per l'offerta dei prestiti vitalizi ipotecari e i casi che comportino una riduzione significativa del valore dell'immobile tali da giustificare la richiesta di rimborso integrale del finanziamento.

12-*quater*. I finanziamenti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere regolati dalle disposizioni precedentemente vigenti"».

42.3

BENVENUTO, PEGORER, BARBOLINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il comma 12 dell'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è sostituito dai seguenti:

"12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di banche nonché di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese riservati a persone fisiche con età superiore a 65 anni compiuti, il cui rimborso integrale in un'unica soluzione può èssere richiesto esclusivamente al momento della morte del soggetto finanziato ovvero qualora quest'ultimo trasferisca, in tutto o in parte, la proprietà o l'uso dell'immobile dato in garanzia o compia atti che ne riducano significativamente il valore. Il prestito vitalizio ipotecario è soggetto alla disciplina prevista dall'articolo 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni a prescindere dalla data di rimborso del finanziamento.

12-*bis.* I finanziamenti di cui al comma 12 sono garantiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali ed agli stessi si applica l'articolo 39 commi 1, 2, 3, 4 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Qualora il finanziamento non sia integralmente rimborsato, il finanziatore può vendere l'immobile al prezzo di mercato, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso. Le somme rimanenti ricavate dalla vendita e non portate ad estinzione del predetto credito, sono accreditate al soggetto finanziato, o ai suoi aventi causa, tramite deposito bancario vincolato. Nel confronti dell'acquirente dell' immobile non hanno effetto le domande giudiziali di cui all'articolo 2652, n. 7 e n. 8 del codice civile trascritte successivamente alla trascrizione dell' acquisto.

12-*ter.* Il Ministro dell'economia e delle finanze determina con regolamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme per l'offerta dei prestiti vitalizi ipotecari e i casi che comportino una riduzione significativa del valore dell'immobile tali da giustificare la richiesta di rimborso integrale del finanziamento.

12-*quater*. I finanziamenti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere regolati dalle disposizioni precedentemente vigenti"».

42.4

ALLOCCA, GALARDI, TECCE, BONADONNA, CAPRILI

Al comma 2, al paragrafo 12-bis*, sostituire le parole da:* «con esecuzione successiva» *fino a:* «piano di ammortamento» *con le seguenti:* «con esecuzione successiva alla durata della vita dei mandanti, non prima di 6 mesi e non oltre 3 anni dalla data del decesso. Il mandato è concesso anche nell'interesse del mandatario e si estingue con il rimborso integrale del finanziamento che può essere effettuato anche mediante surroga degli eredi nel piano di ammortamento. Agli eredi è inoltre, concessa la facoltà di sanare condizioni di morosità dovuta a ratei di mutuo il cui pagamento sia stato omesso dal mandante per un periodo non superiore ad un anno, fatto salvo la potestà del soggetto finanziatore di pretendere ogni onere relativo al ritardato pagamento».

42.5

ALLOCCA, TECCE, BONADONNA, CAPRILI

Al comma 2, al paragrafo 12-bis*, alla fine del primo periodo, sostituire le parole:* «di scadenza del finanziamento» *con le seguenti:* «di messa in vendita dell'immobile».

42.6

IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo del comma 12-bis.

42.7

IL RELATORE

Al comma 2, dopo il comma 12-bis *aggiungere il seguente:*

«12-*ter*. In considerazione delle particolari esigenze di tutela sociale connesse all'attuazione dei due commi precedenti, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali e le associazioni interessate più rappresentative a livello nazionale, disciplina con apposito regolamento le modalità attuative del prestito vitalizio ipotecario non specificamente previste dalla legge».

Conseguentemente, al primo periodo del comma 2, le parole: «è inserito il seguente», *sono sostituite dalle seguenti:* «sono inseriti i seguenti».

42.8

DI SIENA, GALARDI, ALLOCCA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. L'articolo 2 comma 1 del decreto 7 marzo 2007, n. 45, è così modificato: dopo le parole: "nelle misure previste dall'articolo 3," aggiungere: "i dipendenti in servizio"; dopo le parole: "la loro volontà contraria." aggiungere: "I pensionati a decorrere dal mese successivo alla scadenza di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, previa loro esplicita richiesta comunicata all'INPDAP"».

Art. 43.

43.100

STANCA, POSSA, CASOLI

Al comma 1, lettera a)*, dopo la parola:* «telefonici,» *inserire le seguenti:* «come previsto dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,».

43.1

SCOTTI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

43.2

SCARABOSIO, POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 1, lettera c), *dopo le parole:* «soglia massima» *aggiungere le seguenti:* «non inferiore a cinquemila euro».

43.3

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 1, lettera c), *sopprimere le parole:* «o con assegni».

Conseguentemente al comma 1, lettera d), *sopprimere le parole:* «e degli assegni».

43.4

SCOTTI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

43.5

NESSA, CASOLI

Al comma 1, dopo la lettera h), *inserire la seguente:*

«*h*-bis) introduzione del divieto di applicare agli utenti delle carte di credito, classiche e *revolving*, costi fissi di attivazione o annui;».

43.6

SCARABOSIO, POSSA, CASOLI, STANCA

Al comma 4 sostituire le parole: «Nei due anni successivi» *con le seguenti:* «Nell'anno seguente».

43.7

SCOTTI

Al comma 4, sostituire le parole: «Nei due anni successivi», *con le seguenti:* «Nell'anno successivo».

Art. 44.

44.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le lettere a) *e* b) *con le seguenti:*

a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «un contratto di mutuo» sono inserite le seguenti: «stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, anche se annotata su titoli cambiari»;

b) all'articolo 13, comma 8-*novies*, primo periodo, le parole «alla scadenza» sono sostituite dalle seguenti: «all'estinzione»;

c) all'articolo 13, comma 8-*sexies*, dopo le parole: «da contratto di mutuo», sono inserite le seguenti: «stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, anche se annotata su titoli cambiari».

44.2

SCARABOSIO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 118, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «conseguenti a» sono sostituite dalle seguenti: «adottate sulla base di annunci ufficiali o in conseguenza di».

44.3

BENVENUTO, PEGORER, BARBOLINI

Al comma 2, sostituire le parole: «adottate in previsione» *con le seguenti:* «adottate sulla base di annunci ufficiali».

44.0.1

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

*Dopo l'***articolo 44,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 44-*bis.*

(Disposizioni per favorire la chiarezza e la trasparenza nei rapporti banche, intermediari finanziari e clienti)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge le banche e gli intermediari finanziari, di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» pubblicizzano prioritariamente in via telematica:

a) i poteri di concessione del credito di tutti i loro preposti alla sedi, alle filiali ed alle agenzie;

b) l'elenco della documentazione necessaria per le diverse tipologie di credito richiesto;

c) il termine di comunicazione al cliente degli esiti delle richieste.

2. Dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le banche e gli intermediari finanziari, di cui al comma 1, comunicano al cliente l'esito positivo delle richieste di credito fornendo specifiche indicazioni sulla loro riclassificazione del bilancio, sul *rating* assegnato e sulle eventuali variazioni di condizioni intervenute. In caso negativo comunicano per iscritto anche le motivazioni».

Art. 45.

45.1

POSSA, CASOLI, STANCA, SCARABOSIO

Sopprimere l'articolo.

45.3

MANINETTI, RUGGERI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 45. - *(Diffusione dei dati ipotecari e catastali e semplificazioni nelle comunicazioni).* – 1. Nella tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale,

di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, il numero d'ordine 4 e il numero d'ordine 7 sono soppressi.

2. Al fine di assicurare la massima diffusione dei dati ipotecari e catastali, il servizio denominato «trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno» è fornito dall'Agenzia del territorio, gratuitamente e in via istituzionale, secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio.

3. Il servizio denominato «ricerca continuativa per via telematica», e ogni altro servizio non istituzionale, è reso dall'Agenzia del territorio in regime di libera concorrenza operando mediante società separata ai sensi dell'art. 8 comma 2-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a rideterminare le tasse ipotecarie di cui alla tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come da ultimo modificata dal comma 1 del presente articolo, apportando variazioni omogenee, nella sola misura necessaria ad assicurare l'invarianza del gettito effettivo conseguito a seguito dell'aumento delle tasse ipotecarie di cui all'art. 2 comma 65, lettera *c)* del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286.

5. All'articolo 25-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente le ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*bis.* Qualora l'ammontare delle ritenute operate ai sensi del presente articolo sia pari o inferiore a 200 euro, l'obbligo di versamento rimane sospeso fino alla scadenza successiva per la quale la somma complessiva da versare sia superiore al predetto importo. Se le ritenute operate nel corso dell'anno non superano l'importo complessivo di 200 euro, il versamento deve essere comunque effettuato alla prima scadenza utile successiva alla fine dell'anno. Il presente comma si applica a decorrere dal 1º gennaio 2007".

6. All'articolo 37, comma 43, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, concernente recuperi e rimborsi relativi a talune indennità soggette a tassazione separata, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione del periodo precedente si applica anche agli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, corrisposti a decorrere dal 1º gennaio 2004"».

45.4

BORNACIN, PARAVIA, DIVELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 45. - *(Diffusione dei dati ipotecari e catastali e semplificazioni nelle comunicazioni).* – 1. Nella tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, il numero d'ordine 4 e il numero d'ordine 7 sono soppressi.

2. Al fine di assicurare la massima diffusione dei dati ipotecari e catastali, il servizio denominato «trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formlalità di un determinato giorno» è fornito dall'Agenzia del territorio, gratuitamente e in via istituzionale, secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a rideterminare la tabella delle tasse ipotecarie allegata al citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come da ultimo modificata dal comma 1 del presente articolo, apportando variazioni omogenee, nella sola misura necessaria ad assicurare l'invarianza del gettito effettivo conseguito a seguito dell'aumento delle tasse ipotecarie di cui all'articolo 2, comma 65, lettera *c)*, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

4. All'articolo 25-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente le ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*bis*. Qualora l'ammontare delle ritenute operate ai sensi del presente articolo sia pari o inferiore a 200 euro, l'obbligo di versamento rimane sospeso fino alla scadenza successiva per la quale la somma complessiva da versare sia superiore al predetto importo. Se le ritenute operate nel corso dell'anno non superano l'importo complessivo di 200 euro, il versamento deve essere comunque effettuato alla prima scadenza utile successiva alla fine dell'anno. Il presente comma si applica a decorrere dal 1º gennaio 2007".

5. All'articolo 37, comma 43, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, concernente recuperi e rimborsi relativi a talune indennità soggette a tassazione separata, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione del periodo precedente si applica anche agli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, corrisposti a decorrere dal 1º gennaio 2004"».

45.5

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di porre rimedio al contenzioso in essere tra vari soggetti e l'Agenzia del territorio e, al contempo, recepire le segnalazioni dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato la tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, modificata con decreto-legge n. 262 del 3 ottobre 2006, è modificata nel seguente modo:

a) il numero d'ordine 4 viene soppresso;

b) il numero d'ordine 7 è sostituito dal seguente:

"7. Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno:

7.1 per ogni soggetto: 0,70 centesimi – L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale.

Fino all'attivazione del servizio di trasmissione telematica, l'elenco soggetti continua ad essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di 0,70 centesimi per ogni soggetto"».

45.6

POSSA, CASOLI, STANCA, SCARABOSIO

Sopprimere il comma 2.

45.7

POSSA, CASOLI, STANCA, SCARABOSIO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«Al fine di assicurare la massima diffusione dei dati ipotecari e catastali, il servizio di trasmissione telematica denominato "elenco soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno" è fornito gratuitamente dall'Agenzia del territorio in via istituzionale e su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. Fino all'attivazione del servizio di trasmissione telematica, l'"elenco soggetti presenti

nelle modalità di un determinato giorno" è fornito gratuitamente su supporto cartaceo a richiesta di chiunque».

45.8

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di assicurare la massima diffusione dei dati ipotecari e catastali, il servizio di trasmissione telematica denominato "Elenco soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno" è fornito gratuitamente dall'Agenzia del territorio in via istituzionale. Esso è formato su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. Il direttore dell'Agenzia determina con proprio provvedimento le modalità attuative del presente comma».

45.10

SANTINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di assicurare la massima diffusione dei dati ipotecari e catastali, il servizio di trasmissione telematica denominato "elenco soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno" è fornito gratuitamente dall'Agenzia del Territorio in via istituzionale e su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale.

Fino all'attivazione del servizio di trasmissione telematica, "l'elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno" è fornito gratuitamente su supporto cartaceo a richiesta di chiunque».

45.11

PINZGER, PETERLINI, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di assicurare la massima diffusione dei dati ipotecari e catastali, il servizio di trasmissione telematica denominato "elenco soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno" è fornito gratuitamente dall'Agenzia del territorio in via istituzionale e su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. Fino all'attivazione del servizio di trasmissione telematica, l'"elenco soggetti pre-

senti nelle formalità di un determinato giorno" è fornito gratuitamente su supporto cartaceo a richiesta di chiunque».

45.12

POSSA, CASOLI, STANCA, SCARABOSIO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Il servizio denominato "ricerca continuativa per via telematica" e ogni altro servizio non istituzionale è reso dall'Agenzia del territorio in regime di libera concorrenza operando mediante società separata ai sensi dell'articolo 8, comma 2-*bis*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287».

45.13

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«3. Il servizio denominato "ricerca continuativa per via telematica" e ogni altro servizio non istituzionale è reso dall'Agenzia del territorio in regime di libera concorrenza operando mediante società separata ai sensi dell'articolo 8, comma 2-*bis*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287».

45.14

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2 sostituire le parole: «i servizi denominati «ricerca continuativa per via telematica e» *con le seguenti:* «il servizio denominato».

Conseguentemente sostituire le parole: «sono forniti» *con le seguenti:* «è fornito».

45.15

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Il servizio denominato "ricerca continuativa per la via telematica" e ogni altro servizio non istituzionale è reso dall'Agenzia del territorio in regime di libera concorrenza operando mediante società separata ai sensi dell'articolo 8, comma 2-*bis*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287».

45.16

MANINETTI, RUGGERI

Sopprimere il comma 3.

45.17

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Sopprimere il comma 3.

45.18

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il servizio denominato: "Ricerca continuativa per via telematica", cosi come ogni altro servizio non istituzionale, è reso dall'Agenzia del territorio in regime di libera concorrenza, operando mediante società separata ai sensi dell'articolo 8, comma 2-*bis* della legge 10 ottobre1990, n.287».

45.20

SANTINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il servizio denominato "ricerca continuativa per via telematica" e ogni altro servizio non istituzionale è reso dall'Agenzia del territorio in regime di libera concorrenza operando mediante società separata ai sensi dell'articolo 8, comma 2-*bis*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287».

45.21

IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a rideterminare le tasse ipotecarie di cui alla tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, in modo tale da assicurare l'invarianza del gettito effettivo conseguito a seguito dell'aumento delle tasse ipotecarie di cui all'articolo 2, comma 65, lettera *c)*, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286».

45.23

SANTINI

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a rideterminare le tasse ipotecarie di cui alla tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come successivamente modificato, apportando variazioni in aumento omogenee, nella sola misura necessaria ad assicurare l'invarianza dell'effettivo maggior gettito conseguito a seguito dell'aumento delle tasse ipotecarie di cui all'articolo 2, comma 65, lettera *c)*, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286».

45.24

PINZGER, PETERLINI, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a rideterminare le tasse ipotecarie di cui alla tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come successivamente modificata, apportando variazioni in aumento omogenee,

nella sola misura necessaria ad assicurare l'invarianza dell'effettivo maggior gettito conseguito a seguito dell'aumento delle tasse ipotecarie di cui all'articolo 2, comma 65, lettera *c)*, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286».

45.25

POSSA, CASOLI, STANCA, SCARABOSIO

Al comma 4, sostituire le parole: «con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio» *con le seguenti:* «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».

45.26

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 4 sostituire le parole: «in modo tale da assicurare l'invarianza del gettito» *con le seguenti:* «apportando variazioni omogenee, nella sola misura necessaria ad assicurare l'invarianza del gettito effettivo conseguito a seguito dell'aumento delle tasse ipotecarie di cui all'articolo 2, comma 65, lettera *c),* del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286».

45.0.1

VEGAS

*Dopo l'***articolo 45,** *inserire il seguente:*

«Art. 45-*bis.*

(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

1. All'articolo 14, comma 6, quarto periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono soppresse le seguenti parole: "nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali"».

45.0.2

IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 45,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 45-*bis.*

(Abilitazione degli agrotecnici alla presentazione di pratiche catastali)

1. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, va interpretato nel senso che gli atti ivi indicati possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni.».

45.0.3

MANZIONE

*Dopo l'***articolo 45,** *inserire il seguente:*

«Art. 45-*bis.*

(Misure a tutela del consumatore direttе al contenimento del gioco illegale)

1. AI fine di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico all'espletamento del servizio e di assicurare una corretta azione di prevenzione e contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento, con salvaguardia delle conseguenti entrate erariali, ed allo scopo di coordinare i termini previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, con quanto in materia successivamente disposto dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, il termine "31 ottobre 2004", previsto dall'articolo 22 della legge n. 289 del 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito con "1° gennaio 2007" in conformità con quanto stabilito dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, articolo 38, comma 8.

2. Con il medesimo fine di coerenza con quanto indicato in materia dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 530, lettera *c)* punto 2, i livelli di servizio previsti dalla convenzione di concessione per l'attivazione e gestione operativa della rete telematica degli apparecchi di cui al precedente punto 1, troveranno applicazione a decorrere dalla data di efficacia del decreto con il quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, darà attuazione a quanto indicato all'articolo 1,

comma 530, lettera *c)* della predetta legge. Con il medesimo decreto, che dovrà essere emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvederà a fissare gli elementi di abilità ed intrattenimento e l'elemento aleatorio che dovranno essere posseduti dagli apparecchi di gioco, nonché le modalità attraverso le quali dovrà essere garantita la corrispondenza tra il funzionamento degli apparecchi e i disposti della norma vigente».

Art. 47.

47.1

IL RELATORE

Sopprimere il comma 1.

Art. 48.

48.0.1

ALLOCCA

*Dopo l'***articolo 48***, aggiungere il seguente:*

«Art. 48-*bis*.

(Disposizioni relative alla scadenza della SIM e al rimborso/trasferimento del credito residuo)

All'articolo 70 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Al fine di realizzare condizioni di effettiva concorrenza fra gli operatori e di trasparenza nei confronti degli utenti, gli abbonati hanno diritto alla portabilità del numero mobile entro cinque giorni lavorativi dalla propria richiesta ed al relativo trasferimento del credito residuo. Fermi restando i necessari accordi tra gli operatori coinvolti, eventuali rifiuti o dinieghi del trasferimento del credito costituiscono un arricchimento senza causa ai danni degli utenti"».

Art. 49.

49.1
STEFANI

Sopprimere l'articolo.

49.2
LUSI

Sopprimere l'articolo.

Art. 50.

50.1
IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

Art. 51.

51.0.1
PASETTO

*Dopo l'***articolo 51,** *inserire il seguente:*

«Art. 51-*bis*.

(Sanzioni amministrative)

1. Nei confronti dei soggetti esercenti l'offerta al pubblico del servizio telefonico in luoghi presidiati (phone-center) ovvero il servizio di accesso ad *internet* in luoghi presidiati (internet point), le sanzioni amministrative previste dall'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, come modificato dall'articolo 2, comma 136, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono ridotte a un decimo».

Art. 52.

52.1

IL RELATORE

Al comma 1, comma 3-bis, *dopo le parole:* «può definire» *inserire le seguenti:* «ove dette circostanze risultino accertate,».

52.2

POSSA, CASOLI, STANCA, SCARABOSIO

Al comma 1, sopprimere le parole: «, anche attraverso le più appropriate misure organizzative».

52.3

LEGNINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dopo il comma 4 dell'articolo 70 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:

"4-*bis*. I consumatori hanno diritto alla portabilità del numero telefonico mobile e al relativo trasferimento del credito residuo entro il termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla propria richiesta. L'eventuale rifiuto o diniego del trasferimento del credito costituisce un indebito arricchimento dell'operatore a danno dell'utente"».

Art. 53.

53.1

POSSA, CASOLI, STANCA

Sopprimere l'articolo.

53.2

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

53.3

SANTINI

Sopprimere l'articolo.

53.4

RIPAMONTI, PECORARO SCANIO, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, DONATI, PALERMI, PELLEGATTA, SILVESTRI, TIBALDI

Sopprimere l'articolo.

53.5

ZANDA, D'ONOFRIO, FRANCO Vittoria, SOLIANI, MANINETTI

Sopprimere l'articolo.

53.6

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI

Sopprimere l'articolo.

Art. 54.

54.1

BENVENUTO, BARBOLINI, PEGORER

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Al comma 347 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "Caldaie a condensazione" sono aggiunte le seguenti: "o con impianti di teleriscaldamento"».

Art. 55.

55.1

MENARDI, PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di favorire la produzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, qualora la connessione alla rete elettrica possa essere effettuata con l'utilizzo di infrastrutture di proprietà di un produttore, quest'ultimo è tenuto a condividere, quando tecnicamente fattibile, le sue infrastrutture con il produttore richiedente. A tal fine, il richiedente corrisponde in misura proporzionale per l'utilizzo dell'infrastruttura medesima».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

«*(Interventi finalizzati al risparmio energetico negli edifici ed al miglioramento dell'efficienza delle linee di adduzione dell'energia elettrica)*»

55.0.1

DE PETRIS, BULGARELLI, COSSUTTA, DONATI, PALERMI, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI

*Dopo l'***articolo 55,** *inserire il seguente:*

«Art. 55-*bis.*

(Istituzione del marchio di qualità per i prodotti agroalimentari)

1. Al fine di favorire la scelta consapevole dei consumatori e promuovere il miglioramento qualitativo dei prodotti, è istituito, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione delle merci e di mutuo riconoscimento, il marchio attribuibile ai prodotti agroalimentari che presentino un insieme di caratteristiche, concernenti i procedimenti di coltivazione e lavorazione e la qualità delle materie prime impiegate, tali da configurare un livello qualitativo superiore rispetto ai prodotti appartenenti alla medesima categoria commerciale, garantito dall'osservanza di appositi disciplinari.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva il marchio di riconoscimento di cui al comma 1, i criteri per il conferimento ai prodotti, e definisce le specifiche del regime di controllo, anche al fine di assicurare l'indipendenza degli organi addetti e l'accessibilità al marchio per le produzioni artigianali.

3. L'utilizzazione non autorizzata o impropria del marchio di riconoscimento di cui al comma 1 è punita con le sanzioni di cui all'articolo 517 del codice penale.

4. Alle imprese agricole e alimentari, singole o associate, che adottano il regime di controllo di cui al comma 2, è concesso, a decorrere dall'anno 2008, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, un credito di imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini della attestazione della qualità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma entro un limite di spesa pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

55.0.2

DE PETRIS, PECORARO SCANIO, BULGARELLI, COSSUTTA, DONATI, PALERMI, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI

*Dopo l'***articolo 55,** *inserire il seguente:*

«Art. 55-*bis.*

(Istituzione del marchio di qualità per i prodotti agroalimentari)

1. Al fine di favorire la scelta consapevole dei consumatori e promuovere il miglioramento qualitativo dei prodotti, è istituito, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione delle merci e di mutuo riconoscimento, il marchio attribuibile ai prodotti agroalimentari che presentino un insieme di caratteristiche, concernenti i procedimenti di coltivazione e lavorazione e la qualità delle materie prime impiegate, tali da configurare un livello qualitativo superiore rispetto ai prodotti appartenenti alla medesima categoria commerciale, garantito dall'osservanza di appositi disciplinari.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva il marchio di riconoscimento di cui al comma 1, i criteri per il conferimento ai prodotti, e definisce le specifiche del regime di controllo, anche al fine di assicurare l'indipendenza degli organi addetti e l'accessibilità al marchio per le produzioni artigianali.

3. L'utilizzazione non autorizzata o impropria del marchio di riconoscimento di cui al comma 1 è punita con le sanzioni di cui all'articolo 517 del codice penale.

4. Alle imprese agricole e alimentari, singole o associate, che adottano il regime di controllo di cui al comma 2, è concesso, a decorrere dall'anno 2008, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato, un credito di imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini della attestazione della qualità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma entro un limite di spesa pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n.266, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Art. 56.

56.1

POSSA, CASOLI, SCARABOSIO, STANCA

Sopprimere l'articolo.

56.100

BORNACIN, PARAVIA, DIVELLA, PONTONE

Sopprimere l'articolo.

56.2

PALUMBO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Il comma 4-*ter* dell'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

"4-*ter.* Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese di assicurazione nella predisposizione delle clausole bonus/malus debbono prevedere sistemi di penalizzazione che tengano conto dell'eventuale responsabilità parziale dell'assicurato in ordine al sinistro considerato. A decorrere dalla medesima data, conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione della classe di merito prima che sia effettuato un pagamento, anche parziale, del danno e fatto salvo un diverso accertamento della responsabilità in sede giudiziale"».

56.0.1

MANINETTI, RUGGERI

*Dopo l'***articolo 56,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 56-*bis*.

(Modifica all'articolo 1899 del codice civile in materia di recesso da polizze assicurative poliennali)

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1899 del codice civile è sostituito dal seguente: "In caso di durata poliennale, dopo 5 anni l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto di assicurazione, senza oneri e con preavviso di 60 giorni".

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purché ancora in corso di esecuzione».

Art. 57.

57.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 57. - *(Introduzione dell'articolo 150-*bis *del codice delle assicurazioni private, in materia di certificato di chiusa inchiesta nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore). – 1.* Nel capo IV del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 150 è aggiunto il seguente:

"Art. 150-*bis*. - *(Certificato di chiusa inchiesta). – 1.* È fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo o motoveicolo, a prescindere dalla richiesta della emissione del decreto di archiviazione ai sensi degli articoli 409, comma 1, e 411 del codice di procedura penale, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.

2. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede a querela di parte per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale, il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell'autoveicolo o motoveicolo, è effettuato previa emissione del decreto di archiviazione ai sensi degli articoli 409, comma 1, e 411 del codice di procedura penale"».

57.0.1
MANINETTI, RUGGERI

*Dopo l'***articolo 57,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 57-*bis.*

(Modifiche all'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

1. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, di cui sia accertata per iscritto la responsabilità tra le parti con modello CID o equivalente, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati possono rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto, ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato deve proporre azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti del responsabili civile e della sua impresa di assicurazione".

2. Al comma 1 dell'articolo 283 del decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 209, è soppressa la lettera *d).*

3. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 18 luglio 2006 è abrogato».

57.0.2
NESSA, CASOLI

*Dopo l'***articolo 57,** *inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis.*

(Misure in materia di veicoli dismessi dalla circolazione)

1. I veicoli dismessi dalla circolazione, e comunque idonei alla circolazione sulla base delle vigenti norme in materia, possono essere destinati alla circolazione interna ad aree private ed industriali. Gli stessi sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione, dovranno munirsi di polizza assicurativa, singola o cumulativa, ai fini della responsabilità civile e

saranno annotati su appositi registri del P.R.A. come non più circolanti su aree pubbliche».

57.0.3

BORNACIN, PARAVIA, DIVELLA, PONTONE

*Dopo l'***articolo 57***, aggiungere il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

(Modifica all'articolo 1899 del codice civile, in materia di recesso da polizze assicurative poliennali)

1. AI primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto di assicurazione che sia stato un vita per almeno cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, sia ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sia ai contatti stipulati anteriormente, purché ancora in essere e non disdettati alla predetta data».

Art. 58.

58.0.1

BORDON

*Dopo l'***articolo 58,** *inserire il seguente Capo:*

«CAPO III-*bis*

SEMPLIFICAZIONE DEL REGIME
DELLA CIRCOLAZIONE GIURIDICA DEI VEICOLI

Art. 58-*bis*.

(Portabilità della targa dei veicoli)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, nel rispetto delle finalità di sicurezza, di ordine pubblico e della

certezza delle situazioni giuridiche, il regime personale della targa dei veicoli, che consente il collegamento permanente della targa con il relativo titolare, nonché l'identificazione del proprietario del veicolo.

Art. 58-*ter*.

(Regime giuridico degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi)

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi cessano di essere sottoposti alle disposizioni riguardanti i beni mobili registrati, di cui all'articolo 2683, numero 3), e all'articolo 2810, commi secondo, per la parte relativa agli autoveicoli, e terzo, del codice civile. Ai predetti beni si applicano, ai sensi del terzo comma dell'articolo 812 del codice civile, le disposizioni sui beni mobili, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.

2. Gli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo e il pignoramento dei beni di cui al comma 1 sono registrati nell'archivio nazionale dei veicoli istituito ai sensi degli articoli 225 e 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, secondo le modalità stabilite dal presente titolo. Gli stessi atti sono soggetti ad annotazione nella carta di circolazione.

3. Il pubblico registro automobilistico di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e successive modificazioni, e di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e successive modificazioni, è abolito dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui all'articolo 39 della presente legge, che devono essere emanati garantendo l'invarianza del gettito.

Art. 58-*quater*.

(Personale del pubblico registro automobilistico)

1. Al personale dell'Automobile Club d'Italia, già adibito al funzionamento del pubblico registro automobilistico, che conserva comunque il rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 58-*quinquies*.

(Disposizioni in materia fiscale)

1. Agli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo e il pignoramento dei beni con-

tinua ad applicarsi l'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

Art. 58-*sexies*.

(Regolamenti di attuazione)

1. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni per la disciplina del procedimento di immatricolazione, di annotazione e di registrazione del contenuto degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 58-*ter* della presente legge, di perdita del possesso e di cessazione della circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, nonché le disposizioni da osservarsi nei casi di smaltimento, sottrazione, distruzione o deterioramento della carta di circolazione e per il trasferimento di residenza dell'intestatario della carta cii circolazione medesima. Con gli stessi regolamenti è adeguato alla nuova disciplina il regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modificazioni, e sono disciplinati i tempi e le modalità del trasferimento dei dati e del personale eventualmente occorrente, da trasferire ai sensi dell'articolo 58-*quater* della presente legge, dal pubblico registro automobilistico all'archivio nazionale dei veicoli, nonché le altre norme transitorie eventualmente necessarie; sono, inoltre, individuate le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni del presente titolo, garantendo l'invarianza degli oneri, con specifico riguardo alla quota di risorse finanziarie attualmente derivanti dall'attività del pubblico registro automobilistico, ove destinate al funzionamento dello stesso.

Art. 58-*septies*.

(Sanzioni)

1. Chiunque circola con un veicolo per il quale non è stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433. Alla medesima sanzione è soggetto il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà d'acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione del presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

2. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice senza che sulla relativa carta di circolazione siano riportate le prescritte indicazioni relative alle caratteristiche del rimorchio medesimo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.

3. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, per moto veicoli o rimorchi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433. Dalla violazione del presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

4. Ai gestori dei centri di raccolta e di vendita degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi che alienano, smontano o distruggono gli stessi mezzi senza avere prima restituito la targa e la carta di circolazione al competente ufficio, qualora non vi abbiano provveduto i titolari, si applica la sanzione prevista dall'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. L'acquirente di uno dei diritti di cui al comma 2 dell'articolo 58-*ter,* che omette di effettuare l'annotazione e la registrazione previste al medesimo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 3.300. La predetta sanzione è ridotta della metà qualora l'adempimento sia effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del ternline stabilito con i regolamenti di cui all'articolo 58-*sexies*».

58.0.2
D'AMICO

*Dopo l'***articolo 58,** *inserire il seguente Capo:*

«CAPO III-*bis.*

SEMPLIFICAZIONE DEL REGIME
DELLA CIRCOLAZIONE GIURIDICA DEI VEICOLI

Art. 58-*bis.*

(Portabilità della targa dei veicoli)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, nel rispetto delle finalità di sicurezza, di ordine pubblico e della certezza delle situazioni giuridiche, il regime personale della targa dei vei-

coli, che consente il collegamento permanente della targa con il relativo titolare, nonché l'identificazione del proprietario del veicolo.

Art. 58-*ter*.

(Regime giuridico degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi)

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi cessano di essere sottoposti alle disposizioni riguardanti i beni mobili registrati, di cui all'articolo 2683, numero 3), e all'articolo 2810, commi secondo, per la parte relativa agli autoveicoli, e terzo, del codice civile. Ai predetti beni si applicano, ai sensi del terzo comma dell'articolo 812 del codice civile, le disposizioni sui beni mobili, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.

2. Gli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo e il pignoramento dei beni di cui al comma 1 sono registrati nell'archivio nazionale dei veicoli istituito ai sensi degli articoli 225 e 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, secondo le modalità stabilite dal presente titolo. Gli stessi atti sono soggetti ad annotazione nella carta di circolazione.

3. Il pubblico registro automobilistico di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e successive modificazioni, e di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e successive modificazioni, è abolito dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui all'articolo 39 della presente legge, che devono essere emanati garantendo l'invarianza del gettito.

Art. 58-*quater*.

(Personale del pubblico registro automobilistico)

1. Al personale dell'Automobile Club d'Italia, già adibito al funzionamento del pubblico registro automobilistico, che conserva comunque il rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».

Art. 58-*quinquies*.

(Disposizioni in materia fiscale)

1. Agli atti che costituiscono. trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservative, e il pignoramento dei beni

continua ad applicarsi l'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre l997, n. 446. e successive modificazioni.

Art. 58-*sexies*.

(Regolamenti di attuazione)

1. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni per la disciplina del procedimento di immatricolazione, di annotazione e di registrazione del contenuto degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 58-*ter* della presente legge, di perdita del possesso e di cessazione della circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, nonché le disposizioni da osservarsi nei casi di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento della carta di circolazione e per il trasferimento di residenza dell'intestatario della carta di circolazione medesima. Con gli stessi regolamenti è adeguato alla nuova disciplina il regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modificazioni, e sono disciplinati i tempi e le modalità del trasferimento dei dati e del personale eventualmente occorrente, da trasferire ai sensi dell'articolo 58-*quater* della presente legge, dal pubblico registro automobilistico all'archivio nazionale dei veicoli, nonché le altre norme transitorie eventualmente necessarie; sono, inoltre, individuate le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni del presente titolo, garantendo l'invarianza degli oneri, con specifico riguardo alla quota di risorse finanziarie attualmente derivanti dall'attività del pubblico registro automobilistico, ove destinate al funzionamento dello stesso.

Art. 58-*septies*.

(Sanzioni)

1. Chiunque circola con un veicolo per il quale non è stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433. Alla medesima sanzione è soggetto il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà d'acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione del presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

2. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice senza che sulla relativa carta di circolazione siano riportate le prescritte indicazioni relative alle caratteristiche del rimorchio medesimo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.

3. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, per motoveicoli o rimorchi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433. Dalla violazione del presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

4. Ai gestori dei centri di raccolta e di vendita degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi che alienano, smontano o distruggono gli stessi mezzi senza avere prima restituito la targa e la targa i circolazione al competente ufficio, qualora non vi abbiano provveduto i titolari, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. L'acquirente di uno dei diritti di cui al comma 2 dell'articolo 58-*ter*, che omette di effettuare l'annotazione e la registrazione previste al medesimo comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 3.300. La predetta sanzione è ridotta della metà qualora l'adempimento sia effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito con i regolamenti di cui all'articolo 58-*sexies.*

Art. 59.

59.1

POSSA, CASOLI, STANCA

Sopprimere l'articolo.

Art. 62.

62.0.1

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

*Dopo l'***articolo 62,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 62-*bis*.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 36, 39, 40, 41 e 42 si applicano anche alle persone giuridiche».

62.0.2

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

*Dopo l'***articolo 62,** *aggiungere il seguente:*

Art. 62-*bis*.

(Soppressione del Caf-dipendenti)

1. La lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 32, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è abrogata.

Tit.1

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Aggiungere alla fine del titolo le seguenti: «e deleghe al Governo».

ORDINE DEL GIORNO

G/1644/1/10

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

La Commissione,

in corso di esame del disegno di legge n. 1644, recante: «Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale» nel testo come licenziato dalla Camera dei Deputati;

tenuto conto della grande importanza che in Italia assume tutto il settore dei beni culturali, anche se considerato solo nel suo aspetto di specifica voce economica;

premesso che il comma 9-*bis* dell'articolo 29 del Codice dei beni culturali (inserito dall'articolo 2, comma c. 1, lettera *m)*, n. *3)*, decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156) prevede che, dalla data di entrata in vigore di alcuni decreti ministeriali concernenti i profili di competenza dei restauratori di beni culturali e l'ordinamento relativo all'insegnamento del restauro (di cui ai commi 7, 8 e 9 dello stesso articolo), la qualifica di restauratore di beni culturali possa essere acquisita esclusivamente in applicazione delle medesime disposizioni;

considerato che a tutt'oggi il suddetto meccanismo è completamente bloccato in quanto tali decreti devono essere ancora emanati e la disciplina transitoria prevista a suo tempo nel medesimo Codice dei beni culturali, *ex* articolo 182, non risulta allo stato sufficiente a colmare la disciplina che attende di essere specificata;

osservato che pur nel tentativo di sbloccare tale situazione la stessa norma transitoria, nella stesura vigente dell'articolo 182, è stata modificata con il decreto legislativo n. 156 del 24 marzo 2006, ha fissato in modo rigido i termini utili per la maturazione delle condizioni e dei requisiti necessari per conseguire le qualifiche di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore, individuando alcune date pregresse rispetto alla data di entrata in vigore dell'articolo 182;

ricordato che sono sorti, di conseguenza, dei problemi specialmente per alcune date quali:

a) l'iscrizione dei soggetti interessati a determinati corsi di diploma anteriormente alla data del 10 maggio 2004;

b) il conseguimento di determinati diplomi e lo svolgimento di determinati periodi di attività di restauro anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420;

c) la documentazione concernente la responsabilità diretta nella gestione tecnica degli interventi di restauro risultante esclusivamente da atti di data certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 156/06;

rilevato che il riferimento alle date pregresse sopra indicate (che risalgono indietro anche di diversi anni rispetto alla data di entrata in vigore della norma transitoria) è fortemente criticabile in quanto con tale previsione si è cristallizzata la maturazione delle condizioni utili per l'acquisizione delle qualifiche di restauratore, compromettendo senza rimedio la situazione di taluni soggetti che, continuando a frequentare corsi, anche pubblici, ed acquisendo i relativi diplomi o, continuando a svolgere attività e lavori di restauro sotto la sorveglianza delle soprintendenze, in periodi successivi alle date indicate, si vedono preclusa ogni possibilità di maturare le condizioni ed i requisiti richiesti dalla norma per acquisire la qualifica;

messo in luce, quindi, che la norma transitoria comporta una discriminazione ingiustificata ed irragionevole in quanto slegata dal previsto completamento del quadro normativo che, come già osservato, è ancora in via di definizione;

impegna il Governo:

a provvedere, con estrema sollecitudine, alla rimozione dei meccanismi discriminatori esistenti prevedendo dapprima di spostare la data dalla quale avranno efficacia le disposizioni relative alla qualificazione degli operatori, fino a risolvere definitivamente l'impostazione di questo nevralgico meccanismo che, nelle attuali condizioni, rischia di compromettere seriamente una parte importante del mondo dei beni culturali.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedì 18 settembre 2007

108ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Patta.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Riordino della disciplina nazionale relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare in attuazione della direttiva 2004/41/CE e in applicazione dei regolamenti comunitari in materia» (n. 126)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Esame e rinvio)

Il relatore BOSONE *(Aut)* fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è inteso a recepire la direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e a porre alcune norme di coordinamento con i regolamenti comunitari in materia. La finalità fondamentale dello schema di decreto, come specificato dall'articolo 1, è di provvedere all'abrogazione esplicita della normativa nazionale di attuazione delle direttive comunitarie a loro volta già abrogate, in relazione all'emanazione di un complesso di regolamenti comunitari, dalla direttiva 2004/41/CE. Ai fini dell'applicazione dei medesimi regolamenti comunitari (n. 852 del 2004, n. 853 del 2004, n. 854 del 2004 e n. 882 del 2004), l'articolo 2 specifica che le autorità competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali. A queste ultime, in particolare, rimane affidato il controllo ufficiale in materia di alimenti di origine animale, restando fermi i compiti svolti dagli Uffici Veterinari per gli Adempimenti degli obblighi Comunitari (UVAC) e dai Posti di Ispezione Frontaliera (PIF).

Dopo aver messo in evidenza che l'articolo 3 provvede all'abrogazione esplicita della normativa nazionale sopra menzionata, il relatore osserva come, ai sensi dell'articolo 4, il regolamento n. 853 del 2004 non si

applica alla vendita diretta, da parte dell'azienda di produzione al consumatore finale, di prodotti a base di latte preparati nella stessa azienda, nel rispetto della normativa in materia di tutela della salute.

Quanto all'articolo 5, il relatore rileva come esso escluda dal campo di applicazione del regolamento n. 853 la preparazione ed il magazzinaggio di prodotti a base di carne, comprese le paste fresche alimentari farcite con carne e di altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano nei negozi per la vendita al minuto o nei locali adiacenti ai punti vendita, dove la preparazione ed il magazzinaggio siano effettuati unicamente per la vendita diretta al consumatore. Tale norma di esclusione appare fondarsi sull'articolo 1, paragrafo 5, lettera *a)*, del regolamento n. 853, che esclude dall'ambito di applicazione dello stesso il commercio al dettaglio.

Il successivo articolo 6 disciplina il bollo sanitario ed il marchio di identificazione, previsti dal medesimo regolamento n. 853 per alcuni casi di macellazione di urgenza effettuata al di fuori del macello, mentre l'articolo 7 reca alcuni interventi di coordinamento normativo in materia di scambi ed importazioni di prodotti alimentari di origine animale e di animali vivi.

Il relatore si sofferma poi sugli articoli 8 e 9, osservando che il primo stabilisce l'apparato sanzionatorio relativo ai regolamenti comunitari nn. 852, 853 e 854; il secondo concerne il riconoscimento degli stabilimenti, facendo, tra l'altro, salvi i riconoscimenti già operati nel precedente ordinamento. Rileva infine che gli articoli 10 e 12 pongono alcune norme finanziarie, l'articolo 11 reca la cosiddetta clausola di cedevolezza e l'articolo 13 prevede che il decreto legislativo in esame entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2005/28/CE relativa ai principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica, ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonché ai requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali» (n. 133)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Esame e rinvio)

Il relatore BODINI *(Ulivo)* rileva che lo schema di decreto legislativo in titolo è inteso a recepire la direttiva 2005/28/CE della Commissione, concernente la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione ad uso umano, nonché i requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali. In particolare, le norme in oggetto costituiscono, riguardo al profilo della buona pratica clinica, lo sviluppo e la disciplina di dettaglio rispetto a quella generale posta dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211.

Osserva quindi che i princìpi di buona pratica clinica sono stabiliti dall'articolo 3 dello schema in esame, mentre, per le linee guida dettagliate di buona pratica clinica, il successivo articolo 4 rinvia, oltre che

allo schema stesso, all'allegato 1 del decreto ministeriale 15 luglio 1997, recante il recepimento delle linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali. Inoltre, l'articolo 30, comma 3, prevede l'eventuale emanazione di prescrizioni da parte delle autorità ispettive, al fine di rendere la sperimentazione in corso conforme alle norme di buona pratica clinica.

Rileva poi il relatore che il successivo articolo 4 commina sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei princìpi di buona pratica clinica e per l'inottemperanza alle prescrizioni suddette degli organi ispettivi.

Si sofferma quindi sull'articolo 5 concernente i comitati etici, già previsti dal citato decreto legislativo n. 211 e sull'articolo 6 riguardante la figura del promotore della sperimentazione. Quanto all'articolo 7, osserva che esso disciplina il *dossier* per lo sperimentatore, finalizzato a raccogliere i dati sul medicinale in fase di sperimentazione.

Illustra successivamente gli articoli da 8 a 14, i quali introducono, riguardo all'autorizzazione alla produzione o all'importazione dei medicinali ad uso umano oggetto delle sperimentazioni, una disciplina specifica che, in linea di massima, integra quella generale sull'autorizzazione alla produzione o all'importazione di medicinali.

Gli articoli 15 e 16, osserva, recano alcune deroghe al regime di autorizzazione, rientranti tra quelle ammesse ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2005/28/CE.

Il relatore si sofferma quindi sugli articoli da 17 a 21, concernenti il fascicolo permanente della sperimentazione, costituito dai documenti essenziali che consentono lo svolgimento della sperimentazione stessa e la valutazione della qualità dei dati conseguiti, ricordando che l'istituzione del fascicolo permanente è prevista già dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 211.

Quanto agli articoli 22 e 23, nota che riguardano la qualificazione degli ispettori designati dall'Agenzia italiana del farmaco per la verifica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 211, dell'osservanza delle norme di buona pratica clinica e di buona prassi di fabbricazione dei medicinali in fase di sperimentazione. L'attività ispettiva è disciplinata dagli articoli da 24 a 32 con riferimento, tra l'altro, alle tipologie di ispezione ed alle relative procedure, alla documentazione risultante dall'attività, alle risorse (umane, strumentali ed economiche) concernenti la medesima, alla tutela della riservatezza.

Osserva poi il relatore che gli articoli da 33 a 39 recano alcune novelle al decreto legislativo n. 211, al fine di assicurare il coordinamento di tale provvedimento con la nuova disciplina in esame e di correggere alcuni errori materiali, mentre gli articoli 40 e 43 pongono norme finanziarie di chiusura, le quali specificano che dall'atto in titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che le amministrazioni pubbliche provvedono ai relativi adempimenti con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente. Rileva, in merito, che l'articolo 26 dello schema imputa, mediante tariffe,

ai soggetti interessati tutte le spese occorrenti per le attività ispettive condotte, in Italia e all'estero, ai sensi dell'atto in esame o dei citati decreti legislativi n. 211 del 2003 e n. 219 del 2006, con riferimento sia alle attività ispettive antecedenti sia a quelle successive al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Il relatore illustra infine gli articoli 41 e 42, che stabiliscono l'apparato sanzionatorio.

Le sanzioni introdotte sono di natura amministrativa, ferme restando le sanzioni penali per la violazione del regime autorizzatorio relativo alla produzione o all'importazione di medicinali. Rileva, inoltre, che la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 dell'articolo 41, per il caso di accordo economico diretto tra il promotore e lo sperimentatore, anziché tra il promotore e l'amministrazione della struttura ove operi lo sperimentatore, non contempla limiti minimi e massimi (la misura della sanzione è pari a tre volte l'importo economico dell'accordo), come invece sembra richiedere la disciplina di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, della legge 25 gennaio 2006, n. 29.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLE AUDIZIONI RELATIVE AI DISEGNI DI LEGGE NN. 267, 523 e 627 IN MATERIA DI DONAZIONE DI CORDONE OMBELICALE

Il PRESIDENTE informa che la senatrice Serafini, relatrice sui disegni di legge in materia di donazione del cordone ombelicale, ha trasmesso alla Presidenza una proposta di soggetti da audire in Ufficio di Presidenza, che è stata messa a disposizione dei senatori.

In seguito ad una specifica richiesta della senatrice VALPIANA *(RC-SE)* e dopo un breve intervento della relatrice SERAFINI *(Ulivo)*, la Commissione conviene di fissare per il prossimo martedì 25 settembre il termine entro cui ciascun senatore potrà far pervenire eventuali richieste di integrazione del richiamato elenco di audizioni.

La seduta termina alle ore 16,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedì 18 settembre 2007

106ª Seduta

Presidenza del Presidente
SODANO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Silvano Baroni, presidente del Consorzio di bonifica Colli Morenici del Garda, il dottor Massimo Lorenzi, Presidente del Consorzio di bonifica Fossa Pozzolo di Mantova, il dottor Carlo Anselmi, presidente del Consorzio di bonifica Alta e Media Pianura Mantovana, il dottor Filippo Botti, presidente del Consorzio Sud Ovest Mantova, accompagnati dall'avvocato Annamaria Martuccelli, l'ingegner Cesare Patrone, capo del Corpo forestale dello Stato, accompagnato dal dottor Marco Mei, dal dottor Alessandro Cerofolini e dal dottor Cristiano De Michelis, il dottor Giuseppe Pecoraro, capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, accompagnato dal dottor Alfio Pini.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche connesse al bilancio idrico complessivo del bacino del Po: audizione di rappresentanti del Consorzio di bonifica Sud Ovest di Mantova, del Consorzio di bonifica Alta e Media pianura mantovana, del Consorzio di bonifica Colli Morenici e del Consorzio di bonifica Fossa di Pozzolo

Il presidente SODANO introduce l'audizione dei Presidenti dei Consorzi di bonifica mantovani e comunica che questi hanno consegnato una relazione informativa.

Il dottor LORENZI dopo aver ricordato che nella giornata di ieri è stata chiusa la diga di Salionze, fa presente che negli ultimi anni, soprattutto a causa dell'assenza di precipitazioni nevose e piovose, non è stato più possibile portare il lago di Garda a livelli importanti e rileva che in questa difficile annata alcuni consorzi del mantovano hanno scelto responsabilmente di ridurre i prelievi a fini di irrigazione e alcuni agricoltori hanno addirittura sospeso la coltivazione di terreni.

Il dottor ANSELMI osserva che al fine di salvare le attività agricole e turistiche della zona occorre assolutamente innalzare il livello del lago di Garda.

Il senatore MOLINARI *(Aut)* osserva che quest'anno l'utilizzo delle acque del lago di Garda è stato interamente a fini agricoli e che la gravità della situazione è dimostrata dal fatto che alle ore otto di ieri il lago era al livello di altezza idrometrica 6,8 e si ipotizza che ad ottobre al massimo tale livello arriverà a 10.

Chiede quindi maggiori ragguagli in ordine agli interventi raccomandati, già in occasione dell'audizione del 2 maggio 2007, dai consorzi del mantovano e agli enti territoriali che dovrebbero concorrere a finanziarli, nonché in ordine all'utilizzo di un canale di collegamento in funzione di scolmatore del fiume Adige.

Il senatore CONFALONIERI *(RC-SE)* sottolinea la necessità di approntare una serie di azioni idonee effettivamente a salvaguardare il livello del lago di Garda e chiede maggiori informazioni relativamente alle attività e alle iniziative poste in essere al riguardo dalle regioni interessate.

Il senatore SCOTTI *(FI)* osserva che va dato atto ai consorzi del mantovano di aver dimostrato una notevole capacità di gestione delle risorse idriche disponibili e fa presente che l'incentivazione della produzione di energia da biomasse rischia di rivelarsi poco utile.

Il PRESIDENTE ricorda che in Italia solo per dieci consorzi di bonifica, sui centonovanta esistenti, il contributo irriguo è determinato in base al consumo effettivo di acqua e chiede ragguagli riguardo il sistema tariffario applicato dai consorzi del mantovano.

L'avvocato MARTUCCELLI rileva che gli interventi proposti dai consorzi del mantovano mirano a migliorare l'efficienza del sistema irriguo ed osserva che i consorzi sono tutti per legge dotati di uno strumento tecnico, il piano di classifica, che assicura l'adeguatezza del contributo irriguo.

Il dottor LORENZI fa presente che i consorzi del mantovano a partire dal 2000, a seguito del ripetersi di situazioni di crisi idrica, hanno dovuto interagire e raccordarsi con tre regioni e varie province.

Il dottor ANSELMI rileva che i consorzi del mantovano hanno rapporti strettissimi con la regione Lombardia, che sta predisponendo il piano di sviluppo rurale, all'interno del quale sono previsti anche interventi per l'irrigazione con un cofinanzamento regionale che arriva all'80 per cento.

Il PRESIDENTE ringrazia i Presidenti dei consorzi di bonifica mantovani per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato ad altra seduta.

Indagine conoscitiva sugli incendi boschivi: audizione del Capo del Corpo forestale dello Stato e del Capo dei Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Il PRESIDENTE introduce l'audizione dell'ingegner Patrone, con la quale prende avvio l'indagine conoscitiva sugli incendi boschivi.

L'ingegner PATRONE consegna una relazione scritta e osserva che quest'anno il numero degli incendi boschivi è aumentato del 60 per cento, mentre le superfici bruciate sono aumentate del 250-300 per cento; inoltre, gli incendi registratisi hanno provocato la morte di 18 persone.

Il sistema di spegnimento degli incendi boschivi è incentrato sull'impiego di velivoli del COAV che decollano a seguito dell'allertamento effettuato dagli operatori presenti sul territorio attraverso un'apposita scheda, che in genere è redatta dal Corpo forestale dello Stato. In presenza di un gran numero di incendi contemporaneamente in atto sul territorio nazionale, è evidente che i pur numerosi elicotteri ed aerei a disposizione per lo spegnimento degli incendi non possono giungere in ogni area colpita dal fuoco.

Purtroppo in questi anni i comuni non hanno attuato la perimetrazione delle aree percorse dal fuoco; peraltro, il Corpo forestale dello Stato a partire dal 2000 ha puntualmente effettuato la registrazione dei tali aree ed è pertanto già disponibile un particolareggiato archivio delle aree bruciate.

Se è vero che in Italia nella quasi totalità dei casi l'incendio boschivo è riconducibile ad attività umane colpose o dolose, è anche vero che nella

stragrande maggioranza dei casi degli incendi dolosi sono responsabili contadini o pastori anziani che vivono in situazione di emarginazione rurale.

Sottolinea quindi la necessità di assicurare al Corpo forestale dello Stato adeguate risorse umane e finanziarie per l'adempimento dei propri compiti istituzionali e rileva che tutti i parchi dovrebbero dotarsi di piani antincendio e tutti gli enti locali dovrebbero adottare misure di tutela del territorio capaci di evitare che i piccoli incendi si trasformino in grandi.

Il senatore LIBÈ *(UDC)* chiede maggiori ragguagli in ordine al ruolo eventualmente svolto dalla criminalità organizzata e al mancato utilizzo questa estate di velivoli di fabbricazione russa che negli anni scorsi sono stati utilizzati con successo nelle operazioni di spegnimento degli incendi.

La senatrice DE PETRIS *(IU-Verdi-Com)* evidenzia la necessità di rafforzare il Corpo forestale dello Stato e rileva che se è indubbio che all'origine degli incendi boschivi stanno talvolta casi individuali di emarginazione rurale, è comunque innegabile che in alcune realtà locali la mancata realizzazione del catasto delle aree percorse dal fuoco ha oggettivamente indebolito la prevenzione degli incendi.

Il senatore PIGLIONICA *(Ulivo)* chiede ragguagli in ordine all'articolazione e al coordinamento delle competenze in tema di spegnimento degli incendi, nonché in ordine alla sperimentazione di efficaci misure di prevenzione.

Il PRESIDENTE chiede informazioni riguardo ad un possibile ruolo della criminalità organizzata interessata al sistema degli appalti per la riforestazione.

L'ingegner PATRONE fa presente che il Corpo forestale dello Stato non ha riscontrato, se non in qualche caso sporadico nel casertano, una responsabilità della criminalità organizzata negli incendi e che fondamentale nell'impiego dei velicoli anticendio non è tanto la velocità del mezzo quanto la sua ottimale dislocazione sul territorio.

Sottolinea quindi la necessità di condurre un'approfondita riflessione sulla organizzazione della catena di comando che presiede alla attivazione ed alla direzione degli interventi di spegnimento, nonché sull'opportunità che i velivoli antincendio siano tutti di proprietà statale.

Il PRESIDENTE ringrazia l'ingegner Patrone per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Introduce quindi l'audizione del dottor Pecoraro.

Il dottor PECORARO ricorda che i Vigili del fuoco hanno effettuato ben 63.000 interventi di spegnimento di incendi boschivi, con un incre-

mento rispetto al 2005-2006 del 117,6 per cento, e fa presente che la mappatura delle aree percorse dal fuoco può sicuramente contribuire a rafforzare la prevenzione di tali incendi. È doveroso, però, agire nella direzione del superamento di tutte le criticità riscontrate nel corso dell'estate, dalla frammentazione delle competenze al proliferare delle sedi operative, dalla pluralità dei numeri di soccorso alle carenze nelle attività di avvistamento e nel coordinamento delle squadre a terra, dalla scarsa formazione dei volontari al fatto che alcune regioni non stipulano convenzioni con il Dipartimento dei Vigili del fuoco.

La senatrice DE PETRIS *(IU-Verdi-Com)* chiede maggiori ragguagli in ordine al tipo di difficoltà riscontrate a livello di catena di comando e in sede di coordinamento dei nuclei di spegnimento.

Il dottor PECORARO fa presente che in molte realtà regionali non esiste una vera e propria catena di comando e che comunque si registrano sistematicamente gravi problemi di coordinamento delle squadre impegnate a terra.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Pecoraro per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SODANO avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani, mercoledì 19 settembre 2007, con inizio alle ore 14,30, è integrato con l'esame della proposta di un'indagine conoscitiva sulle problematiche relative ai cambiamenti climatici e alle misure di mitigazione e di adattamento da adottare anche con riferimento agli anni successivi al 2012.

La seduta termina alle ore 16,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare

Martedì 18 settembre 2007

I COMITATO DI LAVORO
(TESTIMONI E COLLABORATORI DI GIUSTIZIA)

Il Comitato si è riunito dalle ore 9,35 alle ore 11,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

Martedì 18 settembre 2007

7ª Seduta

Presidenza del Presidente
PASETTO

Intervengono il dottor Valeriano Canepari, coordinatore della Consulta nazionale dei CAAF, accompagnato dal dottor Franco Lo Vecchio, presidente CAAF CGIL, dal dottor Francesco Fazio del CAAF UIL e dal dottor Roberto Vitale del CAAF CNA.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle modalità di gestione e utilizzo dei dati dell'anagrafe tributaria: audizione del coordinatore della Consulta Nazionale CAAF

Il PRESIDENTE rivolge un breve indirizzo di saluto agli intervenuti ricordando gli obiettivi dell'audizione odierna; dà quindi la parola al dottor Canepari che svolge un breve intervento e deposita agli atti della Commissione una documentazione di maggiore dettaglio.

Prendono quindi la parola per svolgere osservazioni e formulare quesiti i deputati LEO, FLUVI e CONTE e i senatori BONADONNA e PEGORER, ai quali replicano il dottor LO VECCHIO, il dottor FAZIO e il dottor CANEPARI.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare chiusa l'audizione dei CAAF, ringrazia i rappresentanti per i preziosi elementi di informazione forniti.

La seduta termina alle ore 15,20.

S O T T O C O M M I S S I O N I

B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 18 settembre 2007

108ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

La seduta inizia alle ore 14,50.

(1772) ***Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione***

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TECCE *(RC-SE)* illustra il provvedimento in titolo, segnalando che per gli aspetti di competenza non vi sono osservazioni.

Il sottosegretario CASULA rileva che non vi sono osservazioni del Governo in ordine al provvedimento.

Il RELATORE propone dunque l'espressione di un parere non ostativo.

La Sottocommissione approva.

(1677-A) ***Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, sugli emendamenti)

Il relatore TECCE *(RC-SE)* illustra il provvedimento in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando per quanto di competenza che, in relazione alle modifiche apportate al testo dalla Commissione di merito, occorre richiamare in primo luogo l'articolo 31, comma 1, lettera *f)*, che introduce un principio di delega oneroso, non quantificato e non coperto, là dove prevede l'individuazione di mezzi di soccorso destinati alla tutela degli animali. Ritiene che occorre invece valutare se la norma introdotta all'articolo 32, comma 1, in relazione all'ampliamento delle banche dati sull'incidentalità possa essere attuata a oneri invariati.

In relazione agli emendamenti conferma il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione (già espresso nella seduta del 1º agosto 2007 su emendamenti di analogo tenore esaminati dalla Commissione di merito) sugli emendamenti 6.0.1, 8.0.1, 9.1, 20.2, 22.0.1, 26.3, 33.0.3 e il parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 27.153 e 27.9. Fa presente che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 10.150, 10.900, 22.151, 24.0.800 (con particolare riferimento alle lettere *e)* ed *f)*), 31.800 e 36.0.150. Sembrano invece determinare minori entrate gli emendamenti 1.0.800, 1.0.801 e 28.0.800. Segnala che sono poi da valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 1.0.151 in relazione all'allungamento dei termini per l'impugnazione degli atti, 2.700 e 27.801 in ordine al possibile aggravio amministrativo determinato dalle nuove procedure amministrative, 29.800 e 29.801 in ordine agli effetti delle procedure proposte per la messa in sicurezza della rete stradale. Ritiene che occorrono poi chiarimenti in ordine all'emendamento 4.800 in relazione all'imposta di bollo pagata allo stato attuale dai veicoli in questione per valutare i possibili effetti finanziari in termini di minori entrate. Infine, in relazione agli emendamenti 23.0.1 e 23.0.800a segnala che occorre, oltre ad una corretta quantificazione dell'onere mediante una relazione tecnica debitamente verificata, acquisire la disponibilità delle risorse di cui al comma 6 (clausola di copertura). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASULA, in relazione all'articolo 31, comma 1, lettera *f)* del testo del provvedimento, evidenzia che il tenore della formulazione in esame risulta ambiguo e non consente di accertare se possa provvedersi con i mezzi già previsti a legislazione vigente, ponendo il tenore testuale della disposizione evidenti problemi di onerosità. In ordine all'articolo 32, comma 1, propone l'inserimento di una clausola di inva-

rianza finanziaria, atteso che l'ampliamento delle banche dati potrebbe profilare una questione di onerosità per la relativa tenuta.

Dopo un intervento del senatore VEGAS *(FI)*, volto a richiedere chiarimenti sui contenuti dell'articolo 31, comma 1, lettera f), il PRESIDENTE sottolinea che appare comportare maggiori oneri la previsione dell'individuazione di specifici mezzi di soccorso, per cui propone di condizionare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'espunzione di tale riferimento dalla norma al fine di superare la questione dell'onerosità. In ordine all'articolo 32, comma 1, dopo aver rilevato che già nel quadro attuale la tenuta delle banche dati e il trasferimento delle informazioni possa avvenire mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, propone di condizionare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'inserimento di una specifica clausola per cui si opererà nell'ambito di tali risorse già disponibili.

In ordine agli emendamenti, il sottosegretario CASULA formula il parere contrario del Governo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.0.1, 8.0.1, 9.1, 20.2, 22.0.1, 26.3, 33.0.3, 27.153, 27.9, 10.150, 10.900, 22.151, 24.0.800, 31.800, 36.0.150, 1.0.800, 1.0.801 e 28.0.800, mentre si rimette alla Commissione in ordine alla proposta 1.0.151.

Il presidente MORANDO, esaminata la proposta 1.0.151, rileva che non sembrano profilarsi problemi di natura finanziaria in relazione al previsto spostamento di un termine per la presentazione di ricorsi gerarchici.

Dopo un intervento del senatore FERRARA *(FI)*, volto a rilevare eventuali effetti di sfasamento nel pagamento delle sanzioni connessi allo spostamento del termine di ricorso, il PRESIDENTE, rilevato il carattere temporalmente contenuto di tale spostamento del termine per il ricorso, propone dunque l'espressione di un parere non ostativo sulla proposta in questione, così come sulla proposta 2.700, per la quale non sembrano prospettarsi effetti di natura finanziaria. Propone poi l'espressione di un parere di semplice contrarietà in ordine alla proposta 27.801, che non determina effetti onerosi diretti a carico dello Stato, ma potrebbe determinare ricadute sui soggetti concessionari.

Dopo che il senatore FERRARA *(FI)* ha evidenziato, in ordine all'emendamento 2.700, che in precedenza interventi di analogo tenore, quali la previsione della patente a punti, non erano stati oggetto di una quotazione di effetti finanziari, risultando dunque non necessaria una copertura finanziaria, il senatore VEGAS *(FI)* rileva che l'emendamento 27.801 potrebbe inoltre porre un problema di responsabilità civile di ampia portata a carico dei Prefetti.

Il PRESIDENTE evidenzia che sussistono le ragioni per l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 29.800 e 29.801, che appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri.

Il senatore FERRARA *(FI)* evidenzia l'ampia portata delle operazioni di capitalizzazione nel patrimonio delle strade nell'ambito dei bilanci degli enti locali, rispetto alle quali occorrerebbe acquisire ulteriori chiarimenti sui profili di disponibilità di tali patrimoni.

Il senatore VEGAS *(FI)* sottolinea, in particolare, che risulterebbe necessario chiarire se tali operazioni, profilate dalle proposte emendative in questione, debbano rientrare nei limiti dell'indebitamento oppure non valga tale specifico vincolo, non risultando sufficiente il mero richiamo al Patto di stabilità interno.

Dopo un intervento del senatore LUSI *(Ulivo)* teso a evidenziare come la proposta emendativa 29.801 non preveda una deroga generale rispetto ai vincoli già vigenti a carico degli enti locali, il PRESIDENTE rileva che la proposta pone un elevato rischio in ordine all'effettuazione di tali operazioni finanziarie da parte degli enti locali, per cui sussistono le ragioni per un richiamo all'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario CASULA esprime poi il parere contrario dell'Esecutivo in ordine alle proposte 4.800, 23.0.1 e 23.0.800a, che pongono problematiche in ordine ad effetti di minori entrate.

Il PRESIDENTE pone dunque ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo, ad eccezione che sull'articolo 31, comma 1, lettera *f)*, dove il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole: «prevedendo l'individuazione dei mezzi di soccorso al loro destinati» e sull'articolo 32, comma 1, dove il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'aggiunta dopo la parola: «ampliamento» delle seguenti: «, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente,».

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 6.0.1, 8.0.1, 9.1, 20.2, 22.0.1, 26.3, 33.0.3, 10.150, 10.900, 22.151, 24.0.800 (con particolare riferimento alle lettere *e)* ed *f))*, 31.800, 36.0.150, 1.0.800, 1.0.801, 28.0.800, 29.800, 29.801, 4.800, 23.0.1 e 23.0.800a. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 27.153, 27.9 e 27.801. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere testé illustrata.

(1214-B) ***Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MORGANDO *(Ulivo)* illustra il provvedimento in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea. Per quanto di competenza, fa presente che si tratta del testo e di emendamenti identici a quelli sui quali la Commissione ha già reso parere non ostativo alla Commissione di merito. Propone dunque di confermare il parere non ostativo già espresso in relazione al testo ed agli emendamenti.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti in esame.

(1644) ***Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sull'articolo 4 del provvedimento)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 settembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il Governo ha depositato note di chiarimento in relazione alle osservazioni svolte dal relatore in sede di illustrazione del provvedimento. Dà dunque la parola al Relatore, al fine di evidenziare i punti critici che residuano dal quadro delle risposte fornite dal Governo, nonché i profili che possano invece ritenersi esaustivamente chiariti dall'Esecutivo.

Il relatore MORGANDO *(Ulivo)*, in ordine all'articolo 4 del provvedimento, evidenzia che la nota del Governo riconosce possibili effetti negativi sul piano finanziario in relazione al meccanismo delineato dalla norma, che tuttavia potrebbero essere corretti nel successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che determini le accise in materia di energia. Nel ribadire che si pone dunque un problema di modalità impropria di copertura finanziaria, rileva altresì che non viene prevista una copertura per l'ipotesi della diminuzione del prezzo del petrolio, non contemplata dal provvedimento. Sussistono, dunque, le condizioni per richiedere una modifica della norma rispetto all'attuale tenore, anche in relazione alla definizione di un più preciso arco temporale per l'applicazione della disposizione, stante il carattere indefinito dell'applicazione del meccanismo in esame.

Il senatore FERRARA *(FI)* si sofferma sui punti critici della norma in questione, che non precisa il momento previsto per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ponendo problemi di carattere temporale per la valutazione del momento dell'entrata in vigore del meccanismo legislativo. Al riguardo, non risulta sufficiente una mera correzione del testo in esame, atteso che la previsione normativa comporterebbe un'ingente perdita di gettito rispetto alla quale il Governo si limita a rinviare la soluzione delle relative problematiche in una fase successiva, senza fornire precisi elementi nel provvedimento in esame.

Il senatore VEGAS *(FI)*, dopo aver formulato osservazioni critiche in ordine agli effetti sull'andamento del libero mercato connessi alla disposizione, che interviene in materia di determinazione del prezzo dei prodotti energetici, incidendo così sul meccanismo dell'incontro tra domanda ed offerta, si sofferma sulla necessità che sia previsto un termine temporale, in assenza del quale gli effetti finanziari negativi potrebbero rivelarsi particolarmente ingenti. Va inoltre considerata la variazione delle monete straniere in rapporto al cambio con l'euro, dato che anch'esso incide sul potere di acquisto del consumatore, oltre alla questione dell'andamento dei prezzi petroliferi sul mercato internazionale. Evidenzia, altresì, che non risulta corretto il riferimento al valore di prezzo fissato nel Documento di programmazione economico-finanziaria, considerato che tale valore risulta tradizionalmente assunto nel DPEF in un'entità medio-bassa, con un forte rischio di effetti distorsivi nel quadro macroeconomico.

Il PRESIDENTE sottolinea l'enorme portata delle questioni connesse alla norma in esame, con particolare riferimento alla mancata definizione di limiti temporali, che potrebbero determinare ridimensionamenti del gettito a carattere indefinito. Dopo aver dichiarato altresì di concordare con i rilievi in ordine agli effetti sul quadro macroeconomico sollevati dal senatore Vegas, che potrebbero tuttavia ritenersi superate con la previsione di un limite temporale, aderisce all'indicazione del relatore Morgando, proponendo di richiedere al Governo la presentazione di una relazione tecnica in ordine alla disposizione in esame, al fine di chiarire i profili emersi nel corso della discussione. In particolare, occorre che il Governo fornisca elementi in ordine ai temi della valuta monetaria in cui esprimere il prezzo di riferimento dei prodotti petroliferi, nonché della questione dell'individuazione di un limite temporale per l'applicazione del meccanismo delineato dalla norma. Vanno inoltre chiarite, nell'ambito di tale relazione tecnica, le questioni del riferimento al valore del prezzo petrolifero contenuto nel Documento di programmazione economico-finanziaria, nonché dell'ipotesi di oscillazione dei prezzi internazionali anche verso il basso, ipotesi attualmente non contemplata dal tenore della disposizione in esame. Tali elementi risultano necessari al fine di pervenire ad una ridefinizione del testo che tenga conto delle questioni problematiche evidenziate, non potendosi altrimenti considerare superabili le questioni critiche

connesse all'articolo 4 del provvedimento, che giustificherebbero, rispetto al testo attuale, un richiamo all'articolo 81 della Costituzione.

Dopo che il relatore MORGANDO *(Ulivo)* in ordine all'articolo 6, ha rilevato possano ritenersi superate le osservazioni svolte in sede di illustrazione, il PRESIDENTE sottolinea che nel quadro attuale le Camere di commercio beneficiano di un parziale finanziamento pubblico, pur risultando dotate di autonomia finanziaria in ordine ai propri fondi e altresì beneficiarie di una parte di finanziamento derivante dai contributi dei privati, per cui non sembra potersi ritenere, a rigore, corretta la risposta al riguardo fornita dal Governo, meritevole di un ulteriore approfondimento.

Il senatore FERRARA *(FI)* sottolinea che non solo la disposizione in esame, ma anche altre norme del provvedimento, pongono a carico di tali istituti ulteriori funzioni e compiti senza la previsione specifica dei mezzi finanziari con cui farvi fronte, risultando al riguardo non esaustive le risposte fornite nella nota del Governo.

Il PRESIDENTE propone dunque che, con riferimento a tale disposizione, possa porsi in sede di espressione del parere una specifica condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a prevedere, al comma 3 dell'articolo 6, l'esplicitazione, per i soggetti tenuti all'iscrizione alle Camere di commercio, del vincolo del versamento dei relativi contributi, al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie.

Il relatore MORGANDO *(Ulivo)*, in ordine alle osservazioni relative all'articolo 13, ritiene siano chiariti i profili inerenti il comma 1 della norma, stante l'esistenza di un ufficio apposito nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento delle attività di vigilanza nonché in ordine al capoverso 2 del comma 3 e al capoverso 3-*bis*, per il quale ritiene altresì chiariti i profili problematici.

Il senatore FERRARA *(FI)*, in ordine al capoverso 3-*bis*, evidenzia che il trasferimento delle funzioni alle regioni pone un problema di idoneità degli stanziamenti del Fondo unico per le imprese, potendosi prevedere dinamiche di aumento della spesa che, pur inserendosi nel quadro delineato dal decreto legislativo 112 del 1998 in materia di decentramento delle funzioni amministrative, pone comunque una questione di incremento dei costi, sussistendo le ragioni per l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Il RELATORE, nel richiamare le osservazioni della nota del Servizio del bilancio al riguardo, propone che si acquisiscano ulteriori elementi di chiarimento in ordine al quadro finanziario connesso alla disposizione. In ordine, poi, ai capoversi 3-*ter* e 5-*ter*, ritiene possano ritenersi sufficienti gli elementi forniti dal Governo.

Il PRESIDENTE rileva che permangono profili problematici in ordine al comma 7 della disposizione, in relazione al riferimento ivi previsto al bilancio pluriennale, atteso che le indicate risorse non possono che essere iscritte nel bilancio annuale a fini di copertura finanziaria dei contratti di programma, risultando il bilancio pluriennale uno strumento di natura meramente programmatica.

Dopo un intervento del senatore VEGAS *(FI)*, teso ad evidenziare che il tenore della disposizione potrebbe risultare poco chiaro in quanto facente riferimento alle proiezioni pluriennali del bilancio annuale, il relatore MORGANDO *(Ulivo)* evidenzia la necessità che tale profilo sia ulteriormente chiarito, sussistendo le ragioni per l'espressione, nell'ambito del parere, di una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla espunzione dalla disposizione in esame del riferimento al carattere «pluriennale» del bilancio dello Stato.

Il PRESIDENTE propone dunque di richiedere la relazione tecnica in ordine all'articolo 4 del provvedimento, e di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, la Sottocommissione conviene ed il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

Martedì 18 settembre 2007

15ª Seduta

Presidenza della Presidente
SOLIANI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3ª Commissione:

(1628) ***Ratifica ed esecuzione dell'Atto recante la revisione della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei, fatto a Monaco il 29 novembre 2000***: parere favorevole;

(1629) ***Ratifica ed esecuzione di due Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), fatti a Bruxelles, rispettivamente, il 27 giugno 1997 e l'8 ottobre 2002, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno***: parere favorevole;

(1680) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Helsinki il 9 settembre 2006***: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 19 settembre 2007, ore 15,30

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento, dell'atto:

– Sentenza della Corte costituzionale 9 maggio 2007, n. 171, declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti locali» (*Doc.* VII, n. 77).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

– Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili (18).

– MALABARBA. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi (62).

– RIPAMONTI. – Disposizioni in materia di unioni civili (472).

– SILVESTRI ed altri. – Disciplina del patto civile di solidarietà (481).

– BIONDI. – Disciplina del contratto d'unione solidale (589).

– Maria Luisa BOCCIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto (1208).

– MANZIONE. – Disciplina del patto di solidarietà (1224).

– RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi (1225).

– RUSSO SPENA ed altri. – Disciplina delle unioni civili (1227).

– Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi (1339).

II. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

– Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale (1644) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica all'articolo 138 della Costituzione (817).

– ZANETTIN ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (1119).

– SARO. – Distacco del Comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia (1145).

– Deputato Erminia MAZZONI. – Modifiche agli articoli 15 e 16 della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di benefici per le vittime del terrorismo (1213) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

– BERSELLI. – Distacco dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche e relativa aggregazione alla regione Emilia-Romagna (1351).

– Disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e di funzionamento delle Autorità indipendenti preposte ai medesimi (1366).

– e della petizione n. 388 ad esso attinente.

– NIEDDU. – Estensione dei benefici della legge 9 marzo 1971, n. 98, al personale civile delle basi militari soppresse (1437).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BIANCO e NANIA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato attivo per il Senato della Repubblica (1724).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione (20).

– CUTRUFO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza (129).

– Helga THALER AUSSERHOFER ed altri. – Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento (600).

– CASSON ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (904).

– Laura BIANCONI. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive (1118).

– SALVI e VILLONE – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (1391).

– CALDEROLI. – Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (1392).

– CABRAS ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (1442).

– TONINI ed altri. – Introduzione del sistema elettorale proporzionale in circoscrizioni provinciali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1450).

– CUTRUFO. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (1455).

– CALDEROLI. – Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1474).

– RUSSO SPENA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per introdurre un sistema elettorale proporzionale personalizzato (1553).

– PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime (1572).

– PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ele-

zione della Camera dei deputati per la regione Trentino-Alto Adige (1573).

– Silvana AMATI ed altri. – Misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive (1583).

– PETERLINI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (1604).

– Manuela PALERMI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica (1643).

– Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recanti l'introduzione di un sistema elettorale maggioritario a doppio turno con ballottaggio. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali (1673).

– STORACE. – Norme per l'abrogazione della vigente legge elettorale (1675).

– QUAGLIARIELLO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di previsione del premio di maggioranza e di soglia di sbarramento (1699).

– TURANO ed altri. – Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché norme per l'espressione del voto nella circoscrizione Estero (1712).

– e delle petizioni nn. 69, 189, 385, 387 e 439 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– SALVI e VILLONE. – Norme sul diritto dei cittadini di associarsi liberamente in partiti, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (42).

– Anna Maria CARLONI e Magda NEGRI. – Norme sulla democrazia interna dei partiti, sulla selezione delle candidature e sul finanziamento (550).

– STORACE ed altri. – Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di partiti politici (949).

– CUTRUFO ed altri. – Disposizioni attuative dell'articolo 49 della Costituzione in materia di partiti politici (1112).

– DEL PENNINO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico, il finanziamento, i bilanci e le campagne elettorali dei partiti (1114).

– e delle petizioni nn. 62 e 358 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MANZIONE. – Eleggibilità al terzo mandato per i sindaci e i presidenti di provincia. Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di competenze dei consigli comunali e provinciali e di ampliamento (226).

– COLLINO e STORACE. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sindaco (1022).

– CUTRUFO. – Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di sindaco nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (1053).

– BIANCO. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati di sindaco e di presidente della provincia (1100).

– STIFFONI ed altri. – Modifiche dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e di presidente della provincia (1162).

– Magda NEGRI. – Norme in materia di rieleggibilità alle cariche di presidente della giunta regionale, di presidente della giunta provinciale e di sindaco (1189).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale, e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (356).

– EUFEMI. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (485).

– SCALERA. – Modifica della legge quadro 7 marzo 1986, n. 65, in materia di polizia municipale e locale (710).

– Laura ALLEGRINI. – Disposizioni in materia di polizia locale (1255).

– SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (1436).

– e delle petizioni nn. 162, 431 e 500 ad essi attinenti.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– NIEDDU ed altri. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (688).

– GRILLO ed altri. – Inno della Repubblica italiana (820).

– GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (1660).

– e della petizione n. 227 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p),* della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale n. 3 del 2001 (1464).

– VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (104).

– VITALI ed altri. – Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione in materia di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1020).

– DEL PENNINO ed altri. – Norme per l'istituzione delle città metropolitane. Delega al Governo in materia di assetto della finanza della città metropolitana e dei nuovi comuni e del loro funzionamento (1196).

– SINISI e FUDA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso (1265).

– RIPAMONTI. – Norme per l'istituzione della città metropolitana di Milano. Delega al Governo per la disciplina di atti connessi all'istituzione della città metropolitana (1281).

– DI LELLO FINUOLI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione mafiosa (1520).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifica dell'articolo 59 della Costituzione, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei senatori a vita (681) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Modifiche all'articolo 59 della Costituzione, in materia di senatori a vita (1008).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Abolizione dell'istituto dei senatori a vita e disposizioni relative agli ex Presidenti della Repubblica (1009).

– e della petizione n. 101 ad essi attinente.

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento dell'italiano quale lingua ufficiale della Repubblica (1445) *(Approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Angela Napoli; La Russa ed altri; Boato; Zaccaria ed altri).*

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DAVICO. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento ufficiale dell'italiano, nonché delle specificità linguistiche della popolazione italiana in patria e all'estero (1578).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

– BERSELLI ed altri. – Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero (1710).

– PASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1722).

– BACCINI e CICCANTI. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali (1746).

XI. Esame dei disegni di legge:

– PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (10).

– MANZIONE. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (25).

– MANTOVANO e MANTICA. – Norme in favore delle vittime del dovere, degli ammalati, dei feriti e dei deceduti nel corso di missioni entro e fuori dai confini nazionali, di altre categorie di vittime e dei familiari superstiti (374).

– e della petizione n. 233 ad esso attinente.

– BUTTIGLIONE ed EUFEMI. – Riconoscimento in favore delle vittime del terrorismo e dell'eversione contro l'ordinamento costituzionale dello Stato (587).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO ed altri. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione (821).

– SAPORITO ed altri. – Istituzione e ordinamento della carriera economico-finanziaria dell'Amministrazione civile dell'interno (867).

– STANCA ed altri. – Disposizioni e delega al Governo per l'effettuazione dello scrutinio delle schede e la trasmissione dei risultati delle consultazioni elettorali e referendarie anche mediante strumenti informatici (1253) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.

– SAPORITO ed altri. – Norme in materia di incompatibilità degli incarichi presso gli uffici e le strutture di diretta collaborazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e i procuratori dello Stato (1259).

– Emanuela BAIO ed altri. – Modifica alla legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell'ordine pubblico (1543).

– RIPAMONTI. – Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (1723).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SCALFARO ed altri. – Modifica all'articolo 138 della Costituzione (1740).

– BIANCO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 580, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (1757).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta» (n. 131).

– Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2004/113/CE per la parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura» (n. 132).

– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ricognizione delle strutture e delle risorse finanziarie ed umane trasferite dalla presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero della solidarietà sociale – Dipartimento per le politiche antidroga (n. 148).

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica» (n. 153).

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato» (n. 154).

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 19 settembre 2007, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Vittoria FRANCO ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli (19).

– MANZIONE. – Modifiche al codice civile in materia di cognome della moglie (26).

– CAPRILI. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli (580).
(Rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta antimeridiana del 30 maggio 2007).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine (1512) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– VALENTINO. – Nuove disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e pubblicazione di atti del procedimento penale (95).

– COSSIGA. – Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni (366).

– CALVI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni e introduzione dell'articolo 617-*septies* del codice penale concernente la rivelazione del contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale (510).

– CASTELLI. – Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti del fascicolo del pubblico ministero e del difensore (664).

III. Esame dei disegni di legge:

– TADDEI ed altri. – Modifica del libro primo, titolo XII, capo I, del codice civile in materia di amministrazione di sostegno, nonché modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato (1690).

– Maria Luisa BOCCIA ed altri. – Modifica dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti (1191).

– Maria Luisa BOCCIA. – Modifica dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di diritto di reclamo dei detenuti e degli internati (1230).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– SALVI e CARUSO. – Modifica al codice civile in materia di tutela temporanea della salute dei soggetti impossibilitati a provvedervi personalmente (1050).

– Disposizioni per la razionalizzazione e l'accelerazione del processo civile (1524).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2004/80/CE, relativa all'indennizzo delle vittime di reato» (n. 130).

– Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali» (n. 134).

– Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti in materia di edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile del Ministero della giustizia per l'anno 2007 (n. 151).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledì 19 settembre 2007, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 21 maggio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Roma il 9 dicembre 2004 (1586).

– Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Honduras, fatto a Tegucigalpa il 7 maggio 2004 (1587).

– Ratifica ed esecuzione dell'Atto recante la revisione della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei, fatto a Monaco il 29 novembre 2000 (1628).

– Ratifica ed esecuzione di due Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), fatti a Bruxelles, rispettivamente, il 27 giugno 1997 e l'8 ottobre 2002, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (1629).

– Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Helsinki il 9 settembre 2006 (1680).

– Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana fatto a New Delhi il 12 luglio 2004 (1681).

– Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Guatemala sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Città del Guatemala l'8 settembre 2003 (1726) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla cooperazione per i materiali della difesa, fatto a Bruxelles il 6 novembre 2003 (1727) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN), fatto a Ginevra il 18 marzo 2004 (1728) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada, fatto a Roma il 13 gennaio 2005 (1729) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

II. Esame dei disegni di legge:

– Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero per il rinnovo della concessione relativa al collegamento della rete ferroviaria svizzera con la rete italiana attraverso il Sempione dal confine di Stato a Iselle e l'esercizio del tratto da Iselle a Domodossola, fatta a Torino il 28 marzo 2006 (1725) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

III. Seguito dell'esame della proposta di inchiesta parlamentare:

– BULGARELLI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin (*Doc.* XXII, n. 14) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sulle vicende del fermo dell'onorevole Borghezio in Belgio e di turisti italiani in Croazia.

DIFESA (4ª)

Mercoledì 19 settembre 2007, ore 15,30

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Seguito dell'esame della proposta di indagine conoscitiva sugli appalti del Ministero della difesa.

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei disegni di legge:

– NIEDDU. – Estensione dei benefici della legge 9 marzo 1971, n. 98, al personale civile delle basi militari soppresse (1437).

– Ratifica ed esecuzione di due Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), fatti a Bruxelles, rispettivamente, il 27 giugno 1997 e l'8 ottobre 2002, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (1629).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– GIANNINI ed altri. – Modifiche all'articolo 4 della legge 23 agosto 2004, n. 226, in materia di sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata (1697).

II. Esame del disegno di legge:

– PISA e Giulio MARINI. – Delega al Governo in materia di realizzazione di nuovi alloggi e di alienazione del patrimonio abitativo della Difesa (1765).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MALABARBA. – Riforma della rappresentanza e norme sul diritto di associazione del personale delle Forze armate e delega al Governo in materia di contrattazione collettiva del personale delle Forze armate (74).

– RAMPONI. – Ordinamento della rappresentanza militare (428).

– NIEDDU ed altri. – Riforma della rappresentanza militare (652).

– Giulio MARINI e GIULIANO. – Nuove disposizioni in materia di tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi del personale militare (1688).

– GIAMBRONE ed altri – Riforma del sistema della rappresentanza militare (1683).

– e delle petizioni nn. 477 e 520 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– PISA ed altri. – Disposizioni in materia di alienazione e di rinnovo del patrimonio abitativo della Difesa (599).

– RAMPONI. – Disposizioni per la cessione degli alloggi dichiarati non più d'interesse da parte dell'amministrazione della Difesa (1596).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DE GREGORIO. – Istituzione dell'Ordine del Tricolore (1605).

– DE GREGORIO. – Abrogazione dell'articolo 3 della legge 8 ottobre 1984, n. 693, in materia di concessione della medaglia mauriziana (1606).

– e della petizione n. 343 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– RAMPONI e ALLEGRINI. – Facoltà per il personale militare di chiedere un'anticipazione sull'indennità di liquidazione di fine servizio per l'acquisto della prima casa (506).

– PISA e MELE. – Disposizioni per l'inquadramento dei lavoratori del Genio campale nei ruoli civili del Ministero della difesa (697).

– PISA ed altri. – Disposizioni per l'inquadramento di alcune categorie di personale precario nei ruoli civili del Ministero della difesa (1412).

MATERIE DI COMPETENZA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, del documento:

– Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia, per l'anno 2006 (*Doc.* LXVII, n. 2).

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 19 settembre 2007, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2006 (1678).

– Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2007 (1679).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento dell'atto:

– Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2007 (n. 146).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo» (n. 129).

– Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2004/80/CE, relativa all'indennizzo delle vittime di reato» (n. 130).

– Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali» (n. 134).

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 19 settembre 2007, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, di un sistema di indennizzo e di un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori» (n. 117).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE» (n. 128).

– Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2005/19/CE del Consiglio che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo e agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi» (n. 138).

IN SEDE REFERENTE

Esame congiunto dei disegni di legge:

– BORDON ed altri. – Interventi a sostegno del settore cinematografico e del settore audiovisivo (1642).

– NEGRI. – Incentivi fiscali per la promozione delle attività di produzione, coproduzione e distribuzione di opere cinematografiche sul territorio italiano (1659).

ISTRUZIONE (7ª)

Mercoledì 19 settembre 2007, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni generali in materia di promozione delle attività cinematografiche e audiovisive, nonché deleghe al Governo in materia di agevolazioni fiscali relative al settore cinematografico ed audiovisivo (1120).

– PELLEGATTA ed altri. – Norme in materia di ordinamento e sostegno dell'arte e dell'attività cinematografica (1559).

– RUSSO SPENA ed altri. – Disposizioni in materia di cinematografia (1646).

– MARCONI. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per il cinema (1747).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica» (n. 153).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Proposta di nomina del Presidente della Stazione Zoologica «Anton Dohrn» di Napoli (n. 46).

– Schema di direttiva per l'anno 2007 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, recante l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (n. 150).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 19 settembre 2007, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale (1644) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– COSSIGA – Riorganizzazione del servizio radiotelevisivo (942).

– Disciplina e riorganizzazione del servizio pubblico generale radiotelevisivo (1588).

– e delle petizioni nn. 47, 128, 398 e 510 (n. 2030) ad essi attinenti.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari» (n. 136).

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento della sicurezza dei porti» (n. 144).

– Schema di contratto di programma stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e Rete ferroviaria italiana S.p.A. per il periodo 2007-2011 (n. 149).

– Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale di assistenza per l'aviazione civile – ENAC (n. 47).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 19 settembre 2007, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Proposta di nomina del Presidente dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) (n. 48).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Riordino della disciplina nazionale relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare in attuazione della direttiva 2004/41/CE e in applicazione dei regolamenti comunitari in materia» (n. 126).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale (1644) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DE PETRIS ed altri. – Interventi per la valorizzazione del patrimonio agroalimentare tradizionale (228) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti italiani, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– DIVINA ed altri. – Norme per la valorizzazione e la salvaguardia dei prodotti agroalimentari «tradizionali» ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (601).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– DE PETRIS e SCARPA BONAZZA BUORA. – Disciplina dell'acquacoltura biologica (233).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, dell'atto:

– Osservazioni e proposte sui distretti rurali e agro-alimentari di qualità (n. 131).

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto comunitario:

– Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e recante modifica di taluni regolamenti – COM 2007 372 definitivo (n. 22).

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Mercoledì 19 settembre 2007, ore 8,30, 14 e 21

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale (1644) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– CAPRILI e TECCE. – Modifiche al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di tutela della concorrenza delle imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare (1124).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 19 settembre 2007, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)» (n. 125).

– Schema di decreto interministeriale concernente modifiche al regolamento recante l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della rincoversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo, di cui al decreto interministeriale del 28 aprile 2000, n. 157 (n. 152).

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 19 settembre 2007, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute (1249).

– Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero (1517) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Virgilio ed altri; Castellani ed altri).*

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle terapie non convenzionali: audizione di rappresentanti della Regione Emilia Romagna e della Regione Toscana.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Riordino della disciplina nazionale relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare in attuazione della direttiva 2004/41/CE e in applicazione dei regolamenti comunitari in materia. (n. 126).

– Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2005/28/CE relativa ai principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica, ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonchè ai requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali (n. 133).

II. Esame dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (n. 135).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 19 settembre 2007, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche connesse al bilancio idrico complessivo del bacino del Po: audizione di rappresentanti dell'ENEL.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulle problematiche relative ai cambiamenti climatici e alle misure di mitigazione e di adattamento da adottare anche con riferimento agli anni successivi al 2012.

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

– SAIA e BUTTI. – Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli di foche e loro derivati (852).

– PIGLIONICA. – Princìpi fondamentali per il governo del territorio. Delega al Governo in materia di fiscalità urbanistica e immobiliare (1652).

– RONCHI ed altri. – Norme per la tutela ed il governo del territorio e deleghe al Governo in materia di fiscalità urbanistica e immobiliare e per il riordino e il coordinamento della legislazione vigente (1691).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– SODANO ed altri. – Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di protezione delle foche (1511).

– SODANO ed altri. – Principi fondamentali in materia di pianificazione del territorio e recepimento della direttiva 2001/42/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (1298).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni» (n. 141).

– Schema di decreto legislativo recante: «Modifica al titolo III della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di recepire la direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva 99/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, nonché di altri combustibili liquidi» (n. 145).

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledì 19 settembre 2007, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dell'atto comunitario:

– Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e recante modifica di taluni regolamenti – COM 2007 372 definitivo (n. 22).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Mercoledì 19 settembre 2007, ore 8,30

Seguito dell'inchiesta sulla verifica e lo sviluppo del settore farmaceutico in Italia e sul ruolo dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA): audizione del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, dottor Nello Martini.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22

€ 18,00